R. UNIVERSITÀ DI CATANIA

ANNUARIO

DELLO

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

ANNESSO ALLA CATTEDRA

DEL

PROF. A. ZOCCO-ROSA

> L'histoire est la physique expérimentaile de la législation.
>
> PORTALIS,

CATANIA
DIREZIONE DELL' ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
1891.

A

F. Schupfer

Volendo *mantener viva nel petto di questa valorosa gioventù la fiamma della romanità, ho annesso alla cattedra un* Istituto, *in cui m' ingegnerò di venir educando i miei migliori allievi al culto scientifico di quel Romano Diritto, che dell' Italia nostra è, senza dubio, il monumento nazionale più glorioso.*

Raccolgo, intanto, in questo Annuario *i modesti frutti, le care primizie dell' attività scientifica di quei giovani, che dell'* Istituto *furono allievi durante l' anno, omai volgente al tramonto; bravi giovani, che mi dieder prova di una devozione*

così affettuosa, ch' io tuttora con grato animo ricordo.—Un' onorevole missione a questo Annuario *è affidata: esso, sulle ali sue, reca un saluto. Ed è il saluto riverente, che gli allievi dell'* Istituto *mandano a colui, che m' è Maestro nella scienza, ch' io vado loro insegnando. Lei gradirà insieme al loro il mio saluto.*

R. Università di Catania, Dic. 1890.

A. Zocco-Rosa

Calì Nicolò — Caldarella Corrado — Caldarera Ruggero — Albertini Antonio — Puglisi Paolo — Selvaggi Rosario — Buscemi Domenico — Cirmeni Baldassare — D' Urso Salvatore — Guzzardi Giovanni — Italia Gaetano — Blanco Salvatore — Barbagallo Giovanni — Genduso dott. Antonio — Leonardi Mercurio dott. Giovanni.

FUSTEL DE COULANGES (*)

« *Dans ma chaire je fais de la science. Le vraie science n' est jamais ennuyeuse* ».
FUSTEL DE COULANGES.

La Scienza ha un tal carattere cosmopolitico, che la rende, per così dire, cittadina di tutto il mondo. Non è per questo carattere suo, ch'essa " *non ha patria?* „ Non è per questo carattere suo, che, quando vien meno taluno de' suoi valorosi militi, de' suoi insigni sacerdoti, un lutto ed un dolore in-

---

(*) Cf. Intorno a lui P. Guiraud *in Biografische Jahrbuch für Alterthumskunde, begründet von* Conrad Bursian, *herausg, von* Jvan Müller. *Zwölfter Jahrgang* (1889) Berlin 1890 pagina 138 ss.

ternazionali lo accompagnano all' onorato sepolcro?

Che vale se un dotto siasi spento alle sponde del Tago o del Tamigi oppure alle rive della Senna o del Reno? Alla memoria sua, attraverso il mare e le alpi, noi mandiamo egualmente, affettuoso e riverente, l' estremo addio, espressione d' un sentimento di scientifica fratellanza, che pur vive oltre la tomba.

Ed ecco l' universal compianto, che accompagna al sepolcro un insigne figlio di Francia: Fustel de Coulanges. Il nome suo è a voi familiare, o giovani: già, più d'una volta, abbiamo, da questa cattedra, discusse le sue dottrine, senza venir meno, per altro, a quell' alta riverenza, che l' uomo illustre meritava.

Studiosi delle opere sue, noi sentiamo vivo il dolore della sua morte immatura: si spegne in lui un intelletto gagliardo, capace di affrontare e di risolvere i problemi più ardui della Storia del Diritto! Ed è con sincera mestizia, che il nostro *Istituto* viene oggi ad associarsi al lutto scientifico, che dalla natia Francia all' Italia nostra s' è esteso, all' Italia non ingrata a colui, che de' romani istituti sapientemente scrutava le origini vetuste.

Un valoroso, qual' egli fu, in un modo solo può condegnamente onorarsi: commemorando quella sua vita scientifica, che costituisce il suo vero titolo di gloria. Ed è appunto così, che il nostro *Istituto* vuol, oggi, onorarlo. Ricostruendo, a larghi tratti, la vita scientifica del defunto, noi avremo sott' occhio un tipo di austero sacerdote della scienza, d' insegnante profondamente compreso dell' alta sua missione, di studioso non volgare, che, innamorato della scienza sua, le con-

sacra e intelletto e vita; vive in essa e per essa e muore sereno e lieto, lasciando nel suo campo un' orma incancellabile.

∴

Risalendo su su a' più giovani anni della vita di Fustel de Coulangs 1) noi l' incontriamo, povero orfano del padre suo, amorosamente educato da quell' avo, di cui conservò ognora le più grate rimembranze. Lo ritroviamo, più tardi, nel *Lycée Charlemagne*, dove fa i suoi primi studî: in quello studioso giovanotto, che legge con entusiasmo la « *Civilisation en France* » del Guizot, si cela il futuro gagliardo storico del Diritto.

Nel 1850 egli è già entrato nella Scuola Normale di Parigi. Apprende là dal Cheruel quell'uso di documentar sempre ogni asserzione, dal quale non dovea dipartirsi mai nelle sue numerose e coscenziose indagini 2). Un dì, giunto all' apogeo della sua fama scientifica, ei si ricorderà ancora del vecchio maestro suo e lo commemorerà affettuosamente in una sessione dell' *Institut*.

Ma eccolo (1853) nel classico suolo della Grecia, nella *Scuola francese di Atene*, dov' era stato inviato a perfezionar i suoi studî, ed è frutto del profitto, fat-

1) Nato a Parigi il 18 Marzo 1830 da una famiglia d'origine brettone.

2) Buon metodo, ma che, esagerato, potrebbe *stèriliser la science* come ben dice il Sig. Esmein in *Nouv. Rev. hist. de D. fr. et ètr.* XIV, 4, p. 657.

to colà, una memoria sull'isola di Chio, che vide la luce negli *Archives des missions scientifiques.* —Al reduce dalla Grecia si schiudon le porte del Liceo di *Amiens* (1855): s'inizia là modestamente la sua didattica carriera. Ma eccolo a Parigi (1858): vi si reca a sostener le sue tesi di dottorato, l'una, in francese, su *Polibio*, l'altra, in latino, intorno all'influsso del culto di *Vesta* sulle istituzioni private e pubbliche dell'antichità classica *(Quid Vestae cultus in institutis veterum privatis publicisque valuerit).* Ma non ancora si aprono a lui le porte dell'insegnamento superiore: dal 1858 al 1859 lo troviamo insegnante nel Liceo di *Saint-Louis*, e, soltanto nel 1860, è chiamato alla facoltà di lettere di Strasburgo. Era una facoltà tutt'altro che fiorente quella! Spettava al Fustel il ravvivare la moribonda, e vi riuscì come un par suo poteva e doveva; vi riuscì scuotendo, con l'invitta fermezza sua, quella certa apatia, quel certo languore, che regnano dovunque non c'è altezza di scientifici ideali.

" Quando io giunsi a Strasburgo (lo narrava egli " stesso) trovai, nella prima lezione, attorno alla mia " cattedra dodici uditori, dei quali, dieci almeno, si " proponevano di non ritornar più. Io li trattenni e " di mese in mese il numero si accrebbe sino a ven- " tiquattro „ e si accrebbe ancor più negli anni, che seguirono. Qual forza attirava i giovani alla cattedra di Fustel de Coulanges? La forza della scienza vera, che su l'intelletto d'una gioventù non fiacca esercita un vivo, un potente fascino. *Dans ma chaire* (dicea il Fustel) *je fais de la science. La vraie science n'est jamais ennuyeuse.* È veramente così.

Il desiderio d'un più vasto centro scientifico fa abbandonar al Fustel quella Strasburgo, in cui vivea circondato da amici devoti e da ammiratori ferventi. Ed eccolo alla Scuola Normale di Parigi (1870) come maestro di conferense di Storia antica, dapprima qual supplente del Geffroy, poco dopo (1872) come titolare.—La fama sua poteasi dir, omai, giunta all'apogeo: l'ex-imperatrice *Eugenia* avea bisogno di un maestro di Storia, ed ecco il Duruy designar, senza più, Fustel de Coulanges. Pur troppo, la guerra, i susseguenti avvenimenti politici del 1870 interrompevano di bun'ora e per sempre le lezioni di Fustel all'imperatrice, quelle lezioni, di cui (a giudicarlo da certe note, trovate dal Sig. Guiraud) il nostro storico avea preparato il disegno con cura tutta speciale 1).

Siamo nel 1875. Fustel de Coulanges è insegnante alla Sorbona come supplente di Geffroy e, da lì a quattro anni (1879), ascende da titolare quella cattedra di Storia del medio evo, che, per lui appositamente istituita, fu da lui altamente onorata. E quando la salute languente a lui più non consente occupazioni molteplici, abbandona sì la direzione della Scuola Normale di Parigi, ma non sa staccarsi dalla sua cattedra diletta: vi rimane, quasi sino all'ultima ora, a mo' del guerriero intrepido, che non abbandona il posto suo se non insieme alla vita.

---

1) Il Guiraud ha trovato tra i manoscritti del Fustel un pacco di note, che sembrano appunto destinate a quelle lezioni. Il Fustel avrebbe voluto dimostrare alla sua imperiale allieva quello, che gli uomini moderni debbono al passato.

*
* *

L'uomo è morto, ma dell'intelletto suo restano alla scienza contributi gagliardi, che ne onereranno ognora la memoria.

Non le sue ricerche sull'isola di Chio, non le sue tesi sul *culto di Vesta* e su *Polibio* resero chiaro il nome suo pur al di là de' confini della Francia. È dal 1864, che data la sua alta rinomanza: in quell'anno appunto, là, nel tranquillo soggiorno di Strasburgo, egli diè alla luce quella *Cité antique*, che attirò subito la attenzione del mondo scientifico. Fu detto e ripetuto, che questo libro famoso venne scritto in sei mesi: *scritto* sì, ma il piano ed i materiali eran già preparati da tempo. L'autore stesso lo confessò: la *Cité antique* è " *le resultat de longues recherches sur l'antiquité* ,, e, per altro, può dirsi l'esplicamento del concetto, cui si informava la memoria sua sul culto di Vesta, della quale ben può dirsi con Leist: " *Hestia ist nicht bloss ein Begriff, sondern eine Institution* ,, 1) Più di un malevolo pretese, che egli avesse attinto molto all'*Ancient Law* del Sumner Maine: fu una stolta insinuazione; altri gli affibbiarono la taccia di *clericale*, perchè tutto facea derivare dalla *religione*: fu un grosso equivoco, di cui il Fustel si rideva e si doleva a un tempo.

Certo, la religione, da cui il Fustel fa derivare gl'istituti della *Cité antique*, non ha proprio a che far

---

1) Leist, *Alt-arisches Ius gentium*. Iena 1889, p. 80.

nulla con la religione de' tempi nostri. Si tratta di quella *religione domestica*, che si riannoda ai peculiari sentimenti religiosi, che i Greco-Itali (come tutti i popoli indo-europei) seco portarono dalla precorsa comunione ariana: prova odierna ne siano le ricerche di Leist sull' " *Alt-arisches Ius gentium* „ 1).

Riconoscere l'influsso gagliardo, che quella religione esercitò sugli istituti primitivi degli Arj tutti, non vuol dir, senza più, esser *clericali*. Noi lo diciamo ancor una volta: l'accusa fu stolta. Non nasconderemo, per altro, che il Fustel ebbe un difetto: attribuì alla *religione domestica* una soverchia virtù *creatrice*, laddove la fonte primigenia degli istituti sociali e giuridici si trova (e non potrebbe esser altrimenti) nei naturali istinti e nei naturali bisogni della vita: si può dire, che, nel mondo antico, la *religione*, i *Numi*, i *sacerdoti* tutelano, sanciscono, configurano ciò, ch' è nato dai bisogni della vita, ma di pianta non creano nulla. E ben lo riconosceva un nostro collega dell' Università di Leida, l'Oort, nelle sapienti ricerche sue sulla *Religione nella formazione degli Stati.*—Non è questo nè il tempo, nè il luogo di assoggettare ad una critica dettagliata e le asserzioni disputabili e le opinioni oggi inaccettabili, che nella *Citè antique* si riscontrano; ma non vuolsi, intanto, tacere, ch'è merito del Fustel l'aver, se non dimostrato, affermato almeno, che l'originaria formazione degl' istituti greco-italici si cela in quell'antichi-

1) Cf. la mia recensione nella *Rivista Ital. per le sc. giuridiche* (di prossima pubblicazione)

tà senza data, nella quale non era peranco avvenuta la separazione de' popoli indo-europei.

L'attività scientifica del Fustel de Coulanges si venne semprepiù accentuando dal 1870 al 1888: essa rivela un dotto, che ha, sì, la nobil febbre del lavoro, ma senza frette volgari ed inconsulte. E tra i molteplici lavori suoi, quali, a mo' d'esempio, ricorderemo? *Les institutions militaires de la Rep. rom. et leurs rapports avec les institutions politiques (Paris 1870)* o *l'organisation de la justice dans l'antiquité et dans les temps modernes* (Paris 1870)? Le *Recherches sur la tirage au sort applique à la nomination des archontes atheniens (Paris 1879)* o *l'Ètude sur la propriété a Sparte*, (*Paris 1880*)? *Le Recherches sur quelques problémes d'histoire* (Paris 1885) o *La Monarquie franque* (Paris 1888)? Ricorderem noi i tanti articoli sparsi nelle più autorevoli riviste francesi e negli atti dell'*Institut*?

E nondimeno quante preziose ricerche restano tuttora inedite! Spetta alle cure amorose e sapienti del Sig. C. Julian di darle a mano a mano alla luce; a lui, al quale il maestro morente affidava la pubblicazione dei suoi manoscritti 1).

Egli, per altro, lavorò sino agli ultimi giorni di sua vita: un nuovo ardore scientifico infiammava il petto dell'uomo, segnato dal dito della morte. Là, nel ritiro di Arachon, l'infermo lavora ancora; sfinito di forze, si ritira nella villa di Massy. Non può più levarsi

1) Il Julian ha già pubblicato un volume: *Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France. Les orig. du système fèodal.* Paris 1890.

da letto, ma a letto studia ancora. Ei muore, e l'ultimo pensiero della sua mente, l'ultimo palpito del suo cuore, l'ultima parola, che balbetta son per la sua scienza, per la sua dea venerata, che sul capezzale del morente irradiava un'aureola di gloria non peritura!

Pieghiamo il ginocchio dinanzi a questa tomba, o giovani! Salutiamo riverenti la memoria dell'insigne, morto da eroe sul campo della Scienza, della Scienza vera, pura, elevata, santa, che lascia un'eco di sè nell'avvenire. Ed è a questa scienza che io v'invito a consacrar le forze vostre con ardore di apostoli, con fede di soldati.

A. Zocco-Rosa.

ALLIEVI AMMESSI ALL'ISTITUTO

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1889-90. (*)

1. Albertini Antonio.
2. Blanco Salvatore.
3. Buscemi Domenico.
4. Caldarella Corrado.
5. Caldarera Ruggiero.
6. Calì Nicolò.
7. Cirmeni Baldassare.
8. Grana Diodato.
9. Guzzardi Giovanni.
10. Italia Gaetano.

(*) Art. 3 del Regolamento dell' Istituto: « *a*) Possono essere, in genere, ammessi come allievi dell' *Istituto* quei giovani, i quali, per convincimento del Direttore, abbiano delle attitudini alla cultura scientifica del Diritto Romano.—*b*) Il numero dei nuovi allievi ammessi all' *Istituto*, non dovrà, in ogni anno scolastico, esser superiore a 20.—Gli antichi allievi, negli anni successivi e sino al compimento de' loro studî universitarî, restano iscritti nell'*Istituto*, vi tengono delle conferenze, partecipano alle discussioni scientifiche e pratiche, ricevono dall' *Istituto* tutti i possibili sussidi scientifici.

Art. 9. L'Istituto è gratuito: i giovani, che vi sono ammessi, non son tenuti a pagare nessuna tassa.

11. Leonardi Mercurio dott. Giovanni. 1)
12. Barbagallo Giovanni.
13. Puglisi Pizzarelli Paolo.
14. Genduso dott. Antonio. 2)
15. Selvaggi Rosario.
16. D'Urso Salvatore.

1) Iscritto ora nella Facoltà di Filosofia e lettere

2) Id. Si laureò in giurisprudenza quest'anno. Egli discusse meco molto bene una tesi, attinente alla Storia del Diritto Romano. Vedi quest' Annuario.

TRANSUNTI

DEI LAVORI FATTI DAGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1889-90.

I. *Sulla legislazione matrimoniale di Cesare Augusto — Memoria* dell' allievo **Nicolò Cali.**

A ben intendere l'opera legislativa di C. Augusto, per quel che riguarda il matrimonio, è mestieri, secondo l'allievo, esaminar primieramente i precedenti storico-sociali, che la prepararono e la determinarono. A questo esame appunto è dedicata tutta l'introduzione, in cui, con efficacia e calore, vien dipinta quella corruzione de' costumi, che già era giunta al colmo quando Augusto salì al trono. Attingendo opportunamente molte piccanti notizie da' comici latini, (da Plauto e da Terenzio nominatamente) l'allievo dimostra quanto (sotto il deleterio influsso della crescente corruzione) si fossero venuti rallentando i vincoli della famiglia. Trova quì le immediate cause di due fenomeni etico-sociali: l'aborrimento del matrimonio, la frequenza straordinaria dei divorzî. Potea Augusto apporre un argine all' onda della corruzio-

ne? Potea richiamare il matrimonio a quell'onore, in cui, in altri tempi, erasi tenuto? L'allievo osserva, che, quando il male proviene dalla corruzione dei costumi, invano il legislatore pretende di rimediarvi con semplici misure coercitive: così lo scopo di Augusto, dal lato etico-giuridico, fu tutt' altro che raggiunto a pieno, Si chiarisce, poi, non del tutto esatta l' opinione di coloro, secondo i quali Augusto sarebbe stato mosso da uno scopo tutto *utilitario.*

Intanto l' opera legislativa di Augusto, secondo l' allievo, non sarebbe cominciata *ex abrupto* con la *lex Iulia de maritandis ordinibus.* Il legislatore si sarebbe già prudentemente aperta la via, se non con la *lex sumptuaria* del 736, certo con la *l. Iulia de adult. et pud.* dell' anno stesso. In quella via, poi, sarebbe entrato direttamente e risolutamente con *lex Iulia de maritandis ordinibus,* di cui ampiamente si studiano l' origine e le vicende.

Fu la *lex Iulia et Papia Poppaea* da' giureconsulti romani riguardata come *unica* oppure come la resultante di due leggi *distinte?* L' allievo sta per la prima opinione e crede di trovar il fatto suo nelle fonti. (D. I, 5, 25. D. I, 9, 5-6-7. D. XXIII, 1, 16-17. D. XXIII, 2, 27, 29-33, 43-50). Della *lex* si analizzano le singole disposizioni vuoi nella *pars nuptialis*, vuoi nella *pars caducaria,* e si fa un lungo esame esegetico del Fr. 19 *de ritu nupt.* (XXIII, 2).

L' allievo respinge l' interpretazione di Ramos del Manzano e de' seguaci suoi: l' obbligo giuridico di dotar le figlie non fu punto *introdotto* dalla *Cost.* di Severo e di Antonino, ma fu soltanto *esteso.* D' altra parte, l' allievo non crede. che al fr. 6 *de us. et fruct.* (XXII, 1) ed alla *Const.* 2 *C. Th. de inof. dot.* (II, 21) possa darsi la nota interpretazione del Cuiacio: non vede proprio come da quelle fonti possa dedursi, in modo irrefragabile, che la *lex* I. *et P. P.* avesse stabilito anche un *maximum* nella costituzione della *dos.* L' allievo dimostra, che il caso tutto speciale della figlia di *Flavio Atenagora* (§ 1) non suffraga, in realtà, l' esegesi cuiaciana. Ed i passi degli epigrammatici, di Gioven. XI, 24 e di Mart. II, 65? Neppur essi inducono l' allievo a menar buona al Cuiacio la sua interpretazione.

Si esamina largamente la vecchia questione se la *retentio propter*

liberos potesse o no cumularsi con la *retentio propter mores*. Lo allievo non crede, che nel passo di Ulp. (*Fragm.* VI, 12): « *dos quae semel* functa *est amplius fungi non potest* » con l' espressione « *dos functa* » si alluda ad una *dos* sottoposta già ad una *retentio*. Egli esamina, per altro, se il cumolo delle due *retentiones* fosse conforme o no allo scopo ed allo spirito della legge.

Con specialità si sofferma sulla *lex Iulia de fundo dotali*. A questo proposito l' allievo si occupa del fr. seguente:

Gaius *lib. XI ad Ed. prov.* D. XXIII, 5, 4: « *Lex Iulia, quae de dotali praedio prospexit, ne id marito liceat obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit, quod de marito* ». L' allievo si occupa delle diverse interpretazioni, datesi al voc. *obligare* e respinge il sospetto del Demangeat, che si tratti di un'interpolazione (Cf. Lenel *Paling. iur. civ:* col 218, fr. 253).

Quant' è, poi, al *privilegium exigendi*, esamina se possa dirsi anteriore ad Augusto. Trova troppo generica la frase « *vetus privilegium* », che si legge nel *Manuale* di Harmenopulo, per poterne concludere alcunché di sicuro, mentre gli sembra meritevole di molta attenzione l'« *etiam D. Augustus iussit* » dell'*edictum praefecti Aegypti*.

Guardando, da ultimo, nel suo insieme, la legislazione di Augusto, ne mostra i lati deboli, senza, per altro, accogliere certe esagerate censure.

II. *Su la genesi della* « consuetudo ». *Osservazioni dell' allievo dott.* **Leonardi Mercurio.**

L' allievo premette alcune generali osservazioni, le quali tendono a dimostrare, che le manifestazioni del *Diritto* nella *vita sociale* sono in correlazione al *grado* di *civiltà*. Quando la civiltà è ancor primitiva, quando è o ignoto o ancor poco diffuso l' uso della scrittura, il Diritto non si può estrinsecar nella vita che sotto una rude forma *agrafica*: è il tempo di quelle semplici e rozze norme di agire, che vivono affidate alla memoria e alla coscienza dei membri della comunanza, ed un' oligarchia sacerdotale n' è custode ge-

losa e temuta; è il tempo del *diritto consuetudinario*. Fu la *consuetudine* generata dalle *sentenze* de' giudici primitivi, come avea asserito Sumner Maine nel suo *Ancient Law?* L'a. non accetta cotesta teoria, che, per altro, non ha una seria base nè filologica, nè storica. L'omerico Θέμιστες (su cui si fonda il Sumner Maine) nè nell' *Iliade*, nè nell' *Odissea* (p. es. Il. I, 238; II. 206, IX. 97, 156, 298. *Od.* IX, 112, 215; XVI. 403) significa giudizî o comandi di un capo, che *non presuppangano* una norma, che il capo *conosce ed applica*. D'altra parte, lo scrittore inglese non seppe distinguere, nell'evoluzione storica della consuetudine, i suoi diversi momenti di *genesi*, *di estrinsecazione e di sanzione*.

III. *Le XII Tavole. A proposito di un libro di* **F. Goodwin**. Nota critica dello stesso allievo.

È un esame del libretto del Goodwin, tradotto in Italiano da Gaddi. L'allievo comincia dall' occuparsi delle interessanti osservazioni, che il Cogliolo vi premise, intorno al *periodo delle origini*, e, nel loro insieme, le accetta. Passando, poscia, ad occuparsi del valor intrinseco del lavoro del romanista inglese, osserva, che sarebbe impossibile l' istituir un qualche paragone tra esso ed i noti lavori di Dirksen, di Schoell, di Voigt; anzi deplora, che il Goodwin non ricordi nessuno di questi lavori e non se ne giovi.

Da quali fonti il G. attinge i frammenti? Non lo dice mai. L'a. trova arbitrario l' ordine, onde il G. raggruppa i frammenti, la cui lezione egli trova spesso inaccettabile; ma, d' altra parte, nota certe originali osservazioni, che il romanista inglese qua e là vien facendo. Non accetta, però, la parafrasi, ch' ei fa, di molti frammenti, e non comprende come nel *furtum lance et licio conceptum* (Gai III, 192, s) si possa far entrar la *lancia*: Gaio non parla di *hasta*, ma di *lanx*. Similmente non trova accettabile, che *sacramentum* possa intendersi nel significato di giudizio con scommessa (Vedi Varro, *De l. l*, *V. 180, Festo V. sacramentum*)

III. **Id.** *Alcune osservazioni sul primitivo Diritto penale romano.*

L'a. prendendo in esame gli *studi di Storia del D. R.* del Puglia, si sofferma sulla parte, che riguarda il diritto penale dei romani primitivi. Il Puglia, pur attenendosi alle anteriori ricerche di Zocco-Rosa (*L'età preistorica del Diritto Penale Romano.* Catania 1884) se ne allontanava in un punto: egli credeva, che la *reazione istantanea e violenta* (forma *primigenia* di penalità) si potesse incontrar pure nel più antico diritto penale romano. L'a. obbietta, che il rozzo periodo, in cui la *reazione istantanea e violenta* è il modo *normale* di respingere le ingiurie, era stato oltrepassato fin dal periodo, in cui i progenitori dei Romani non erano ancora emigrati dall'Asia centrale 1). Per altro, pur le indagini del Leist (*Graeco-italische R, G.* p. 286 ss, e *Altarisches jus gentium*, pagina 422, ss) comprovano, che i popoli di schiatta arja portaron seco dalla precorsa sede un sistema alquanto dirozzato di *privata difesa*, di cui l'allievo trova traccie presso i primitivi Romani.

IV. *Ad* Liv. XXIX, 27, Macrob. *Sat.* I. 17, Gai I. 3. *Ricerca dell'allievo* **G. Guzzardi.**

L'allievo prende ad esaminare la questione seguente: la *plebs*, fin dalle prime, fe' parte del *populus*?
Egli comincia dal ricercare se i passi di Livio XXIX, 27) e di Macrobio (*Saturnalia.* I, 17) giustifichino l'opinione di coloro, stando ai quali la *plebs* in origine non sarebbe stata punto compresa nel *populus*, che sarebbe stato composto soltanto de' *patricii* e de' loro *clientes*. L'allievo crede, che questa opinione può essere accettata, ma non tale quale fu manifestata dal Fustel de Coulanges.—Esamina, poi, se pur attraverso alla definizione di Gaio (I, 3) non traspaia quell'antico tempo, in cui la *plebs*

1) Cf. Zocco-Rosa, *La forma primigenia del Diritto Penale Romano.* Catania 1887. Id. Recensione del libro di Brunnenmeister, *Das Tödtungsverbrechen im altröm. Recht* (*Riv. Ital. p. le sc. giur.* III, 3)

non era peranco compresa nel *populus*, e sta per l' affermativa. Per altro, si può invocar ancora l' espressione *populus plebsve* della *lex latina tabulae Bantinae* (Bruns, *Fontes I. R, antiqui* ediz. 5ª p. 51 ss).

VI. *Sulle pretese origine etrusche della gens.* Nota critica dell'allievo **Diodato Grana.**

L' allievo, ricordate le discrepanti opinioni, che si son venute manifestando intorno alle origini della *gens*, prende in esame una memoria, letta dal Sig. Casati all' *Acad. des inscript. et bell. lett.* di Parigi ed intitolata: *La gens. Orig. etrusque de la gens romaine.*

L' a. conviene col Casati, che il nome gentilizio fu noto anche agli Etruschi, come si rileva da moltissime iscrizioni p. es.

RANTHA TARCHNAI
ARVNTIA TARQVINIA

—

ARNTHA HELI
ARVNS ŒLIVS

—

LARTHI HELI
LARTIA ŒLIA.

ma, intanto, è un errore il credere, che soltanto gli Etruschi abbiano conosciuto il nome gentilizio e che da essi i Romani l' abbiano, poi, mutuato insieme all' " *istituto* ,, della *gens*!!—L'a. dimostra, contro Casati, che così il nome gentilizio, come la costituzione gentilizia, più che di *etrusca*, sono di ariana origine (s'incontrano, infatti, presso tutti i popoli ariani) ed a ragione gli sembra strano, che il Casati trascuri tutto quanto si riferisce alla contrastata provenienza degli Etruschi, i quali, del resto, non sembrano affatto estranei alla famiglia indo-europea.

VII. *Sulle origine della Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano.* Memoria dell'allievo **Baldassare Cirmeni.**

Fu la Parafrasi greca veramente opera dell' *antecessor doctis-*

simus di Costantinopoli? L' allievo ricorda, che pur nel passato secolo, in mezzo al coro de' credenti, qualche autorevole dubio si sollevò, un dubio, che dovea accentuarsi nel secolo nostro. E qui l' a. si mostra pienamente informato delle ricerche critiche del Ferrini e sembragli, ch'esse ben si reggano pur di fronte alle osservazioni del Brokate: cita a questo proposito alquanti passi della Parafrasi. Esamina, poi, se il metodo didattico delle scuole orientali possa rendere verosimile l' opinione del Degen e ne dubita molto. Non gli è ignoto il brevissimo articolo dello Zachariae von Linghental, ma crede, ch'esso non rovescia peranco l' edifizio ferriniano, e soltanto induce a nuovi studi, ai quali egli ed i suoi colleghi dell' *Istituto* si accingeranno.

Di questo stesso allievo ricordiamo un' interessante conferenza, che avrebbe dovuto tenere nel dì del concorso a premio. Essa riguardava la *procedura esecutiva romana*, ch'egli studiò con interesse e con amore.

VIII. *Sulla „ lex Iulia et Titia “*. Memoria dello allievo. **Antonio Albertini**.

Si tratta d' una « *lex* » *unica* o *duplice*? L' allievo dice, che, alieno da aprioristiche affermazioni, interrogherrà, anzitutto, le fonti. E le fonti, che esamina, son queste: Gai 1, 185, J. 1, 20, pr. *Paraphr.* ad h. l., Ulp. Fragm. XI, 18. Egli osserva, che soltanto l' Indice greco delle Ist. (una denominazione preferibile, ha ragione Ferrini, a quella vieta di *Parafrasi*) parla di *due* leggi, la *Iulia* e la *Titia*, mentre questa *duplicità* non può, senz' altro, desumersi dalle altre fonti. Dinanzi all' isolata testimonianza dell' Indice greco, qualunque ne sia l' autore, sembra all' allievo, che non si possa concludere per la *duplicità* della legge senza dar prova di assoluta mancanza di senso critico. Ricorda, che Ottone non esitò di riguardare come un errore di Teofilo, o dello Pseudo-Teofilo, l' asserzione della *duplicità* della legge. Sembragli, che non si debbano spendere molte parole per confutare l' asserzione, che tra la Parafrasi e le altre fonti ci sia l' accordo più perfetto, quasichè le altre fonti parlassero anch' esse

di due leggi! Rileva di quanta poca serietà diede prova un Marche ed un Reitz, fondandosi sulla copulativa *et* per sostenere la duplicità della legge, e ricorda che quella congiunzione non può riguardarsi come un segno sicuro della duplicità d'una legge qualsiasi.

Ricorda, che or ora il prof. Schneider qualifica la duplicità della *lex* (già combattuta dal referente) *eine gross Phantasiegibilde*; ma questa creazione fantastica va attribuita tutta e legittimamente ai sostenitori della *duplicità*.

L'allievo, per altro, non vuol punto imitare il cocciuto oraziano, che restava fermo sempre a un punto cascasse pure il mondo. Stando per l' *unicità* della legge, egli manifesta un attuale suo convincimento: provi altri la duplicità, e l' allievo si dice pronto a ricredersi. E sta bene.

IX. *Ad Gai* 1, 2, ss. *Note illustrative dell'allievo* **Salvatore Blanco**.

A mo' d' illustrazioni a Gai *Inst.* 1, 2, ss, l' allievo si occupa d' una serie di questioni controverse, relative alla storia delle fonti: ne ricorderemo le principali.

L' a. si occupa, con speciale cura, del *come* e del *quando* i *plebiscita* siano stati pareggiati ai *populiscita*, ingegnandosi di rischiarare la storia di questo pareggiamento, che ha dato luogo a sí discrepanti opinioni. Sembra all' allievo necessario di ben determinare, anzitutto, il concetto primitivo del vocabolo *plebiscitum* e lo determina esattamente interpretando le fonti [Cf. Aul. Gell. XV, 27.]

Occupandosi, poscia, del pareggiamento del *plebiscitum* al *populiscitum*, l' allievo osserva, che i suoi punti culminanti, rappresentati da tre date [305, 415, 467 u. c.] e da tre leggi [*Valeria Horatia, Publilia Philonis, Hortensia*] contrasegnano tre stadi evolutivi, per i quali alla completa parificazione sol gradatamente si giunse. Anche qui sarebbe visibile l' effetto di quella, che Romagnosi nostro denominava *legge di sviluppo* e che altri, con nuo-

vo vocabolo, si compiace dir *legge di evoluzione;* quella legge, per la quale nè la Storia, nè la Natura procedono a salti.

Ammesso, che quel pareggiamento non potea compiersi e non si compì tutto a un tratto, l'allievo esamina se ci sia una reale condraddizione tra le fonti [Liv. III, 55; ep. 11; Dion. Halic. XI, 45. Plin. *Hist. nat* XVI, 10; Gai I, 3. J I, 2, § 4. D. I, 2, § 8] e dimostra, che, a ben guardare, contraddizione non c'è, nè condivide l'opinione di chi accusa di confusione Livio. L' " *eo modo legibus* (plebiscita) *exaequata sunt* „ di Gaio I, 3, ci richiamerebbe a quella definitiva parificazione, che non s'era peranco conseguita mercè le leggi del 305 e del 415. In tal guisa sembra all'allievo, che i rapporti tra le leggi del 305, del 415 e del 467 possano essere nettamente stabiliti senza abbandonarsi alle ipotesi del Mommsen e senza ricorrere ai ripieghi del Lange.

Un' altra questione, esaminata dall' allievo, é questa: ebbe il Senato, nell'epoca repubblicana, attribuzioni legislative in materia privata? Egli ricorda le opinioni diverse, che sulla questione si son venute manifestando, e, dopo averle assoggettate ad una critica sobria e diligente, non esita di respingere l' azzardata opinione di coloro (e son tra questi Maynz [*Cours*, I, § 41] e Namur, *Inst* I, § 12,) stando ai quali i *Senatus consulta* sarebbero stati fonti di diritto privato fin da' tempi della Repubblica.— L'allievo dimostra, che Gai I, 4, Ulpiano (D. I, 3, 9,) Cic. *De orat.* I, 52; *de legib.* II, 6; III, 3, 12, non vengono a suffragare punto siffatta opinione, nè, d' altra parte, sarebbe serio invocar in suo pro il noto passo della *Topica* di Cicerone (Cic. *Top.* 5); è un passo, che ci richiama al tentativo, che il Senato fece, di usurpare il potere legislativo.

Per altro, se per po' rivolgiamo lo sguardo all'organizzazione de' poteri nei primi secoli della Repubblica, a chi appartiene allora il potere legislativo? Al popolo, risponde l'allievo, e risponde bene; anzi avrebbe potuto dire addirittura: apparteneva al popolo *esclusivamente*. Ha ragione il Van Wetter *Cours*, I, pagina 77): " *la prèrogative de ce dernîer* (del popolo) *aurait étè illusoire si, a côtè de lui, il avait existè une autre autoritè investie du même droit et libre de l'exercer sans son concours.* „ Certamente il Senato, mercè l' *auctoritas*, pur a' tempi della Re-

pubblica esercitava il suo influsso sul potere legislativo (G a i I, 3; L i v. XXXI, 7); ma, intanto, chi dirà che il *Sc.* fosse, fin d'allora, divenuto una normale fonte di diritto privato?

Che vale il dire con D e H i n o j o s a (*Hist. del Derecho Rom.* I, p. 190): « Poseyendo (il Senato) la facultad de dar decretos sobre asuntos admnistrativos, podia invadir é invadió de heco en algunos casos las atribuciones del poder legislativo » ?

L'allievo dimostra, nella conclusione della sua memoria, che, pur ad ammettere, che il " germe del potere legislativo del Senato c'era già a' tempi della Repubblica, ,, fu d' uopo sorgesse l'impero perchè quel germe trovasse un ambiente propizio al suo più ampio sviluppo.

X. *La lotta della plebs per il conseguimento dell' uguaglianza civile e politica.* Memoria dell'allievo **Ruggero Caldarera**.

L' allievo comincia dallo studiare la condizione sociale della *plebs* dopo quella rivoluzione, che, rovesciata la vecchia monarchia, diè origine alla Repubblica. Egli ricorda, che, per la natura sua punto democratica, quella rivoluzione non potea condurre e non condusse all' uguaglianza civile e politica de' ceti; anzi la disuguaglianza tra *patriziato* e *plebe* si rendeva sempre più profonda vuoi nell' ordine politico, vuoi nell' ordine economico. L' allievo tratta tutta questa parte attingendo opportunamente ora alle fonti ed ora alla letteratura italiana e straniera.

Era naturale, egli osserva, che tante disuguaglianze tra le due classi dovessero far sorgere tra loro una lotta, quella lotta tra le classi superiori e le inferiori, che, attraverso i secoli, sempre si rinnova.—Ma di che natura fu quella lotta? L' allievo non accetta del tutto le opinioni, manifestatesi sinora: gli sembrano unilaterali. A sua volta, s'ingegna di dimostrare, che si tratta d' una lotta non *etnica*, non e s c l u s i v a m e n t e *politica*, non e s c l u s i v a m e n t e *economica*.

Il *tribunato della plebe* attira particolarmente la sua attenzione. Egli esamina, dapprima, qual passo, mercé il *tribunato*, la plebe avesse fatto verso la desiata uguaglianza politica; esamina,

poscia, una serie di questioni *vexatae* intorno alla natura del *tribunato* , e, sopratutto , intorno alle attribuzioni de' tribuni della plebe. Tra altro, egli non crede, che tra l' *auxilii latio* ed il *veto* non vi sia una coevità di genesi storica , e ci sembra abbia ragione.

La *lex XII Tab.*, le *leges Canuleiaé*, le *leges Liciniae Sextiae*, la *lex Ogulnia*, queste pietre miliari del cammino secolare , che la plebe ebbe a percorrere prima di raggiungere la meta , son dall' allievo studiate dettagliatamente.—Una speciale considerazione rivolge alla *Lex XII Tabularum*. Egli trova esagerata l'asserzione di Fustel de Coulanges, che mercè la promulgazione delle XII Tavole, " les habitudes de chaque jour, les moeurs, les sentiments de l'homme envers l'homme , l'idèe de la dignitè personnelle, le principe du droit, tout se trouva changè dans Rome ,,! E l' esagerazione c'è.

Un Codice, dopo tutto, è, in sostanza, la redazione scritta delle preesistenti consuetudini, e, dunqne , non produce un *radicale* mutamento nè nelle idee, nè nei costumi. Intanto questo è certo, che la *Lex XII Tab.* segna una gran conquista per la plebe: omai si è assodato il principio dell'uguaglianza tra patrizi e plebei dinanzi alla legge. Ma anche qui convien guardarsi da un' esagerazione: il Codice delle XII Tavole non estirpa , fin dalle prime , ogni disuguaglianza tra le due classi: l' allievo ricorda, a questo proposito, il vietato *connubinm* tra patrizi e plebei (« *ne connubium Patribus cum plebe esset* » Liv. IV, 4, Dirksen, *Uebersicht*, p. 740. *Voigt*, *Die Zwölfe Taf.* I,), un divieto , che rifletterebbe gli ultimi bagliori del vecchio spirito gentilizio.

L' allievo ha voluto, in fine, istituire un breve raffronto tra il Cod. delle XII Tav. ed il Codice di Solone , toccando del preteso influsso ellenico sulla compilazione delle XII Tav. (Cf. Hoffmann, *Beiträge*, p. 1-45). Riassunti, nella conclusione, i tratti caratteristici della lotta secolare e gagliarda , che la plebe combattè pel conseguimento dell' uguaglianza civile e politica, l'a. si augura, che la moderna democrazia possa e sappia , nelle sue lotte, imitare lo spirito patriotico, che animò sempre la plebe romana.

XI. *Sul " testamentum in calatis camitiis.* „

XII. *La legislazione romana negli ultimi tempi della Repubblica.* Memorie dell' allievo **Corrado Caldarella**.

Esisteva fin da' primordi di Roma la successione testamentaria? La tradizione indigena (Liv. I, 3, 31; Aul. Gell. VI, 7) risponde affermativamente; ma all' allievo sembra, che la tradizione voglia esser intesa *cum grano salis*. È certo, che così gli Arj di Oriente, come quelli di Occidente non conoscevano ancora il testamento quando, incalzati da' Turanï, emigrarono dall' altipiano asiatico: il sistema della *comproprietà domestica*, sopravvissuto pur nel *periodo indo-europeo,* non consentiva punto la successione testamentaria; per altro, pur i principi della *religione domestica* vi si opponevano direttamente e rigidamente.

Più di un indizio induce l' allievo a credere, che i Romani primitivi non aveano oltrepassate *intieramente*, fin da' primordî, quelle condizioni etico-economiche, che aveano reso impossibile il testamento in seno della precorsa comunione ariana.—Dopo un' analisi acuta e diligente delle espressioni « *heredes sui* » (Gai II, 157,) ed « *ercto non cito* » (Aul Gell. I, 9, 12), dopo un' esegesi del noto passo di Ulpiano (D. XXVIII, 2, 11), che non fu bene inteso da Padelletti, l' allievo crede, che, nella primitiva successione testamentaria romana, si debbano distinguere due periodi:

I. periodo	*Successione consuetudinaria*	REGOLA
	Successione testamentaria	ECCEZIONE

D' accordo con Sumner Maine, l' allievo ha convincimento, che, ne' tempi primitivi, alla *successione testamentaria* allora soltanto ci sarebbe stato luogo, quando non ci fossero *heredes sui* e *proximi adgnati:* era uopo, per altro, che ci fosse il consentimento de' *gentiles*, convenuti in pubblica assemblea. Così il te-

stamento sarebbe apparso, in sulle prime, anzichè come un mero atto della *volontà individuale*, come un atto della *comunità gentilizia*. Tenendo conto del passo di Labeone (Aul. Gell. XV 27), dello stesso vocabolo " *testamentum* ,, e della formola della *nuncupatio* (Gai II, 104), l'allievo crede, che si possano conciliare le discrepanti opinioni de' romanisti, ammettendo, che nel *testamentum in c. c.* c'erano insieme una *votazione* ed *una testimonianza*: l'una proveniva da' *cogentiles* del testatore, l'altra da tutti i *Quirites*, radunati ne' *comitia calata*, donde la formola... "Quirites, testimonium mihi perhibetote ,, (Gai, l. c.) È un'elegante questione (per dirla alla romana), sulla quale il referente ritornerà in una recensione del libro di Greiff, *De l'origine du testament romain*. Paris 1888.

L'allievo, intanto, esamina se nel *testamentum in c. c.* avvenisse anche un'" *adrogatio post mortem* " e muove delle critiche a Gans ed a Schulin. Trova molto di vero nell'affermazione del Greiff: « *c'est Rome qui a crèè l'institution d'hèretier sans adoption*, » e passa tosto ad occuparsi del secondo periodo dell'evoluzione storica della successione testamentaria.

II. Periodo	*Successione testamentaria*	REGOLA
	Successione legittima	ECCEZIONE

Venne un dì, in cui il vecchio sistema della comproprietà domestica a grado a grado tramontò, e, quando il *paterfamilias* ebbe de' beni libera disponibilità, la successione testamentaria divenne la *regola*, ed alla *successione legittima* ci fu luogo soltanto eccezionalmente: " *si paterfamilias intestato moritur.* ,, Tal'è il periodo riflesso dal Codice delle XII Tav., di cui l'a. esamina e commenta le disposizioni (*Tab.* IV, 1-3 ediz. Voigt).

Il Caldarella ha scritto un'altra memoria, che crediamo meritevole di ricordo. Egli ha voluto studiare la legislazione romana negli ultimi tempi della Repubblica, tristi tempi, nei quali l'antica gloria, l'antica grandezza di Roma si avviano a un rapido e vergognoso tramonto!

L' allievo comincia dal far una descrizione di quell' invadente corruzione de' costumi romani, che tenne dietro alla conquista dell' Asia, attingendo notizie molto piccanti dai poeti epigrammatici. Vien, poscia, a studiare tutta quella congerie di leggi, che tentarono di opporre un argine (inutile argine !) all' onda crescente della corruttela, e le raggruppa tutte in 5 categorie, soffermandosi con ispecialità sulle *leges frumentariae et agrariæ*, che non esita di riguardare come le più perniciose ed improvvide, nè condivide del tutto le opinioni del De Laveleye.

Dimostra l'importanza del passo di Cic. (*p. Sext.* 25) per quel che riguarda le distribuzioni gratuite del grano, che non crede siano state abolite affatto da Silla: si diparte, così, da un' opinione, propugnata pur da Mommsen, ma già combattuta da Walter.

XIII. *Ad Cod. Theod.* I. 4. 3. Nota.

XIV. *La legislazione giustinianea ed i nuovi studî sulle interpolazioni nelle Pandette.* Memoria dell' allievo **Paolo Puglisi.**

Sono note le diverse interpretazioni, che da Hugo a Puchta, da Danz a Sanio, da Dernburg a Sohm ed a Ferrini si son date alla L. 3 *C. Theod. De responsis prud.* (I, 4), conosciuta sotto la denominazione di *legge di citazione*. Specialmente è stato fatto segno a più d' una disputa questo passo:

..... " Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias prædicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scævolæ, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarent, (al. celebrarunt) si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur ".

Il compito dell' allievo si riduce ad esaminare se siano più o meno accettabili le interpretazioni di Dernburg e di Sohm. Aveano autorità in giudizio *tutte* le opere de' giuristi, che Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, Modestino citavano?

Così è, risponde il Dernburg (*Die Institutionen des Gaius*,

p. 10), ma il nostro F e r r i n i (*Storia delle fonti*, p. 112, obbietta, che questa è un' interpretazione « affatto inverosimile, » avuto riguardo a' tempi e agli uomini. Nondimeno, si può osservare, che se ce ne stiamo al testo della legge, l' interpretazione del D e r n b u r g (un' interpretazione, che non è poi del D e r n b u r g solo. (Cf. R i v i e r, *Introd hist.* p. 456) non parrebbe soverchiamente arrischiata. Il « *tutti* » nel testo c' è: se, da un canto, vi si ricordano specificatamente, a mo' d'esempio (*ut*), le opere di S c e v o l a, di S a b i n o, di G i u l i a n o e di M a r c e l l o; dall' altro si aggiunge in modo generico: *e di* t u t t i quelli, che P a p i n i a n o P a o l o etc. ricordassero: « *omniumque, quos illi celebrarent.* »— Quest' interpretazione, cui l' allievo si attiene, non ci sembra, che possa esser disdetta dall' *interpretatio* del *Breviarium Alarici*. Per altro, non sarebbe la prima volta, che una disposizione di legge viene a subire una qualche necessaria modificazione nell' applicazione sua.

La legge parlava di tutte le opere, citate dai cinque privilegiati giureconsulti, ma poneva una condizione: « *si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur*; » ma di *tutte* le opere, citate dai cinque giureconsulti, in quei tempi e da quegli uomini non si aveano sotto mano gli originali, dunque il *tutte* della legge in realtà si riduce a *poche*..

Modificata così l' interpretazione del D e r n b u r g, ci sembra che cessi l' inverosimiglianza, lamentata dal nostro valentissimo F e r r i n i. Intanto è questa l' interpretazione, cui l' allievo si attiene.

Egli, poi, ha ragione di non accogliere l' interpretazione del S o h m (*Die Inst. des R. R.* p. 56), fondata sopra un erroneo significato, attribuito al vocabolo *codex*. In ciò si trova concorde con F e r r i n i.

Affidammo allo stesso allievo l' incarico di riassumere, in una speciale memoria, i resultati delle nuove indagini sulla compilazione delle Ist. imperiali e sulle *interpolazioni nelle Pandette*, un argomento, di cui l' *Istituto* s' ebbe ad occupare reiteratamente nelle sue riunioni.

Quant' è alla compilazione delle Ist. imperiali, l' allievo riassume, con ordine e chiarezza, i resultati delle indagini di H u s c h k e,

di Ferrini e di Grupe e conclude, che non può con sicurezza stabilirsi quali dei quattro libri delle *Ist.* di Giustiniano siano stati compilati da Teofilo e quali da Doroteo. — Questo stesso avemmo ad osservare nella *Rivista Italiana per le sc. giur.*, vol. IX, fasc. III, p. 422, occupandoci della nuova memoria del Grupe, *Zur Frage nach den Verfassern der Institutionen Justinians*. Strassburg, Heitz, 1889.—Per altro, l' *Istituto* dovrà, nel nuovo anno, ritornare ancor una volta sull'interessante argomento, cui si ricollega l' altro, certo di non minor interesse, sulle *fonti delle Ist. giustinianee*, recentemente fatto segno alle ricerche sapienti di Mispoulet e di Ferrini.

Quant' è, poi, alle *interpolazioni* nelle *Pandette*, l' allievo, di accordo con il referente, non crede affatto esatta la definizione, che ne dà il Gradenwitz: la si accetta, nella sostanza, ma con qualche modificazione. Si accetta la classificazione gradenwitziana delle interpolazioni, ma si osserva, che bisogna guardarsi dal veder interpolazioni dapertutto e insieme bisogna distinguere i *glossemi* dalle vere interpolazioni (Cf, Wölflin nella *Zeitschrift für Rechtsgesch* IX, 1. Krueger nella *Krit. Virteljahreschrift für Gesetzgeb. und RW.* XXXI, 2. Cogliolo, *La Storia del D. R. e le interpolazioni nelle Pandette*, *Arch.* Giur. X. 41, p. 88 ss).

Anche di questo argomento l' *Istituto* continuerà ad occuparsi nel nuovo anno, specialmente in seguito ai nuovi studî, pubblicati dall' Eisele nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*.

XV. *Ad Pomponii Ench.* (D. I, 2, § 6) *e ad Gai* IV, 11. Nota storico-esegetica dell' allievo **Domenico Buscemi.**

Pomponius *libro singularis Enchiridii*. D. I, 2, § 6:

" Deinde ex his legibus (scil. XII Tab.) eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent; quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas sollennesque esse voluerunt, et appellatur haec pars iuris *legis actiones*, idest, *legitimae actiones* ,, ...

Gai IV, 11.

" Actiones, quas in usu veteres habuerunt, *legis actiones* appellabantur; vel ideo quod legibus proditae erant (quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum

in usu habebantur) vel ideo quia ipsarum legum verbis accomodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur „ . . . .

L'allievo comincia dall'esegesi del frammento di Pomponio e gli dà un'interpretazione, che si allontana affatto da quella di Schmidt e di Bachofen: il giureconsulto non si occupa puramente e semplicemente della definizione generica della *Legis actio*, ma ci fa conoscere *quando* ed in qual modo sorse in Roma una procedura denominata " Legis actiones „ L'allievo si ferma sopratutto sulla questione del *tempo:* in qual tempo sorse quella procedura?

Accogliendo un'opinione, che svolgeremo in una prossima memoria, l'allievo non crede che la fonte in esame possa lasciar dubio alcuno intorno al nesso cronistorico tra la promulgazione della *Lex XII Tab.* e la procedura delle *L. A*: quell' " *eodem tempore fere* „ gli sembra di un'evidenza singolare.

Qual meraviglia, per altro, se nell'anterior periodo del *diritto consuetudinario* non esistesse peranco una procedura plasmata sulla *lex?*

Resta a vedere se il passo delle *Inst*, di Gaio sia in armonia od in antinomia col fr. di Pomponio, e all'allievo sembra, che la testimonianza dell'uno armonizzi affatto con quella dell'altro.— Certo, Gaio vuol ricercare anzitutto e sopratutto *perchè* la premitiva procedura romana ebbe a denominarsi « *Legis* actiones; » ma, intanto, nell'addurre le due ragioni di quella denominazione (ragioni, ch'erano ancora in voga a' tempi suoi), il nostro giureconsulto usa tali espressioni, che provano il suo pieno accordo con Pomponio quanto al *tempo*, in cui le L. A. sorsero. Quando egli afferma, ch'esse così denominaronsi " *vel ideo quod* legibus *proditae erant* „.... *vel ideo quia ipsarum* legum *verbis accomodatae erant*... esclude recisamente l'esistenza delle *L. A.* nel periodo anteriore al Diritto scritto. D'altra parte, per quel che riguarda la *L. A. sacramento* e la *L. A. per manus iniectionem* e *per pignoris capionem* (Gai IV, 12, 21, 26) la prima *Lex*, che le disciplinò e le innalzò a *Legis actiones* quale altra fu se non la *Lex* XII *Tabularum?* Nell'anterior periodo del diritto consuetudinario c'era, certo, ne' costumi l'*agere sacramento* ed

era nota, senza dubio, la procedura esecutiva della *manus iniectio* e della *pignoris capio* (procedure, la cui originaria formazione si cela ne' tempi della comunione ariana); ma soltanto nel posterior periodo della *codificazione*, quando sorge la *Lex*, si trasformano in *Legis actiones*. Così l' allievo porta il contributo del suo schietto convincimento alla teoria, che anche il referente ebbe a propugnare nella *Palingenesi della procedura civile romana*, e che, nella sua sostanza, è dal nostro Carle accolta nelle sue *Origini del Diritto Romano*. Torino 1888.

I lavori, dei quali abbiam fatti qui i transunti, sono, in genere, delle primizie, sono il primo passo di giovani volenterosi in quella via di operosità scientifica , nella quale nutriamo speranza di poterli guidare con la parola, col consiglio, con l'esempio.

R. Università di Catania, Dicembre 1890.

Il Direttore dell' Istituto.

A. Zocco-Rosa.

Allievi dell'Istituto, che particolarmente si segnalarono negli esami di Storia del Diritto Romano.

[SESSIONI DE' GIORNI 14 E 15 LUGLIO 1890] 1)

NUMERO D'ORDINE	COGNOME E NOME	Punti riportati	MATERIE DI ESAME
1.	**Albertini** Antonio.	**29|30**	Matrimonio e divorzio sino ad Augusto con particolare riguardo alle indagini di *Brini*. Come interpreta il candidato il passo di *Plutarco* (*Rom.*, 22? Accetta la interpretazione di *Voigt?* Dell'*adlectio Senatus*.
2.	**Barbagallo** Giovanni.	**27|30**	De' fattori remoti e prossimi della riforma serviana.—Qual fu il carattere suo? Il candidato la guardi nel suo complesso e metta in evidenza gli effetti suoi. Esposizione critica dell'origine della clientela.
3.	**Caldarella** Corrado.	**28|30**	L'evoluzione storica della proprietà sino al sorgere dell'*in bonis habere*.—Che c'è di accettabile e di non accettabile nelle recenti indagini dell'*Appleton*? Come sorse la procedura degli *extraordinaria iudicia*? Caratteri suoi.
4.	**Caldarera** Ruggero.	**29|30**	Esposizione critica delle origini dei ceti (patriziato, plebe). Genesi della successione testamentaria. Accetta il candidato le opinioni di Cuq e di Greiff sul *test. per aes et libram?* L'origine de' legati può dirsi contemporanea a quella del *test. in calatis comitiis?*

1) Estratto dai verbali di esame dei giorni 14, 15 luglio 1890.

NUMERO D' ORDINE	COGNOME E NOME	Punti riportati	MATERIE DI ESAME
5.	**Italia** Gaetano.	**27|30**	Delle fonti del diritto nell'epoca regia. Ammette il candidato l'opinione del *Sumner Maine* intorno all'origine della consuetudine? Che pensa il candidato intorno all'*Jus civile Papirianum* e alla ricostruzione, tentatane dal Voigt? Rapporti tra il Cod. delle XII Tav. ed il preesistente diritto agrafico.
6.	**Puglisi** Paolo.	**29|30**	Del Diritto penale in Roma primitiva.—Suoi tratti caratteristici. Organizzazione de' *comitia curiata*.
7.	**Blanco** Salvatore.	**30|30**	Delle due sêtte dei Sabiniani e dei Proculeiani con riguardo critico alle recenti osservazioni di Mai. Della genesi e de' tratti caratteristici della procedura degli *ordinaria iudicia*. Accetta il candidato tutte le opinioni del Wlassak?
8.	**Cirmeni** Baldassare.	**30|30**	Della procedura esecutiva nel sistema delle *Legis actiones*. Dei tratti caratteristici dell'evoluzione storica della famiglia romana sino a Giustiniano.
9.	**Cali** Nicolò.	**30|30** e lode	Della *Legis actio sacramento in rem* ed *in personam*. — Costituzione gentilizia ariana. Genesi del regime dotale.
10.	**Buscemi** Domenico.	**30|30**	Il Senato nell'epoca imperiale.—Origine delle Legis Actiones.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prof. A. Zocco-Rosa.
Prof. G. Russo.
Prof. Salv. La Rosa.

LAUREA [1]

Una speciale menzione merita il sig. Genduso Antonio, che negli esami di laurea [sessione di Luglio] sviluppò in modo lodevole una tesi, riguardante le *origini del testamento romano*, rettificando alcune inesatte asserzioni del Greiff.

Un certo *Mazzone* presentava una dissertazione, che avea attinenza con la Storia del D. R., poichè, trattando egli degli *usi civici*, ne riconnetteva le origini agli antichi ordinamenti municipali de' Romani.— Il relatore [Zocco-Rosa], notando l' insufficiente sviluppo della tesi, ricordava le giuste osservazioni dello Schupfer, che gli *usi civici* se, per una parte, si riannodano al vecchio Municipio Romano, per l' altra possono aver trovato, per lo meno, un potentissimo aiuto nel nuovo concetto della proprietà barbarica; mentre alcuni, sia pure in via eccezionale, non hanno altro fondamento, che il privilegio.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Volendo l' *Istituto* contemperare la *teoria* con la pratica, addestra i suoi allievi pur nelle pratiche esercitazioni, consistenti in dispute pro e contro intorno a un argomento giuridico, preventivamente assegnato. Quest'anno presero parte diretta a siffatte esercitazioni gli allievi Albertini, Puglisi, Blanco, Caldarella. Nella controrisposta all'avversario non c'è ancora molta prontezza, ed è naturale: questa non si acquista tutto ad un tratto; ma si verrà acquistando, siamo sicuri, nelle esercitazioni ulteriori.

Concorso pel conferimento della medaglia d'argento dell' Istituto. 2)

1). L' *Istituto*, volendo contribuire a rialzare il livello scientifico della dissertazione per laurea, conferirà una *medaglia d' oro* a quel giovane, che farà una pregevole dissertazione sopra un argomento, attinente alla Storia del Diritto Romano.—Articolo 6, *b* del *Regolamento*.

2). Allo scopo di mantener vivo tra i giovani quello spirito di

Relazione

La Commissione esaminatrice, composta de' signori Prof. M. De Mauro, presidente, Prof. Federico Marletta, Prof. A. Zocco-Rosa, riunitasi nell' Aula IV di questa R. Università, in seguito alle prove date da' singoli concorrenti, a *voti unanimi* assegna :

il I°. posto al concorrente CALÌ NICOLÒ

il 2° al concorrente CALDARELLA CORRADO

il 3° al concorrente CALDARERA RUGGIERO,

allievi dell' " *Istituto di Storia del Diritto Romano* ,, , diretto dal Professore A. Zocco-Rosa.

Conseguentemente ed a tenore dall' art. 6. del Regolamento dell' *Istituto*, la Commissione conferisce la medaglia al concorrente CALÌ NICOLÒ ed un " *diploma* ,, di menzione onorevole di 1° grado al concorrente CALDARELLA CORRADO.

Volendo, inoltre, incoraggiare il concorrente CALDARERA RUGGIERO, già distintosi negli esami di Storia del Diritto Romano 1) gli concede " *ad unanimità* ,, un diploma di 2° grado.

Reputa, poi, tutti meritevoli del maggior encomio per l' amore, lo zelo ed il profitto, che hanno addimostrato e fatto negli studi sulla Storia del Diritto Romano (Prof. Zocco-Rosa), e l' incoraggia a perseverare ne' loro studi austeri, nella loro operosità pertinace, nel loro baldo amore a quella scienza alta e vera, che « *instar Solis, vadit, redit et numquam moritur* ».

Istituto di Storia del Diritto Romano 21 luglio 1890.

LA COMMISSIONE

Prof. M. DE MAURO, Presidente

Prof. F. MARLETTA

Prof. A. ZOCCO-ROSA.

---

emulazione, ch' è tanta parte della vita rigogliosa degli Atenei, l'Istituto conferirà ogni anno una *medaglia d' argento*, accompagnata da relativo diploma, a quell' allievo, che tra tutti si distinguerà in una speciale gara d' onore, che verrà annualmente indetta Art.6, *a* del *Regolamento*.

---

1) Dati innanzi alla Commissione, composta de' proff. *Zocco-Rosa*, *Russo*, *Larosa Salvatore*.

CRONACA
delle riunioni dell' Istituto.

Riunione dell'11 Gennaio 1890.—Discussioni intorno agli argomenti, trattati nelle antecedenti lezioni.— Il Direttore comunica i dubî, sollevati in Germania dal Kniep intorno al genuino contenuto del Codice Veronese.— Egli espone le ragioni, per le quali la tesi del Kniep è insostenibile (Vedi *Circolo Giurid.* vol. XXI).

* * *

Riunione del 18 Gennaio.—Discussioni come sopra. — Il Direttore fa alcune comunicazioni intorno alle Leggi di Gortyna, rileva le loro attinenze col Diritto Romano primitivo e richiama l' attenzione degli allievi sulla Col. I, l. 11-12, che si riferisce al *liberale iudicium*. Fa osservar loro l' iscrizione frammentaria del muro settentrionale (Ediz. Comparetti, p. 49) e conviene col Comparetti, che anch'essa conteneva leggi relative al diritto privato.

* * *

Riunione del 25 Gennaio.—Discussioni c. s.—Il Direttore presenta un libro del prof. Schulin (*Lehrbuch der Geschichte des R. R.* Stuttgart 1889). Ne rileva i pregi ed i difetti (Vedi *Riv. Ital. per le sc. giur.* Vol. IX. fasc. 2° p. 269). Si mette in discussione il metodo che lo Schulin adopera nello studio della Storia del D. R. e non lo si trova affatto conforme alle moderne esigenze scientifiche.

* * *

Riunione del 1. Febbraio.—Discussioni c. s.—Si presenta dal Direttore un libro di Greiff sull'*origine del testamento romano* e se ne discutono le opinioni, che sembrano inaccettabili.—Il sig. Diodato Grana legge una nota critica su Casati, L'*origine etrusca della gens romana*.

* * *

Riunione dell'8 Febbraio.—Discussioni c. s.—Il Direttore fa alcune comunicazioni sulla *Lex concilii provinciae Nar-*

bonensis, scopertasi a Narbona; dà notizia della restituzione, che ne tentò tra noi l'Alibrandi e adduce le ragioni, per le quali non accetta in tutto e sempre la restituzione alibrandiana, specie quanto al numero de' *lictores* del *Flamen provinciae*.

*
* *

Riunione del 22 Feb.—Discussioni c. s. — Il Direttore presenta l'opera di Ihering, *Der Besitzwille*, e ne discute le teorie.

Il dott. G. Leonardi Mercurio legge una nota critica sul libretto del Goodwin intorno alle *XII. Tavole*, pubblicato in Londra nel 1886 e tradotto in italiano nel 1887.

*
* *

Riunione del 3 Marzo. — 1) Discussioni c. s. — Si fanno dal Direttore due comunicazioni: 1.) intorno a due nuove iscrizioni osche, scopertesi in quel di Capua 2.) intorno al papiro d'Iperiode, scoperto dal Revillout nell'alto Egitto,—Il sig. G. Guzzardi legge un suo studio *ad Liv.* XXIX, 27, Macrob. *Sat.* I, 17, Gai I, 3.

*
* *

Riunione del 15 Marzo.—*Discussioni* c. s.—Il Direttore presenta la traduzione francese dell'opera di Marquardt sull'*organizzazione dell' Impero Romano* (Vol. I), e fa rilevare come i due traduttori (Proff. Weiss e Louis-Lucas) abbiano non pur tradotto, ma rinverdita l'opera del compianto alemanno (Vedi *Bullet. dell'Ist. di D. R.* III, p. 155).—Il sig. Baldassare Cirmeni legge una memoria sulle *origini della Parafrasi greca delle Ist. imperiali.*

*
* *

Riunione del 22 Marzo.—Discussioni c. s.—Si presenta dal Direttore il volume delle *Commentationes in honorem* Guilelmi Studemund (Argentorati 1889) e si richiama l'attenzione degli allievi su due memorie, l'una del Grupe (*Zur Fra-*

1) Dal 13 al 19 Febbraio l'Università fu chiusa per le vacanze del Carnevale.

ge nach den Verfassern der Institutionen Justinians) e l'altra di Goldstaub (*Ueber das Souverinetäs-recht der Privilegien-Erteilung speciel der Begnadigung in der Ath. und Röm. Rep*).—Il sig. Leonardi Mercurio legge una breve memoria sul *primitivo diritto Penale Romano*.

*
* *

Riunione del 29 Marzo.—*Discussioni* c. s.—Il Direttore presenta l'opera del prof. Leist, *Alt-arisches Jus Gentium*. Iena 1889. Ne rileva i pregi ed i difetti, non accetta alcune affermazioni, critica il metodo (Cf. *Rivista Ital. per le sc. giur.* Vol. X — 2.).—Il sig. Antonio Albertini legge una memoria sulla *Lex Iulia et Titia*.

*
* *

Riunione del 12 Apr. 1).—Discussioni c. s.—Si dà comunicazione agli allievi dei nuovi studi del Mispoulet intorno alle *fonti delle Ist. di Giustiniano*, rilevando quei punti, nei quali le deduzioni del romanista francese non sembrano accettabili. — Si osserva, che, sebbene le indagini di Mispoulet non risolvano definitivamente la questione, tuttavia la fanno entrare in una fase nuova. (Cf. *Riv. Ital. per le sc. giur.* vol. IX, fasc. 3.)

*
* *

Riunione del 19 Aprile.—Discussioni c. s.—Il Direttore dà agli allievi comunicazione dell'iscrizione, scopertasi presso Leeuwarden (Frislandia) e della stele marmorea, scopertasi dallo Holleaoux a Karditza (Beozia), amendue pubblicate dal *Bullettino dell' Ist. di D. R.*

A particolare discussione diede luogo la terza linea dell'iscrizione di Flislandia:

PISCATVSMANCIPI.

Si solleva più d'una difficoltà sull'ipotesi, che, originariamente, fosse stato inciso MANCIPE invece di MANCIPI e che, per la posteriore consumazione della pietra, i tratti orizzontali fossero spa-

1) Dal 30 Marzo al 9 Aprile l' Università fu chiusa per le vacanze pasquali.

riti.—Il sig. R. Caldarera presenta una memoria, intitolata: *La lotta della plebs pel conseguimento dell' uguaglianza civile e politica.*

*
* *

Riunione del 26 Aprile.—Discussioni c. s.—Si presenta dal Direttore un libro del prof. Weiss (*Traitè de Droit international privè.* Paris 1890) Egli s'intrattiene sul titolo: "*l'ètranger chez les peuples commerçants ou conquèrants de l'antiquitè* „— Il sig. Leonardi Mercurio Giovanni legge alcuni suoi appunti intorno alla genesi della *consuetudine.*

*
* *

Riunione *del* 3 Maggio.— Discussioni c. s.—Il Direttore presenta una memoria del prof. *Moritz Voigt*, *Die tecnische Produktion und die bezüglichen römisch-rechtlichen Erwerbtitel.* Leipz. 1890.—Egli ne espone il contenuto e ne dimostra l'importanza.—Si presentano 4 fasc della Revista *Juridica y. Economica*, organo ufficiale dell' " *Academia de Derecho* „ di Barcellona.
Si constata l'importanza di questa *Rivista*, di cui si occupò la *Riv. Italiana per le sc. giuridiche.* — Il signor Salvatore Blanco legge alcune sue note storico-esegetiche *ad Gai* I, 2-7.

*
* *

Riunione del 10 Maggio.—Discussioni c. s.—Si presenta dal Dírettore una nota del prof. Ferrini *sulla Palingenesi delle Ist. di Marciano.* (*Estr. dai Rend. della* Accad. dei Lincei). Ne rileva l' importanza, solleva alcuni dubì ed attende fiducioso la memoria del valoroso prof. di Modena *sulle fonti delle Ist. di Giustiniano* [Vedi *Circolo Giurid. vol.* XXI.]. — Si presenta un dotto discorso dell' illustre gc. spagnuolo Sr. Homs y Homs: *Del concepto de la Jurisdiciòn admnistrativa.* Se ne parlerà nel *Circolo Giuridico* di Palermo. Il sig. Corrado Caldarella legge una memoria sul *testamentum in calatis comitiis.* Il sig. P. Puglisi legge una sua nota a proposito della *legge di citazione.*

*
* *

Riunione del 17 Maggio. — *Discussioni* c. s. — Si dà

comunicazione d'una memoria del sig. Declareuill (*La justice dans les coutumes primitives)*, già pubblicata nella *Nouv Revue historique de Droit franç. et étranger.*—Il sig. Caldarella presenta una memoria *sulla legislazione romana negli ultimi tempi della Repubblica.*

*
* *

Riunione del 24 Maggio.—*Discussioni* c. s.—Il Direttore comunica una memoria del D'Arbois *de* Jubainville (*De la composition pour crimes et délits chez les Celtes et du sens du mot* « praemia » *chez Caesar* [*De b. g. VI. 13*]). Ne dimostra l'importanza e fa alcuni appunti [Vedi *Riv. It. per le sc. giur.* Vol. VIII. fasc. 3].—Si assegna al sig. Buscemi un tema sulle *Legis actiones.*—Si discute sull'opera del sig. Appleton, *Histoire de la proprieté pretorienne et de l'action publicienne.*

Si presenta il grosso volume " *Actos del Congresso Juridico de Barçellona* ,,, inviato gentilmente dal Sr. Homs y Homs. Se ne parlerà nel *Circolo Giuridico* di Palermo.

*
* *

Riunione del 31 Maggio.—Discussioni c. s.—Si presenta il fasc. della *Zeitschrift der Savigny Stiftung* (X, 3. R. A. p. 296 ss.), in cui si contiene un articolo dello Zachariä von Linghental, intitolato: " *Der Antecessor Theophilus ist der Verfasser der griechischen Institutionen* ,,. Crolla, adunque, la contraria opinione? Non ancora.

Si presenta una memoria dello Schneider *(Die romanistische Literatur Italiens im Jahre* 1887), estratta dalla *Krit. Vierteljahreschrift*, N. F. Bd. XIII, H. 2. e si nota un equivoco, in cui egli incorre a proposito de' sostenitori della *duplicità* della *Lex Iulia et Titia*, non ammessa dal Direttore dell' *Istituto* e già efficacemente combattuta dall'allievo Albertini. — Il sig. Nicolò Calì legge una lunga memoria sulla *legislazione matrimoniale di Augusto.*

Dal 2 al 30 Giugno le riunioni dell' *Istituto* si tennero ogni giorno. Esse furon consacrate a discussioni generali sulla materia, insegnata durante l'anno, e a lezioni complementari sulla procedura civile romana, alla quale tanto nelle lezioni ordinarie, quanto nelle

riunioni dell' *Istituto* si dà una speciale importanza, ed è naturale: la storia della procedura è la parte più interessante della Storia del Diritto Romano, giacchè (come fu detto a ragione) " tutto il Diritto Romano consiste nella storia delle *azioni* ,, (Buonamici *St. della proc. civ. rom.* p. V.)

Il 30 Giugno l' *Istituto* dava fine alle sue riunioni.—Il Direttore pronunziava un discorso di commiato. " Rivolgendo lo sguardo " all' opera nostra (ei concludeva), potremmo, forse, esserne pa- " ghi; nondimeno aspiriamo a più ed a meglio. La Scienza non " si ristagna, non si fossilizza: cammina. Seguiamola con serena " fede nei suoi crescenti progressi, nelle sue gloriose vittorie, nei " suoi splendidi trionfi. ,,

La commemorazione di Fustel de Coulanges, con alcune aggiunzioni, fu pronunziata nella Grande Aula della r. Università il giorno 11 Gennaio dell' anno corrente. In quel giorno furono conferiti la *medaglia d' argento* dell' *Istituto* e due diplomi di menzione onorevole. La medaglia di grande formato portava incise in una faccia le parole: " al merito, ,, in mezzo ad una ghirlanda d' alloro, nell'altra le parole: " premio Zocco-Rosa ,,— Quest' anno l' *Istituto* bandirà un concorso a premio, al quale potranno prender parte i giovani di tutte le Università del Regno.— Il tema, che verrà messo a concorso, sarà comunicato, per mezzo d' una circolare, ai Rettori delle Università.

R. UNIVERSITÀ DI CATANIA

ANNUARIO

DELLO

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

1891-92

L'histoire est la physique expérimentaile de la législation.

PORTALIS.

CATANIA
DIREZ. DELL' ISTIT. DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
1892.

A

GIUSEPPE CARLE

CHE

AL COSPETTO

DELLA

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

DA STUDIOSO E DA ITALIANO

DELLA

STORIA DEL ROMANO DIRITTO

L'IMPORTANZA, IL VALORE

RIVENDICAVA

L'ISTITUTO

UN PLAUSO

MANDA.

Sumner Maine

DISCORSO COMMEMORATIVO

PRONUNZIATO NELLA GRANDE AULA DELLA R. UNIVERSITA' DI CATANIA

IL 16 GENNAIO 1892

DAL

DIRETTORE

PROF. A. ZOCCO-ROSA.

Les idées rudimentaires du droit sont pour le jurisconsulte ce que les couches primitives de la terre sont pour le géologue: elles contiennent en puissance toutes les formes que le droit a prises plus tard.

SUMNER MAINE. *L'ancien Droit, p. 3.*

Signori,

Onorar, rimembrandola, la memoria di quegli uomini, che nel campo della Scienza lasciarono di sè orme durature, se è, certo, un dover pio, è insieme qualcosa, che, con la virtù dell'esempio, giova a rinsaldar la fede nostra negl'ideali della Scienza più elevati, più puri, più belli.

Una certa virtù ispiratrice le urne di siffatti uomini hanno: c'ispirano nel cuore un nuovo ardore per pro-

seguir pertinaci nelle austere vigilie e nelle nobili battaglie del pensiero. Il nume, che da quelle urne parla, è il nume della Scienza vera, di quella Scienza piena di forza e di fede, che dice ai maldicenti pusillanimi:

> ... la vostra miseria non mi tange,
> Nè fiamma d' esto 'ncendio non m' assale.

Anche i nostri antichi apprezzarono l'alto valor morale delle commemorazioni, donde quei novendiali, nei quali richiamavansi al pensiero dei superstiti le gesta e le virtù dei defunti.—Noi abbiamo gli anniversarî, ed oggi, che ricorre quasi l'anniversario della morte sua immatura, noi, in nome dell' *Istituto*, commemoremo uno de' più insigni storici giuristi, che abbiano onorato l' Inghilterra contemporanea: Henry James Sumner Maine.

Non salmodieremo sul suo sepolcro postume, vacue, inutili lodi: non sarà una mera *laudatio funebris* quella, che a lui faremo. Dell'uomo ritrarremo i tratti più caratteristici, che sintetetizzano una vita di ricerche assidue e di studî austeri; dello scrittore rimembreremo, poi, le opere gagliarde, che restano, quasi a mo' di acacie immarcescibili, ad onorarne la memoria e l'avello.

E se qua e là farà capolino la critica, ciò potrà dir soltanto, che colui, il quale ha l'onore di commemorar l' uomo insigne, non è un incosciente, ma un convinto ammiratore.

Di Sumner Maine la memoria degnamente si onora non accogliendo come inconcussi assiomi tutte le sue ipotesi, tutte le teorie sue; ma vagliando il cer-

to dall' incerto, ciò, che può dirsi definitivamente acquisito alla Scienza, da ciò, che ancora tal non è, e, forse, non potrà esser mai. Questa critica postuma giova, non nuoce agl' insigni: essa è chiamata ad eliminare ciò, ch' è impaccio, non via alla posterità. Ben comprendiamo, o Signori, che una commemorazione, pur di carattere scientifico, mal consente, che tal critica per intiero si esplichi; ma, intanto, non impedisce, che, a volte, si manifesti, non già per metter in forse le indiscutibili benemerenze scientifiche dell' uomo, bensì per ricordare quel che resta a fare a chiunque voglia ricalcare quel sentiero, in cui Sumner Maine ha lasciato di sè un'orma profonda, incancellabile.

*
* *

Il nostro primo sguardo sarà rivolto all' uomo, 1) sarà rivolto a quella sua vita scientifica, ch' è una specie di curva luminosa, i cui punti estremi sono: Oxford e Cambridge. La contea di Oxford davagli, come sembra, i natali 2), ad Oxford pure compiva i suoi primi studî, ma sarà all' Università di Cambridge, che il ciclo della sua vita scientifica si chiuderà, sarà dalla cattedra di

---

1) Vedi: I. Durieu de Leyritz, *Preface a la trad. des Études sur l' hist. des institutions primitives.* Paris 1880, p. XVII-XVIII. *Revue Général du Droit.* 1888, XII, 2, p. 97-106.

Rivista Italiana per le sc. giuridiche. Vol, V, p. 336. *Bullettino dell' Istituto di D. Rom.* Vol. I, p. 164.

2) Il suo biografo francese (*Revue Général du Droit*, l. c.) indica appunto la contea di Oxford come il probabile luogo di nascita: " Figlio di un medico H. I. Sumner Maine nacque nel 1822, probabilmente nella contea di Oxford.,,

Cambridge, ch' ei darà alla Scienza il suo estremo addio.

È certo, o Signori, che e nella Scienza e nell' Arte v' hanno i predestinati, esseri eletti, che, dapprima incosciamente e poi con cosciente ardore, vivono nella Scienza e per la Scienza, nell' Arte e per l' Arte, senza essere, per altro, idealisti infecondi.

La vocazione scientifica od artistica si rivela spontanea in costoro; certo, essa appare di assai buon' ora. Guardate il giovane Sumner Maine studente al *Christ' s Hospital*, guardatelo allievo del *Pembroke-College*: è lo studioso tra gli studiosi, a tutti, con nobile ardore, contende la palma. Là, nell' ambiente modesto ed angusto della scuola, egli s' avvezza a gustare la gioia serena del successo, dovuto allo studio austero.

Se le lettere ebber per lui un' attrattiva seducente, le scienze esercitarono un vivo fascino sull' intelletto suo robusto; ma egli finirà per consacrarsi tutto alla Scienza del Diritto, a quella Scienza, che gli darà nome e fama anche al di là de' confini della patria.

Ed oggi, compiuto per sempre il suo ciclo, la brillante carriera scientifica di lui ci appare allo sguardo in tutta la sua bella unità. É una carriera, che s' inizia di buon' ora, e noi la guarderemo rapidamente in ciascuna delle fasi sue ascendenti. Nel 1844, conquistati omai tutti i gradi accademici, Sumner Maine si apriva l' adito, col grado di *Fellow*, al *Trinity-College*. Non passan che tre anni (1847), ed egli ascende fidente la cattedra di Diritto Romano all' Università di Oxford. 1) Lo rivediamo, più tardi, insegnante all' Uni-

1) Benchè nel 1850 fosse già iscritto nell' ordine degli avvocati, tuttavia non sembra abbia esercitata l' avvocatura.

versità di Cambridge, da cui si allontanava (1854) per insegnare a *Middle-Temple*, “ centro de' pratici inglesi. ”—Nel 62 abbandona temporaneamente la sua Inghilterra: ei si reca alle sponde del Gange qual *membro giureconsulto* del Consiglio centrale legislativo dell'India, e diverrà insieme vice-cancelliere dell'Università di Calcutta. — Là in quella “ vasta necropoli d'una vetusta civiltà, ” durante il lungo soggiorno, egli fa ricca mésse di documenti, di raffronti, di osservazioni sui costumi ariani; tocca con mano le affinità, che le antiche istituzioni dell'India a quelle dell'Europa ricongiungono; acquista pieno convincimento dell'*unità d' origine* de' popoli indogermanici. 1)

Al reduce dell'India (1869) è offerta la cattedra di Diritto Comparato all'Università di Oxford, e, come era naturale, ei fa tesoro del materiale, già raccolto colà soggiornando.

A lui non è avara di onori la patria: dopo essere stato nominato membro del Consiglio metropolitano dell'India (1871), è insignito (1872) della commenda dell'*Etoile*.

---

1) “ Il arrivait dans l'Inde (nota il Durieu de Leyritz O. c. p. XVIII) au moment des grandes réformes legislatives qui ont suivi et complété la promulgation des codes anglo-hindous, et il n'eut pas à prendre part, durant un séjour de sept ans sur les bordes du Gange, à l'élaboration de moins de deux cent trente-cinq lois ou actes législatifs. ,, Fu in queste alte funzioni (soggiunge il biografo francese), ch'egli acquistò o perfezionò quella meravigliosa conoscenza delle istituzioni passate e presenti dell'India, dalla quale seppe trarre utilmente partito per la scienza del Diritto comparato delle comunità ariane.

L' incontriamo più tardi (1873) *Benker* di *Middle-Temple* e di *Lincoln's Jun*. Più tardi ancora (1877) è elevato alla dignità di *Grand-maître* del Collegio di *Trinity-Hall* (Università di Cambridge).

Imperiose ragioni l' indurranno, nel 1878, a rinunziar alla cattedra di Oxford; ma a lui, cui già s'erano schiuse le porte della *Società Reale* di Londra, la Francia non tarderà a schiuder le porte del suo maggior tempio scientifico: l' *Institut*.

Sumner Maine ne diviene dapprima (31 Dic. 1881) membro corrispondente invece di Walter, più tardi (28 aprile 1883) socio straniero in luogo di Emerson.

Anche la politica volea attirarlo a sè: nel 1885 il gabinetto *tory* gli offriva il posto di Sotto-segretario di Stato al Ministero dell' interno; ma egli faceva il gran rifiuto.

Non era, o Signori, il gran rifiuto pusillanime di un Celestino: era il rifiuto di un uomo, che, affranto da un lavoro continuo ed immane, sentiva omai la salute sua languente.—Un fiero, implacabile malor nevralgico logora quella nobile vita; ma l' uomo, se rifiuta i politici onori, non sa staccarsi dai suoi studî cari, dalla scienza sua diletta. E non se ne distacca; anzi all' americano *Godkin*, che contrasta la sua *teoria patriarcale* sulle origini della società, scrive una vigorosa risposta. Vi ha un istante, in cui la salute sembra rifiorisca nell'uomo insigne, ed egli accetta lieto la cattedra di Diritto Internazionale all' Università di Cambridge (1887).

Ma quel rifiorimento di salute non era che parvenza e tregua: il male riede gagliardo, e, dopo poche

lezioni, il Sumner Maine abbandona per sempre la sua cattedra e va a cercare alle spiaggie del Mediterraneo un estremo ristoro.—E là, sotto il tiepido cielo di Cannes, là sul suolo di quella Francia, che tanto l'avea onorato, l'esistenza sua d'improvviso si spense, commovendo non solo la sua natìa Inghilterra, ma il mondo scientifico tutto. 1)—Egli morì salutato primo tra gli storici inglesi del Diritto Comparato; nè mancò, al di là del Tamigi, chi lo salutò come il "primo storico d'Europa," iperbole affettuosa di un ammirator fervente!

II.

L'uomo, o Signori, non è più; ma il dotto sopravvive nelle elucubrazioni del suo intelletto vigoroso, sopravvive nelle opere sue, che sono un monumento più duraturo, forse, di quello che la patria gli ha innalzato in quel Pantheon delle celebrità inglesi, ch'è la abbazia di Westminster 2).

Fu veramente gagliarda la sua scientifica attività. Si

1) Sumner Maine morì a Cannes il 3 febbraio 1888.

2) Il monumento gli fu innalzato il 17 Dicembre 1889. È collocato al di sotto di quello di Richard Cobden. È semplice, ma d'una semplicità maestosa. Si compone di un medaglione di marmo bianco sopra un blocco di marmo nero. Lo si dee allo scalpello di Sir Boehem. Il Prof. Pollock, successore di Sumner Maine nella cattedra di Oxford, dettò pel monumento del defunto collega questa concisa, ma espressiva epigrafe:

« *Veterum prudentiam indagavit.*
Indis leges novas condidit.
Suis antiqui iuris fontes reclusit ».

iniziava con una dissertazione *sullo studio del D. R. e l'educazione scientifica* (1854), si esplicava e s'accentuava col libro sull'*Antico Diritto, considerato nei suoi rapporti con la Storia della società primitiva e con le idee moderne*, apparso a Londra nel 1861.—Si esplicava e si accentuava semprepiù con una serie di studi e di ricerche, che via via venner alla luce dal 1871 al 1882. Ricordiamo le *Comunità di villagio in Oriente e in Occidente*, le *Cause della decadenza della proprietà feodale in Francia e in Inghilterra*, 1) l'*Organizzazione giuridica della famiglia presso gli Slavi del sud e presso i Rajpouti*, 2) la *Codificazione secondo le idee antiche* 3), *gli Studî sulla Regalità primitiva* 4). Tacendo del libro sul « *Governo democratico* », 5) ricordiamo tre volumi, che a quello sull'*Antico Diritto* si ricollegano e ne sono insieme un complemento, ricordiamo: gli *Studî sulla Storia delle Istituzioni primitive*, gli *Studî sull'antico Diritto e sul costume primitivo*, gli *Studi su la Storia del Diritto*.

Noi Italiani, o Signori, dobbiamo esser particolarmente riconoscenti all'illustre straniero per l'alto conto,

---

1) *Des causes de la décadence de la propriété féodale en France et en Angleterre* (Traduit de l'anglais). Paris 1877.

2) *De l'organisation juridique de la famille chez les Slaves du Sud et chez les Rajpoutes*. (Trad. de l'angl.—Extr. de la *Revue général du Droit)*. Paris 1880.

3) *De la codification d'aprés les idèes antiques* — (Trad. de l'angl.—Extr. de la *Revue général du Droit*). *Paris 1880*.

4) *Études sur la royauté primitive* (Trad. de l'angl. — Extr. de la *Revue général du Droit)*. Paris 1882.

5) *Le gouvernement populaire* . trad. de l'angl. par R. de Kérallain.

in cui tenne un nostro monumento nazionale: il Diritto Romano. La sua memoria sul *Diritto Romano e l'educazione giuridica* 1) è come un inno a questo Diritto, che, volta a volta, è stato fatto segno "*d'inestinguibil odio e d'indomato amor.*"—Certo, nessuno in Inghilterra ha, più del Sumner Maine, apprezzato l'importanza del Diritto Romano sia come parte integrante della Storia giuridica generale, sia come strumento di educazione giuridica.

Con quanto entusiasmo egli non notava l'influsso, che il Diritto Romano ha esercitato, pur al di là dell'Oceano, sulle legislazioni de' nuovi Stati di America! "Il Diritto Romano (son parole sue) sta per divenire rapidamente la lingua franca della giurisprudenza universale ".

Non nasconderemo, per altro, che i recentissimi studï, fatti nella stessa Inghilterra dal Reich 2), tenderebbero a dimostrare, che il Sumner Maine ha esagerato alquanto l'influsso del Diritto Romano sulle moderne legislazioni civili americane; nè sembra del tutto esatto il riguardar, senza più, il Codice della Luigiana come una "*riedizione*" del Diritto Romano.

Ma quello, che dovea dare al compianto inglese larga rinomanza, era il libro sull'*Antico Diritto*, tradotto in

---

1) Memoria ripubblicata in *Cambridge Essay* [1865] e poi anche altrove.

2) Em. Reich, *Les institutions gréco-romaines au point de vue ant-évotutioniste* nella *Revue génèral du Droit*, XV, *pagina 147 ss.*

francese dal valoroso Courcelle Seneuil 1). L'autore uno scopo precipuo ebbe: additare talune delle idee primitive del genere umano, tali quali son riflesse dall' antico Diritto e dimostrare il rapporto, per il quale queste idee al pensiero moderno si ricollegano 2). Il Diritto Romano primitivo forma la base delle ricerche sue, ricerche, che cominciano dal voler determinare la *genesi*, lo *sviluppo*, la *trasformazione* dell' *idea* del *Diritto* in genere, e finiscono per istudiare, in ispecie, la *vita* del *Diritto* in seno delle *società primitive*.

Di questo libro fu detto, che si riattacca a quel nuovo movimento delle scienze morali, storiche e filologiche, che onora il secolo nostro. Noi non lo negheremo, o Signori, soltanto vorremmo osservare, che il nostro autore non seppe trarre tutto il prò possibile da quello, ch' egli denomina " *metodo storico-comparativo* ", nè mise in tutta evidenza il vincolo di *comun discendenza*, per il quale gl' istituti *primitivi* dei popoli indogermanici tra lor si ricollegano a mo' di anelli d' una medesima catena.

Se Sumner Maine, nel suo *Antico Diritto*, fosse riuscito a ben distinguere la parte d' idee giuridiche, ch' è *comune* a *tutti* i popoli indogermanici, dalla parte *comune* soltanto ad un *dato numero* di questi popoli e dalla parte a *ciascun* d' essi *peculiare*, avrebbe

1) *L' ancien Droit considéré dans ses rapports avec l' histoire de la société primitive et avec les idées modernes par* H. Sumner Maine. Traduit sur la quatriéme éd. anglaise par I. G. Courcelle Seneuil. Paris 1874.

2) Preface, p. XXIII.

gittate le prime basi di quella *Scienza Comparata del Diritto*, ch'è il voto costante, l'aspirazione sublime del moderno pensiero. 1)

A questa Scienza (ch'è chiamata a rievocare l'esistenza di un Diritto *capostipitc*, di cui i singoli Diritti de' popoli indogermanici son filiazione e propagine) a questa Scienza il libro del Sumner Maine ha fornito, ad ogni modo, osservazioni acute e materiali addirittura preziosi. Nè basta: è merito suo l'aver, co'l fatto, dimostrato di quanta utilità ridondi alla Scienza comparata del Diritto lo studio del Diritto Romano primitivo.

Talora l'*Ancien Droit* del Sumner Maine fu paragonato alla *Citè antique* del Fustel de Coulanges. Certo, tra le due opere v'hanno de' punti di contatto accanto a certe piccole e grandi differenze, che distinguono affatto l'una dall'altra: differiscono quanto al piano, al modo, all'estensione della trattazione, si rassomigliano (lo diremo con il Courcelle Seneuil) " *par la briévité, par la simplicité, parce qu'ils sont remplis de faits bien étudiès, coordonnés dans une pensée vraiment scientifique; l'un et l'autre disent beacoup et font penser plus encore* " 2).

Quanto a noi, se oggi dello scrittor eminente non dovessimo fare una scientifica commemorazione, ma una critica minuta, non potremmo nascondere, o Signori, che, per quanto risguarda il Diritto Romano,

1) Oggi si parla anche d'una Scienza universale del Diritto. Vedi Post, *Ueber die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft*. Oldenburg 1891.

2) Courcelle Seneuil. *Introduction*, *p. X*.

l'*Ancien Droit* insieme a pensieri profondi, ad osservazioni acute, a deduzioni sicure, contiene più d' una inesattezza, che talvolta confina con l'errore. É poco esatto, p. es., l'asserire, che i *responsa prudentium* "*à* l'origine *étaient* exclusivement *des collections d'opinions sur l'interprétations des douze tables*"! 1) Poco o punto esatto, che Cesare Augusto (con calcolato despotismo?) abbia recato l'ultimo colpo ai *responsa prudentium*, facendo un privilegio dell'*ius respondendi.* 2)

Incauta la confusione tra *ius naturale* e *ius gentium* 3), poco esatto il concetto dell'*ius fetiale*, 4) non molto precisa la genesi dell'*edictum perpetuum*, compilato da Salvio Giuliano 5), disputabile la successione cronistorica de' contratti.... 6). Ma, in compenso, quante belle e profonde osservazioni sulla *patria potestas*, sull'*adgnatio* e sulla *cognatio*, sulla *fa-*

1) Chap. I, p. 33.

2) Chap. I, p. 41. Cf. a questo proposito il recentissimo studio di Ferrini. *Le scuole di Diritto in Roma antica* (Estr. dall'*Annuario della r. Univ. di Modena 1891-92*) p. 10.

3) Chap. III, p. 51. Cf. Voigt, *Die Lehre vom ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer*. Leipzig 1856 Bd. II, p. 24 ss. Fusinato, *Dei feziali e del Diritto feziale*, Roma 1884, p. 19. Revon, *Existence de d. f. sous la rep. rom. in Revue général du Droit* (*Ott.-Dic. 1891.*)

4) Chap. III, p. 51. Da questo lato fu già fatto segno alla critica di un suo connazionale, Brougham Leech, *Ancient international Law nella Contemporary Review* (II. 1883, p. 270).

5) Chap. III. p. 61. Cf. Lenel, *Das Edictum perpetuum*, p. 12, ss.

6) Chap. IX, p. 297 ss.

miglia romana primitiva, sulla *schiavitù* antica, sulla *perpetua mulierum tutela*, un argomento, che avrebbe abbisognato d' una più profonda trattazione sia quanto alle origini dell' istituto, sia quanto alla causa sua efficiente. Non si vede come la tutela perpetua delle donne sia un istituto, la cui originaria formazione si riconnette alla costituzione gentilizia ariana, nè appare bene come non tanto la pretesa *imbecillitas sexus*, quanto un alto interesse agnatizio e gentilizio ne fosse la intima e vera causa determinante. Era quella causa, che Gaio, pur in mezzo alle sue incertezze, già intravedeva e intravedeva bene con buona pace di Emilio Kuntze. 1)

Intanto, malgrado tutto, anche la critica più sottile ha il dovere di riconoscere, che il libro del *Sumner Maine*, se ne' dettagli non è del tutto incensurabile, nell' insieme è tale da spandere nuovi sprazzi di luce

1) E. Kuntze, *Der Provinzialjurist Gaius*. Leipz. 1883, §. 3, p. 9. Egli critica Gai I. 190: « Welches Unvermögen, sich in einen der nationalsten Gedanken der Römerwelt zu versetzen, zeigt diese Bemängelung der *tutela mulierum*! War doch der ältere Verkehr in Rom ganz und gaz auf die Männerart zugeschnittenn. Frauen zuzulassen, hätte da nur Anstoss erregt. Gaius hätte mithin seinen modernen Standpunkt geschichtlich motiviren, aber nicht über römische Sitte so gar oberflächlich aburtheilen sollen » Il Kuntze in questa ed in altre critiche va all' esagerato, come ebbe a notar anche il Roby, *Introduz. allo studio del Dig.* (*vers.* Pacchioni), p. 192. Che Gaio abbia peccato di leggeversa non è vero: in ciò siam concordi con Brugi, *Attraverso le monogr. di Diritto Romano*, p. 11, n. 2. Cf. anche Carle, *Le origini del Diritto Romano p. 549.*

sulla Storia generale del Diritto.—Sociologo profondo, egli comprese, che le idee rudimentali del Diritto son per i giureconsulti ciò che gli strati primitivi della terra pel geologo: certo, esse contengono, in potenza, tutte le forme, che il Diritto ha, più tardi, assunto, donde quella costante tendenza di lui a rintracciar nel lontano passato il germe del mondo morale e giuridico presente. 1)

E che dire delle ricerche del dotto inglese sulle *Comunità di villaggio in Oriente e in Occidente?* 2) Sono un contributo prezioso a' moderni studi storico-comparativi: esse ci dipingono al vivo quella *comunanza di villaggio*, che segna, per dir così, "un periodo di transizione nella storia dell' umano consorzio; " un periodo, in cui, "entro il modello e sull' impronta della famiglia, già s'indovina e si vede spuntare quasi la futura convivenza civile e politica" 3).

Lo studio della *comunanza di villaggio* se, da un canto, ci dà in mano tutti gli anelli di quella storica evoluzione, attraverso cui via via passava la costituzione gentilizia ariana; dall' altro, irradia nuova luce sulle forme primitive della proprietà, riconferma

1) Chap. I. *Premières idées juridiques.* p. 3. E soggiunge "La légèreté ou les préjugés qui se sont opposés à ce qu'on les examinât (le idee giuridiche primitive, sérieusement, doivent porter le blâme de la condition peu satisfaisante dans laquelle se trouve la science du droit.,,

2) *Village-communities.* London 1872.

3) Lo ha notato molto bene il nostro Carle, *Genesi e sviluppo delle varie forme di convivenza civile e politica.* Torino 1868, p. 8. Cf. De Kèrallain, *Les communautès de village en Orient, p. 2. ss.*

l'intuita preesistenza del *comunismo agrario* alla *proprietà fondiaria individuale e privata*, ci fa capir meglio la transizione dalle *tribù geniche* alle *tribù topiche*, fenomeno sociologico, trattato piuttosto superficialmente dallo Schäffle.

III.

La Scienza, o Signori, voi lo sapete, non è come morta gora od ammuffito scoglio: è come un grande Oceano, le cui acque perennemente si rinnovano. Da quì quell' indefesso ardore, da quì quella nobile ansia, onde lo studioso vero, che della Sciensa ha fatto l'idolo suo prediletto, si affanna a seguirla nelle sue nuove scoperte, nelle sue nuove conquiste, ne' progressi suoi crescenti.

E così avveniva al Sumner Maine.

Nuovi studî, nuove ricerche, nuove pubblicazioni gli facevano sentir il bisogno di approfondire alcune delle sue investigazioni sull'antico Diritto, ed ecco i suoi studî complementari sulla *Storia delle Istituzioni primitive*. 1)

Questa volta, o Signori, il nostro scrittore a base delle sue ricerche prende l'antico Diritto de' Celti d'Irlanda; sfruttando specialmente il *Senchus Mor* ed il *Libro di Aicil*. Nè lo studia in sè e per sè: a volta a volta lo ravvicina (troppo fugacemente è vero) al

1) *Études sur l'histoire des Institutions primitives par Sir* Henry Sumner Maine *traduit de l'anglais avec une preface par* M. J. Durieu de Leyritz *et précédé d'une introduction par* M. D'Arbois de Jubainville Paris, Thorin, 1880.

Diritto di altri popoli arî. Ma questo raffronto è passeggiero e formale, sicchè da esso sol vagamente ed incompiutamente traspare il patrimonio comune di tradizioni, di usi, d'istituti, coi quali Celti, Greci ed Itali sono entrati nella Storia.

Non lo nasconderemo: il Sumner Maine ebbe il difetto di soffermarsi alla sola operazione preliminare, cui dee accingersi la *Scienza comparata* del Diritto Indo-germanico: il *raffronto*, cioè, degl'*istituti affini* di quei popoli, dei quali è accertata l'*unità d'origine*.

Ma questo non è che l'alfabeto della *Scienza comparata del Diritto*: occorre ben altro ancora, occorre un lavoro analitico acuto e paziente per separar ciò, che costituisce la suppellettile *originaria*, che quei popoli dal *comun centro* portarono, da ciò ch'è o uno sviluppo idiosincratico o una straniera e posteriore infiltrazione.—Bastò, forse, il semplice raffronto formale del sanscrito cogli altri idiomi indo-germanici per condurre la Linguistica comparativa alle sue preziose scoperte?

E non passeremo in silenzio un'osservazione critica di quel benemerito degli studî celtici, ch'è il D'Arbois de Jubainville. L'aver il Sumner Maine riscontrati i documenti giuridici celto-irlandesi non nel testo originale, ma nella traduzione inglese, non sempre esatta, fe' sì che, qua e là, suo malgrado, fraintendesse taluni vecchi usi de' Celti d'Irlanda. 1) — Comunque, noi dobbiamo, o Signori, pur sempre sapergli grado dell'essere stato tra i pri-

1) Specialmente i tre vocaboli irlandesi *fintiu*, *orba*, *selb* non

mi a sfruttar largamente (dopo Zeuss e O' Donovan) gli antichi monumenti del Diritto de' Celti d'Irlanda.

Chi non sa quanto a noi interessi la ricostruzione del Diritto primitivo de' Celti dell'Irlanda, della Gallia, dell'Iberia? Non si oblî, che la comunione greco-italica è derivata dalla preesistente comunione greco-italo-celtica; non si oblî, che quivi primieramente si elaborarono quelle idee, quelle credenze, quegli usi, quegl' istituti, che un ramo della stirpe latina trasporterà dalle spiaggie del Lazio sull' altura del Palatino.

*
* *

Ei può dirsi, che, come tutti gli appassionati cultori della Scienza, Sumner Maine ebbe quasi la nostalgia delle sue ricerche predilette. Se talora sembra, che le tralasci, non è che una tregua: egli vi ritornerà. Ed ecco agli *studî sulla Storia delle Istituzioni primitive* tener dietro gli *Studî sull' antico Diritto e sul costume primitivo* e quelli miscellanei *sulla Storia del Diritto.*

Son due cospicui volumi, già tradotti in francese. 1) Adunano in sè fronde sparse qua e là nelle riviste

---

furono bene intesi dal Maine. Egli non pose mente (come nota il D'Arbois, *Introd.* p. V) a questo, che la glossa irlandese, la quale spiega quei tre vocaboli per *fearann*, proprietà immobiliare, è posteriore al testo e rappresenta " *un état de choses différent de celui que le texte nous montre* ".

1) *Études sur l'ancien Droit et la coutume primitive*, traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur. Paris, Thorin 1884— *Études sur l' histoire du Droit.* Paris, Thorin, 1889.

scientifiche inglesi, ma v'ha del nuovo insieme. V'han pagine molto interessanti, seducenti perfino. Ricorderemo quelle, che riguardano le *leggi sacre dell' India*, la *religione e il Diritto primitivo*, il *culto degli antenati ed il rapporto suo con la successione*? Ricorderemo piuttosto quelle, che concernono la *patria potestà* degl' Indiani, la *poliandria*, le teorie intorno alla società primitiva? Ovvero gli studî, che riguardano le comunità domestiche dell' Europa orientale, le fonti del Diritto Indiano, le origini della feudalità, l'uso e le specie dei terreni comunali?

Un limitato scopo hanno le ricerche sue *sulla Religione e sul Diritto primitivo*. Nell' intendimento dell' autore stesso, esse presuppongono le altre molto larghe, ma non sempre incensurabili, del compianto Fustel de Coulanges. Il Sumner Maine prescinde dall' influsso, che la religione sul Diritto primitivo esercitò, e si propone solo di trovar nell'India la riprova di un fenomeno sociologico, già visibilissimo nel mondo greco-italo-celtico: la commistione primitiva dell' ufficio di *sacerdote* e di *giurista*. Da pertutto, o Signori, i sacerdoti rappresentano la classe dotta dell' antichità, dai Druidi delle Gallie ai *Pontifices* di Roma. E qual meraviglia se essi furono insieme i primi giuristi?

Se è vero, che Sumner Maine non dice nulla di nuovo per ciò, che all'intima natura della religione domestica si attiene, vero è pure, ch' egli ne integra i tratti caratteristici con nuove osservazioni, suggeritegli dal mondo indiano. Egli trova nuovi anelli di quella storica catena, per la quale la trasmissione del

culto e de' *beni aviti*, per secoli, andaron tra loro indissolubilmente avvinti.

Quant' è, poi, alla regalità primitiva, il Sumner Maine ha completate le ricerche del Fustel de Coulanges; anzi ha fatto più e meglio: ha temperate le conclusioni soverchiamente teologiche del compianto scrittor francese. Dando un' interpretazione troppo generica ed estesa all' aristotelico: ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμὴν [Aristotele, *Polit.* VI, 5, 11] il Fustel si spinse fino ad asserire, che '*la religion* fit *le roi dans la cité comme elle* avait fait *le chef de famille dans la maison*'. 1) Anche questa volta il compianto scrittore attribuisce alla religione una virtù *generatrice*, che davvero non ebbe, e, d' altra parte, trascura, quasi, la parte, che il re primitivo ebbe nell' amministrazione della giustizia. Non così il Sumner Maine: egli è più esatto. E consentitemi ch' io ricordi le sapienti osservazioni, con le quali egli inizia le ricerche sue su la *royaulité et l' administration de la justice civile*: " Toutes les fois que dans les souvenirs des sociétés très anciennes, appartenant aux races avec lesquelles nous rencontrons un personnage ressemblant à ce que nous appelons le " *roi*, " nous le trouvons presque toujours associé à l'*administration de la justice*. Le roi

1) Fustel de Coulanges, *La Citè antique*, ed. 11ª p. 207-208. La teoria del F. è seguita sostanzialmente dal Cuq, *Les Institutions juridiques des Romains*. Paris 1891, p. 37, ss. Di questo libro mi occuperò nella *Rivista Italiana per le sc. giuridiche*. Della teoria teologica del Fustel de Coulanges ebbi ad occuparmi criticamente, altra volta, nella *Palingenesi della procedura civile romana*, lib. II, p. 85 ss.

est souvent beaucoup plus qu' un juge. Il est presque invariablement *général* ou *chef militaire.* Il est constamment *prêtre*, sinon grand prêtre. Mais quoi qu' il puisse être par ailleurs, il manque rarement *d' etre juge*, bien que ses relations avec la justice puissent ne pas être exactement celles avec les quelles nous sommes aujourd' hui familiers ". 1) E sta molto bene.

*
* *

E che dire delle geniali ricerche sumneriane sulle *Comunità domestiche dell' Europa orientale?* Congiunte alle indagini affini del Lyall, del Bogisic, del Kovalevsky, congiunte agli studî sul Diritto consuetudinario dei *Kirghiz*, fatti sotto gli auspicî del governo russo, queste ricerche schiudono un nuovo orizzonte scientifico al vecchio problema delle origini della *gens*. Anche se la sporadica ipotesi di Schrader [*Sprachvergleichung und Urgeschichte.* — Jena 1883 e 1890] sull' origine occidentale delle stirpi indogermaniche potesse, per avventura, esser vera, rimarrebbe pur sempre irrefragabile, che la costituzione gentilizia indogermanica ebbe a compire la sua originaria formazione nel periodo unitario ariano. D' essa il γένος, la *gens*, il *clan* sarebbero le forme morte, che nel mondo greco-italo-celta rimasero come traccie d' un lontano passato; mentre, d'altra parte, la *dêssa*, la *dercvnia*, la *zadruga* sarebbero delle forme vive, delle sopravvivenze molto pre-

1) *Études sur l' ancien Droit et la coutume primitive*, ch. VI, p. 214.

ziose per noi: “ si certains institutions des temps primitifs se sont *perpètués* jusqu'à nos jours chez quelques peuples, c'est là qu'il faut aller les surprendre sur le vif, afin de mieux comprendre un état de civilisation qui ailleurs se perd dans la nuit des temps.” 1) La giusta osservazione è tua, o Emilio De Laveleye, alla cui memoria cara da questa cattedra mando un riverente *vale!*

⁂

Ma che cosa s'ha da pensare, o Signori, della teoria del Sümner Maine sulla genesi delle varie forme di convivenza sociale? Già un connazionale insigne del Maine, Erberto Spencer, francamente rimproveravagli di aver posto in non cale quegli stadî di sviluppo sociale, che di gran lunga precorsero la *vita pastorale* e l'*agricola*, donde quel suo rappresentar la *famiglia patriarcale* come la forma *primigenia* di convivenza sociale, donde quel suo negare o trascurare lo stadio rudimentale dell'*etairismo* e lo stadio intermedio del *matriarcato*.

Vero è, che testè un nostro filologo 2) non ha esitato di asserire, che “ l'indagine severa della Glottologia ha trionfalmente abbattuto la teoria del *matriarcato*, inaugurata, nel 1861, dal Bachofen;” ma noi non

---

1) E. De Laveleye, *De la proprtété et des ses formes primitives*. Paris 1882, pag. 7. Prima di morire egli ne pubblicò una nuova edizione.

2) L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Roma 1892. Introduz. p. VII.

possiamo accettare, così senz'altro, siffatta asserzione. Dopo tutto, la Glottologia o Linguistica comparativa ha provato soltanto (se mal non ci apponiamo), che i vocaboli, dai quali, negl'idiomi indogermanici, son designati i membri della famiglia ci richiamano al *patriarcato* piuttostochè al *matriarcato*. Ma perchè i popoli indogermanici, allorchè si staccarono dal comun ceppo ario, aveano di già oltrepassato lo stadio sociologico del *matriarcato*, dobbiam concludere, che, nel *mondo* intiero, la prima forma, sotto cui apparve una convivenza sociale, fu la *famiglia patriarcale*?

Furon, fin dalle prime, il maschio e la femmina in quelle condizioni *fisiche* e *morali*, che rendono la *stabile unione* tra i due sessi un *bisogno permanente*, oppure queste *condizioni* e questo bisogno furon la resultante d'un insieme di altri bisogni *fisici* e *morali*, che nelle successive evoluzioni sociali si vennero sviluppando ed ingrandendo? *)

Questi problemi avrebbe il Sumner Maine dovuto risolvere prima di trincerarsi dietro la sua *teoria patriarcale*, ch'è assai meno solida di quel che sembra a' seguaci suoi.

A parte i noti esempî de' selvaggi di Australia, di Asia, d'America, presso i quali si sorprende sul vivo una forma di convivenza sociale, che non è a *base patriarcale*, [Cf. Peschel, *Völkerkunde*, Leipz, 1881, p. 32-4], non restano forse delle traccie d'uno stadio

*) Vedi Diomede Pantaleoni, *Diverse forme sociali storiche dell' umanità*. App. alla *St. Civ. e Cost. di Roma*, pagina 614.

anteriore al patriarcato pur nel mondo indogermanico? Noi ricordiamo le note indagini di Dargun 1) e di Lippert, 2) per non dire di quelle del Post. 3) E darem torto ad Ademaro Esmein, il quale, nello annotare un libro del Gide, 4) ebbe a dire, che " la famiglia patriarcale, la quale s' è riguardata come la *primitiva organizzazione sociale*, sarebbe, invece, il *resultato* d' una *lenta evoluzione?* "

Se è un assioma, già formulato dal Nägeli, che " *ogni composto deve nascere dal semplice* " e lo presuppone, è un assurdo porre la famiglia patriarcale (quella famiglia, ch' ebbe ad esser paragonata ad un *piccolo regno)* come la *primissima* forma *semplice* di social convivenza apparsa nella vita. Pur nel mondo sociale (lo diremo co 'l nostro Maestro) nulla " cresce a un tratto, nè balza, nuova Minerva, dalla testa del Nume; " per converso, tutto " viene esplicandosi poco a poco, per lo più in silenzio, da tenui germi e quasi invisibili a eccelsa pianta ombrosa. " 5)

L' aver intanto, qua e là accoppiato al pio ufficio della commemorazione un po' di critica non dispiacerà a Te, spi-

---

1) L. Dargun, *Mütterrecht und Raubehe und ihre Reste im germanischen Recht und Leben*. Breslau 1883.

2) I. Lippert, *Die Geschichte der Familie*. Stuttgart 1884.

3) Specialmente in *Anfänge des Staats und Rechtslebens*, p. 18.

4) Paul Gide *Étude sur la condition privé de la femme*. Paris 1885, p. 30, ss. Cf. Brini, *Matrimonio e divorzio nel Diritto Romano*. Parte I. Bologna 1887, p. 20, s.

5) F. Schupfer, *Degli ordini sociali appo i Langobardi*. Mem. dell' Acc. di Scienze di Vienna, XXXV, p. 501.

rito eletto, se pure un'eco di questa vita potrà ripercuotersi nel silenzio del tuo avello: per un intelletto robusto e fecondo, per un dotto profondo e gagliardo la critica non è un Sole, che liquefa icaree ali; è un fuoco che purifica. Via via essa verrà eliminando la parte transitoria e caduca del prezioso retaggio scientifico, che tu ci tramandasti e che la memoria tua onorerà perennemente.

Te fortunato! Tu morivi quando i dotti di tutto il mondo i libri tuoi leggevano in quella lingua franca, che ha la virtù di esser cosmopolita; morivi onusto di onori, che la patria al tuo merito rendea; morivi quando i materiali da te nel suolo dell'India raccolti cominciavano già ad elaborarsi per innalzare quel maestoso edificio della Scienza comparata del Diritto, ch'è la meta sublime del secolo morente. 1)

SIGNORI,

Sul sepolcro dell'uomo insigne un voto si sciolga, un voto degno di lui e di noi: che questo decano degli Atenei italiani sia sempre vivo centro di quegli studî, ch'ebbero nel defunto sì valoroso maestro!

A voi il secondare il voto, o giovani, a voi, ai quali incombe il dovere patriotico di continuare le tra-

---

1) Il Cogliolo, *Note al Padelletti* (p. 14, nota *r)* loda l'abilità del Maine nel ricostruire la società antica con i sentimenti, le opinioni, il ragionare, la *mente* proprî di essa." La lode, in generale, è ben meritata.

dizioni gloriose di questo lembo di terra italiana. Volge omai molto tempo, da che un illustre poeta italiano salutava Catania " di sapere albergo. " Torquato Tasso non volle dir, certamente, la banalità, che la sapienza qui soltanto fosse domiciliata e residente; volle dir, piuttosto, che qui, alle sponde del Simeto, il sapere ebbe sempre un culto amoroso e fervido.

Potrà oggi un' isolata e svergognata insipienza far decadere dall' antica fama la patria? Voi, giovani valenti, l'impedirete: lasciate ad altri altro, a voi gli studî austeri, a voi l' invitta fede nella virtù d' una Scienza non debole, non anfibia, non fiacca, non vile, di quella Scienza, di cui Enrico Sumner Maine fu apostolo, fu sacerdote.

A questo nobile compito par v'invitino le immagini austere, che quest' Aula circondano. Guardatele: son le immagini di uomini, che per la scienza e per la patria vegliarono, lottarono. Penati e Lari di questo scientifico santuario, essi vi guardano fidenti, essi parlano a voi: Forti figli di Sicilia, su, da bravi, prendete il vecchio labaro nostro. Nessuno lo insozzi! Sventolatelo, sventolatelo al Sole, ed il motto, che nel suo campo è scritto, sia il vostro motto di fede invariabile: *Per la Scienza e per la Patria.*

CARICHE ACCADEMICHE

ED ELENCO

DEI

MEMBRI DELL'ISTITUTO

Cariche Accademiche

DIRETTORE

ZOCCO-ROSA avv. prof. Antonio, *D. O. dell' Accademia di Diritto di Barcellona, M. C. della R. Accademia di Legislazione e Giurisprudenza di Madrid.*

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il DIRETTORE, Presidente.

RUSSO prof. Gioacchino, *ex-preside della Facoltà Giuridica.*

CRISAFULLI-ZAPPALÀ avv. Benedetto, *prof. emerito della Facoltà Giuridica.*

DE MAURO avv. prof. Mario.

DE LUCA avv. prof. Salvatore.

CASAGRANDI dott. prof. Vincenzo.

MAJORANA CALATABIANO avv. prof. Giuseppe.

PAPA-D' AMICO avv. prof. Lucio.

SEGRETARI

GUELI RAFFAELE.

CALDARERA RUGGIERO.

BIBLIOTECA

[PRESSO LA DIREZIONE DELL' ISTITUTO]

RICCIOLI GIUSEPPE.
CALDARERA RUGGIERO.
} Sovraintendenti al prestito de' libri, riservato ai membri dell' Istituto.

Membri dell' Istituto

MEMBRI ONORARI

a) Membri Onorarî Nazionali

Buonamici Francesco.—**Carle** Giuseppe.—**Carn**. **Amari** Giuseppe.—**Ceneri** Giuseppe.—**Comparetti** Domenico.—**Majorana-Calatabiano** Salvatore.—**Nani** Cesare.—**Sampolo** Luigi.—**Serafini** Filippo.—**Schupfer** Francesco. — **Scialoja** Vittorio.—**Zanardelli** Giuseppe.

b) Membri Onorarî Stranieri.

Di Jhering Rodolfo. — **Pernice** Alfredo. — **Leist** Bernardo.—**Voigt** Maurizio.—**Lenel** Ottone.—**Fitting** Ermanno.—**Appleton** Carlo.—**Beaudouin** Edoardo. — **Louis-Lucas** Paolo.—**Weiss** Andrea.—D. José Maria **Manresa y Navarro**.—D. Manuel **Torres Campos.**—D. Juan **Homs y Homs.** 1)

---

1) Il Consiglio Direttivo dell'Istituto ha recentemente deliberato, che siano nominati Membri Onorarì i proff. Teodoro Mommsen e Goldschmidt.

c) Membri allievi ed effettivi. [1]

1. **Albertini** Antonio. *
2. Alessi **Azzolini** Corrado.
3. Arra-**Saronni** Nicola.
4. **Bandieramonte** Paolo.
5. **Barcellona** Giuseppe.
6. **Bonanno** Spiridione. *
7. **Battaglia** Paolo.
8. **Caldarera** Ruggiero. *
9. **Cannizzo** Ignazio.
10. **Cali** Nicolò. *
11. **Cirmeni** Baldassare. *
12. **De Marco** Vito.
13. **Fazio** Antonio. *
14. **Gueli** Raffaele. *
15. **Italia** Gaetano.
16. **Longo** Vincenzo.
17. **Loreto** Corrado.
18. **Macherione** Vincenzo.*
19. **Merletta** Angelo. *
20. **Messina** Corrado.
21. **Modica** Isidoro. *
22. **Moscato** Giuseppe.
23. **Paraninfo** Filippo. *
24. **Pepi** Vincenzo
25. **Puglisi** Paolo. *
26. **Punzi** Enrico. *
27. **Riccioli** Giuseppe. *
28. **Rinaldi** Vito.
29. **Severino** Roberto
30. **Sisto** Giuseppe.
31. **Toscano** Giovanni.
32. **Zocco** Salvatore.
33. **Leonardi** dott. Giov. *
34. **Rizza** dott. Gesualdo. *

Sono in corso altre domande di ammissione.

---

1) I segnati con * sono *membri effettivi*. Gli altri sono i *membri-allievi* ammessi nel nuovo anno accademico 1892.

TRANSUNTI

dei lavori fatti dai membri-allievi ed effettivi dell'Istituto durante lo anno accademico 1890-91.

I. *Il problema delle origini del Diritto Romano secondo la scienza moderna.*—Memoria del membro-allievo **Raffaele Gueli.** *)

Sarà merito imperituro della scuola storica alemanna l'aver avvivato, fin dal principio del nostro secolo, il culto storico del Diritto Romano; ma riuscì essa a risolvere il problema fondamentale delle origini sue? L'A. risponde negativamente.

Vero è bene, che Hugo e Savigny capirono, che il Diritto, nello sviluppo suo attraverso i secoli, non s'è sottratto alla

*) Gli autori delle memorie son detti "*membri-allievi* in relazione alla qualità loro nel passato anno accademico. Ora " a tenore del Regolamento, son divenuti „ *membri-effettivi.*"

legge di *evoluzione* 1) e che in seno a' vari popoli s'è venuto variamente atteggiando sotto l'influsso del diverso ambiente *fisico* e *morale,* sicchè " ogni istituzione giuridica dee ritrovare la ragione del suo essere e le condizioni del suo svolgersi nell'armonia di tutti gli elementi nuovi della vita nazionale. " Ms se la scuola storica si mostrò convinta dell'evoluzione del Diritto attraverso la Storia e dell'intima connessione tra i fenomeni giuridici ed i fenomeni sociali, non seppe, d'altra parte, risalire ai primissimi anelli dell'interrotta catena dello svolgimento storico del Diritto Romano.

Com' essa lo raffigurava? Come una creazione *tutta romana*: ciascun popolo come creerebbesi da sè la propria lingua, cosi da sè oreerebbesi il proprio Diritto. Anche la romana leggenda compiacevasi, e molto, di decantare l'origine *autoctona* del Diritto Romano, sicchè Roma sarebbe stata come la cornice, che avrebbe racchiuso tutto il mondo quiritario. Eppure fu in un mondo *preromano* e *preitalico*, che si elaborarono gli elementi primigenï della romana civiltà. 2) — Ma con quali mezzi, per quali vie si poteva risalire a quel mondo anteriore alla Storia scritta? Qual face avrebbe potuto rischiararlo?

La Linguistica comparativa, ch'è, senza dubbio, una delle più gloriose conquiste del secolo nostro. Coi suoi dati (*unità d'origi-*

---

1) Si dirà, dunque, che la scuola storica precorse la moderna filosofia positiva e che applicò al Diritto l'idea di *evoluzione* quale da noi s'intende? Se n'è disputato. Vedi Brugi *I romanisti della scuola st. e la sociol. contemp.* (Esrat. dal *Circ. Giur.*) Palermo 1883. I. Vanni. *I giur. della sc. st. di Germania nella storia della Sociologia e della filos. pos.* (Dalla *Riv. di filos. Scient.*) Milano Torino 1888. Il Vanni, pur dissentendo in parte dal Brugi, non nega, per altro, che eminentemente positivo era lo spirito, che animava quella scuola, nè basta: le dottrine sue *erano informate ad un concetto dinamico del Diritto e della società.* Vanni, *Il problema della Filosofia del D. nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri*, Verona 1890. p. 70.

2) " Se l'unità dei popoli indogermanici è un fatto acquisito alla Scienza, chi vorrà oggi credere, che il Diritto romano sia *tutto creazione romana* e il Diritto greco *tutto creazione greca?* " Così or ora ed a ragione il Ceci, *Le etim. dei gc. rom.* p. VIII.

ne de' popoli indogermanici, col metodo suo (*analitico-comparativo*) essa " *ci guida metodicamente a discernere le origini delle istituzioni e il loro progressivo sviluppo, al modo stesso che ha già guidato a discernere le origini e lo sviluppo delle lingue, sostituendo all'arbitrio delle ipotesi fatti e criterï positivi.* " (Cattaneo). 1) L'accertamento dell'*unità d'origine* de' popoli indogermanici conduce all'immediata conseguenza, ch'essi tutti portarono un *originario fondo di civiltà* dal tempo *anteriore* alla loro *separazione*. L' esame analitico-comparativo de' loro primitivi istituti conduce a segregare quel *fondo originario* dall' ulteriore sviluppo, che ciascun popolo vi diede nel nuovo suolo, in cui immigrò. Apparirà allora in modo lampante, che nè il diritto romano, nè il greco sono di sana pianta una creazione romana o greca, apparirà semprepiù vera l'affermazione del compianto Fustel de Coulanges (*La citè antique*. Paris 1885, p. 4): *Les populations grecques et italiennes sont infiniment plus vieilles que* Romulus *et* Homère. *C'est dans une époque plus ancienne, dans une antiquité sans date, que les croyances se sont formées et que les institutions se sont ou établies ou. préparées.*

L'A. saluta il Fustel de Coulanges come colui, che, insieme a Rodolfo Jhering (*Geist des R. R. I*, 1), traendo profitto da' nuovi sussidï della *Linguistica comparativa*, fu tra i primi a tentare una soluzione veramente scientifica del problema delle origini del Diritto Romano. Al dotto francese ed al dotto alemanno la scienza nostra ne sarà per sempre riconoscente. E riconoscente pure sarà ai Leist ai Bernhöft, ai Köhler, ai Sumner Maine, ai Lyall, ai Carle e ad altri ancora, che o han dato al nostro problema una più esatta formulazione scientifica o ci hanno apprestato un materiale prezioso per

---

1) Lo riconosce anche il Ceci (l. c) " Come la glottologia e la mitologia comparata hanno rilevato il patrimonio comune di lingua e di miti nei varï popoli indo-germanici; così la nuova disciplina ricostituirà il Diritto dei lontanissimi avi " indagando comparativamente *non tanto le semplici parole e idee giuridiche* (come afferma il Ceci), quanto gli istituti affini dei popoli indogermanici.

studiare il Diritto Romano primitivo in raffronto al Diritto primitivo degli altri popoli indogermanici.

Ma il problema può dirsi definitivamente risoluto? No: non è peranco dimostrato (ed è dimostrabile) come " le istituzioni giuridiche, le quali in seno al popolo romano poggiarono a tant' altezza abbiano tratte le loro origini e compiuto l' antoriore loro sviluppo organicamente in seno alla famiglia de' popoli indo-germanici. " Senza dubbio, il Carle (*Le orig. del Diritto Romano* Torino 1888) ha fatto un bello e dotto tentativo per dimostrare come Roma abbia *continuata quell' opera di formazione della convivenza civile e politica, ch' era già stata iniziata dalle altre popolazioni italiche, le cui memorie risalgono ad un' epoca anteriore a quella, ch' è fissata per la fondazione di Roma*, onde Leist (*Graeco-ital. RG.* Jena 1884, p. 682, s.) avea ben detto, che oggimai è d' uopo abbandonar per sempre il tradizional punto di partenza della Storia del Diritto Romano.

Ma ricordiamoci, d' altra parte, che nel periodo della comunione de' popoli italici (*Latini ed Umbri*) gl' istituti giuridici non si trovano più in uno stadio affatto primitivo. Certo è, che due periodi a quello precedono:

a) il periodo della *comunione greco-italo-celtica*.

b) il periodo della *comunione greco-italica*, perchè i *Greci* furono indubiamente gli ultimi a separarsi dai lor fratelli *Itali*, che vediamo bipartirsi negli *Umbro-Sabelli e Latini*.

Gl' istituti giuridici, quali ci appaiono nel periodo così detto *italico*, hanno, dunque, incontrastabilmente subita un' anteriore elaboraziono da un canto nel periodo *greco-italo-celtico*. e, dall'altro, nel periodo *greco-italico*. Ne conseguita, che le *vere origini* delle *primitive istituzioni* di Roma non possono propriamente rinvenirsi nel periodo italico: Roma, per l' intermedio dei Latini, eredita istituti, che aveano compiuta la loro formazione originaria nel periodo *unitario ariano* ed aveano avuto le loro primitive elaborazioni in seno della comunione *greco-italo-celtica*, della comunione *greco-italica*, della comunione *italica*.

L' A. conclude osservando, che un tal metodo scientifico di studiare le origini del Diritto Romano ha anche questo pregio: di farci apprezzar adeguatamente il peculiare e geniale sviluppo, che

al Diritto dava quel popolo vigoroso e gagliardo, che fê esclamare al gentile cantore di Enea:

Tu regere impèrio populos, Romane, memento!

II. *Intorno all' influsso del Cristianesimo sul Diritto Romano privato.* Memoria del membro - allievo **Enrico Punzi.**

Quale influsso il Cristianesimo esercitò sul Diritto Romano privato? L' A. comincia dal classificare le diverse opinioni degli scrittori, che di questo argomento si son venuti occupando, specialmente del De Meysenbug, del Troplong, del Van Wetter, del Merivale, del Padelletti, del Keim. Son opinioni, ch' ei classifica così:

I. *Influsso profondo e massimo* ('' Il Diritto Romano sarebbe stato, nell'epoca cristiana, migliore che non nelle epoche anteriori più brillanti '' Troplong *De l'influence du christianisme sur le d. c. des Romains.* Paris 1855, *passim*).

II. *Influsso minimo e quasi nullo.* (*L'action du christianisme fut fort peu énergique et ne répondit que très-faiblement à ce que l' on devait en attendre; l' esprit du christianisme pénétra si peu dans la législation romaine qu' il n' y mérite aucune mention spéciale!* P. Van Wetter, *Action spéciale du christianisme. Cours*, Gand e Paris 1871, I. p. 85.)

III.) *Influsso limitato.* ('' In ordine al diritto privato, l'opera degl' imperatori cristiani si sarebbe limitata alla semplificazione di tutta la congerie di antichi testi, accumulati dalla giurisprudenza classica e soverchi oramai a quella società corrotta. Tal semplificazione ebbe a consistitere nella continuazione dell' opera, (già iniziata nel periodo antecedente) dell' elevamento dell' *ius gentium* a solo diritto civile... *Ma nè tuttociò sarebbe stato un progresso, nè tuttociò sarebbe stata opera del Cristianesimo.* '' Padelletti-Cogliolo, *St. del D. R.* Firenze 1886, p. 615, m. Cf. *Arch. Giur.* XII. 191).

L' A. respinge la I e la II opinione, che a lui sembrano non rispondenti affatto alla realtà storica, anzi da questa resterebbero contraddette; nê gli sembra del tutto esatta la III anche perchè

non distingue il periodo dell' *influsso indiretto* dal periodo dello *influsso diretto*. Riservandosi di fare, in altro tempo, quella *minuta e paziente ricerca comparativa negli scritti de' giuristi e degli scrittori cristiani*, che fu invocata da Ferrini (*Storia delle fonti*, p. 100), per adesso, con la scorta delle fonti giuridiche, si propone di dare la dimostrazione di questo tema: " il Cristianesimo, trovatosi a contatto con la vita romana, da un lato trova il terreno adatto, accelera il movimento, già iniziato nel periodo anteriore, e prende il sopravvento, come appare specialmente nei *diritti di famiglia*. Dall'altro lato, il Cristianesimo si trova in piena opposizione con la vita romana di allora e qui lotta, lotta energicamente, ma invano: prova il *concubinato*. "

L' A. divide la sua trattazione in sei §§, e coglie in contraddizione il Van Wetter (O. c. pag. 91), il quale, dopo aver asserito, che l'influsso del Cristianesimo sul Diritto Romano privato fu quasi nullo, viene. poi, a riconoscere, ch' esso un influsso esercitò sull' " *attribution aux fils de famille de la capacité d'acquérir pour eux-mêmes*, " sulla " *limitation du divorce dans de justes mesures*, " sulla *protection accordée aux enfants d' un premier lit contre les convols de leurs parents.* " Ebbene, anche se l'influsso del Cristianesimo si fosse ridotto a questo soltanto (fu maggiore però), è leggiera l'asserzione, che fu pressochè nullo l' influsso suo. Discutibile è il dilemma, messo innanzi dal romanista belga: o gli imperatori cristiani (egli dice) non fecer nulla o si limitarono a camminare nella via dei lor predecessori, sviluppando delle riforme, già da questi ultimi iniziati, sicchè il medesimo progresso si sarebbe sempre realizzato o con essi o senz'essi. Che gl' imperatori cristiani non abbiano fatto nulla è disdetto dalle loro numerose costituzioni (e l'A. ne ricorda molte); che abbiano continuata l'opera dei lor predecessori, eplicandola, qual meraviglia? Ma il dilemma del Van Wetter, chi ben guardi, lungi dal risolvere, travisa la questione dell' influsso del Cristianesimo sul Diritto Romano privato.

Che questo influsso si facesse sentir più vivo sul diritto di famiglia, troppo alla spiccia nega Padelletti (*St. p. 656*) contro Kuntze, *Inst.* §. 970, ed il suo valente annotatore ha fatto bene a mitigare, in certa guisa, l' avventata asserzione. La famiglia

(soggiunge il Cogliolo nota *a*, p. 656) non poteva raggiungere, sotto il Cristianesimo, *un grado maggiore di moralità*; ma perchè ? Per insufficienza sua o per qualche causa estranea ad esso? Il Cogliolo risponde bene: " il marcio era nei costumi e a questi il dogma cristiano non riuscì a porre riparo ,, É questa tesi, che l'A. svolge nell'ultima parte della sua memoria, concludendo, che due ostacoli impedirono al Cristianesimo di esercitare un maggiore e più largo influsso sul Diritto Romano privato: una corrente ad esso, in certe aspirazioni sue, contraria, ed una profonda, insanabile corruzione.

L'A. continuerà queste indagini.

III. *Sull'istituto dell'ospitalità.* Dissertazione del membro-allievo **Isidoro Modica.**

Ê un fenomeno sociologico, comune a tutte le società primitive, il predomìnio de' sentimenti *egoistici*, e questo fenomeno è visibilissimo pur nei primordì storici de' diversi popoli indo-germanici, specialmente per ciò, che riguarda la condizione dello straniero.

A chi non è noto qual fiero sentimento di esclusivismo i popoli indo-germanici nutrivano in petto contro gli stranieri? Lo rispecchiano i loro idiomi, e, d'altra parte, lo rinfocolano i principï della religione domestica, ai cui occhi era un sacrilegio la sola presenza d'uno straniero nel domestico focolare. Ma, fin dai tempi anteriori alla separazione degli Arj, era sorto, in una forma sia pure rudimentale, un istituto, che all'esclusivismo contro lo straniero veniva ad importare una relativa mitigazione: tal fu l'istituto dell'*ospitalità*.

Per quel, che le *origini* sue concerne, l'A. non inclina ad accogliere l'origine fenicia, ma sta per l'origine ariana.

La desume dal fatto, che l'istituto si riscontra *con le medesime note caratteristiche* presso tutti i popoli, rampollati dal ceppo ario. Si potrebbe anche dire, che l'istituto non ë proprio di questa o di quella razza: contradistingue un dato stadio di civiltà; ma ciò non toglie, che i popoli indo-germanici abbian

dato all' istituto una primitiva elaborazione comune nel periodo unitario ariano,

Quant'è alla *marca di ospitalità*, è omai da accettarsi la giusta opinione dello Jheringh (*Die Gastfreundschaft im Alterthum* in *Deutsche Rundschau*, a. 1887, trad. in italiano da Manfredini), già seguita in Italia dal Ciccaglione (*Asilo, clientela, ospitalità nell' Enciclop, Giur. Ital.* a questa v.).

Quanto al fondamento primitivo dell' *ospitalità*, all' A. non è ignota la recente opinione del Leist (*Alt-arisches Jus gentium* Jena. 1889, p. 225), che lo ripone in un sentimento umanitario; ma opinione siffatta non gli sembra, pei tempi primitivi, sicura. Nè sembra, che debba darsi torto a Rodolfo Jhering quando in un sentimento *utilitario* vede il primo impulso a quell' *ospitalità*, che venne a mitigare il ferreo *esclusivismo* contro lo straniero.

Tuttavia non vuolsi negar del tutto, che un barlume di sentimento umanitario traluca attraverso l' *ospitalità*. E ciò può ammettersi senza contraddire affatto la conclusione jheringiana, che " l' istituto si spiega bene sia sotto l' aspetto della protezione dello straniero, sia sotto l' aspetto del suo ordinamento esterno, solo allorquando si ponga mente alla ragione egoistica, che lo generò, e ne determinò le succesive trasformazioni. ,,

IV. *Dell' influsso giudiziario dei Pontifices sulla procedura civile di Roma antica secondo* Bechmann. Comunicazione del membro-allievo **Isidoro Modica**.

L' A. comunica, che il sig, Bechmann negli *Atti dell' Accademia di Scienze di Monaco* (Vol. II (1890) fasc. II) riprende in esame una *quaestio vexata* a proposito della competenza giudiziaria del collegio dei *Pontifices.* L' opinione del Bechmann potrebbe riassumersi così: al tempo dei re il collegio dei pontefici non avrebbe avuto veramente una diretta giurisdizione civile, ma sarebbe stato il re quello, che avrebbe giudicato, pur assistito da alquanti pontefici come giudici. Presto, però, l' influsso giudiziario dei pontefici sarebbe stato limitato (dapprima con l' istituzione de' *decemviri iudices o stlitibus iudicandis*) e in fine del

tutto eliminato con il tribunale dei *Centumviri,* specie per i processi di successione e di proprietà.

La Direzione, ringraziando l' A. della comunicazione, non accetta, cosí senz' altro, l'opinione del Bechmann, non sufficientemente dimostrata in tutte le sue parti.

Sopratutto avrebbe meritato più attento esame il passo di Dion. Halic. (III, 73), relativo ai *Pontifices.*
L'opinione di Puchta (*Inst.* §. *41*), fondata appunto su questo passo, che " giudici in tutte le cause giuridiche, le quali stanno sotto la salvaguardia religiosa, sono i *pontifices* ed alla lor testa il re come *pontifex maximus*, è tuttora meritevole di considerazione. E poichè gli studî del Bechmann, come quelli del Cauvet, del Bouchè-Leclercq e di altri ancora, non han peranco del tutto rischiarato questo punto, l' *Istituto* incarica il Membro-allievo Modica di fare uno studio su questo argomento.

V. *Lo Statuto del Castello di Nemi.* Comunicazione del membro-allievo **I. Modica**.

L' A. fa all' *Istituto* la seguente comunicazione:

" Ho l' onore di richiamare l' attenzione dell' *Istituto* sulla notizia, che il sig. Ricci Raffaello ha testè pubblicata intorno allo *Statuto del Castello di Nemi.* *1*)

" Le *Statuto*, in dialetto romanesco, si conserva in un Ms. della Chigiana. Il Ms. porta la data del 1514; ma lo Statuto appartiene ad un' epoca anteriore: lo si deduce in modo non dubio da una dichiarazione del notaio, che compilò l'esemplare, caduto sott' occhio al Ricci.

" Riguardo all' epoca, in cui lo Statuto ebbe ad esser compilato il Ricci, benchè abbia fatto delle accurate ricerche nell'Archivio municipale di Nemi, non ha potuto tuttavia determinare l' anno preciso. Nè lo si saprebbe dedurre dall' esame delle disposizioni dello Statuto, perchè, come il Ricci lamenta, non essendo

1) Sul villaggio di Nemi cf. Amati, *Dizionario corografico dell' Italia*, *v. Nemi*. La notizia del Ricci può vedersi in *Rivista Italiana per le sc. giur.* XII, p. 54 ss.

ancora classificati i nostri statuti, non riesce agevole il *fissar la data precisa, in cui una norma è apparsa per la prima volta.*

" Soltanto dalle parole del notaio, il quale parla di *originale diructo et caduto, il* Ricci crede poter trarre qualche congettura: parecchio tempo ebbe a trascurare prima che l'originale del lo Statuto divenisse *diructo ct caduto*, sicchè non si sarebbe molto lontani dal vero facendo risalire la primitiva compilazione dello Statuto alla fine del sec. XIV o al principio del sec. XV.

" Lo *Statuto* si compone di 80 capitoli, la maggior parte dei quali trattano di diritto pubblico e penale, in cui predominano i principî barbarici. In verità lo Statuto ci presenta una miscela di principî romani, canonici e barbarici.

" Per un dettagliato esame dello *Statuto*, ne attendiamo la pubblicazione dal sig. Ricci promessa.

VI. *D'una* Summa Codicis *in lingua provenzale e delle comunicazioni preliminari fatte dal prof.* Fitting *all'Accademia di Scienze di Berlino 1*) per **Isidoro Modica.**

I proff. Suchier e Fitting, per incarico dell' Accademia di Scienze di Berlino, attendono alla pubblicazione d'una *Summa Codicis* in lingua provenzale, della quale esistono MMss. de' secoli XII, XIII, XIV, XV e due traduzioni in antico francese. Ciò prova, senz' altro, in quanta stima fu tenuta l' opera in tutto l'ultimo M. E. — Il nostro Membro Onorario Prof. Fitting ha fatto su questa *Summa* delle comunicazioni preliminari all' Accademia berlinese, presentate dall' altro nostro Membro Onorario prof. Alfredo Pernice.

Le comunicazioni riguardano il carattere della *Summa*, del quale sarà detto più ampiamente nell' *Einleitung*, che il Fitting ed il Suchier premetteranno alla loro edizione della *Summa*. Come dice il titolo stesso *(Summa Codicis)*, l'abbiamo da fare con

---

1) H. Fitting, *Vorläufige Mittheilungen über eine* Summa Codicis *in provençalischer Sprache*. Estr. dai rend. della *K. Ak. der Wissenschaften zu Berlin*. XXXVII (1891).

una *Summa* del Codice Giustinianeo: è una minuta esposizione sistematica del Diritto Romano secondo il Codice di Giustiniano. L'autore della *Summa*, per vero dire, non si attiene strettamente al sistema del Codice, ma come la *Summa* Rogerii (che, in generale, sembra il tipo suo immediato) omette molti titoli o meno importanti o non aventi una pratica ed attuale utilità; benchè, talora. se ne omettano pure altre importanti e tuttora applicabili. Probabilmente all'autore della *Summa* quei titoli sembrano prevalentemente teorici. Ond'è, ch' egli ne introduce altri, tratti da altre parti del *Corpus juris*, come incontra segnatamente in un lungo titolo sull'acquisto della proprietà, tolto dalle *Istituzioni* e da' *Digesti*. Ciò si spiega pensando, che la *Summa* ha uno scopo puramente pratico. Non vuol punto presentare un diritto del passato, ma un diritto del presente: il Diritto Romano odierno dal punto di vista dell'autore, e così non si dà del Diritto Romano giustinianeo se non ciò, che o era realmente applicabile nel luogo, cui l'opera era destinata, o tale era ritenuto dall'autore. E già egli dichiara più volte esplicitamente, che non si occupa di ciò, che non ha alcun valore nel presente e pel presente. Cosí p. es. trascura il divorzio: "*per aco* (ei dice) *que non es en usatge que matrimonio se partischa se non per canones, si cum es per parentesc o per adulteri*" É un passo degno di nota anche perchè è uno dei pochi (due o tre), nei quali vien fatta menzione del Diritto canonico. L'A. della *Summa* nel non tener in considerazione il Diritto canonico, come anche nel metodo suo, segue l'esempio de' romanisti bolognesi di quel tempo e non può dubitarsi, ch' egli abbia studiato a Bologna.

L'opera, pertanto, ha un grande interesse tanto per la Storia del Diritto, quanto per la Storia della letteratura. Essa è particolarmente notevole ed unica pel suo tempo, perchè tende ad una esposizione popolare: essa non era destinata ad eruditi o ad allievi d'una scuola superiore di Diritto, *sondern* (come dice il Fitting) *es suchte einem weiteren Kreise die nähere Kenntniss des römischen Rechtes und die Möglichkeii seiner richtigen Anwendung zu vermitteln*"

Si può credere, che la *Summa* era principalmente destinata a far sì, che senza propria cultura giuridica, anzi senza una supe-

riore cultura in generale, ognuno potesse come giudice adoperare il Diritto Romano.

Lo provano e la lingua volgare, in cui la *Summa* è scritta, e il modo, ond' essa è condotta: si lasciano da banda tutte le sottili e teoretiche questioni di diritto, si fa spiccar soltanto ciò ch' è immediatamente pratico, si recano numerosi esempî esplicativi, dedotti in tutto dalla vita attuale, si evitane tutte le citazioni e quasi tutti i termini tecnici, proprî del Diritto Romano, come p. es. *SC. Macedonianum e Velleianum*. D' altra parte, essa non si limita affatto. (a guisa d' una *Summa Institutionum*) agli elementi generali, ma non di rado entra nelle particolarità. Così essendo, quale altro scopo se non quello, cui abbiamo accennato, avrebbe potuto avere?

Il Fitting ha un buon concetto dell'autor della *Summa*: " *Der Verfasser war aber jedenfalls ein sehr kudinger und gebildeter Jurist, sonst hätte er einen solchen Plan gar nicht entnerfen können.*" E non solo, senza ciò, non avrebbe potuto concepire un tal piano, ma non l' avrebbe potuto eseguire nel modo lodevole, onde pur l'eseguì. Ma v' ha di più: l'autor della *Summa* dovette aver anche una buona cultura generale, giacchè egli maneggia lo stile e la lingua in modo veramente ammirevole pel suo tempo —E si rifletta, che questa lingua, come lingua scritta, era allora nei primi stadî del suo sviluppo, e che dall' autor della *Summa* dovette essere, in gran parte, creata a dirittura per il suo scopo. È un fatto, che appare molte volte nell' opera sua ed in un modo interessantissimo. Così essa divenne veramente degna di ammirazione, raggiunse rapidamente un' alta stima, ebbe un lungo influsso.

Il Fitting, poi, si occupa della questione del *luogo* e del *tempo*, in cui avvenne la compilazione della *Summa*. Avventurosamente gli esempî, che si trovano nella *Summa*, ci dicono in modo abbastanza sicuro, ch' essa dovette esser compilata in Arles, e verso il 1149. Sulla persona del compilatore per ora, pur troppo, non può stabilirsi nulla.

Quanto alle *fonti*, l' Autore s' è servito di tutte le parti della legislazione giustinianea. Sempre e dapertutto s' è servito delle *Novellae* secondo l' *Authenticun*, ma, alcune volte, secondo il

compendio di Giuliano. Ed il Fitting soggiunge: " *Ferner zeigt sich die Benutzung der aus den Novellen geschöpften Authentiken im Codex.*"

Riguardo alla letteratura giuridica medioevale, l'autor della *Summa* s'è servito sicuramente della *Summa Codicis* di Rogerio e delle *Exceptiones Legum Romanorum* di Petrus.

Occorre ancora un esame più accurato per vedere se furono adoperati altri scritti medioevali. Intanto questa *Summa* spande una chiara luce anche sulla *Scuola bolognese*. Non dimostra soltanto come questa scuola ed il metodo suo fossero penetrati rapidamente nel mezzogiorno della Francia; ma (per adoperare le parole del F.) " sondern es lehrt vor allem auch, dass die Wirksamkeit des Rogerius und mithin diejenige der *Quattuor Doctores* früher angesetzt werden muss, als dies bisher allgemein zu geschehen pflegte." Specialmente si deve accettare, che la *Summa* di Rogerio già esisteva, al più tardi, nel 1145. Al maestro suo, Bulgaro, si deve evidentemente assegnare un tempo anteriore. Intanto svanisce il dubio, se i quattro Dottori siano stati immediati scolari d'Irnerio.

Tal'è il sunto delle comunicazioni preliminari, fatte dal Prof. Fitting all'Accademia di Scienze di Berlino. Esse meritavano l'attenzione dell'*Istituto* 1)

VII. *Sugli* accensi velati. *Studio del Membro-allievo* **Giuseppe Riccioli.**

L'A. si propone di studiare gli *accensi velati* nell'ordinamento politico-militare di Servio Tullio e comincia dal passar in rassegna le fonti, che agli *accensi velati* si riferiscono. Le fonti sono:

1). Cic. *De rep. II. 22, 40.*

2). Liv. *I, 43, 7; VIII, 8, 8; VIII, 10, 2.*

---

1) Il quale ritornerà sull'argomento tostochè il suo Membro Onorario Prof. Fitting insieme al Prof. Suchier avrà dato alla luce il testo della *Summa*.

3,) Varro *De lingua lat. VII, 56;* Id. *De vita pop. rom. I, 3.*
4.) Flavii Vegetii. *De re mil. II, 12.*
5.) Dion. Halic. *IV, 17.*
6.) Festo, *v. Accensi velati.*
7.) Plauto, *Menacch. I, 3, 1.*

Con la guida di queste fonti, l'A. si fa ad esaminare le questioni diverse, che agli *accensi velati* si riconnettono. I). Chi erano essi? Senza dubio, *cives romani*, i quali aveano un censo, che non ascendea a 12500 assi e perciò non facevano parte di nessuna delle cinque classi serviane, ma intanto, « *ad legionum censum* erant *adscripti* ».—Che cosa autorizza Lange, (nella sua terza edizione delle *Röm. Alterthümer* (p. 471, 534) ad asserire, che *accensi* dicevansi gl' *infra classem* rispetto ai *classici?* Questa è una fantasia. E da qual fonte esplicitamente si desumerebbe, che gli *accensi* furono dei *dediticii* Nomentani? L' ha sostenuto l'Hoffman (*Die accensi velati in Zeitschrift für vest. Gymn.* XVIII. 589), ma senza fortuna.—II). Quant'è alla denominazione, vuolsi abbandonar per sempre l'opinione, che gli *accensi velati* così si denominassero " dal modo, ond'erano vestiti. ,, Forse questa opinione è derivata da un' inesatta interpretazione del passo varroniano (*De l. l.* VII, 56), in cui è detto, che gli *accensi* denominavansi *velati* « *quia* vestiti *inermes sequuntur exercitum*; » ma questo allude non al vestito, ma all' armamento 1). D' altra parte, questi soprannumerarì (e che tali fossero si deduce da Vegezio l. c. e da Plauto l. c.) non eran detti *accensi velati* per la medesima ragione, ma dicevansi *accensi* per una ragione e *velati* per un'altra. III). Quanto al loro ufficio, le

1). Onde il Willems (*Le Droit public. rom.* Louv. — Paris 1888, p. 91) riguarda a ragione la *centuria accensorum velatorum* come la " compagnie des remplaçants non-arm*és* (*inermes*),, Cf. Munderloh, *Aus der Zeit der Quiriten*, Weimar 1872 p. 41 ss.—L'argomento, trattato da molti superficialmente (cf. p. es. Mispoulet, *Les inst. pol. des Romains*, *II*, *p. 311*) è ben trattato, al solito, dal De Ruggiero, *Diz. epigrafico v. accensi velati*, *p.* 18. Questo *Dizionario* rispecchia, quasi in ogni articolo, l'ultimo stato della scienza nostra.

fonti (Varro l. c. Festo l. c.) lo designano in modo non dubio: essi sostituivano i legionarì morti: « *in locum mortuorum militum subito subrogabantur*», « *armatis militibus* succedebant, *si quis eorum deperisset*». Questi passi si possono intendere in modo più largo e riferirli anche ai legionarï feriti.

Che gli *accensi velati* altro ufficio abbiano compiuto (nei *tempi serviani*) non è prudente con troppa facilità ammettere. Che nei *comitia centuriata* votassero nella centuria de' *capite censi* non risulta da Livio (I, 43, 7) ed è insieme un assurdo quando le fonti ci dicono degli *accensi*, che «*ad censum adiiciebantur*, « *ad legionum censum* erant *adscripti*.»

VIII. *Sulle origini del testamento romano.* A proposito di un libro del Greiff. 1) Memoria del Dott. **Giovanni Leonardi.**

Fu scritto dal compianto Sumner Maine, che *c'est aux Romains, que revient l' honneur d' avoir inventé le testament.* L'affermazione era alquanto esagerata ed il dott. Greiff ha fatto bene di sostituirvi quest'altra: «C' est Rome qui a créé l'institution d' héritier sans adoption, une de ses oeuvres les plus importantes et les plus durables». Si conviene col Greiff nel riconoscere, che l'ipotesi d' una generazione spontanea non può ammettersi neppure quanto al testamento romano: i germi suoi già preesistevano noi costumi ariani; ma sono appunto cotesti germi, che il Greiff non ha rintracciato con sufficiente rigore scientifico.— È vero o non è vero, che l'*unità* d' *origine* dei popoli indogermanici (i Latini compresi) è un fatto acquisito alla scienza? È oggimai riconosciuto dall' universale. E allora, per ciò che riguarda le remote origini del testamento romano, il primo quesito da elevarsi è questo: i popoli indogermanici e tra essi i progenitori de' Romani conosceano o non conosceano il testamento quando emigrarono dal loro centro comune? Portarono essi questo istituto

1). Francisque Greiff, *De l'origine du testament romain*, *pp. 150. Cf.* Zocco-Rosa su *Greiff in Riv. Ital. per le sc. giur.* XI, p. 107, ss.

nel suolo delle nuove patrie, in cui immigrarono, ovvero l' istituto quivi posteriormente si sviluppava?

Tal quesito preliminare non può risolversi senza far uso del così detto metodo comparativo, del quale molti parlano e sparlano, ma non molti hanno una conoscenza adeguata.

Il resultato della comparazione è questo: per secoli ignorano il testamento gl'Indiani, i Persiani, i Germani, gli Slavi, i Celti, i Greci: l' adozione tien luogo del testamento, il quale quando appare in Grecia, per la prima volta, è conglobato con l' *adozione*. Ora è assioma, che quando più popoli, provenienti da un medesimo ceppo e da un medesimo centro, ignorano, nei primordî della loro vita storica, questo o quell' istituto, vuol dire, ch' essi *non lo conoscevano nel periodo anteriore alla loro emigrazione*. Corollario: i popoli indogermanici, quando emigrarono dal loro centro comune, ignoravano il testamento: vi ostavano, per altro, i principî della *religione domestica* ed il *regime economico* della comproprietà domestica.—Ma i Romani?

I Romani, che, secondo la tradizione, avrebber conosciuto, fin dalle prime, il testamento, non contraddicono questo corollario? Niente affatto, e non occorre di mettersi in imbarazzo (come fa il Greiff) per dimostrare, che contraddizione non c'è, e che i Romani, lungi dal crear di sana pianta il testamento, ne sviluppano il germe da tutti i lor fratelli indogermanicici importato nelle contrade, nelle quali immigrarono.

È ridicolo abboccar alla tradizione come ad un' esca saporifera: Liv. I, 3 ed Aul. Gell. VI, 7, vanno intesi *cum grano salis*. Sì, il Romano, così nel regime economico, come nel sistema successorio precorre i suoi fratelli indo-germanici nella via del progresso; li precorre, ma non corre alla impazzata, non fa salti pindarici. Esso recisamente separa di buon' ora l' adozione dall' istituzione d' erede e così plasma con fisonomia autonoma il testamento, ma questo non iscalza, fin dal suo primo apparire, la successione domestica degli *heredes sui*, e non lo avrebbe potuto in un tempo, in cui i vecchi principî della costituzione gentilizia non erano ancora affatto scomparsi, quei principî, di cui un' eco ben lontana e fievole resta ancora in tempi assai posteriori

Il *testamentum in calatis comitiis* (per tacere di quello *in pro-*

cinctu) sorge non tanto in antagonismo alla successione agnatizia, quanto qual suo eventual succedaneo: nei primi secoli della società romana al testamento dovea esser luogo in mancanza di *heredes sui*, (che potessero succedere al *pater familias* e continuare il domestico culto), e con il consentimento de' *gentiles*, ai quali sarebbe spettato di riassorbire i beni ed il culto del *cogentilis*, morto senza prossimi agnati. 1)

Si disse, che i Romani separarono di buon'ora l'adozione dalla istituzione di erede creando il testamento; ma non v'ebbe un tempo anteriore, in cui così in Roma, come già in Grecia, l'istituzione di erede andava congiunta all'adozione? Lo sostennero specialmente il Gans (*Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung*. Berlin 1824, p. 99) ed il Vering, (*Röm. Erbrecht*. Heidelberg 1861, p. 127); la loro opinione, da molti con orrore respinta, non é reietta del tutto dal Greiff (*Orig. du t. r. p.* 60, s.)

Sembrava un'opinione morta e sepolta ed ecco risorgere. Prima di ricacciarla nel sepolcro, bisogna studiare attentamente, se, nei tempi primitivi di Roma, fossero già tramontati i principi esclusivisti della religione domestica: poichè se voi riconoscete, che questa escludeva gli estranei, se voi nel primitivo *heres* testamentario vedete un continuatore de' *sacra* del testatore, non potete, senza contraddizione, supporre un *estraneo* continuatore del culto domestico. Finchè i principî della religione domestica conservarono il loro antico rigore, ciò era impossibile. E così non merita di essere aprioristicamente disprezzata l'opinione del Greiff, che « testamento ed adozione » ebbero ad andar congiunti *à une époque très reculée de l'histoire romaine* e che sol piu tardi si separarono affatto.—Questo punto sarà fatto segno a studï ulteriori.

---

1) Questa tesi sarà ulteriormente sviluppata specialmente in occasione della relazione sull'esito del concorso pel 1892.

IX. *Sugli studî del* Casati *intorno alle pretese origini etrusche del Diritto Romano. Nota* critica del Membro-allievo **F. Paraninfo Faraci**.

L'A. fa segno ad una critica vivace gli studî del sig. C. Casati, intitolati «*Fortis Etruria*» ed intesi a sostenere le *origini etrusche del Diritto Romano*. Il Casati afferma (*Fortis Etruria*, p. 35) che «la question des origines étrusques du droit romain» è una «question inexplorée jusqu'à ce jour», e veramente in un tempo, in cui s'è accertata l'unità d'origine e quindi anche di civiltà de' popoli indogermanici, a nessuno sarebbe potuta venir in mente l'idea peregrina d'una fantastica origine etrusca del Diritto Romano.

C'eravamo liberati appena della malaugurata illusione, che la civiltà romana fosse, senz'altro, figlia di quella greca ed ecco il miraggio casatiano d'una pretesa origine etrusca degl'istituti giuridici di Roma!

Ma come il Casati lo dimostra? Egli non dimostra niente, sinora almeno. Quelle povere iscrizioni bilingui, ch'egli mette assieme, non dimostrano la sua affermazione, che «la constitution de la famille.... comme la constitution de la propriété sont l'oeuvre des Etrusques, ainsi que les primiers éléments de leur savante procédure par l'*actio sacramenti*!!»

Nulla di più contrario alla realtà storica, nulla di più recisamente disdetto da' resultati degli studî moderni. La costituzione della famiglia non può dirsi davvero opera degli Etruschi: la famiglia patriarcale s'era già costituita fin dal periodo anteriore alla separazione de' popoli indogermanici, donde il riallacciarsi dei nomi designanti il capo-famiglia ad una medesima protoradice aria. Es:

Scr. *pa-tar*
Gr. *πα-τήρ*
Lat. *pa-ter*
Sl. *pa-ti*

} RAD. *pa*, cui suolsi dare il significato di *comandare*, *proteggere*.

Cf. Delbrück, *Die Indogermanischen Verwandtschaftsnamen*. Leipz. 1889, p. 2 ss.—Quanto alla costituzione della proprietà, è affatto erroneo il riguardarla come un'«*oeuvre des Etrus-*

ques». Le più recenti indagini ci assicurano, che la proprietà privata sotto la forma mobiliare era già nota agli Arj nel periodo anteriore alla loro separazione, nê la proprietà fondiaria era del tutto ignota: se non esisteva sotto forma *individuale e privata*, esisteva sotto forma *collettiva* ed è così, che la conosceano ancora i Germani primitivi. [Caes. *De b. g.* IV, *1*, 3; *VI*, *22*. Tac. *Germ. 26. Cf.* Aucoc, *La question des propriétés primitive* in *Rev. Crit.* XIV, *2.* De Laveleye, *La propriété et ses formes primitives* (1.a ed.) p. 2 ss. De Hinojosa, *Hist gen. del Der. Esp.* § *16. La propriedad, p. 77. ss.* Schupfer *L'allodio, p. 18 ss.* Del Giudice, *La questione della proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito, p. 2 ss*]. Non si sa capire, dunque, come possa asserirsi, che la «constitution de la propriété» è l'*oeuvre des Etrusques!* La frase stessa è molto inesatta.—Che, poi, d'*origine etrusca* sia pure la procedura della *Legis actio sacramento* è una asserzione campata in aria: oramai si sa, che trattasi d'una procedura di origine ariana (Vedi Zocco-Rosa, *La palingenesi dalla procedura civile romana*, p. 264 ss.)

Le pretese origini etrusche della *gens* sono anch'esse state smentite dalla critica (Vedi *Riv. Italiana per le sc. giur. VI (1888), p.* 460 *ss. Annuario dell'Istituto di St. del D. R.* 1890-91, p. 21); sicchè, tutto sommato, dell'edificio parzialmente innalzato dal Casati sembra non resti nulla. Si parli piuttosto d'*influsso* della civiltà etrusca sulla romana (*Cf.* Noël des Vergers, *L'Etrurié et les Etrusques*, II, p. 308 et passim), ma non si parli d'*origine etrusca* del Diritto Romano: questa è una fantasia.

X. *Sulle opinioni di* Leist *e di* Muirhead *intorno alla genesi della* «sponsio».—Memoria del Membro-allievo **Spiridione Bonanno**.

Tra le molteplici opinioni intorno alle origini della *sponsio* se ne deve oggi annoverare una, che messa innanzi, in Germania, dall'illustre Prof. Leist (*Graeco-italische R.G.* Iena 1884, p. 465, ss.] fu seguita, in Inghilterra, dal compianto Prof. G. Mui-

rhead (*St. del D. R.* Milano 1888, p. 243. *) Secondo Leist ed il seguace suo la *sponsio* sarebbe di *origine greca*; dalla Grecia sarebbe trasmigrata nella Sicilia e nell' Italia meridionale, di là nel Lazio ed a Roma, dove sarebbe giunta svestita omai delle sue antiche formalità religiose (quale la *libazione*).

Opinion siffatta si fonda su due fonti: Festo v. *Spondere* e Gai III, 93; ma un attento esame di queste fonti dimostra, che esse non la suffragano affatto.

Si veda.

Festo: ' *Spondere* Verrius *putat dictum, quod sponte sua, id est voluntate*, promittatur, deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Gracco dictam ait, quod ii σπονδὰς *interpositis rebus divinis faciant.*' (ed. Mueller, Lipsiae 1880, p. 329 Cf. p. 343).

Gai III, 93: At illa verborum obligatio dari spondes? Spondeo adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur *a Graeca voce figurata esse.* (ed. Krueger et Studemund, Berl. 1884, p. 123).

Ora queste due fonti, direttamente l'una, indirettamente l'altra, a che cosa propriamente accennano? Alla riconnessione di *spondere* a σπένδειν, di *sponsio* a σπονδή; ma se da questo legame filologico qualche deduzione storico-giuridica si può trarre, non è già quella dell' *origine greca* della *sponsio*: si potrebbe, invece, più verosimilmente desumere, che i Greco-Itali diedero una comune elaborazione ad una forma di contrattare, che già era loro nota quando intrapresero le loro emigrazioni.

Nè può dirsi, che la *sponsio* abbia, in Roma, perduto subito il suo *originario carattere sacrale* [Vedi specialmente Paul. Diac. *Excerpta* v. *Consponsor*. (ed. *Mueller* 1880, p. 59). Dion. Halic. I, 40]. É un carattere, che meglio del Ballhorn Rosen (*Zur Geschichte des R. R. p. 58, s.*), pose in evidenza il Danz [*Der sacrale Schultz in röm. Rechtsverkehr*

*) È la traduzione italiana del libro: *Historical Introduction to the private Law of Rome*. Edimburgh 1866. Vedi *Ch. Fifth.* Sect. 39 (*Introduction of the Stipulation*), *p. 226*.

Kap. II, p. 112, ss]. In verità, Roma primitiva non ha smesso per anco l'uso delle *sponsiones ad aram:* Dion. (l. c.) lo ricorda ed il greco scrittore qui dev'esser creduto. 1)

XI. *Le « leges sumtuariae » e le nuove ricerche del Prof.* Voigt *sulla « lex Cornelia sumtuaria.»* Memoria del Membro-allievo **Lemoli**.

Le leggi, al par della letteratura, mirabilmente rispecchiano le condizioni politiche, sociali, morali dei popoli: una prova ed un esempio ce ne offrono quelle molteplici leggi, che nella decadente Repubblica romana furono emanate ad infrenare la corruttela crescente. Son tra queste le *leges sumtuariae*, alle quali l' A. rivolge lo studio suo, occupandosi precipuamente delle *leges Orchia* [572] e *Cornelia sumtuaria* [673], cui il prof. Voigt ha recentemente consacrato una sua interessante memoria. 2) Amendue queste leggi contenevano altre norme oltre a quelle relative alle pazze spese della tavola?

Il V. 3), il quale cita il Cujas [*in Cod. III, 43*], il Pantoia, l'Hommel, il Meurs, il Vissering, il Rein, il Becker-Göll e lo Schoenardt, è d'avviso, che la *lex Orchia* rappresenti pure la prima legge in materia di giuoco, quella, cui allude Plauto, *Mil.* II, 2, 9, 5: *ut ne legi fraudem faciant aleariae, adcuratote, ut sine talis domi agitent convivium.* Alla *lex Orchia* pure dovrebbe riferirsi quel che dicono Cic. *Phil.* II, 23, 56 e Mart. V. 84, 3 ss:

Et blando male proditus fritillo,
Arcana modo raptus e popina,
Aedilem rogat usus aleator;

---

1) Si ammette, per altro, con Cuq (*Les inst. jurid. des R.* p. 393), che nè il passo di Dion, nè i vocaboli *consponsor* e *coniurator* provano l' *identité* della *sponsio* " avec le serment. "

2) M. Voigt, *Ueber die lex Cornelia sumtuaria.* Sonderabdruck aus den Berichten der K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften [1890], p. 244-279.

3). §. 2. *Die Vorschriften über das Gewinspiel und über die Bürgschaften für die creditirte Spielschuld*, p. 253-55.

Id. XIV, 1, 3:

Nec timet aedilem moto spectare fritillo.

Quanto alla *lex Cornelia sumtuaria*, essa, oltre alle sue disposizioni *sumtuariae*, ne avrebbe contenuto molte altre, comprese quelle relative al giuoco *lucrandi causa* ed ai debiti di giuoco. Sarebbe la *lex Cornelia sumtuaria* quella, cui allude Marciano in D. XI, 5, 3. in un fr., che si riannoda ad un altro di Paolo [*libro nono decimo ad edictum*, D. XI, 5. 2] e che suona così:

> " *in quibus rebus ex lege Titia et Pubblicia et* Cornelia *etiam sponsionem facere licet: sed ex aliis, ubi pro virtute certamen non fit, non licet.*

Sarebbe la stessa *lex Cornelia sumtuaria* quella, di cui parla Gaio (III, 124, 125. Ed Krueger e Studemund p. 130) 1).

Alla legge medesima si riferirebbe Plutarco nella biografia di Sulla [35, 3]. Così la legge avrebbe posto un limite anche alle spese pei funerali. Nè basta: la nostra legge avrebbe insieme contenuto tutta una serie di disposizioni d'indole funeraria e sarebbe essa appunto la legge, cui alludono molte fonti epigrafiche, letterarie, giuridiche con molta cura messe assieme dal Voigt. [p. es. C. I. C. I, 1409; IX, 5900; X, 1971. Sen. *Orat. et rhet. sent. div.* IV, 4. Quint. *Inst. Or.* 369. *C.* Theod IX, 17, 3. Theod. *et* Valent. in *Nov. Vol.* XXII, 1, pr.] Sarebbe pure la *lex Cornelia sumtuaria* quella, di cui é menzione in C. I. L. VI, 9404 e in due frammenti di Ulpiano e di Pomponio [D. XI, 7, 12, pr; XLVII, 12, 5).

Si può ammettere, in base a queste fonti, che la *lex Cornelia sumtuaria* abbia avuto un contenuto così largo ? Tra noi un valente romanista ne dubitò [Perozzi in *Riv. It, per le sc, giur.* XI (1891), p. 263]. Per quanto sia vero, osserva il Perozzi, che " le prescrizioni contro le spese eccessive per la tavola ecc. presentino il carattere comune di norme aventi uno scopo morale, pure sembra difficile, che fossero mescolate assieme

---

1) Voigt, O. c. § 3 *Die Vorschriften über die Höhe von Bürgschaften* p. 260-61.

in un' unica legge." E perché allora, chiede il Perozzi, la legge avrebbe preso il nome di *suntuaria?*

Il solo epiteto della legge non c' impedirebbe di accettare le congetture dell' illustre romanista di Lipsia: non sarebbe la prima volta, che la denominazione d' una legge non rispecchia per intiero il contenuto suo. Per altro, anche il Prof. Perozzi ammette, che tra le varie disposizioni, enumerate dal Voigt, un filo, che potrebbe riallacciare le une alle altre, ci sarebbe: tale lo "scopo morale." Forse il filo è tenue, ma ci potrebb' essere. Dove siam concordi col prof. Perozzi è in ciò, che dalle fonti, citate dal dotto prof. di Lipsia, non si detegge in modo sempre certo e sicuro, che quella tal legge, di cui nelle fonti non si ricorda il nome, sia proprio la *lex Cornelia sumtuaria* e non altra. Gli studiosi sarebbero grati al Prof. Voigt, tanto benemerito degli studï nostri, se illustrasse ulteriormente questo punto ancor non definitivamente chiarito.

XII. Ad D. I, 2, 2, § 47. *Sull' attendibilità della testimonianza di* Pomponio *intorno alla genesi delle due sètte de' Proculeiani e de' Sabiniani per il dott.* **L. Licari.** 1)

Pomponius *libro singulari Enchiridii.* D. I. 2, 2, § 47.

Hi duo [scil. Ateius Capito et Antistius Labeo] primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito

1) Una questione, che, a' nostri giorni, s' è ridestata in seguito ai lavori del Mai, *Der Gegensatz und die Controversen der Sabinianer und Proculianer im Anschlus an die Berichte der gaianischen und justinianischen Institutionen. Heidelb. 1887.* (Cf. Kipp *in Zeitschrift der Savigny Stiftung* (R. A) X, 2, p. 105-7. Maurice Houques Fourcade, *Massurius Sabinus.* Bordeaux 1889 [Cf. però Voigt in *Berliner Phil. W.* N. 27 (1890) col. 814]. G. Brini. *Delle due sètte dei giureconsulti romani.* Bologna 1890. (specialmente p. 13 ss). Cf. ora Ceci. *M. A. Labeone* (*Le etimologie dei giureconsulti romani.* Torino 1892, p. 22 ss). Intanto rimane pur sempre di somma importanza Pernice, *M. A. Labeo*, Halle 1873-78.

in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat; Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis [Mommsen; *ceteris partibus* sec. Halm] sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit· "

Prescindendo dalla questione intorno alle note caratteristiche delle due sètte o scuole, quel che si vuole esaminare è soltanto questo: Pomponio afferma il vero quando ci presenta Capitone come il fondatore d'una scuola, che viene a contrapporsi a quella di Labeone? Com'è noto, l'affermazione di Pomponio: " *hi duo veluti diversas sectas fecerunt* " fu messa in dubio anche tra noi, in ispecie dal Ferrini (*Storia delle fonti*, p. 62). In Capitone, specialmente, non si vuol vedere un gc. di tale entità da poter " fondare una scuola opposta alla labeoniana. " Capitone, come giurista, non avrebbe avuto " nessuna influenza. " Questi i precipui dubî, che la critica solleva; ma essi, in verità, non son tali da far perdere ogni fede nella testimonianza pomponiana.

E per fermo, se Capitone al confronto di Labeone ci scapita vuoi per carattere, vuoi per dottrina (e questo in sostanza lo riconosce le stesso Pomponio), non può dirsi, poi, un gc. di tal nullità da non potere raccogliere attorno a sè de' seguaci, che condividessero l'avversione sua alle innovatrici tendenze di Labeone e seguaci. E già Pomponio non inventa di pianta, ma raccoglie una tradizione, secondo la quale Capitone avrebbe formato realmente attorno a se una *secta* (se così può dirsi) *antelabeoniana*, almeno nel suo fondamentale indirizzo. E poi il severo Tacito (*Ann.* III, 75) a sua volta ricorda questo: *Illa aetas* [allude all'età di Augusto] *duo pacis decora simul tulit, sed* Labeo *incorrupta libertate et ob id fama celebratior*, Capitonis *obsequium dominantibus magis probatur*. Schiena flessibile, animo non fiero, Capitone, dunque, è ligio a chi domina e chi domina lo ricompensa nominandolo *consul* anzi ora, mentre Labeone respinge sdegnoso la carica di *consul suffectus*. Ma, frattanto, Capitone ha una politica importanza, un inetto affatto non può dirsi, non è agli occhi de' suoi contemporanei. E a quest'uomo politicamente importante, perchè appartiene al partito dell'imperatore, scientificamente non privo d'ingegno e di sa-

pere, non dovea esser dato di racimolare attorno a sè dei seguaci? Sino a quando non si proverà il contrario, si potrà aggiustar fede a Pomponio e non trovar affatto inverosimile, che Capitone *veluti sectam fecit*.

Il perchè, poi, le due sêtte non abbiano preso nome da' lor primi iniziatori ben può comprendersi quando si distinguono le loro origini prossime dalle loro origini remote. 1)

XIII *Il libro di diritto di Tubinga edito da* Max Conrat *secondo i manoscritti*. Notizia del membro-allievo **I. Modica**.

Il prof. Max Conrat ha recentemente pubblicato 2) il libro di diritto di Tubinga, fonte principale delle *Exceptiones legum Romanorum Petri* [*Petrus*]. Il Conrat, con minuzioso e paziente lavoro, ha tenuto conto di tutti i manoscritti. Il Cod. Cantab. O. 7. 40 ed il Cod. Tub. M. c. 14 sono stati confrontati da lui stesso; quanto ai Codd. Laurent XXIX 39, Paris Lat. 4719, 1 [già Ashburnh. Coll. *Barrois* 336] e Vat. Reg. N. 441 s' è servito di collazioni altrui, e nulla ha tralasciato per la chiara intelligenza del testo.

Egli ha seguito il testo dei manoscritti nei punti, in cui concordano, e ha accettato la lezione più verosimile (specialmente quella del testo del Cod. Paris.) nei punti, in cui i manoscritti discordano.

Quando poi i manoscritti sono viziosi, o perchè riproducono una falsa lezione o perchè hanno qualche lacuna o qualche aggiunta,

---

1) Quanto all'esistenza o no di *stationes iurisconsceltorum* a' tempi di Labeone e Capitone vedi Roby, *Introduzione allo studio del Digesto*. p. 128. Senza ricordarlo, egli riproduce sostanzialmente, la congettura del Bremer, *Rechtslehrer und Rechtsschulen in röm. Kaiserreich*, p. 68, ss. È una congettura, che ha trovato buoni seguaci: noi ricordiamo per l'*Inghilterra* il Muirhead, *Hist. Introduction* p. 317; per la Spagna De Hinojosa, *Hist. del Derecho Rom. segun las mas recientes investigacionis*, I, p. 272.

2) Vedi *Bullet. dell' Ist. di D. R.* III. p. 83-148.

il M. C. ha riprodotto la lezione più giusta, e, quando questa non si poteva con certezza determinare, ha dato quella più verosimile o almeno la più plausibile. Ha pui dato, come si dovea speciale importanza al ms Paris. Lat, 1730. 1)

Egli, inoltre, ha emendato gli errori ortografici e ha reso più intelligibile il testo modificandone l' interpunzione.

L' edizione del Conrat si riferisce solamente ai 134 capitoli del Petrus, secondo l' edizione Savigny, restandone esclusi gli estravaganti, cioè le appendici a questi 134 capitoli. In questa edizione, però, non appaiono i 134 capitoli nella forma di 134 capi distinti, ma, avendo seguito nel testo la divisione del Cod. Paris., l' ha diviso in 132 capi.

Infine, per comodità del lettore, ha aggiunto in margine i luoghi paralleli del *Petrus*, e nel testo in corsivo ha riprodotto le rubriche, che sono contenute nel Cod. Paris.

XIV. *Sull' origine dei " Quaestores. "*—Memoria del Membro-allievo **A. Fazio**.

L' A. comincia dal ricordare le discrepanti opinioni de' romanisti intorno alle origini de' *Quaestores.* Sia nei lavori monografici del Doellen, del Niemeyer, del Wagner, del Rein e di altri, sia nelle opere generali sul Diritto Pubblico Romano, quali, p. es., quelle del Mommsen, del Madwig, del Mispoulet, del Willems, le opinioni degli scrittori ondeggiano tra le origini regie e le origini repubblicane di questi magistrati.

È una discrepanza di opinioni determinata dalla discrepanza, più o meno apparente, delle fonti, che son queste:

A. *a*) Ulpianus *libro singulari de officio quaestoris.* D. I, 13, pr: ' Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Junius *libro septimo de potestatibus* etiam ipsum Romulum et Numam Pom-

1) Cf. I. Flach, *Études critique sur l' hist. du D. R. au moyen âge.* Paris 1890, p, 285. ss, ed ora Fitting, *Die Institutionenglossen des Gaulcausus.* Berlin 1891.

pilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane *crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores.* Et a genere quaerendi quaestores initio dictos et Junius [Gracchanus] et Trebatius et Fenestella scribunt. (Ed. Mommsen)

b) Tac. Ann. XI. 22:... ' quaestores *regibus etiam tum imperantibus instituti sunt*, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita, mansitque consulibus potestas deligendi donec eum quoque honorem populus mandaret. '

B. *a)* Varro *de lingua lat.* V, 81: ' Quaestores a quaerendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia. quae III viri capitales nunc conquirunt; ab his postea, qui quaestionum iudicia exercent, quaesitores dicti. '

b) Festi *Fragm. e Cod. Farn.* l. XVII v. Quaestores *dicebantur, qui quaererent de rebus* capitalibus, unde iidem etiam . . . *Quaestores parri*—cidi appellantur. ' 1)

C. *a)* Pomponius *libro singulari Enchiridii.* D. I, 2, 2, § 22-23: ' Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti ab eo, quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant.

Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum. '

Dall' esame comparativo di queste tre categorie di fonti si può dedur questo, che intorno all' origine dei *Quaestores* due tradizioni s' erano formate: una riguardava come antichissima l' origine de' *Quaestores*, l' altra come più recente e non anteriore alla Repubblica, e tra i giureconsulti romani v' ebbe chi seguì l' una (Ulpiano), v' ebbe chi seguì l' altra (Pomponio). Ma la prima

---

1) V. Ed. Mueller (1880), p. 258.

tradizione diè luogo, tra gli antichi, ad una doppia corrente di opinioni: da un canto c' era chi faceva risalir l'istituzione de' *Quaestores* a' primi tempi della monarchia [Iunius Gracchanus in Ulp.], dall'altro c' era chi la riconnetteva al regno di Tullo Ostilio e questa fu l' opinione più in voga tra gli antichi [*crebrior apud veteres opinio est*]. Quando all' elezione correvan pure due opinioni: secondo l' una sarebbero stati di nomina popolare [Iunius Gracchanus], secondo l' altra di nomina regia [Tac. l. c.]. Quanto alla loro denominazione, le fonti son concordi a trarla *a quaerendo* o *a genere quaerendi*; ma mentre Festo afferma, che questa denominazione portavano *qui quaererent de rebus capitalibus*, Varrone asserisce, che la portavano *qui conquirerent publicas pecunias et maleficia.*

Già il Papillonio (*Comm. in tit. D. de O. I.* § 22. in Meerman *Nov. Thes.* Hagae Com. 1757, p. 583) e meglio ancora lo Zumpt (*Das Criminalrecht der röm. Rep.* I, p. 52 ss.) tentarono di conciliare queste discrepanti testimonianze.

Pur troppo, non vi riuscirono del tutto; ma non può dirsi, intanto, che le nostre fonti siano in tutto e sempre inconciliabili.

Le fonti, che parlano dei *Quaestores* come già esistenti nel periodo regio vogliono riferirsi certamente ai *Quaestores parricidii.*

Nè vale il dire con Mispoulet (*Les inst. pol. des Romains* I, p. 125) *à cette époque il n' y a qu' une magistrature, la royauté.* Sì, sta bene: anche Pomponio avea detto [D. I, 2, 2, § 14]: ' *Quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse*; ' ma, intanto, il re avea attorno a sè degli ufficiali subalterni nell'ordine militare e politico, nell' ordine religioso, nell' ordine giudiziario: ecco i *duo viri perduellionis,* ecco i *quaestores parricidii.* [V. Festo v. *Parricidii*]. L'elezione popolare di questi *Quaestores*, ricordata da Ulpiano sulla testimonianza di Gracchanus, non è che un anacronismo, da cui si tien lontano Tacito. 1)

1) " Tacite attribue leur nomination au roi, ce qui semble plus conforme aux institutions de la royauté. " Così e bene il Willems, *Le Droit publ. rom.* p. 40, 1. La questione non è trattata a fondo da Brunnenmeister, *Das Todtungsverbrechen im altröm. Recht.* Leipz. 1877, p. 33, 2; ma cf. Geib, *Gesch. des röm. Criminalprozzes.* Leipz. 1842, p. 50 ss.

Intanto allorchè cadde la monarchia, la Repubblica, che, dopo tutto, su quella si modellò (onde i due *consules* parvero a Cicerone due re annui) lasciò sussistere gli antichi *Q. p.*, pur ampliando le loro attribuzioni. Mentre dapprima erano stati funzionarì *qui capitalibus rebus praeerant*, nella Rep., " *cum aerarii populi auctius esse coepisset*, " divennero funzionarî *qui capitalibus rebus et pecuniae praeerant.* " E mentre nel primo periodo si può dir con Festo: " *Quaestores dicebantur, qui quaererent* de rebus capitalibus;" nel secondo si può dir con Varrone:,, *Quaestores a quaerendo, qui conquirerent* publicas pecunias et maleficia."

La tradizione, rispecchiata confusamente da Pomponio, alluderebbe a questo secondo momento; ma il giureconsulto, mancando d'ogni spirito critico, non sa distinguere l'un momento dall'altro, e, volendo, forse, fondere le due tradizioni, non s'avvede, che i *quaestores parricidii et aerarii* della Repubblica non sono che un'evoluzione de' *quaestores parricidii* della monarchia.

Conferenze

XV. MERLETTA Angelo. *Roma e la Statistica.* [La Statistica è di origine antica o moderna? L'A. distingue l',, *origine di fatto* ' dall',, *origine scientifica* ', e mentre l'una è molto antica, l'altra è tutta moderna. Dopo aver rivolto uno sguardo alla Statistica presso i popoli d'Oriente e d'Occidente, si occupa specificatamente ed accuratamente del *census* da Servio all'Impero.]

XVI. MACHERIONE Vincenzo. *Sul divorzio.* [Lunghissima conferenza, tenutasi in due riunioni dell' *Istituto.*

L'A. esamina minutamente la questione da tutti i suoi diversi aspetti. La conferenza è divisa in due parti, la prima d'indole *storica*, la seconda d'indole *polemica.* L'A. sta a pro del divorzio nei casi, nei quali l'unione tra i coniugi è divenuta omai impossibile. Esamina criticamente tutte le obbiezioni contrarie, soffermandosi specialmente sull',, illogicità " della separazione nel caso, in cui i coniugi attentino alla loro vita ed in quello, in cui

il marito sia stato condannato a pena perpetua. Con il Trialard paragona questo caso al supplizio di un cadavere, attaccato ad un corpo vivente.—Conclude ponendo in evidenza i vantaggi del divorzio, nel quale vede un freno ai facili e sconsiderati matrimoni ed un buon " sostitutivo penale. "]

XVII. PUNZI Enrico. *Sulle origini dei* Celeres. [L'A. ammette, che per ricostruire l'istituto della guardia reale è indispensabile ricorrere al metodo storico-comparativo, senza, per altro, credere giusti taluni ravvicinamenti tra i *Celeres* ed altri corpi di antichi cavalieri. Nei *Celeres*, che stanno attorno al re, vede una prova del carattere eminentemente militare della monarchia primitiva.]

XVIII. PEPI Vincenzo. *Sulla genesi storica de' contratti.* [È una critica all'ordine cronistorico de' contratti qual vien propugnato dal Sumner Maine. *L'Ancien Droit.* ch. IX, p. 2 88, ss.].

XIX. RINALDI Vito. *Sulle leges frumentariae et agrariae* [L'A. ne dimostra le conseguenze deleterie, e, senza insultare la memoria de' Gracchi, dubita se questi possan salutarsi, con De Laveleye, come gli spiriti più chiaroveggenti dell' antichità].

XX. LONGO Vincenzo. *La religione domestica ed il suo influsso sul Diritto primitivo.* [L' A. con acuto criterio ne riconosce bene l' influsso potente, ma si tien lontano dalle esagerazioni del compianto Fustel de Coulanges. Le opinioni dell'A. si ravvicinano a quelle dell'olandese Oort, che ha studiato peculiarmente *la religione nella vita sociale.*]

XXI. FAZIO Antonio. *La condizione dello straniero presso i popoli indo-germanici.* [L' A. ricerca le cause morali e sociali, che determinarono l' esclusivismo primitivo contro lo straniero. Accetta, in parte, la teoria di Ihering.]

XXII. PARANINFO Filippo. *La proprietà e le sue forme primitive.* [L'A. riassume i resultati degli studî più recenti sull'evoluzione storica della proprietà, e, occupandosi, in fine, delle aspirazioni del comunismo ne fa una critica·]

XXIII. RIZZA dott. Gesualdo. *Del matrimonio romano nella sua storica evoluzione in raffronto all'evoluzione storica del matrimonio presso i popoli indo-europei.* [Dissertazione per laurea. L'A., elaboratela vieppiù, la pubblicherà.]

XXIV. LICARI dott. Luigi. *La proprietà in Roma.* È anche que-

sta una dissertazione per laurea. L'A., ampliatela, l'ha presentata al concorso bandito dall' *Istituto.*]

XXV. PUGLISI Paolo. *Numismatica. A proposito del Manuale di Numismatica del dott.* A m b r o s o l i. [La parte che maggiormente interessa all'*Istituto* è quella, che riguarda le monete romane. Pur troppo, l'A m b r o s o l i tace affatto del periodo anteriore all' *aes rude*, nel quale bovi e pecore erano general strumento dello scambio e comun misura del valore. Un sobrio cenno (come fa il W i l k i n s) intorno a questo periodo sarebbe stato necessario. Molto utile l' elenco delle *gentes* e delle *famiglie*, delle quali si conoscono monetarì; utile ancora e maggiormente il repertorio dei nomi dei monetarii. Cf. B a b e l o n *De scription historique des monnaies de la Rep. rom.* Paris. 1885-1886.]

Nel por termine alla mia relazione, rendo i più vivi encomï all' operosità de' giovani membri dell' *Istituto.* C' è ragione a bene sperare da una gioventù, che sente forte il culto delle glorie avìte.

IL RELATORE

A. Zocco-Rosa.

ATTUALITA' SCIENTIFICHE

[COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE]

I). Le " minores gentes " ed i " patres minorum gentium " secondo le nuove indagini del Prof. V. Casagrandi. 1)

Uno de' problemi più interessanti, che ci si presentano nel campo della Storia del Diritto Pubblico Romano, è certo, quello che riguarda le origini e le storiche evoluzioni delle *Minores Gentes* e de' *Patres minorum gentium*. Da Niebhur a Mommsen, da Lattes nostro a Willems ed a Bloch il problema ha attirato la speciale attenzione di quanti han preso a studiare la storia del Senato romano nel periodo regio. Senza dubio, spetta al Bloch il vanto di aver tentata una risoluzione scientifica del problema [G. Bloch, *Les orig. du Sénat rom. Recherches sur la formation et la dissolution du Sénat patricienne*. Paris 1882]; ma il tentativo suo non riuscì felice in tutto e sempre. Era omai

---

1). V. Casagrandi, *Le Minores Gentes ed i patres Minorum Gentium. Con un' appendice sull' articolo.,. Novem... di Festo*. Palermo - Torino, Clausen 1892. pp. XXIII - 628.

tempo, che qualche studioso di forte ingegno e di larga dottrina dedicasse esclusivamente le ricerche sue alle *minores gentes* ed ai i *patres minorum gentium;* un argomento, che " se, in apparenza, sembra restringersi a un breve periodo della Storia di Roma, in realtà abbraccia tutto il ciclo delle origini, tutta l'epoca regia ed i tre primi lustri della Repubblica. " Ed ecco uno storico valoroso, V. Casagrandi, che dà alla luce un cospicuo volume, consacrato tutto all'arduo problema. L'*Istituto* non può non rivolgere a questo libro una particolare attenzione.

Le ricerche del Casagrandi s'iniziano con un esame della tradizione sulle *Minores gentes*, pur notandosi, in via preliminare, l'intimo legame, che v'ha, tra la storia della *plebs* e quella delle *miuores gentes.* 1) Pur troppo, molta parte della storia della classe plebea è andata perduta ed il Casagrandi ne vede bene le vere ragioni. 2) Intanto è appunto la mancanza d'una Storia completa della plebe romana, che ha reso e rende tuttora difficile la Storia delle *minores gentes*, intorno alle quali omai non restano, nello fonti, che notizie frammentarie e insieme leggendarie. Comunque, è dall'esame critico di quelle fonti che ha da prender le mosse colui, al quale sembra sia venuta l'ora di ritentare un'ampia ricostruzione storica dell'organizzazione delle *minores gentes.* Ed il Casagrandi fa proprio così; anzi fa meglio: comincia dal classificar le fonti storiche per assoggettarle, poi, ad un attento esame critico.

Le *fonti dirette* son sette [Cic, *De rep.* II, 20, 35. Cic. *ad Fam. IX*, 21, 9. Liv. I, 35, 6; 47, 6. Auctor *de viris ill. VI*, 6. Tac. *Ann. XI,* 25. Svet, *Augustus*, *2*]. Le *fonti indirette* son tre: si trovano in Svet. *Divus Julius* 39; *Divus Augustus*, *43; Tiberius*, 6. Il Casagrandi, come tutti i predecessori suoi, apprezza molto la testimonianza di Cicerone, (*De rep.* l. c.), dalla quale si ricavano più cose: si ricava, che

1) Cap. I. *Esame della tradizione sulle " Minores Gentes "* §.§. 1 - 5, p. 1. ss.

2) Cap. I, §. 2. *La Storia della Plebe negli antichi scrittori,* p, 2 - 6. È vero: ,, molta parte della Storia del Plebeiato si è perduta non tanto per cause intrinseche alla stessa comunità plebea, quanto per una vera persecuzione, indetta contro di essa dall'invido e prepotente ceto patrizio. ,,

Tarquinio I. fe' una nuova " *infornata* „ di senatori, scelti tra le *Minores gentes*; si ricava, che questi senatori, (*Patres minorum gentium*) non ebbero, in Senato, che una posizione secondaria rispetto ai *Patres maiorum gentium* 1).

Ma, d'altra parte, il nostro storico si allontana affatto da coloro, i quali prendono troppo alla lettera il " *duplicavit illum pristinum patruum numerum* „ di Cic. e immaginano, che il Senato sia stato da Tarquinio raddoppiato in guisa che i Senatori da 150 sarebbero stati portati a 300. Il Casagrandi combatte strenuamente quest' opinione. Il ' *duplicavit* , di Cic. non si riferisce ad un numero determinato: l' ' *illum pristinum patruum numerum duplicavit* ' vorrebbe dire, che da Tarquinio I. *il Senato romano fu ritrovato mancante di metà circa dei membri, prescritti dalla costituzione, e che da lui altro non si fece, che nominare tanti, quanti erano necessari per riempire tutti i seggi vacanti.*— **Cicerone**, (che anche quì avrebbe attinto da **Polibio**), se adopera il vocabolo generico " *duplicare* „ senza precisar il numero, è per una prudente riserva: non vuol azzardar nulla in un argomento, intorno a cui ha forti dubì.

Un' altra fonte, che il C. fa segno alla sua critica vigorosa, é **Livio** I, 35, 6: " *centum in patres legit...* „ Questo numero è messo in forse dal nostro scrittore: a **Livio** " dietro i calcoli fatti, mancavano ancora cento *Patres* per mostrare il Senato pienamente costituito: perciò, preoccupato più di questo bisogno, che del dovere suo di distinguere tra il numero delle *gentes*, ammesse al patriziato, e quello dei *Patres lecti* per il Senato, terminò con una rivelazione intempestiva ed erronea „ (p. 12).

Dopo un esame critico delle altre fonti dirette ed indirette [p. 13-24], il C. intraprende la trattazione del suo argomento, proponendosi di esaminare via via tutto ciò, che riguarda il numero, l'origine, l' organismo, i rapporti, la denominazione delle *Minores gentes* e dei *Patres Minorum Gentium*.

1.) Ricordiamo il passo; *Isque* [scil. *L. Tarq.*] ut de suo imperio legem tulit, principio *duplicavit illum pristinum patruum numerum*, et antiquos *patres maiorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogabat a se adscitos minorum.*

Quanti furono i membri del Senato da Romolo a Tarquinio I.? Il C. si fa ad esaminar attentamente la tradizione qual vien rispecchiata da Cicerone [l. c], da Livio [l. c], da Dion. Halic. [II, 12, 47] e poi anche da Plutarco [*Romulus* 20, *Numa*, 2] e da Zonaras [VII, 3, 4, 8], ma ' in modo evidentemente ispirato loro da uno, o più, di quei tre massimi fonti della Storia Romana.' Il C. esamina partitamente le testimonianze di questi scrittori. A proposito di Cic. e di Liv. fa nuove interessanti osservazioni [p. 34 ss]: ritornando ancor una volta al ciceroniano " *duplicavit* ,, [*De rep.* II, 20, 35], sembragli, che questa frase " contenga il riflesso della verità taciuta, per quanto fraintesa od oscuramente espressa dall'oratore. ,, Quale questa verità? Ecco: la monarchia, riuscita " a farsi padrona ,, della *lectio Senatus*, a poco a poco *soprassedeva a molte* nomine, concedendo solo quelle, che valessero, in qualche modo, a toglier il sospetto, che volesse far da sola senza la *Patruum auctoritas*. " Intanto, al momento dell'assunzione al trono di Tarquinio I, il Senato trovavasi omai ridotto a metà de' suoi membri, ond'è. che il nuovo monarca, per restituirlo all' " *illum pristinum numerum* ,, è costretto a fare tante nomine nuove *da sembrare di averlo con queste duplicato* (p. 36).

Quant'è a Liv. [1, 8], vuolsi notare, che se, da' un canto, afferma, senza più, *Romulus* " *centum creat senatores* ,, dall'altro, questo numero non sa precisamente spiegarlo,, donde il suo: "*sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possent.*" Che necessità c'era, domanda il Casagrandi (p. 37), di mostrarsi tanto preoccupato dell'esiguità del numero de' senatori romulei, se tale non fosse sembrata allo stesso storico? Certo, egli non potè aggiustar fede, così senz'altro, alla fonte, cui attingeva, una fonte confusa ed incompleta, che finisce per ingarbugliar lo storico padovano e lo fa cadere in contraddizione [Cf. Liv. II, 1]. Nondimeno, al par di Cic., non può sottrarsi, senza saperlo, alla tradizione vera (pur troppo corrottasi), che rimembra " un Senato regio, composto non di 200, ma di 300 membri. ,, Se è vera l'esistenza di 3 tribù fin dall'epoca romulea, se è vera la partecipazione di esse agli onori equestri [Liv. I, 13], non è una conseguenza necessaria, che non

una sola, ma tutte e tre le tribù avesser in Senato una rappresentanza?

Quanto a Dion. [ll. cc.], la relazione sua, benchè incompleta, " rileva, meglio della liviana, i varî momenti della formazione del Senato Romano. " Lo storico greco ha studiato l'argomento con più interesse, e perchè no? anche un pò più a fondo.—Prova ne siano la relazione sua sul secondo aumento del numero de' senatori ed il ricordo dell' opinione professata da qualcuno, che gli aggiunti senatori sabini non fossero 100, come i ramnici, ma solo 50 (p. 41). Rilevate le contraddizioni di Plutarco [ll. cc], le ingenuità davvero deplorevoli di Zonara [ll. cc], il C. enuncia l' opinione sua sul numero delle *Minores gentes* e dei *Patres minorum gentium*. É un' opinione, che può riassumersi così: anzitutto occorre distinguere il numero delle nuove genti, ammesse da Tarquinio I. al patriziato (*Minores gentes*), da quello de' *Patres* tratti da queste come Senatori (*Patres minorum gentium*). Dato, che il Senato, al tempo dei tarquinì, e molto prima ancora, sia stato la raccolta di semplici *patresfamilias*, *presi a uno, a due e più ancora, dal seno d' una stessa " gens* ,, si deve addirittura rinunziare all' ipotesi, che dalle 100 *Minores gentes* siano stati tratti soltanto 100 *Patres*. L' idea, che il Senato romano (nell' epoca monarchica) fosse una raccolta di 300 *gentes* è sorta in molti dalla pretesa corrispondenza tra il numero delle *gentes* e quello dei *Patres*. Questa corrispondenza è strenuamente combattuta dal C. (p. 50, ss): per lui la costituzione del Senato storico fu affatto indipendente dal numero delle *gentes*, allora esistenti nel Comune romano. Essa avrebbe, invece, risposto " non al numero delle genti, ma alla regola generale di divisione, imposta dalla Monarchia a tutti gli organismi pubblici, che, poi, in fondo, si compendiavano in uno solo, nel Comune armato. ,, Pel C. i nuovi senatori, nominati da Tarquinio Prisco, sarebbero stati circa 150, un numero, che sarebbe stato in armonia e con le vedute del riformatore e col gran numero di seggi vacanti nel Senato.

⁂

Ma qual fu l' origine delle *Minores Gentes?* Il C. respinge, come assurda, la nota ipotesi di Niebhur sull' identità tra i *Lu-*

ceres e le *Minores Gentes* (p. 55, ss.): per lui, invece, le *Minores Gentes* devono venir cercate tra quella moltitudine, varia di origine, se vuolsi, ma in grande maggioranza latina e sabina, che, prima dell'allargamento della cerchia delle tre Comunità riunite, abitava nei sobborghi montani del Quirinale e del Celio sotto la speciale denominazione di plebei [p. 69 ss]. *) E dell'originaria plebeità delle *Minores Gentes* il C. raccoglie esplicite e dirette testimonianze in Dion. (III, 67) ed in Liv. (I, 35). Insieme egli vien dimostrando la plebeità di talune *Minores Gentes*, p. es. della *gens Papiria* [Cic. *Ad Fam.* IX, 20, 21, 2] e della *gens Menenia* [Liv. II, 327], la cui plebeità ebbe ad essere riconosciuta pur dal Willems. [*Sénat.* Paris 1885. I, p. 78]. Per altro, la plebeità delle *Minores Gentes* potrebbe anche indirettamente desumersi dalla *turma minorum puerorum del ludicrum Troiae*, (la cui istituzione il C. attribuisce a Tarquinio Prisco p. 86) e dalla classificazione degli *dii* in *dii maiorum gentium e dii minorum gentium*, malgrado le osservazioni del Preller [*Röm. Mythologie* I, p. 62, n. 2], che non persuadono nè noi, nè il Casagrandi. Il quale se, da un canto, ammette l'origine plebea delle *Minores Gentes*, dall'altro crede, che le 100 *Minores Gentes*, elevate da Tarquinio Prisco al patriziato, aveano già una piena costituzione gentilizia e combatte la teorìa di Mommsen [*Droit pub. rom.* P. 1.a p. 45, 2], secondo cui le *Minores gentes* sarebbero state una categoria di *gentes* non ancora salite agli onori pubblici (p. 72 11).

*
* *

Quali i motivi della denominazione: „*Minores Gentes*," „*Patres Minorum Gentium?*" Il C. crede, che furon diversi, ma veramente i motivi precipui son due: 1.) L'inferiorità del ceto, da cui le *M. G.* provenivano. 2.) I patti stabiliti tra il monarca riformatore ed il vecchio patriziato, il quale se addiviene al secondo mo-

*) Secondo il C. Tarquinio I „ diresse la sua scelta sopratutto nel campo di quelle *gentes*, che al tempo della fondazione della città aveano preferito rimanere fuori o non fu possibile l'ammettervele. "

dificato disegno di riforma (al primo accanitamente si oppose anche mercè il collegio degli *Augures*), non vuol punto confondersi coi nuovi arrivati. I nuovi casati patrizi di provenienza plebea non si han da confondere affatto cogli antichi nè nella società, nè nel Senato. E così una nuova gerarchia vien creata tra le *Gentes* a richiesta del vecchio patriziato: le antiche reclamano l' onore di esser considerate in ogni esercizio pubblico *primores*, *maiores*, mentre le nuove non doveano essere che *posteriores*, *minores*. Conseguentemente i Senatori, scelti tra le 100 *Minores gentes*, " per riempire i seggi vacanti nella Curia ,, (p. 109), furon contraddistinti dagli antichi Senatori patrizi la mercè della denominazione di *Patres minorum gentium*, che, come sappiamo da Cic. (*de rep.* II, 20, 35), nel Senato tarquiniano erano in una condizione inferiore a quella de' *Patres maiorum gentium*. Questa gerarchia tra le *Gentes*, decretata dal re, fu (dice bene il C. p. 109) il patto, che il vecchio patriziato pose all' adesione sua alla riforma tarquiniana, e ,, la Monarchia, cui premeva, che, in qualunque modo l' introduzione delle nuove genti si facesse, l' accettò. "—Ma in questa gerarchia si deve distinguere il *diritto* dal *fatto?* Sembra al C., che la " la Casa Tarquinia facesse di tutto per diminuire *in pratica* la decretata gerarchia. C' è di più: a vincere la ritrosia delle *Maiores Gentes*, il re non avrebbe esitato ad imparentar la sua casa con le *Minores Gentes* (p. 110).

Intanto era nel Senato segnatamente che la gerarchia tra le due categorie di *Gentes* appariva. Al nostro scrittore, poi, sembra verosimile, che i *Patres Minorum Gentium* siano stati i primi ad aver, in Senato, la denominazione di *Patres Conscripti*, una denominazione, che avrebbe fatto meglio palese la distinzione tra le due categorie di *Patres*. Secondo l' ipotesi del Casagrandi i membri del Senato tarquiniano avrebbero avuto queste denominazioni:

Patres Maiorum Gentium } Patres

Patres Minorum Gentium } Patres Conscripti.

Patres Maiorum }
Patres Minorum } Gentium } Patres et Conscripti.

Così la denominazione di *Patres et Conscripti* avrebbe designato tutti i *Patres* presi insieme, tanto i *Patres maior. gent;* quanto i *Patres minor. gent.* Per altro, la denominazione finirà per iscomparire e così avverrà al cadere della Monarchia.

Già Tarquinio Prisco avea tentato di pareggiare in dignità le due categorie di *gentes*, e, ritornando al suo antico disegno, avrebbe voluto politicamente uguagliare i ceti. Nol potè, anzi gli costò la vita.—Noi qui non seguiremo il nostro scrittore nel suo esame lungo, accurato, sapiente delle vicende delle *Minores Gentes* e sotto i successori del primo Tarquinio e nella rivoluzione, che abbatte la monarchia, e nei primi secoli della Repubblica.

A noi interessava di esaminare la parte più dibattuta tra i romanisti, ch'è appunto quella relativa alle origini della *Minores Gentes* ed alla nuova organizzazione del Senato, che tenne dietro alla riforma tarquiniana. Vincenzo Casagrandi, storico tanto dotto, quanto coscienzioso, ha scritto su questo argomento pagine d'interesse sommo, ed ha il merito di gittar nuovi sprazzi di luce sopra un punto assai controverso, e spesso oscuro, della Storia del Diritto pubblico romano nel periodo monarchico. Non vogliam dire, certamente, che le ricerche del C. precludano l'adito ad ogni discussione, specie nei dettagli; ma, nel loro insieme, le ricerche sue lasceranno nel campo della Scienza nostra un'orma duratura.

Noi condividiamo affatto la fondatissima opinione sua sulla provenienza plebea delle *Minores Gentes* e l'abbiam propugnata. fin dall'anno scolastico 1889-90, nelle nostre lezioni di Storia del Diritto Romano; anzi, a dirla schietta, non abbiamo mai compreso come se ne sia potuto dubitare. Quel che ci lascia qualche dubio è, se possa dirsi, senz'altro, che la *receptio*, nel patriziato, delle 100 nuove *gentes* fa presumere in queste „ il possesso della *gentilitas* „. A parte la vecchia disputa, se nei tempi primitivi i patrizî soltanto avessero una *gens* [cf. Voigt, *Die Zwölfe Taf.* Bd. II, p. 262. Karlowa *Röm. RG.* Bd. I. p. 36. Carle, *Orig. del D. R.* p.41, ss.], è nostro convincimento, che le *minores gentes* rappresentano quella nuova aristocrazia della ricchezza, che, sorta a poco a poco dal seno della plebe, viene a contrapporsi alla

vecchia aristocrazia della nascita. Questa se fu recisamente avversa al primo disegno tarquiniano di ricostituir lo Stato sulle basi d' una generale eguaglianza de' ceti, non dovea e non fu punto avversa al disegno tarquiniano, modificato e corretto, d' innalzar al patriziato non tutta la classe plebea, ma quelle più doviziose famiglie plebee, che omai costituivano l' aristocrazia della ricchezza. Era un' aristocrazia nuova, che veniva a fianco di un' aristocrazia vecchia, questa consensiente, ma a patto di conservare nella vita politica un primato, una superiorità, che son come scolpiti nelle denominazioni di " *maiores* " e " *minores*, " di " *primores* " e di " *posteriores*, " di " *primi* " e " *secundi*, " nella vita politica, nel senato, nell' esercito.

La vecchia aristocrazia della nascita, per la riforma tarquiniana, non si fonde, nè si confonde con la nuova aristocrazia della ricchezza, che non é di prosapia insigne.

Quant' è al numero dei nuovi senatori, eletti da Tarquinio I., d' accordo in tutto e sempre. Quanto all' ipotesi, che la denominazione di *Patres conscripti* si riannodi al Senato tarquiniano e designi i *Patres minorum gentium*, mentre *Patres et Conscripti* sarebber detti i senatori Patrizî e plebei insieme, è, senza dubio, meritevole di molta considerazione; ma se i *Patres minorum gentium* vennero ad essere aggiunti ai *Patres maiorum gentium* non doveano esser detti *patres adscripti*, anzichè *conscripti ?* Le osservazioni del Willems [*Senat*, p. 38 ss] non han valore anche pel Senato tarquiniano ?

Intanto, avendo il nostro A. voluto approfondire da tutti i lati il suo tema, spesso ha dovuto rompere il filo della dimostrazione diretta per occuparsi di argomenti, che al principale più o meno si ricollegano e insieme lo rischiarano vieppiù. Questo non nuoce del tutto all' ordine e all' armonia della trattazione sia per l' indole degli argomenti, sia perchè v' ha, in fine [p. 593-601], un accurato registro dei luoghi, nei quali si tratta direttamente delle *minores gentes* e de' *Patres minorum gentium.*

Qualunque siano le obbiezioni d' indole speciale, che qua e là possono muoversi all' A., a nostro giudizio l' opera sua merita una grande attenzione.

È un' opera a lungo, profondamente meditata, è frutto di studî

assidui, larghi, profondi, sicchè, nel suo complesso, fa onore all'autore suo ed è insieme una nuova testimonianza del vigoroso risveglio degli studî storici italiani.

II.) D'una nuova ricostruzione dell'articolo di Festo: " Novem... [combusti.] „

In un'appendice al suo libro sulle " *Minores Gentes* „ il nostro valente collega Prof. Casagrandi ha proposto una nuova restituzione del famoso articolo di Festo: ‚*Novem...*' e noi ci affrettiamo a richiamar su d'essa l'attenzione dell'*Istituto*.

Si sa, che essendo stato il Cod. Farnese parzialmente distrutto dal fuoco, l'art. *Novem...* restò mutilato: pur troppo, andò perduto il *verbum*, cui si riferiva. Da qui tutta una serie di tentativi di ricostruzione, da Antonio Agustin a Teodoro Mommsen, ai quali si aggiunge ora il Casagrandi, la cui nuova restituzione dovrà esser tenuta in conto dal nuovo valentissimo editore di Festo: alludiamo al Thewrewk de Ponor.

Il C. esamina e critica le ricostruzioni, che prima di lui si son venute tentando; ma se, da un canto, non accetta il costrutto, che all'articolo han dato i predecessori suoi; dall'altro non ammette, che vada attribuita la qualità di ' *Tribuni militum* ' ai „ *Novem*, " nominati nella seconda parte dell'articolo di Festo. ' Una tale qualità non può, secondo il C., accettarsi, perchè non è sotto la veste di *Tribuni militum*, che l'autore dell'articolo intende presentare quei " *Novem*, " sì bene sotto quella, che ai loro corpi meritò l'altissimo onore della pubblica combustione e della conservazione delle loro ceneri. ' Il C. sostiene strenuamente, che la qualità di *Tribuni militum* non può, a nessun patto, affibbiarsi ai " *Novem*, " dapoichè Festo non avrebbe innestata, confusa nel costrutto della *voce* la qualità del soggetto: la voce *non vuole, non deve saperne di* qualità, *essendo questo tutto ufficio dell'illustrazione, che la segue.* D'altronde, si dimostra ampiamente, che la qualità di *Tribuni militum* (primieramente proposta da Fulvio Orsini) non potrebbe accettarsi anche per al-

tre ragioni, tra le quali questa: " è una qualità troppo *generica*, troppo *comune*, perchè nulla porta seco di speciale da meritare un articolo apposito in un trattato " *de verborum significatione.* "

Il criterio, che guida l'A. nella ricerca della " *voce* " e del suo costrutto è questo: " dietro il numerale " *novem* " deve seguire un vocabolo, che sia o un nome proprio o un nome comune o un predicato, che faccia l'ufficio di questo alla maniera antonomastica; ma un tale vocabolo deve pur comparire come fornito dallo spirito del commento della " *voce* stessa, " in modo che di questa risulti come l'indice, il contenuto, la sintesi, e nel tempo stesso seco porti il bisogno di essere spiegato al volgo degl'indotti, che lo ripetevano senza più conoscerne il genuino significato. "

Guidato da questo criterio fondamentale, l'A. dà una nuova ricostruzione, che noi presentiamo all'*Istituto*, facendola precedere dall'articolo mutilato, qual si trova nel Codice Farnese. 1)

---

1) Per quel che riguarda la fonte di M. Verrio Flacco (Festo), l'A. non crede, che sia da rintracciarsi o nei *Fasti Consolari* o nelle *Feriae Novendiales* come fu creduto da' suoi predecessori. L'A. osserva, che ai tempi di Verrio Flacco della missione di T. Licinio, dei componenti suoi, del massacro subito, dell'onore concesso alle loro spoglie un sol testimonio esisteva: la lapide *proxime Circum*. Questa, con l'elogio sopra incisovi, col tempo sarebbe deporita. L'A. fa due ipotesi: o la lapide fu surrogata con un'altra senza iscrizione (ciò che non ci sembra veramente ammissibile) o la sua iscrizione fu corrosa dall'opera del tempo o dal piede de' passanti. Il pubblico, perduta la memoria de' nomi di coloro, ch'erano nel tumulo riposti, a poco a poco si avvezzò a designarli con l'antonomastico: *Novem combusti*. Verrio Flacco ebbe ad attingere le notizie intorno ad essi da chi, avendo veduto il monumento quando ancora era intatto, ne avea potuto trascrivere l'iscrizione. Ipotesi molto degna di considerazione. Ma chi fu colui? Conveniamo con l'A. che non poteva esser Catone; ma che fosse stato L. Elio Stilone rimane per noi alquanto incerto ancora.

IL FRAMMENTO MUTILATO

NEL CODICE FARNESE

1.	T. Sicini Volsci	22
2.	inissent adversus	
3.	co combusti feruntur	
4.	ne quae est proxime Circ-	25
5.	pide albo constratus:	
6.	Opiter Verginius	
7.	Laevinus. Postumus Co-	
8.	llius Tolerinus. P. Ve-	
9.	.onius Atratinus Ver-	30 *)
10.	tius Scaevola. Sex Fusi-	

*) Secondo l'ediz. di C. O. Müller. Lipsiae MDCCCLXXX, p. 174, col. 1. Cf. ora ediz. di Thewrewk de Ponor. Budapestini MDCCCLXXXIX.

LA RESTITUZIONE DEL CASAGRANDI *)

1\. . . . [*Novem combusti fuerunt legati*] **T. Sicini, Volsci**
2\. [*eos interfecerunt cum proelium*] **inissent adversus**
3\. [*Romanos. Sumptu public*]**co combusti feruntur**
4\. [*et sepulti in crepedi*]**ne quae est proxime Circ-**
5\. [*cum, ubi locus est la*]**pide albo constratus.**
6\. [*Eorum denique nomina su*]**nt Opiter Verginius**
7\. [*Tricostatus, M'. Valerius*] **Laevinus. Postumus Co-**
8\. [*minius Auruncus........*] **llius Tolerinus. P. Ve-**
9\. [*turius Cicurinus. A. Sempr*]**onius Atratinus... Ver-**
10\. [*ginius Tricostus.... Mu*]**tius Scaevola. Fusi-**
11\. [*us Fusus.*]

*) Vedi Casagrandi. *Le minores gentes.* Appendice, p. 519 ss., p. 539 ss.

III.) Le glosse di Gualcausus alle Istituzioni, contenute nel Ms. 328 dell'Archivio municipale di Colonia. 1)

Il nostro Membro Onorario, Prof. Hermann Fitting, tanto benemerito degli studi nostri, ha testè scoperto, che il Ms. 328 dell' Arch. Mun. di Colonia ha un' importanza ben più grande di quella, che gli annettevano il Cramer [*Zeitschrift f. geschichtl. RW.* Bd. VIII, p. 133-4], l' Haenel [*Iuliani epitome lat. novell. Iustiniani*. Lipsiae 1873], il Krüger [C. I. C. edit. stereotipa V. Vol. I, p. XIX. Berol Weidmann 1889], il Max Conrat (Cohn) [*La Glossa di Colonia alle Istituzioni*. Traduz. it. del prof. Brugi. *Arch. Giur.* XXXIV (1885), p. 105 ss.]

Nel fol. 32 *a* del Ms. v' hanno taluni esametri, i quali riconfermerebbero la nota opinione del Fitting sulla cultura del Diritto Romano nel periodo prebolognese, malgrado i recenti attacchi del Flach (*Études critiques sur l' hist. du D. R. au moyen âge*. Paris 1890), ai quali il Fitting da par suo risponde. 2)

Gli esametri sono scritti in color verde al di sotto di un albero genealogico, che può vedersi dopo il § 9 Inst. *de grad. cogn.* (III, 6). Essi suonano così:

Sanguinis ...as metas, docuit quas nube repletas,
Graecus conuentus, sapiat romana iuuentus;
Hinc Gualcausus *ego nullius dicta timebo.*

Di questi tre versi l' ultimo è, certo, il più importante, poichè verrebbe a provare, che, fin da' tempi de' *veteres*, nella scuola pavese non si sarebbe insegnato soltanto diritto langobardo: Walcausus, al par di Lanfranco, avrebbe dettato anche lezioni sulle Istituzioni giustinianee. V' ha di più: il principal nucleo delle glosse alle Istituzioni, contenute nel Ms. di Colonia

---

1) H. Fitting, *Die Institutionenglossen des Gualcausus und die übrigen in der Handschrift 328 des Kölner Stadt-Archivs Enthaltenen Erzeugnisse Mittelalterlicher Rechtsliteratur*. Berlin 1891.

2) Cf. *Einleitung*, p. 1-10. Alle opinioni del dotto prof. di Halle abbiamo, altra volta, accennato nella Prolusione: *Della vocazione del sec.* XIX *alla cultura scientifica del Diritto Romano*. Catania 1891.

(quelle glosse, che al Cramer sembravano „ *insignificanti*, !) proverrebbero dalle lezioni walcausiane: la forma ed il contenuto della Glossa di Colonia avrebber una grande affinità con la Glossa al *Liber Papiensis*, attribuita a Walcausus. 1) Intanto se si potesse sicuramente determinare il tempo, in cui fiorì l'attività didattica del nostro giureconsulto, si verrebbe a risolvere implicitamente la questione dell'*età* della Glossa di Colonia. Il Cramer, l'Haenel, il Max Conrat l'attribuivano alla fine del secolo XI o al principio del sec. XII; il Krueger, così in genere, al sec. XII, il Lambrecht [*Initial-Ornamentik des* VIII *bis* XIII *Jahrh.*, p. 31, 108] alla seconda metà del sec. XII. Ora il Fitting (p. 30) propende ad ascriver il più antico nucleo della Glossa alla prima metà del sec. XI, al tempo, cioè, in cui sarebbe fiorita l'attività didattica di Walcausus, interrotta per sempre allorchè fu nominato (1055) „ giudice aulico imperiale.' Dato, che la parte sostanziale della Glossa di Colonia sia da attribuirsi a Walcausus, la deduzione cronologica dell'insigne prof. di Halle è, certo, plausibile. Già il Max Conrat avea vagamente intuito, che la Glossa di Colonia potesse provenire dalla scuola pavese: „ il grado di scienza e di coltura (ei scriveva nel 1885), che appare nelle compilazioni langobardistiche di Diritto Romano dell'XI secolo, *dovrebbe eguagliare quello della nostra Glossa*, ' E, d'altra parte, le vaticinava una grande importanza: „ la nostra Glossa sarà chiamata a rappresentare la sua parte nella questione, che prima o poi verrà decisa, intorno alle origini della scienza del Diritto nel più recente medio evo."

Spettava al prof. Fitting il vanto di mettere in piena luce quel che il Max Conrat avea appena intuito. Egli ha reso, inoltre, un nuovo segnalato servizio alla Storia del Diritto Romano nel M. E., dandoci una nuova e completa edizione della Glossa di Co-

1) Il Max-Conrat (O. c. pag. 124) lasciava nell'incerto la provenienza della Glossa, ma escludeva, ch'essa potesse provenire dalla scuola colta bolognese. E per fermo, vi si opporrebbero l'età del Ms., l'uso, che la Gl. fa de' Cod. epitom., il modo stesso di citar le fonti. Da questo lato, non isfuggiva allo scrittor olandese una certa affinità tra la Gl. di Colonia e l'*Expositio ad Librum Papiensem;* ma gli esempi da lui addotti erano ben pochi.

lonia alle Istituzioni [*Die Glossen zu den Institutionen* p. 92-116], delle Glosse all'*Epit. Novell.* di Giuliano [*Die Glossen zum Julian*, p. 117-121], 1) delle due finte Costituzioni di Giustiniano [*Die erste fingirte Constitution*, p. 122-128. 2) *Die zweite fingirte Constitution*, p. 129-140].

Le Glosse, alle Ist., che nell'edizione del Max-Conrat erano 141, nella nuova edizione sono 194. Pubblichiamo le principali Glosse, edite per la prima volta dal Fitting e mancanti nella ediz. del Max Conrat.

1. Prooem. pr. *armis. decoratam-armatam*]. Bene dixit „ decoratam armis " et „ armatam legibus; " tantam enim coniunctionem *arma* cum legibus habe [*n*]t, quod armatae leges et decoratae armis ius[*te di*] cant[*ur*].

2. Prooem. 7 *toto legitimo-gubernare*] Id est: legum doctrina adiuu(*atur*) iudiciaria congnicio.

28. I. 17: *atque*] id est quam.

40. II, 1, 32: *ceterum*]. id est sed. (Int.)

55. II, 5, 5: in f. *degere*] (*ui*) uere.

64. II, 10, 2: *iure enim honorario*] hoc est pretorum.

66. II, 10, 6: *cui bonis interdictun est rel.*] prodicus, infamis.

118. III, 18, 2: *praetorias—sic exaudiri oportet*] scilicet mens.

119. III, 18, 2: *ut in his contineantur*] de *numero.*

128. III, 20, 4: *creditori*] actor, reus; (*c*)reditor, debitor.

133. III, 26, 2: *volente te agere cum eo*] „ Si quis *crediderit.* "

137. III, 27, 2: *non ex maleficio*] ex malificio. P.

138. III, 27, 3: *communi dividundo iudicio*] actio comuni diuidundo.

139. III, 27, 4: *familiae erciscundae iudicio*] actio familiæ herciscunde.

141. III, 28. *Per quas personas rel.*] Proditum *hoc est* capitu-

---

1) Pur riguardandosi anch'esse come un prodotto dell'attività scientifica della scuola pavese, non si saprebbero attribuire a Walcausus. V. Fitting, *Die Epitome Iuliani und ihre Glossen*, O. c. pag. 58 ss.

2) La prima da attribuirsi a W., ma non anche la seconda sia per la forma, sia pel contenuto. Cf. Fitting, *Die fingirte Constitutionen*, p. 64, ss.

lo, ut domino uel patri qualiter quicquid a seruis uel liberis adquiritur eueniat.

144. IV, 1, 1. *Furtum est rel.*] Quid est furtum? furtum est contraectatio.

145. IV, 1. 2. *Furtum autem rel.*] Unde dicitur furtum? a furuo.

146. IV, 1, 3. *Furtorum autem genera rel.*] Quot sunt genera furtorum? duo.

147. IV, 1, 3. *manifestus fur est.*] Quis est manifestus fur?

148. IV, 1, 5. *Poena manifesti rel.*] manifesti quadrupli, nec manifesti dupli.

149. IV, 1, 11. *Interdum furti rel.*] Tenetur furti qui non fecit furtum.

150. IV, 1. 11. *in factum* (al. *facto*) *actio*] actio in facto.

152. IV, 1, 15. *furti competere*] *actio furti.*

153. IV, 1, 16. *sive commodati actionem.*] actio comodati.

154. IV, 1, 16. s. fin. *suppositum autem rel.*] „ set emendauit. "

155. IV, 1, 19. *Furti actio rel.*] Actio fur(*ti*) tantum a(*d*) pene (*perse*)cutionem perti(*net*).

159. IV, 4, 12. *Haec actio*]. Iniuriarum accio tantum uno anno perdurat; eo tamen tenore, si ille qui eam passus ad animum reuocauerit. nam si accepta iniuria pagato animo quis iniuriam dissimulauerit, statim infirmat accionem.

172. IV, 6, 7. *Serviana autem *experitur***] *actione (Int.)**agit.

181. IV, 8, pr. *noxae dedere*] titulus.

182. IV, 8, 1. *Noxa—noxia*] Argumentum.

183. IV, 8, 2' *noxae deditione*] traditio in litem.

184. IV, 8, 4. legibus] legibus:
veluti furti] „ Cum expositum. "
damni iniuriae] „ Dampni iniurie, "
edicto praetoris] „ edicto pretoris:
iniuriarum] „ *Generaliter.* "
vi bonorum raptorum.] „ Qui res alienas. "

187. IV, 13, 5. *per exceptionem rei iudicatae*] *exceptio* iudicatae rei.

188. IV, 13, 11. *experiri*] apellare.

189. IV, 15, 1. *aut cum iubet rel.*] Actio quoque interdicti quæ dicitur unde ui, unius spatio anni finitur. si enim quis de possessione ui deiectus fuerit et anno uno a tali quærimonia cessauerit, accione sua noscat esse privatum.

192. IV, 18, 3. *vel rem publicam*] ueluti si falsam monetam fecerit; cuius fabricator urendus erit.

193. IV, 18, 5. *cum telo ambulant*] set non eos qui telum gerunt causa tuendæ salutis, ut Paulus dixit V Responsorum.

194. IV. 18, 7.] [*Querela*] falsi uiuit annis XX, sicut ceterorum f(*ere cri*)minum.

IV). L'ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ di Aristotele recentemente scoperta.

Nel presentar all' *Istituto* l' *Aristotle on the Constitution of Athens*, *edited by* F. G. Kenyon (2.ª ed. London 1891) e le versioni dal greco, che ne hanno impreso C. O. Zuretti e C. Ferrini, 1) colgo il destro per richiamare l' attenzione sua sopra l' interessante scoperta, che ha destato una vera emozione nel mondo filologico e storico-giuridico.

La famosa opera di Aristotele sulla *Costituzione Ateniese* si credeva irreparabilmente perduta, una perdita, che i frammenti rinvenuti nei papiri dell' i. biblioteca di Berlino, non valsero punto a compensare. Ma quando omai s' era perduta ogni speranza di aver l' opera aristotelica nell' interezza sua, ecco il *Times* del 19 gennaio 1891 recarci la *bona novella* della scoperta sua in un papiro del Museo Britannico, in cui nè molte, nè ampie son le lacune. 2) Il Kenyon, addetto al Museo, divulgò la scoperta con l' edi-

---

1) C. O. Zuretti, *Aristotele. La costituzione di Atene tradotta*. Torino, Loescher, 1891. pp. 61. C. Ferrini, *Aristotele. La cost. degli Ateniesi.* Testo greco, versione italiana, introduzione e note. Milano, Hoepli, 1891. pp. XXV—139.

2) Il papiro fu comprato (come ricorda lo Zuretti, p. XV) senza che il contenuto fosse noto o si potesse supporre, in qualche modo, la straordinaria sua importanza. "

zione, che all' *Istituto* presento insieme al *facsimile* del papiro londinese, che porta il n. CXXXI della raccolta.

„ Il mondo filologico, diceva bene il Müller, provò, per questa scoperta, le emozioni, che devono aver sentito gli uomini del tempo della Rinascenza quando a mano a mano si disseppellivano dalle biblioteche e si diffondevano per le stampe i capolavori dell'antica Grecia e di Roma ' (G. Müller in *Riv. di Filol. Clas.* XIX, p. 551 ss.) Ma l'importanza della scoperta non è soltanto filologica, è insieme storica e storico-giuridica: Ferrini (p. VIII) e Zuretti (p. XII) l'hanno ben compreso, e ciò spiega perchè intorno al papiro londinese s'è formata ben presto tutta una ricca letteratura. 1)

Due questioni intorno ad esso precipuamente si agitano: l'una riguarda l'*età* del papiro, l'altra l'autenticità del contenuto suo. Secondo un'opinione, seguita da Zuretti (p. XV. Cf. Ferrini, p. IX-X) il *recto* del papiro (in cui si accenna all'anno XI dell'impero di *Cesare Vespasiano Augusto*) sarebbe stato scritio „ non posteriormente al 78-79 " d. C.

Ma il *recto* non contiene che una specie di *codex accepti et expensi* di un „uomo d'affari:' mentre è sul *verso* del papiro, che il trattato aristotelico trovasi scritto. Or la scrittura del *recto* è o no della stessa età della scrittura sul *verso* del papiro? Dal fatto, che lo scritto sul *verso* del papiro „ presenta caratteri paleografici, i quali si riscontrano nella scrittura del *recto*, " s'è inferito, che „ anche queste pagine furono scritte verso la fine del primo secolo „ di C. (Cf. però Weil in *Journal des Savants*. Apr. 1891. p. 200).

Quanto al *contenuto*, un dubio s'è elevato: „ il trattato storico e sistematico, contenuto nel papiro, recentemente pubblicato a Londra, è opera di Aristotele ovvero di un ignoto peripatetico?

Da Schöll a Barthelemey Saint-Hilaire, da Keil a Droysen, da Wyse a Marchant, da Cauer a Pais (per tacere di altri) se n'è disputato molto. Specialmente il Cauer (*Hat Arist. die Schrift vom Staate der Athener geschrieben?*

---

1) Abbiamo dato incarico ad un Membro effettivo dell' *Istituto* d'intraprendere un disegno di storia letteraria del Papiro londinese.

Ihr Ursprung und ihr Werth für die ältere Athenische Geschichte. Stuttgart 1891) nega risolutamente, che si tratti di un'opera originale di Aristotele sia che la si guardi dal lato letterario, sia che la si guardi dal lato politico. Ferrini (p. XXXIII ss) s'ingegna di ribattere brevemente le obbiezioni del Cauer; ma il Pais (in *Riv. di Fil. clas.* XIX, p. 556) non esclude, che lo Stagirita „ preferisse affidare a qualcuno degli allievi, che frequentavano il Liceo quelle parti dell'opera immensa sulle costituzioni elleniche, che potevano facilmente esser distese da qualunque alunno anche se dotato di mediocre intelligenza, purchè dal maestro egli avesse appreso in quali termini e modi dovesse procedere. " Ma se non può dirsi peranco definita la questione della autenticità, certo è (ha ragione Zuretti p. XXIV), che lo storico del diritto trova nel papiro londinese „ un monumento di straordinariissima importanza, " di un'importanza non minore della Tavola di Eraclea e dell'iscrizione di Gortyna, illustrata, tra noi, dal nostro Membro Onorario On. Comparetti.

È mio desiderio, che l'*Istituto* tenga dietro a tutti i nuovi studi, che si verran facendo intorno al papiro londinese. Tra non guari, per altro, io richiamerò la vostra attenzione sulla nuova pubblicazione del Kenyon, *Classical Textes from Papyri in the British Museum.*

Libri, memorie, opuscoli, presentati all'Istituto dal Direttore nelle successive adunanze.

∴ Riceviamo dalla *R. Academia de Jurisprudencia y Legislación* di Madrid l'*Annuario* del 1889-90, redatto egregiamente dal Segretario generale De Urquiola, che lo fa precedere da un discorso brillante e vibrato, in cui si riassume l'attività scientifica dell'Accademia durante l'anno or tramontato.

Richiamiamo l'attenzione dell'*Istituto* sulla conferenza dell'on. Silvela intorno al nuovo Codice Civile Spagnuolo, la cui promulgazione fu solennemente commemorata dall'Accademia, che conferì il titolo di „ *Academico de merito* " all'on. D. Manuel

Alonso Martinez per la parte notevole avuta nella compilazione sua. L'*Annuario* (p. 287-308) riproduce i tre discorsi, che, in quell'occasione, pronunziarono il Figuerola, il Martinez ed il Silvela.—Grazie all'iniziativa del De Urquiola, l'Accademia ha voluto pubblicare, nel suo *Annuario*, delle relazioni sintetiche sul movimento giuridico dell'Italia, del Portogallo, della Francia, affidandone l'incarico a' suoi membri stranieri.

L'averci affidato questo incarico per l'Italia, l'attribuiamo esclusivamente alla cortese benevolenza della *Junta de gobierno* della Accademia; nè possiamo non rendere i nostri più cordiali ringraziamenti al nostro valoroso collega D. Isidro Perez y Oliva, che, con gentile spontaneità, assunse il noioso compito di tradurre in ispagnuolo la nostra modesta relazione, di cui offriamo allo *Istituto* un esemplare.

∴ L'*Academia de Derecho* di Granata c'invia il suo *Annuario* 1890-91. È notevole il discorso inaugurale dell'illustre giureconsulto D. Manuel Torres Campos dal titolo: *De la reforma de la ensenanza del Derecho en general y en particular de las Academias*. Vi si contengono osservazioni giustissime, che rivelano un ingegno acuto e pratico a un tempo; vi hanno proposte molto savie, quale quella di sostituire alla cattedra di Diritto Naturale quella di *Antropologia giuridica*. È a sperare, che il ministro della pub. istruz. di Spagna tenga nella debita considerazione questa ed altre proposte di una riforma, che omai si impone.

Del valoroso ed operosissimo professore spagnuolo presento all'*Istituto* una serie di accurati lavori. 1) *Antropologia y Derecho*. Madrid 1891.

È una traduzione di uno studio del giureconsulto portoghese *Tavares de Medeiros*, seguita da un'appendice sull' „ *Antropologia criminale* " (p. 67-108), in cui si discorre dell'origine della *Antropologia* in genere e dell'*Antropologia* criminale in ispecie, dei congressi di antropologia criminale del 1885 e del 1889 e, da ultimo, si fa menzione dell'*Unione internazionale di Diritto Penale*, esprimendosi il voto, ch'essa „ *contribuya de una manera poderosa al progreso y mejoramiento de las vigentes legislaciones.* "

2) La memoria, intitolata: *El Congreso Juridico de Lisboa de* 1889. Madrid 1890. è un' elaborata relazione de' temi, discussi in quel Congresso, cui il sig. Torres Campos prese parte.

3) I due volumi: *Elementos de Derecho Internacional privado*, Madrid 1887, ed *Elementos de Derecho Internacional publico*. Madrid 1890, son dedicati agli allievi dell' Università di Granata. Essi contengono, in sintesi, le lezioni di Diritto Internazionale, dettate dall' A., che ha un nome sì bello fra i cultori di questa branca del Diritto Pubblico. — A questi volumi se ne agginnge un terzo complementare: *Estudios de Derecho Internacional privado. Continuación de los elementos de esta ciencia*. Madrid. 1891. Oltre a studî di vario genere, già pubblicati altra volta, il libro contiene una bibliografia de' più recenti lavori sul Diritto Internazionale privato.

∴ Presento all' *Istituto* un interessante *discorso* del Prof. Salvioli dal titolo: *I difetti sociali del Codice Civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*. Palermo 1891. È un discorso, che merita molta attenzione, perchè è uno degli attacchi più vigorosi allo spirito troppo *individualistico*, cui è ispirato l'attuale Codice Civile. [Cf. Nani, *Il socialismo nel Codice Civ.* in *Atti della r. Acc. di Sc. di Torino* XXVI, 10 11, p. 859 ss.]' Non possiam tacere, che gli attacchi dall' A. mossi al Diritto Romano non ci sembrano molto giusti. Noi stiamo con Carle (*La vita del Diritto*. Torino 1890, p. 143, ss): ,, La *legge* e il *diritto* non furono per i Romani la *religione dell' egoismo*, bensì un *vinculum societatis humanae*, un vincolo, cioè, che da tutti doveva essere subito, perchè senza dí esso non poteva esserci *libertà*. " 1)

∴ Presentiamo due pregevoli memorie del valente Prof. Carlo Appleton: 1) *Les sources des Institutes de Justinien*. Extr. de la *Revue Gén. du Droit*. Paris 1891. 2) *De la méthode dans l'enseignement du Droit en particulier dans celui du Droit Ro-*

---

1) Pieno di vedute sane ed interessanti è uno studio del collega Vadalà-Papale, *Per un Codice privato sociale*. Roma 1891. Egli dice molto bene: il legislatore, "pur vivendo di tradizioni, non deve cristallizzare le forme de' diversi istituti, dovendo invece seguire l'andamento delle correnti della vita sociale. ,,

main et des reformes adoptées en 1889. Extr. de la *Revue internationale de l' Enseignement.* Paris 1891.

Della prima Memoria ci siamo già occupati nel *Circolo Giuridico* di Palermo quando era in corso di pubblicazione nella *Revue Général.* Ora, che l'abbiamo letta per intiero, siam lieti di condividere, in generale, le opinioni del valoroso romanista francese, che, a sua volta, aderisce alle opinioni di Ferrini, della cui memoria sulle *Fonti delle Ist. di Giustiniano* (Estr. dalle *Mem. del r. Ist. Lomb.* Milano 1890) abbiamo parlato diffusamente nello stesso *Circolo Giuridico.* L'*Istituto* seguirà con l'interesse più vivo queste nuove indagini sulle *fonti* delle *Istituz. giustinianee*, nè la farà soltanto da spettatore.

Quanto alla seconda Memoria dell'Appleton, essa è piena di vedute acute e di osservazioni sapienti. Il metodo, che il signor Appleton propugna nell'insegnamento del Diritto Romano è questo: anzitutto la Storia del Diritto Romano dev'essere la base fondamentale dello studio di questo Diritto: qual romanista lo negherà? Solo la Storia del D. R. può essere base di un *second cours*, in cui si approfondiscono „les matierès les plus importantes du droit privé, particulierèment celles que nos codes ont prises pour modèle et qui donnent lieu à des rapprochements instructifs. Il aurait particulièrement en vue la formation de l'esprit juridique on mettant l'éléve en contact avec des textes choisis dans les écrits des grands jurisconsultes." L'A. ha parole di ammirazione pel risveglio degli studî romanistici italiani, risveglio, che come notava il Carle (*Orig. del D. R.* p. 603) lo si deve alla Storia del Diritto Romano, la quale, male avvinta alle Istituzioni, non esplicava quell'efficacia somma, che deve avere ed ha sullo studio di questo classico Diritto, che va terra terra se la fiaccola della Storia non lo rischiari. Certo, non v'ha romanista di questo nome degno, che possa disconoscere esser la Storia del Diritto Romano la base fondamentale dell'insegnamento di un Diritto, al cui culto nessuno, in Italia, attenderà senza danno e vergogna.

.˙. Richiamo l'attenziene dell' *Istituto* su due memorie di due egregi giovani: Rossello, *Receptum argentariorum. Saggio d'uno studio sul Dirilto Commerciale Romano.* Bologna 1890; Costa, *Le azioni exercitoria e institoria nel Diritto Romano.*

Parma 1891. Senza condividere in tutto e sempre le opinioni degli autori, senza trovare in tutto e sempre incensurabili i loro lavori, li reputo amendue, nel loro insieme, ben fatti e fo voti affinché amendue continuino queste ricerche sul Diritto Commerciale Romano, sulla cui Storia ha scritto testè pagine interessanti il Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrecht*, I, p. 48 ss.

.˙. Ho l' onore di presentare all' *Istituto* una dotta Memoria del nostro Membro Onorario Francesco Schupfer, intitolata: *Romano Lacapeno e Federico II. A proposito* della ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ. (Estr. dalle Mem. della R. Acc. dei Lincei). Roma 1891.

L' insigne Maestro assoggetta ad un nuovo esame la Novella περί προτιμήσεως, anche dopo gli accurati studì dello Zachariae, perchè gli parve, che rimanesse tuttavia qualcosa da dire, sia per la Novella in sè stessa, sia per le sue relazioni con l' Italia meridionale. E veramente su queste e su quella egli gitta nuovi sprazzi di luce, guidato da quello spirito critico acuto e penetrante, ch' è la nota caratteristica del suo ingegno robusto.

.˙. Presento tre memorie, che riguardano una questione davvero interessante e, fin dal passato secolo, molto dibattuta. È la questione sulle origini del Ms. Pisano delle Pandette, ripresa in esame dal valente Prof. Zdekauer e dal nostro Membro Onorario Prof. Buonamici, che tanto onora gli studî nostri. Do il titolo delle tre memorie: Zdekauer, *Su l' origine delle Pandette Giustinianee e la sua fortuna nel medio.* Prolusione. Siena 1890 [V. anche *Studî Senesi*, VI, 3-4]. Buonamici, *Sulla Storia del Manoscritto Pisano-Fiorentino delle Pandette. Alcune osservazioni.* Bologna 1890 [V. anche *Arch. Giur.* XLVI, 1-3]. Zdekauer, *Nota sulle due sottoscrizioni nel manoscritto pisano delle Pandette Giustinianee.* Roma 1891 [V. anche *Bullettino dell' Istituto di D. R.* III, 5-6] Il Buonamici dapprima nel suo *Poliziano giureconsulto*, di poi nella sua memoria: *I giureconsulti di Pisa al tempo della scuola bolognese e alcune ricerche sull' uso, che si fece in questa scuola del celebre Ms. pisano.* Roma 1888, ha strenuamente sostenuto la provenienza orientale del Ms. All' incontro lo Zdekauer sta per l' origine occidentale del codice, il cui luogo d' origine sarebbe Ravenna. La mancanza d' una pagina intiera, lasciata in bianco per esser colmata in seguito, le lacune,

che nel Ms. si riscontrano, l' Indice fiorentino non in tutto rispondente al contenuto del Ms., le sigle, per poche che siano, che nel testo si riscontrano, proverebbero, secondo lo Z., che lo scrivano copiasse da un testo difettoso. Come ciò sarebbe avvenuto a Costantinopoli, dove esisteva l' Autentico? A pro dell' origine orientale del Ms. lo Z. invoca la particolarità della scrittura, che sarebbe la scrittura particolare alla Giurisprudenza occidentale dalla fine del V al principio del VII secolo. Invoca la debole traccia (da lui scoperta) d' una sottoscrizione *latina*, che si trova nell' ultimo foglio del Ms. Se questo fosse stato scritto in Oriente avrebbe dovuto portare una sottoscrizione greca, non latina.—Il Buonamici oppugna gli argomenti addotti dallo Z., nè crede, che la sottoscrizione latina, da Z. scoperta, riconfermi l' origine occidentale del Ms. Insieme al Mommsen [Cf. *Zeitschrift der Savigny-Stiftuny für R G.* XI, 2. R. A. p. 302-3] il B. crede, che se il copista s'è servito dell' una e dell' altra lingua fu perchè lo scritto, da cui copiava era latino ed egli era un greco: il latino era la lingua del Codice, il greco la lingua del copista.—Lo Zdekauer ha risposto, mercè una Nota, alle obbiezioni mossegli dal B. e dal M. e le risposte sue meritano, certo, molta considerazione. Il referente dovrà occuparsi di proposito della questione tostochè altre occupazioni scientifiche glielo consentiranno.

∴ Si presentano all'*Istituto* tre brevi, ma interessanti memorie del Prof. Contardo Ferrini. 1) *Intorno all' Indice de' Digesti di Stefano. Nota preliminnre.* (Estr. dal *Bull. dell' Ist. di D. R.* III, 1-3). La memoria dello Zachariae v. Lingenthal, *Aus und zu Quellen des röm. Rechts* (in *Ztschr. der Sav. Stiftung* X, R. 3. A.) ha suggerito al F. questa sua nota preliminare, intesa a mettere in evidenza i caratteri peculiari di quel " cospicuo monumento della letteratura giuridica greco-romana, ch' è l' *Indice de' Digesti* di Stefano.,, Il F. dimostra, che l' Indice stefaneo si distingue dagli altri sovratutto in ciò, che meno di ogni altro si può chiamare una versione.—L' autore in certo modo rifà il lavoro per conto proprio e arriva a dargli perfino un colore subbiettivo. Nell' indice di *Stefano*, III, 3, 62, F. trova una riconferma dell' opinione da lui sostenuta (*La teoria*

dei legati, p. 55 ss) sull' estensione dell' *actio in rem*, concessa al legatario.

2) *Intorno all' ordinamento dell' Editto pretorio prima di Salvio Giuliano. Nota* (Estr. dai rend, dell'Ist. Lomb.) Milano 1891, Pur riconoscendo, che non ê possibile pronunziare un adeguato giudizio sull' ordinamento dell' Editto a' tempi repubblicani, per quel che concerne il tempo imperiale sembragli, che la congettura del Lenel (*Ed. perp.* p. 12 s.) possa ben sostenersi. A sua volta ei la suffraga con nuovi argomenti. Ricordiamo, che, secondo il nostro Membro Onorario Prof. Lenel, *Giuliano* avrebbe mutato ben poco il sistema dell' Editto pretorio; un' opinione, cui aderiamo.

3) *Le scuole di Diritto in Roma antica.* (Estr. dall' *Annuario della R. Università* di Modena a. 1891-92). È un discorso inaugurale, pronunziato nella R. Università di Modena, nel quale, con rapida sintesi, son molto bene delineati la genesi e lo sviluppo delle scuole di Diritto nell' antica Roma. Nel favore, che gl' Imperatori concedono alla scienza del D. e alla scuola, F. non vede un atto di calcolato despotismo , ma un atto di principi avveduti e sapienti.—A lui, poi, di buon grado ci uniamo nello stigmatizzare quel pessimismo invadente, che vien affermando insipientemente *essere tutta la nostra istruzione superiore in aperta decadenza* !

∴ Presento una memoria del Ch. Prof. B. Brugi dal titolo: *Di una controversia intorno agli argini dei fiumi nella età romana.* (Estr. dagli Atti e Mem. della R. Acc. di Pad.) Padova 1891. S' è recentemente ventilata tra il Gloria ed il Lampertico la questione: aveano i Romani complete arginature di fiumi, intraprese e conservate dallo Stato? Il Gloria sta pel no, il Lampertico pel si. Il Brugi, intervenendo tra i due, dimostra in modo convincente, che " lo Stato, in Roma, conosceva certo il modo di fare argini, come lo conoscevano i privati; ma da qui a farne uso per tutti i fiumi corre gran tratto.

∴ Presento la tredicesima edizione della *Citè antique* del compianto Fustel de Coulanges (Paris 1890). Essa è una riproduzione dell' antecedente. Si aggiunge la presentazione di un recente libro del Prof. Cuq, *Les institutions juridiques des*

Romaines envisagées dans leurs rapports avec l'etat social et avec les progrès de sa jurisprudence. Paris 1891. É un libro meritevole di considerazione, benchè di valore disuguale nelle sue varie parti; ma di esso mi occuperò ampiamente nella *Rivista Italiana per le scienze giuridiche.*

∴ Presento all'*Istituto* la dotta *commemorazione del prof. Antonio Buccellati*, letta dal M. E. prof. Pasquale Del Giudice nell'adunanza solenne del R. Istituto Lombardo l'8 Gennaio 1891. — Il prof. Del Giudice ha saputo ritrarre, da par suo, i tratti più caratteristici di un'esistenza nobilissima, tutta consacrata alla scienza e al culto del vero.

∴ Il membro-effettivo dott. Leonardi Mercurio offre alla Biblioteca dell'*Istituto* un suo libro, intitolato *Carlo Emmanuele I e l'impresa di Saluzzo* (1580-1601). Palermo-Torino, Carlo Clausen, 1892.

É uno studio molto serio ed accurato, condotto sui documenti.

∴ Aggiungo la presentazione di una breve memoria di G. Blandini, *L'accessione nel Diritto Langobardo* (Estr. dall'Arch. Giur. XLVI, 4-5). Bologna 1891. L'A. vuol dimostrare e dimostra, che „ il diritto di accessione nella legge langobarda, piuttostoché come un modo di acquisto di ciò, che, per opera della natura dell'uomo, si unisce alla cosa principale, affermasi empiricamente come un'esplicazione della produttività di questa, cioè come una estensione della proprietà preesistente. " Il principio, che *l'accessorio segue il principale* non vi campeggerebbe nè così largamente, nè così assolutamente come nel Diritto Romano.

∴ Richiamo l'attenzione dell'*Istituto* su due libri, che gli presento: W. Kalb, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt.* Leipz. 1890. H. Leipold, *Ueber die Sprache des Juristen Aem. Papinianus*, Passau 1891. L'*Istituto* deve tener dietro diligentemente a questi nuovi studi sulla lingua dei giureconsulti romani, poichè le indagini sintattiche e lessicali hanno gran valore per la critica dei testi e per tutte le complesse questioni, che si riannodano ai Digerti. „ Così un nostro filologo, il Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani.* Torino 1892, p. XII, facendo eco allo Schultze in *Zeitschrift der Savigny Stiftuny* (R. A.) XI, p. 132. — Il Leipold s'occupa anche

della questione intorno alla patria di Papiniano: al par del Kalb crede sia da ricercarsi in Africa, donde i così detti *africanismi* di Papiniano. Fu egli, morto Geta, richiamato a Corte? L'affermativa del Leipold è disputabile.

∴ Presento la nuova edizione d'un geniale libro del nostro Membro Onorario Prof. Rudolf v. Jhering, *Scherz und Ernst in der Jrisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum.* Leipzig 1891. L'insigne autore del *Geist des* R. R. in questo libro (già noto ed apprezzato in Italia) sotto una forma briosa dice cose molto serie e interessanti. Nella prima parte del libro [*Derkrauliche Briefe über die heutige Jurisprudenz* p. 3-97] attireranno segnatamente l'attenzione vostra i cap. II [*Die spekulative Methode in der Jurisprudenz*, p. 17 ss.] ed il cap. III [*Der Eintritt in die Praxis*, p. 35 ss.]. Nella parte seconda [*Plaudereien eines Romanisten* p. 121-245 — *Bilder aus der röm. Rechtsgeschichte*, p. 127 ss. Cf. *Juristische Blätter*, *1880* N. 11] troverete osservazioni acute ed argute sia nei due primi capitoli [*I. Das Occupationsrecht an herrenlosen Sachen einst und jetz.* p. 127. ss, *II. Die Mausefalle des alten Erbrechts* p. 127 ss.], sia negli ultimi due [*III. Reich und Arm im röm. Civilprozzès* p. 175 ss. IV. *Eine civilprocessualische Attrappe* p. 232 ss.]. Del III di questi capitoli affideremo la traduzione ad un membro effettivo dell' *Istituto.*

∴ Il Membro Onorario sig. E. Beaudouin c'invia un suo nuovo interessante studio: *Le culte des Empereurs dans les citès de la Gaule Narbonnaise.* Grenoble 1891. È un pregevole contributo agli studî nostri, del quale ho fatto una lunga recensione nella *Rivista Italiana per le scienze giuridiche,* Vol. XII, fasc. II-III, p. 368-72.

∴ Mentre l' *Annuario* era in corso di stampa i Membri Onorarî signori Weiss e Louis-Lucas c' inviano il secondo volume della loro traduzione dell' opera di Marquardt sull' organizzazione dell' Impero Romano *(Organisation de l' empire romain.* Tome deuxième. Paris, Thorin, 1892 pp. 699.) Già del primo volume ci occupammo nel *Bullettino dell' Istituto di D. R.* Il secondo, che ora ci giunge, merita un giudizio egaalmente favorevole, dapoichè neppur questa volta i sigg. Weiss e Louis-Lucas

si son limitati al mero ufficio di traduttori (e son traduttori molto coscienziosi), ma han rinverdita tutta la parte letteraria dell'opera. La letteratura, che riguarda la Sicilia nostra, è addirittura raddoppiata (p. 48-50). La parte, che riguarda le provincie della Gallia (p. 81 ss.) è arricchita di un'accurata bibliografia generale, dovuta al Louis-Lucas. Tra le fonti epigrafiche, relative alle provincie galliche, il L. - L. fa speciale menzione dell'iscrizione scoperta a S. Liberato, presso Bracciano, l'antico *Forum Iulii* [C. I. L. XI, I, 502 ss.] L'iscrizione si riferisce a Cn. Pullius Pollio, *proconsul provinciae Narbonensis, legatus Augusti in Gallia comata itemque in Aquitania.* Il testo dell'iscrizione è questo: 1)

CN · PVLLIC
POLLIONI FETI
STLIT · IVD · EX SC · TR PL PRAE
PROCOS || OVINCIAE · NARB
5 AVGVS||| N GALLIA COMAT
IN AQVITA||| ATHENA
AVGVST| LEGATVS IN
II · VIR · QVINQVENNA
CLAVDIF

Il Mommsen (O. c.) ne dava, non senza qualche esitazione, la seguente restituzione:

Cn. Pullio [..f(ilio)...] Pollioni feti[ali, Xviro] stlit(ibus) iud(icandis) ex s(enatus)c(onsulto), tr(ibuno) pl(ebi), prae[tori...], proco(n)s(uli) [pr]ovinciae Narb(onensis), [leg(ato) imp. Caes(aris)] Augus[ti i]n Gallia comat[a itemque] in Aquita[nia]: Athena[s ivit ab imp. Caes(are)] August[o] legatus in [Achaiam:] II vir(o) quinquenna[li iterum?] Claudie[nses.]

Quanto all'Africa, il L.L. ricorda un'iscrizione, scoperta a Cartagine, nella quale si fa menzione del proconsolato di Simmaco.

---

1) Vedi: *Notizie degli scavi di antichità* (Gennaio 1889). *Rendic. della r. Acc. dei Lincei* (Sed. 17 febb. 1889). *Revue archéologique* (maggio-giugno 1889), Mommsen, *L'inscription de « Forum Iulii »* in *Revue de Philologie*. N. S. XIII, p. 129 ss.— Cagnat, *L'année épigraph.* (1889). Paris 1890. Louis-Lucas in *Marquardt*, II. p. 83.

L' iscrizione è incisa sopra un piedistallo alto 1, 44, largo circa 0, 48. Le lettere son alte 0, 10. Era il piedistallo sormontato da una statua? Comunque, l' iscrizione ci fa conoscere, che il monumento fu collocato là per ordine del proconsole di Africa, Q. Aurelius Symmachus. È un nuovo documento epigrafico, che ha un interesse particolare. È vero (ha ragione il L.-L.), che nel Cod. Teodosiano v' ha una cost. del 30 nov. 373 (L. 73 Theod. Cod. *de decurionibus* XII, 1) dagl' impp. Valentiniano, Valente e Graziano indirizzata a Simmaco, proconsole d' Africa (370? 373? 375?); ma sinora non s'era scoperto in Africa nessun intatto monumento epigrafico, relativo all' amministrazione di lui: era troppo mutilato il frammento dell' iscrizione municipale di *Calama* (Guelma) (Renier, *Inscript. rom. de l' Algerie,* n. 2740. C. I. L. VIII, 1, n. 5347). Ecco, intanto. il testo dell' iscrizione:

Q. AVRELIVS.
SYMACHVS· V· C
PROCONSVLE· P· A
· V· S· CONSTITVI· IVSSIT

Quintus Aurelius Symmachus, v(ir) c(larissimus), proconsule (provinciae) A(fricae), v(ice) s(acra) j(udicans), constitui iussit.

Concorso pel conferimento della medaglia d'argento dell' Istituto.

RELAZIONE.

La Commissione esaminatrice, composta de' proff. A. Zocco-Rosa, presidente, S. De Luca, G. Blandini, s'è riunita oggi (20 Luglio 1891) nella Grande Aula di questa Università allo scopo di conferire la medaglia d' argento dell' *Istituto* a quello tra i suoi Membri-allievi, che maggiormente si distinguesse nel bandito concorso.

Si presentavano i signori:

Raffaele Gueli.
Antonio Fazio.
Isidoro Modica.
Giuseppe Riccioli.

A tenore del Regolamento, ciascun concorrente dava una duplice prova: da un canto una conferenza sopra un argomento, attinente alla Storia del D. Romano; dall'altro un saggio di esegesi estemporanea delle fonti.

1. MODICA ISIDORO. Egli tenne una conferenza *su la condizione dello straniero presso i popoli indo-germanici in genere e presso i Romani primitivi in ispecie.* Interpretò, poi, Gai II, 224, 226.

2. GUELI RAFFAELE. La sua conferenza riguardò: *I tratti caratteristici dell' evoluzione storica della procedura civile romana.* Interpretò, indi, le seguenti fonti: Gai IV, 16, D. I, 2, § 6.

3. RICCIOLI GIUSEPPE. Dissertò sul tema: *Le remote origini arie della Legis actio sacramento in rem.* Interpretò poscia: Ulp. Fragm. XXIII, 6. Gai I, 18.

4. FAZIO ANTONIO. Prese a tema della sua conferenza *le origini dei „ Quaestores "* e diede un saggio di esegesi delle fonti, interpretando: Paul *R. sent.* VI, 2. Gai II, 4, D. I, 2, § 47.

Compiutesi le prove, la Commissione fu unanime nel costatare, che tutti i concorrenti si contesero con nobile ardore la palma, ciascuno avendo dato prova di studî larghi ed accurati.

Parve, intanto, alla Commissione, che il concorrente Raffaele Gueli gli altri un po' superasse non tanto per la vastità dell' argomento preso a trattare, quanto per la maggior franchezza, addimostrata nell'esegesi delle fonti.

Per queste ragioni, la Commissione ad unanimità conferisce la *medaglia* dell' *Istituto* al concorrente Raffaele Gueli, pur reputando gli altri concorrenti meritevolissimi d'incoraggiamento. Pertanto conferisce un *diploma di medaglia d'argento* al concorrente Antonio Fazio e due diplomi di *menzione onorevole* rispettivamente ai concorrenti Riccioli e Modica. A tutti rende meritati encomî per il bel saggio, che hanno dato, de' loro studî amorosi nel campo del Diritto Romano e dispone, che

i loro nomi siano portati all' ordine del giorno da affissarsi all'albo di questa R. Università. 1)

R. Univ. di Catania 20 Luglio 1881.

LA COMMISSIONE
PROF. A. ZOCCO-ROSA.
„ S. DE LUCA.
„ G. BLANDINI.

Concorso pel conferimento della medaglia d'oro dell' Istituto.

A tenore del suo regolamento l' *Istituto* bandiva, nello scorso anno, un concorso a premio [*medaglia d' oro con diploma*], al quale potevano prender parte i giovani allievi delle Facoltà giuridiche delle varie Università del Regno. — Scaduto il concorso il 31 Dicembre 1891, sul tema: „*Le forme primitive della proprietà in Roma*" furon presentate 6 memorie. Le presentavano i signori: 1) Amedeo Passerini; 2) Nicolò Calì; 3) Giuseppe Riccioli; 4) Luigi Licari, 5) *Anonimo* col motto: „ *Tum erat res in pecore et locorum possessionibus,* " 6) *Anonimo* col motto: „ *Floret odoratis terra benigna rosis* "

La Commissione esaminatrice fu così composta:

Prof. A. Zocco-Rosa.
» G. Russo.
» V. Casagrandi.
» Giuseppe Majorana-Calatabiano.
» L. Papa-D'Amico.

La relazione ed il transunto della memoria premiata saran pubblicati in un' appendice all' *Annuario.*

∴

CONCORSO PEL 1892. Il tema, posto a concorso pel 1892, è: *Le origini dei legati nel Diritto Romano.* Il termine utile per la presentazione delle memorie (stampate o manoscritte) scade il 31 Dicembre 1892.

1) I premî furono conferiti nell' adunanza solenne del 16 Gennaio 1892, tenutasi nella Grande Aula dell' Università.

REGOLAMENTO

DELLO

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

ART. 1.

È fondato un *Istituto di Storia del Diritto Romano* presso la R. Università di Catania.

ART. 2.

L' *Istituto* ha per iscopo di mantener vivo nell' Ateneo Catanese il culto scientifico del Diritto Romano, agevolando quei giovani, che vi abbiano vocazione, specialmente coi mezzi, di cui è menzione nell' art. 3.

ART. 3.

A tale scopo l' *Istituto*

a) Si riunisce periodicamente in un' Aula di questa Università per farsi dai suoi membri-allievi ed effettivi letture e discussioni su argomenti, che rientrano nel programma dell' *Istituto* o che vi hanno attinenza.

b) Propone de' temi a concorso con un premio, consistente in medaglie d' oro o d' argento, accompagnate da diploma.

c) Mantiene una biblioteca di opere speciali, e, dentro i limiti del possibile, procura temporaneamente ai suoi membri-allievi ed effettivi quei Codici, che si trovassero in Biblioteche straniere e che alle loro indagini abbisognassero.

d) Mette a loro disposizione i *Rendiconti* delle più accreditate Accademie dell' Italia e dell' estero.

e) Pubblica un *Annuario*, che rispecchierà l' attività scientifica dell' *Istituto*.

ART. 4.

L' *Istituto* ha tre ordini di membri: *membri-allievi*, *membri effettivi*, *membri onorari*.

ART. 5.

Possono essere membri allievi quei giovani, iscritti al corso di Storia del Diritto Romano, i quali o fanno espressa dimanda di essere ammessi all' *Istituto* o dal Direttore son proposti di ufficio.

Nell' un caso e nell'altro, dell' ammissione de' membri allievi deciderà anno per anno il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore.

Potranno essere *membri effettivi* dell' *Istituto* i membri-allievi, che han compiuto il loro corso di Storia del Diritto Romano. Essi saranno nominati su parere favorevole del Consiglio direttivo.

I *membri onorarî* saranno scelti tra quegli uomini d' alta fama scientifica (specialmente negli studî romanistici), il cui nome possa ai giovani servire di modello e di esempio. Potranno essere scelti pure tra quegli uomini preclari, che siansi resi particolarmente benemeriti dell' *Istituto*.

I membri onorarî saranno di due categorie: *a*) nazionali. *b)* stranieri.

La loro nomina si farà udito il Consiglio Direttivo — Ciascun membro onorario dell' *Istituto* riceverà un *Diploma*, firmato dal Direttore e dal Segretario degli atti.

ART. 6.

I membri-allievi ed i membri effettivi non son tenuti a pagare nessuna tassa. Dovranno dar prova di attività scientifica alacre. In caso di negligenza potranno essere irradiati dal ruolo de' membri dell' *Istituto*. Quando un membro-allievo od effettivo, per una ragione qualunque, siasi reso indegno dell' *Istituto*, il Direttore, convocato il Consiglio Direttivo e sulla deliberazione uniforme di questo, ne decreterà l' espulsione temporanea o assoluta.

ART. 7.

I membri onorarî invieranno all' *Istituto* le loro pubblicazioni, che saranno registrate in apposito catalogo. Faranno all' *Istituto*, se lo crederanno, delle comunicazioni, che reputeranno allo scopo suo interessanti, specialmente se si tratti di scoperte epigrafiche, o di altro genere, avvenute nel loro centro scientifico.

Essi han diritto di rivolgersi all' *Istituto* per ottenere quelle no-

tizie scientifiche, delle quali potessero, per avventura, aver bisogno in questo centro scientifico.

ART. 8.

L' *Istituto* bandirà periodicamente tre concorsi a premio:

1) Un concorso a premio locale. Una medaglia d' argento (grande formato) sarà conferita ogni anno a quel membro-allievo dello *Istituto*, che si sarà particolarmente distinto in un concorso consistente: *a*) in una conferenza sopra un argomento, scelto dal candidato. *b)* In un' esegesi estemporanea di un passo delle fonti antegiustinianee e giustinianee.

La Commissione giudicatrice sarà composta di tre membri, cioè del Direttore dell' *Istituto* e di due membri del Consiglio Direttivo. In loro assenza saranno invitati ad intervenire due altri professori della Facoltà giuridica. La relazione sarà pubblicata nell' *Annuario* dell' *Istituto* ed il nome del premiato sarà portato all' ordine del giorno da affisarsi all' albo dell' Università.

2) Un concorso a premio nazionale. Una medaglia d' oro verrà conferita a quel giovane di un' Università italiana, che darà lo svolgimento migliore ad un tema assegnato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Potranno concorrere anche i „ laureati " da non più di un anno.

La Commissione giudicatrice sarà composta come sopra; i suoi membri, però, invece di tre saranno cinque. La relazione sarà pubblicata nell' *Annuario*, in cui pure si pubblicherà un transunto della memoria premiata.

3) Un concorso a premio internazionale. Ogni cinque anni l'Istituto bandirà un concorso internazionale, cui potranno prender parte giovani delle Università italiane e straniere. Un premio da stabilirsi sarà aggiudicato a colui, che darà il miglior svolgimento ad un tema assegnato dall'Istituto. Nell' avviso di concorso saranno determinate le lingue, di cui i candidati potranno servirsi.

In questi concorsi potranno esser chiamati a far parte della Commissione giudicatrice i membri onorarî, e, se occorra, anche persone esimie non appartenenti all' *Istituto*. La commissione si comporrà di 7 membri, che sceglieranno tra loro un presidente ed un relatore.

Art. 9.

L' Istituto vien governato da un Direttore, assistito da un Consiglio Direttivo.

L' ufficio di Direttore vien disimpegnato dal fondatore dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo sarà composto di 5 o di 7 membri, che il Direttore dovrà trascegliere tra i professori della Facoltà giuridica. Uno potrà essere scelto tra i professori della Facoltà di Filosofia e lettere. Essi durano in ufficio tre anni.

Art. 10.

Il Direttore rappresenta l' Istituto, che, in assenza sua, sarà rappresentato dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Spetta al Direttore il provvedere all' andamento interno dell' Istituto, il dirigere ed il regolare le discussioni, il riferire, nelle adunanze dell' *Istituto*, sui libri, inviati in dono, l' ordinare lo *Annuario*.

Egli sarà assistito da 4 segretarî, scelti in parte tra i membri-allievi ed in parte tra i membri effettivi.

Art. 11.

Il Consiglio Direttivo illuminerà, col parere suo, il Direttore in tutti gli affari più interessanti, che l' *Istituto* riguardano. Sarà, di regola, convocato ogni due mesi, qualora casi urgenti non rendano necessaria una straordinaria convocazione.

Art. 12.

Provvederà al mantenimento dell' *Istituto* il suo fondatore.

IL DIRETTORE
A. Zocco-Rosa.

IL SEGRETARIO
G. Riccioli.

ADDENDA

.˙. Sono stati ammessi come membri-allievi i signori: Scuderi Paolo, Regazzi, Polara, Musumeci, Fortunato

.˙. Il membro-effettivo Giuseppe Riccioli è stato nominato segretario dell'*Istituto*.

.˙. Il 7 Aprile 1891, nella Grande Aula di questa R. Università, fu celebrato il 50° anniversario didattico dell'illustre prof. Giuseppe Zurria. L'*Istituto* gli offrì un diploma commemorativo.

.˙. L'*Istituto* ha invitato il prof. Silvio Zeni a rappresentarlo in occasione del centenario dell'Università di Ferrara.

.˙. Il prof. V. Casagrandi, membro del Consiglio direttivo dell'*Istituto*, inaugurava l'anno scolastico 1891-92 con un vibrato discorso, intitolato: *L'ideale di Roma antica.* Fu un ideale, che mirò all', unificazione e fusione dei popoli in una *Societas generis humani*, ' Alla realizzazione di questo grandioso ideale Roma mirò ', coll'animo sempre agitato dall'ambizione di un interminato progresso. "

Elenco delle Accademie e degl'Istituti Scientifici, ai quali s'invia l'Annuario.

Italia

Accademia Gioenia.—*Catania.*
Accademia delle Scienze dell'Istituto.—*Bologna.*
R. Accademia dei Lincei.—*Roma.*
R. Accademia di Scienze, lettere ed arti.—*Modena.*
R. Accademia delle Scienze.—*Torino.*
R. Accademia Valdarnese del Poggio.—*Montevarchi.*
R. Accademia Scientifico-letteraria.—*Milano.*
R. Accademia Peloritana di Scienze, lettere ed arti.—*Messina.*
Accademia di Scienze, lettere e belle arti.—*Palermo.*
Accademia Zelantea di Scienze e lettere.—*Acireale.*
Accademia Alfea.—*Pisa.*

Accademia di Scienze, lettere ed arti.—*Pistoia.*
Ateneo Veneto.— *Venezia.*
Ateneo di Brescia.—*Brescia.*
R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere.—*Milano.*
Società Reale delle Scienze.—*Napoli.*
R. Istituto di Studì superiori.—*Firenze.*
Circolo Giuridico di *Palermo.*
Circolo Giuridico di *Siena.*
Istituto di Diritto Romano.—*Roma.*
Istituto di esercitazioni.—*Torino.*
Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti.— *Venezia.*

Francia

Académie des sciences morales et politiques (*Institut*)—*Parigi.*
Académie des sciences, belles lettres et arts.—*Bordeaux.*
Societé d'emulation du dipartiment des Vosges.—*Epinal.*
Académie des sciences, lettres et arts.—*Marseille.*

Spagna

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.—*Madrid.*
Real Academia de la Historia.—*Madrid.*
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas.—*Madrid.*
Academia de Legislación y Jurisprudencia—*Barcelona.*
Academia de Derecho.—*Granada.*
Academia de Derecho.—*Barcelona.*
Academia de Jurisprudencia.— *Salamanca.*
Real Academia Jurídico-practica aragonesa.—*Zaragozza.*

Portogallo

Academia Real das Sciencias.—*Lisboa.*

Belgio

Académie Royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts. — *Bruxelles.*
Société Royale des Sciences.—*Liegi.*

Olanda

Academie Royale des Sciences des Pays—bass.—*Amsterdam.*

Danimarca

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.—*Copenaghen.*

Germania

K. Preus. Akademie der Wissenschaften.—*Berlin.*
K. Baierische Akademie der Wissenschaften—*München.*
K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.—*Leipzig.*

Austria-Ungheria

K. Akademie der Wissenschaften.—*Wien.*
Magyar Tudomanios Akademia.—*Budapest.*

Gran Bretagna

Royal Society.—London.
Royal Society.—*Edimburgh.*

Russia

Académie Imperiale des sciences.—*S.t Petersbourg.*

Svezia e Norvegia

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien.—*Stockolm.*
Kongliga Svenska.—*Lund.*

Africa

Académie d' Hippone. *Bône.*

Giappone

College of sciences of the Imperial University. Tokio.

America

Royal Society of Canadà.—*Montreal.*
Sociedad cientifica *Antonio Alzate.—Mexico.*
Academia nacional de ciencias.—*Cordoba.*
Academy of sciences.—*New-Jork.*
Johns Hopkins University—*Baltimore.*

INDICE

R. UNIVERSITÀ DI CATANIA

ANNUARIO

DELLO

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

Vol. III. [1892-93]

CATANIA

DIREZIONE DELL' ISTITUTO

PALERMO
LIBRERIA INTERNAZIONALE
DI
CARLO CLAUSEN
356-360 - VIA VITTORIO EMANUELE - 356-360

TORINO
LIBRERIA INTERNAZIONALE
DI
CARLO CLAUSEN
19-VIA PO, PALAZZO DELLA R. UNIVERSITÀ-19

1893

INDICE

		ERRATA	CORRIGE
pag.	11	la gradita novella, della	si sopprima la virgola
»	18	n. 3. Leipr.	Leipz.
»	19	n. 1. originariamnte	originariamente
»	21	latta	lotta
»	27	e di quel	e da quel
»	29	acutamente,	si sopprima la virgola
»	»	n. 1. *Alt-Arische*	*Alt-Arisches*
»	36	*divorzio*,	si sopprima la virgola
»	74	Ligenthal	Lingenthal
»	76	copulatica	copulativa
»	77	πὸδας	πόδας
»	78	dei Prof.	del Prof.
»	»	catego: ie	categorie
»	88	conza	conseguenza
»	93	della Ms.	del Ms.
»	94	XXII	XXI
»	108	[*Die neun Gebote*]	si sopprima la parentesi
»	111	*Talfeln*	*Tafeln*
»	112	suo trattazione	sua trattazione
»	»	relinquantnr	relinquantur

A

GIUSEPPE CENERI

GIURECONSULTO INSIGNE

CHE

L'ITALIA ONORA

IN

TESTIMONIANZA DI PARTICOLARE STIMA

L'ISTITUTO

O.

RODOLFO V. JHERING

E

LO SPIRITO DEL DIRITTO ROMANO

DISCORSO

PRONUNZIATO NELLA GRANDE AULA DELLA R. UNIVERSITA' DI CATANIA

IL 12 GENNAIO 1893

DAL

DIRETTORE

PROF. A. ZOCCO-ROSA

> Jhering a mis du sang dans les veines de ce cadavre muet [le D. Romain], il y a fait circuler la vie, il y a insufflé une âme: il a fait parler l'*Esprit du Droit Romain*.
>
> DE MEULENAERE, *Préf. à l'Esprit* I, *p.* III.

Signori,

INAUGURANDO il nuovo anno accademico dello Istituto, se, da un canto, son lieto di risalutare colleghi cari e commilitoni valenti; dall'altro, me ed il sodalizio tutto addolora la perdita inattesa di uno de' più insigni Membri Onorarî stranieri, d'uno de' più eminenti giuristi del sec. XIX: Rodolfo v. Jhering.

La Scienza giuridica perde un atleta, la Germania un figlio insigne, l'Italia un amico entusiasta, che af-

fettuosamente la salutava come patria di adozione, lo Istituto nostro colui, che n'era ornamento ed orgoglio e che, quind'innanzi, ne sarà come domestico nume.—Non ha pur la Scienza i suoi *Lari* ed i suoi *Mani?* Non han diritto al culto perenne del mondo scientifico coloro, che grandemente l'onorarono, quegli intelletti gagliardi e sublimi, che, ardimentosi, ascesero inesplorate alture scientifiche e di là annunziarono al mondo orizzonti scientifici nuovi, vasti, insospettati? Il Pánteon della Scienza oggi ancor una volta si apre, e, accanto a Montesquieu, Rodolfo v. Jhering degnamente si asside!

L'Istituto ne onora, riverente, la memoria imperitura e sul marmo, che la salma sua ricopre, depone, commosso, un serto italiano. Degl'insigni, o Signori, la memoria si onora rimembrando la loro vita scientifica, sempre feconda d'imitabili esempî; si onora rimembrando i prodotti del loro ingegno, che restano come acacie immarcescibili attorno al loro sepolcro. Ed è proprio così, che di Rodolfo v. Jhering la memoria noi onoreremo. *)

---

*) Intorno ad Jhering vedi: Jonge, *Rudolph von Jhering*, Berlin 1888. Kuntze, *Rudolph. v. Jhering* [in *Sächsisches Archiv für burgerl. Recht und Prozess*, II, 10]. Adolfo Posada. *Jhering* [in *Rev. gen. de legislación y jurisprud.* Sett.-Ott. 1892, pp. 225-45]. G. Blondel, *Rodolphe de Jhering* [in *Nouv. Revue hist. de droit franç. et étr.* Nov.-Déc. 1892, pp. 797-804]. Cenni necrologici, più o meno brevi, sono apparsi in molte Riviste giuridiche. Cf. *Riv. Italiana per le sc. giur.* XIV (1893), p. 455-6. — Merkel, *Jhering* in *Jherings Jahrbücher.* N. F [1893], p. 6-40.

∴

Ad Aurich [nella Frisia], là sul mar del Nord, Jhering sortiva i natali [22 agosto 1818]. Figlio d'un avvocato valente, a lui le domestiche tradizioni ispirano, di buon'ora, una vocazione irresistibile alla cultura del Diritto. 1) Le Università di Heidelberg, di Munich, di Gottinga, di Berlino formano la sua gagliarda educazione scientifica e quella Gottinga, che un dì lo vide scolare vivace ed alacre, lo vedrà rinomato maestro, l'avrà lustro maggiore dell'Ateneo suo.

Quando Jhering era studente a Berlino volgevano quei tempi, in cui la *scuola storica* toccava, può dirsi, l'apogeo del suo splendore: brillava, nell'Ateneo berlinese, circonfusa d'alta fama, la figura del duce della scuola: Federico Carlo di Savigny. Ed Jhering l'ebbe a maestro, e lo ricorderà sempre con riverenza; ma, per altro, e della sua scuola e di lui stesso non tarderà a divenir critico acuto, perspicace, formidabile.

---

1) ' S'il n'avait pas [scrive il Blondel, O. c., p. 797] les apparences physiques habituelles aux Frisons, Jhering possédait du moins à un haut degré leurs qualités naturelles: une grande ténacité, un amour ardent de la liberté, un sens remarquable de la pratique et des besoins véritables de la vie, une sayesse et une pondération d'idées qui lui faisaient merveilleusement distinguer dans les actions humaines les causes et les effets. ' Ed aggiunge a ragione: ' S'il n'eût ambitionné la carrière, si appréciée en Allemagne, du professorat, nul doute qu'il ne fût devenu un avocat de premier ordre. '

Era nel fior della giovinezza [24 anni], quando si addottorò in diritto [1842] per divenir, poco dopo [1843], *privat-docent* all'Università di Berlino. Con quale entusiasmo, con quanto ardore all'insegnamento ei non si accinge! E non si tratta punto d'uno di quei consueti entusiasmi, che contraddistinguono la scientifica luna di miele de' novizî; non si tratta d'uno di quegli ardori superficiali, che sbollono facilmente: quell'entusiasmo e quell'ardore Jhering li sentirà sempre vivi nel petto suo, li sentirà sino all'ultimo giorno della sua vita d'insegnante, donde l'efficacia singolare, la attrattiva seducente del suo insegnamento. 1)

L'Università di Basilea lo chiama a sè nel 1845; ma, ben presto, ei l'abbandona per l'Università di Rostock [1846], donde passa a Kiel [1849], a Giessen [1852], a Vienna [1868]. Se resiste all'invito dell'Università di Strasburgo, accetta di buon grado [1872] quello dell'Università di Gottinga, « ch'è nel territorio della sua antica patria politica: » a Vienna antepone ben volentieri quel centro scientifico tranquillo. Indarno lo tenteranno le offerte seducenti delle Università più celebri da Lipsia a Berlino: nulla lo strapperà più alla sua prediletta Gottinga. 2) Là, in mezzo alla pace au-

---

1) Jhering manteneva accanto alla sua cattedra un *Seminario giuridico* riputatissimo. Jhering (così il Posada, p. 229), ' profesor *á la alemana*, en el recto sentido *pedagógico* que este supone, no es el profesor-orador que en Espana priva, no es el catedrático que se limita á exponer dogmáticamente, no, Jhering es el profesor que intima con sus alumnos, que trabaja al lado de ellos. '

2) Il Mariano (*Avvertenze premesse alla vers.* dell' Op.:

stera di un geniale ritiro, elaborerà quelle opere, dalle quali gli verrà rinomanza mondiale. Là, quando con instancabile ardore preparava una *Römische Rechtsgeschichte* per l' *Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft* del Binding, la sua nobile esistenza si spegneva il 17 settembre 1892, mentre dalla Spagna gli giungeva la gradita novella, della prossima versione dell'opera sua prediletta: il *Geist des röm. Rechts.* Insieme all' omaggio, che la patria gli rese nel festeggiar il suo scientifico giubileo, fu questa una delle gioie estreme dell' uomo insigne, che un dì (1884) noi avemmo qui ospite caro. Il voto suo gentile: " *Arrivederci a Gottinga* „ non dovea, pur troppo, realizzarsi mai!

Nessuna morte, più della sua, ha, a' dì nostri, commosso il mondo giuridico. E come no, o Signori?

Con lui, ha ragione il Blondel, vien meno '*un des hommes le plus éminents du XIX siècle dans la science du droit.*' La Scienza, ecco l'amor suo più vivo 1), e nel campo scientifico ei lascia di sè orme, che non si cancelleranno. L' imperatore d' Austria rese omaggio ai meriti di lui, conferendogli un titolo di nobiltà;

Der Kampf um's Recht, p. 5), ricordando l' attaccamento di Jhering "alla sua cara Gottinga „ osserva a ragione: "E niuno potrà non lodarsi di lui, che per tal guisa ha mostrato, che di sotto al professore è rimasto l' uomo vivo e sano con i suoi affetti delicati ed i suoi sentimenti gentili. „

1) Il refusa [scrive il Blondel, p. 803] toujours de se tourner vers la politique, il ne voulut jamais du moins accepter un rôle militant: les luttes des partis répugnaient à son tempérament modéré. '

ma la nobiltà vera e duratura l'uomo insigne se la creò da se, se la creò con le sue opere.

* * *

Rodolfo v. Jhering, o Signori, fu uno di quegli spiriti eletti, pei quali la Scienza è un sacerdozio. Nessuno più di lui ha compreso, che la Scienza è in continuo movimento e che urge seguirla nei suoi progressi crescenti. Da quì un' operosità scientifica fervida, diuturna, instancabile: ei visse studiando, lavorando sempre, sempre!

Ci soffermeremo noi su tutti i numerosi prodotti dell' attività scientifica di lui, sparsi in opere, in memorie, nei *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts?* 1)

Sarebbe troppo, tanto ricca è la messe: 2) noi pre-

---

1) Nel 1892 questa Rivista contava già XXXI vol. Jhering la dirigeva insieme al Regelsberger, all'Ehrenberg, all'Unger. Oggi s'è trasformata in *Jherings Jahrbücher*.

2) Ricordiamo: *De hereditate poss.* (1842). *drei Abhandlungen aus dem röm. Recht* (1844). *Civilrechtsfällen ohne Entscheidungen* (1847, 1870, 1888). *Der Geist des röm. Rechts* (1852 ss) Il I. vol. fu tradotto in italiano [Milano 1855] dal Bellavite; ma fu tradotto male. É pregevole la traduzione francese di O. de Meulenaere (*L' Esprit du D. R. dans les diverses phases de son développement*). Vol. I-IV Paris 3. 1886-1888.—*Études complémentaires de l'esprit du Droit Rom.* I. *De la faute en droit privé*. Paris 1880—II, *Fondement des interdits possessoires. Critique de la théorie de Savigny*. Paris 1882,—III. *Du rôle de la volonté dans la pos-*

feriamo di soffermarci sui quattro lavori, che al defunto assicurano una fama mondiale e (eccetto uno) sono già in varî idiomi tradotti: I). *Sul fondamento della protezione del possesso*. II). *La lotta pel Diritto*. III). *Il fine nel Diritto*. IV). *Lo spirito del Diritto Romano nelle diverse fasi del suo svolgimento*. *) E sarà sopratutto quest'opera (certo, la più rinomata), che farem segno a speciale attenzione: per essa "nella Storia del Diritto Romano Jhering riconosce, scopre e fissa le leggi universali dello svolgimento del Diritto."

Intanto, chi si soffermasse alla superficie, potrebbe dar ad Jhering dell'irreverente, dell'ingrato. Egli,

---

session. Critique de la méthode juridique régnante. Paris 1891. Dello '*Spirito del D. R.*' si annunzia già una traduzione spagnuola. Ricordiamo inoltre: *Sulla teoria del rischio e pericolo nel contratto di compravendita* trad. dal Serafini. (Pavia, 1862.) *Die Jurisprudenz des täglichen Lebens (Eine Sammlung von leichten, an Vorfälle des gewöhnlichen Lebens anknüpfenden Rechtsfragen* (1870 ss). La tradusse in italiano Vito Perugia. Bologna 1871.—*Das Schuldmoment im röm. Privatrecht* (1867).—*Der Kampf um's Recht*. Wien 1873 [Opuscolo tradotto ormai in diciotto lingue. In italiano fu tradotto da R. Mariano, Milano 1875] *Der Zweck im Recht* (1877-88). *Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen röm. und deut. Privatrechts*. Bd. I [1881]. Bd. II [1882]. Bd. III [1886].— *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1889). *Besitz* in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* von Conrad, Elster ec., voce: '*Besitz*' (1890). Opera inedita: *Röm. Rechtsgeschichte*, che Jhering (ce lo fa sapere il Blondel) andava preparando per l'*Handbuch der deut. Rechtswissenschaft* del Binding.

*) Ricordiamo questi lavori secondo l'ordine, con cui ce ne occuperemo.

allievo della scuola storica, egli discepolo di Savigny, reca fieri colpi alle dottrine della scuola, alle teorie del duce. L'opera sua " *sul fondamento della teoria del possesso,* " completata dall'altra sulla " *volontà nel possesso* „ a che altro mira se non a scalzare dalle fondamenta le teorie di Savigny?

Jhering stesso lo dice: 'Io ho criticato senza pietà e chi non mi vuol bene potrà tacciarmi d'ingratitudine senza tener conto dell'omaggio, ch'io rendo pienamente ai meriti di Savigny. ' 1)

Mente gagliarda, Jhering si ribella a teorie, che non lo convincono punto, che, anzi, gli sembrano del tutto fallaci. Intelletto penetrante, ei sente di vivere in un " momento critico, " in cui il diritto positivo (dice bene il Posada) attraversa un periodo ' de renovación, ó mejor, de revisión de las instituciones jurídicas, tan necesario, si no hemos de *encastillarnos* en unas fórmulas jurídicas hechas bajo condiciones muy distintas de las que hoy se imponen á la vida. '

' Sarebbe [scriveva Jhering 2)] una prova dell'agonia del senso e del giudizio scientifico, una prova di decrepitezza se la nostra scienza si tenesse paga degli enigmi non ancora risoluti, che sorgono dalla teoria di Savigny intorno al possesso. L'anatema, sca-

1) Jhering, *Du rôle de la volonté dans la possession. Études compl.* III, p. X.

2) Jhering, *Fondement des interdits possessoires. Critique de la théorie de Savigny. Étud. compl.* II, p. 1. Questo lavoro fu tradotto in italiano dal Forlani (Milano 1872), il quale corredò la sua versione di note, addizioni e confronti col diritto austriaco, italiano, prussiano e francese.

gliato da Puchta (in un momento di malumore) contro ogni nuovo pirronista, che osasse ingrossar il gonfio torrente degli scritti sul *possesso*, non può davvero chiuder l'adito alla critica. E la teoria di Savigny alla critica non si sottrae punto nè per ciò che riguarda i dettagli, nè per ciò che concerne la *base*, le *vedute fondamentali*.

Così Jhering. Ei comincia da una revisione critica delle teorie sul *fondamento della protezione del possesso*. 1) Dalla critica delle *teorie relative* 2) passa a quella delle *teorie assolute;* 3) ma è la teoria di Savigny 4), che fa segno ad una critica tutta speciale. E, dopo aver demolito, quale edificio Jhering ha saputo ricostruire? A quali conclusioni egli è giunto? Ecco: il *possesso* non dovrebbe *a sè stesso*, bensì alla *proprietà* l' elevazione sua al rango di *rapporto giuridico importante*. 5) Per dar al *proprietario*, contro certi attacchi, un mezzo di *protezione* ben più facile, che la *reivindicatio* non sia, alla prova dell'esistenza *giuridica* della *proprietà* sarebbe stata sostituita la prova dell'esistenza sua *in fatto*.

Questo presupposto, che di regola si attiene alla *proprietà effettiva*, fa partecipare alla stessa *protezione* pur i *non proprietari* in quei casi eccezionali, nei quali *possesso* e *proprietà* sian disgiunti. É quest'ultimo un *effetto*, che non costituisce punto lo *scopo* del *possesso*, ma n'è una *conseguenza inevitabile*. Veramente e generalmente con-

1) O. c. p. 3.
2) O. c. p. 6, ss.
3) O. c. p. 26, ss.
4) O. c. p. 143, ss.
5) O. c. p. 196-97.

tro che cosa ha da essere rivolta la *protezione possessoria?* Contro ogni *lesione* del *possesso*, avvenuta *contro la volontà* del *possessore.* Questa condizione, non ancora realizzata nell'antico Diritto Romano, che solo a certe lesioni la protezione limitava, è stata attuata in tutta l'estensione sua dal Diritto Romano più recente.

È nella *relazione* con la *proprietà*, che si trova la chiave di tutta la teoria del *possesso* sia per ciò che riguarda la sua *astratta estensione* [ch'è perfettamente *parallela* a quella della *proprietà*], sia per ciò che concerne le condizioni del *possesso concreto.* Quali queste condizioni sono? Quelle del *rapporto esteriore* del *proprietario* con la *cosa.—Nommer la possession des choses extériorité ou visibilité de la propriété, c'est résumer en un mot toute la théorie possessoire* 1).

É una teoria, o Signori, che se, da una parte, ha trovato seguaci entusiasti, ha, dall'altra, avuto contraddittori vivaci. Pare a taluno, che Jhering, pigliando le mosse " dal parallelismo, che intercede tra il possesso e la proprietà, " abbia omai " rischiarato il laberinto della *teoria possessoria*; " pare ad altri, che quando Jhering vuol darci la sua teoria possessoria come *teoria romana* s'inganni a partito: irte, a mo' di nemiche lancie, starebbero contro la teoria sua le fonti.

Come mai si concilia con la teoria jheringiana il ' *nihil* commune *habet proprietas cum possessione* [D. XLI, 2, 12, § 1], il ' *separata esse debet possessio a proprietate* ' [D. XLIII, 17, 1, § 2] di Ulpiano? Ed il ' *nec possessio et proprietas misceri debent* ' [D. XLI, 2,

1) O. c., p. 197.

52 pr.] di Venuleio? Nè son questi soli i testi, che gli avversarî schierano contro la teoria di Jhering, 1) il cui ingegno acuto, con visibile sforzo talora, ha tentato di trar dalla sua pur quei testi, che più direttamente gli si levan contro. Certo, il libro di Jhering non riuscì, in Germania segnatamente, ad infrangere l'"*arca santa*" della teoria savigniana.

Intelletto di tempra adamantina, Jhering fa voto di ricombatterla ancora. In più che vent'anni di nuovi studî e di vigilie severe egli affila nuove armi e ritorna all'attacco della teoria di Savigny, vi ritorna con maggior vigore: questa volta l'oppugna dal lato dell'*animus domini*. Ed ecco il suo libro sulla *volontà nel possesso* (*Der Besitzwille*), per iscrivere il quale, chiede ed ottiene d'interrompere, per qualche tempo, il suo insegnamento. Era una battaglia campale, che voleva combattere contro la teoria di Savigny: volea uscirne o vincitore o vinto. Anelava la vittoria, temeva la sconfitta. 2)

---

1) Cf. Alibrandi, *Teoria del possesso secondo il Diritto Romano*. Roma 1871. p. 27.

2) Ecco quel che scriveva Jhering nella prefaz. al suo libro, p. IX-X: ' Celui qui veut combattre une fausse tendance, doit chercher celui qui l'a le premier suivie et le terrain où il a commencé à la suivre. C'est pour cela que j'ai choisi Savigny et la théorie de la possession, tant dans mon ouvrage antérieur *sur le fondement des interdits possessoires*, que dans le présent ouvrage. On *réfute* les opinions fausses, mais il faut *combattre* les tendances fausses... Pour les secondes... celui qui veut combattre doit prendre les armes à la main. et il doit les choisir d'autant plus tranchantes que l'adversaire qu'il rencontre est plus redoutable.

Egli combatte strenuamente la *teoria della volontà* [*teoria subiettiva*], propugnata da Savigny e da' seguaci suoi; e le contrappone una teoria tutta propria: la *teoria obbiettiva.*

Lo si sa: secondo Jhering, 1) quando esistono ' le condizioni legali esteriori del *possesso* o del *corpus*," per determinare se siavi *possessio* o *detentio*, non sarebbe punto la *diversità* della *volontà* delle parti, bensì la *natura* del *rapporto esistente* [la *causa possessionis*], quella che deciderebbe, anche contrariamente al sentimento ed all'intenzione delle parti.

Il de Meulenaere 2) ricorda, che in Germania (dove la teoria di Savigny è tuttora dominante) il nuovo libro di Jhering produsse una specie di stupore: ' *pendant plusieurs mois, a paralysé la critique.* ' E quando la critica, passata la prima sorpresa, si ridesta, non può non render omaggio, per bocca di Emilio Kuntze, all'ingegno colossale d'Jhering. ' Gli scritti suoi [così il Kuntze] 3) somigliano ai lampi. Sorprendono, abbagliano, spandono luce inaspettata là dove regnavan le tenebre. ' Occorrerà dire a quali vive polemiche l'opera d'Jhering die' origine? Se l'edificio della teoria savigniana, anche per ciò che riguarda l'*animus domini*, non andò in frantumi all'urto poderoso della critica di Jhering, chi, ad

---

Son intention est de abattre son adversaire. S'il n'y réussit, il succombe lui-même et tous ses efforts ne font qu'aggraver se défaite. '

1) O. c., *pref.* p. IV, § II, p. 6 ss.

2) O. c. *Avant-propos*, p. I.

3) E. Kuntze, *Zur Besitzlehre*. Leipr. 1890.

ogni modo, negherà a lui il merito non lieve di aver dimostrato, che quella teoria è suscettibile di revisione e di riforma?

∴

Intanto col suo *Geist des röm. Rechts*, col suo *Der Kampf um's Recht*, col suo *Zweck im Recht* Jhering si ribella non solo al *metodo*, con cui la scuola storica, auspice Hugo, procedeva nello studio del Diritto Romano, ma pur al *concetto*, che del *Diritto in genere* quella scuola s'era venuto formando.

Stando ad essa (così Jhering), la formazione del Diritto procederebbe quasi inavvertita e senza sforzo, pari a quella della lingua: è un parallelismo stabilito dal Savigny, ma, nel suo assolutismo, fallace. In quella vece, il Diritto, nel suo *moto storico*, ci presenterebbe "l'immagine d'una continua ricerca, di un *combattimento*, di una *lotta*; in breve di un laborioso e continuo sforzo" 1). Allo spirito umano, che inconscio compie nella sfera della lingua il suo lavoro di formazione e di composizione, non s'oppone alcuna sorta di vigorosa resistenza... 2) Non cosi il Diritto. Come concetto pratico, posto nel mezzo del caotico intreccio degli scopi, delle tendenze, degl'interessi umani, il Diritto deve incessantemente *provare*, *tentare*, *ricercare*,

1) *La lotta pel Diritto*, vers. Mariano. Milano 1875, p. 133 p. 137. Questo studio, (come nota il Mariano (p. 179), originariamnnte fu obbietto di una lettura, nella primavera del 1873, dinanzi alla Società dei giuristi di Vienna.

2) O. c., p. 138.

se pur vuol mettersi per la giusta via. E, quando l'abbia scoperta, deve respingere, abbattere la resistenza, se pur vuole in quella " consistere " e innanzi procedere avanzando. 1)

E soggiunse: ' Tutte le grandi conquiste, che la Storia del Diritto può contare: *abolizione della schiavitù*, *libertà della proprietà fondiaria*, *di commercio*, *di coscienza* e altre molte, non sono state ottenute che attraverso lotta asprissima e spesso secolare. Non di rado appaiono torrenti di sangue, ma sempre, poi, e per tutto la via, che il Diritto s'è dietro lasciata, si mostra ingombra di diritti calpestati. *Il Diritto è Saturno,* che *divora i proprî figliuoli'* 2)

Certo, non tutto in queste teorie è indiscutibile e anche in Italia furon fatte segno a critiche vivaci 3) ed a calde apologie. 4) Senza dubio non è nuovo il concetto del Diritto " come energia operosa, come uno de' fattori della vita e del progresso umano; " ma è merito dell' Jhering l'aver rischiarato e popolarizzato questo concetto, l'aver posto in tutta evidenza

---

1) O. c. p. 138. Jhering oppugna la teoria di Puchta sul diritto consuetudinario. ' La consuetudine pel Puchta (così egli) non è che semplice mezzo di riconoscimento della convinzione giuridica. Ma che tale convinzione non si forma davvero se non operando; che solo mercè l'azione serba la forza sua e adempie alla sua missione di dominar la vita; che, in una parola, anche pel diritto consuetudinario vale la massima, che il diritto è concetto *attuoso* ed *energico*, tutto ciò sfugge completamente alla vista di quell'insigne uomo. Così egli pagava il suo tributo al tempo. '

2) Paragone, che, così come sta, è tutt'altro, che accettabile.

3) V. *Nuova Antologia*, Vol. XXVII, p. 256.

4) V. Mariano, O. c., p. 12 ss.

(lo diremo col Mariano) " il bisogno, la necessità, il dovere della lotta pel Diritto. "

Egli fu criticato per avere respinto come falsa " la geniale idea della scuola storica sull' origine e formazione " del Diritto. Ma, in realtà, Jhering rifiuta categoricamente il parallelismo stabilito dal Savigny solo nel suo assolutismo. Ecco le parole sue: 1) " Per quanto indubitato, che anche il processo di formazione del Diritto è simile a quello dell' arte e della lingua in ciò, ch' esso pure *è processo regolato da una* legge *e determinato da un'* energia interiore, altrettanto è vero, che se ne *allontana e distingue* pel *modo* e per la *forma* tutta *propria* e *specifica di realizzarsi.* " Ed è vero. 2) Jhering, però, avrebbe torto se nella *lotta* volesse veder la *madre* del *Diritto*: la *latta pel Diritto* evidentemente lo presuppone: con essa e per essa il *Diritto* si *esplica* e si *afferma* in mezzo agli attriti ed a' contrasti diuturni della *vita sociale.* Non è esatta, dunque, la formula jheringiana: 3) " *Tu* troverai *il diritto tuo* nella *lotta.* " Noi vi sostituiamo quest' altra formula: *Tu* affermerai *il diritto tuo con la lotta.*

Noi, in effetti, siamo ben lungi dal sottoscriverci

---

1) Jhering, *La lotta pel Diritto*, p, 138.

2) Ed è vero anche questo. ' Ogni diritto nel mondo è stato contrastato ed ogni (e noi diremo *quasi* ogni) massima giuridica, che vi prevale, dovette, in sul principio, essere strappata quasi di viva forza a coloro, che la oppugnavano. Così ogni diritto, quello di un popolo o quello di un singolo, presuppone una disposizione perenne alla propria affermazione " [p. 129].

3) O. c. p. 236.

all' ermafrodita teoria herbartiana: 1) anche noi crediamo, che l' elemento della *lotta* non possa affatto eliminarsi dal concetto del *Diritto*, anche noi respingiamo " lo spirito di viltà e di apatica tolleranza del torto, e reputiamo un *dovere* " la lotta coraggiosa pel Diritto. "

*
* *

Già nell' opuscolo ' *Der Kampf um' s Recht'* Jhering avea affermato, che ' il concetto del Diritto è concetto *pratico*, cioè a dire, non un concetto *puramente speculativo*, ma tendente ad uno *scopo.'* É una teoria, alla cui illustrazione può dirsi consacrata tutta l' opera: *Der Zweck im Recht=Lo scopo nel Diritto.* Il suo autore ha voluto ribellarsi all' " *apriorismo teorico* " (lo dice egli stesso), fornendo la prova, che in *Diritto l' idea del fine, dello scopo è la sola potenza creatrice.* Insieme ha voluto studiare la formazione del Diritto ' nell'*organismo sociale'* 2)

1) L' Herbart (com' è noto; vorrebbe eliminare la *lotta* quasi fosse un elemento *antietico*. Jhering oppone, che ' l' etica, ' lungi dal condannare la *lotta pel Diritto*, l' esige come un dovere.

2) ' Je n' ai cru pouvoir mieux mettre fin à l' *apriorisme théorique* qu' en fournissant la preuve qu' en droit l' idée du *but est la seule puissance créatrice* et que l' empire. que s' attribue la logique est usurpé. L' impossibilité qui a éclaté de plus en plus a mes yeux, dans le cours de ce ouvrage, de borner exclusivement ma démonstration au droit, m' a conduit sur le terrain de la morale et des usages pour y vérifier egalement cette idée. Dans sa forme actuelle, l' ouvrage devrait, a vrai dire, être intitulé: *La téléologie de l' ordre moral du monde* ' Cosi Jhering parla del suo *Zweck im Recht*, spiegandone gl' intenti. *Études complem.* III. p, VIII.

Il ‘ *fine*, ’ ecco, secondo Jhering, il creatore d'ogni diritto nella società: ogni principio giuridico ripeterebbe da un *motivo pratico* l'origine sua; anzi anche tutte le norme della morale avrebbero la loro radice nei *fini pratici* della *vita*.

Secondo Jhering, ciò che determina *l'esistenza del Diritto*, ciò che ci stimola a viver second'esso, è soltanto il desiderio della pace sociale. Il Diritto, secondo lui, sarebbe l'insieme delle condizioni dell'esistenza della società, assicurate o garentite mercè l'esterna coazione, affidata alla forza dello Stato.

Quest'opera filosofica del compianto alemanno non è, certamente senza valore: quale opera di Jhering non ne ha più o meno? Anzi v' ebbe, tra noi, chi non esitò di affermare, che lo *Zweck im Recht* “ è forse l'opera più importante, che sia apparsa in Germania, negli ultimi anni, nel dominio delle scienze giuridiche e sociali ”. 1) Ma, nel suo insieme, ha non pochi difetti, e, per la sua indole stessa, sarà la meno diffusa tra le opere jheringiane.

Già il metodo di trattazione lascia molto a desiderare. Jhering non ebbe un piano prestabilito nell'accingersi a quelle indagini, donde la mancanza di stretto nesso nelle deduzioni e nelle idee.

---

1) Gaudenzi in *Rivista Critica delle scienze giur. e sociali*. III. (1885), p 69, p. 97. ‘ È un libro (egli dice), che esercita sul lettore, come tutti gli scritti dell' Jhering, un fascino potente e si legge dal principio alla fine non solo con interesse, ma con diletto ’ Ne conveniamo. Ma, a nostro modo di vedere, non sempre Jhering ‘ scopre in *tutte* le cose un lato *nuovo* ’ V' hanno idee vecchie, ch' egli riproduce rinverdendole.

Fu a ragione osservato, che il teorema jheringiano, che il fine è *der Schöpfer des ganzen Rechts* non dice nulla "se non s'indaga se è o no in poter nostro fare a meno del diritto risparmiandoci la pena di proporci certi scopi," nè l'affermazione, che lo *scopo* è la *sola potenza creatrice* del *Diritto*, così come sta, può dirsi esatta. 1)

D' altra parte, se per po' si ammetta il concetto jheringiano del Diritto, si può chieder col Posada: *¿ Qué queda del derecho ?* E rispondere: ' Sólo un mecanismo indiferente, ciego, de adaptación de medios á fines por la fuerza, por la coación que el Estado ejerce.' 2)

* * *

Ma l'opera più famosa di Rodolfo v. Jhering

---

1) Dice bene il Gaudenzi [p. 73]: ' Se la proposizione, che *ogni principio di diritto è nato* da un *motivo pratico*, ha nel mondo morale lo stesso valore, che avrebbe pel mondo fisico quest'altra: che l' uso di mangiare o di bere è sorto da una ragione di pratica utilità, é certo ch'essa contiene una verità profonda se la s'intende nel senso, che ogni regola *concreta* di diritto è nata da una ragione pratica. ' Jhering, però, par volesse andare oltre.

2) Adolfo Posada, O. c. p. 239. Lo scrittor spagnuolo ha pur ragione quando soggiunge: ' Ese es el camino precisamente que conduce á los formalismos lógicos, á los cristalizaciones y acartonamientos de los juristas, que Jhering condena. ' Anche il Blondel [O. c. p. 801] ebbe a dire: ' sa philosophie du droit n' est pas assez expérimentale: on y trouve trop de raisonements en l' air qui ne prennent pas un point de appui solide sur les faits. ' Cf. Aguiléra, *Le système juridique de Jhering' Critique du système jurid. de Jhering* nel libro: *L' idée du droit en Allemagne depuis Kant jusqu' a nos jours.* Paris 1893, pp. 251 ss., 353 ss.

è " *Lo spirito del Diritto Romano* " che si traduce perfino nel Giappone. É a quest'opera, che il nome di lui resterà precipuamente legato, a quest' opera, che gode ormai d' una fama mondiale. Ed è perciò, che abbiamo intitolato questo discorso non " *Rodolfo v. Jhering e le opere sue*," ma " *Rodolfo v. Jhering e lo spirito del Diritto Romano.*" Agli scrittori fecondi suol avvenir questo, o Signori, che solo sulle ali di qualcuna delle opere più elaborate e geniali vola nel mondo la loro fama. Pronunziate il nome di Jhering e subito e prima di tutto si pensa allo *Spirito del Diritto Romano.*

É questa un' opera, che, pur sacrificando qua e là alla fantasia, pur non scevra di mende, di preconcetti, portava una vera rivoluzione nello studio del Diritto Romano. 1)

Jhering ci dava quello, che la scuola di Savigny non avea potuto o saputo darci: ci dava una critica filosofica del Diritto Romano, studiato nelle varie fasi di quella sua compassata evoluzione, ch'ebbe ad esser paragonata al moto indeprecabile degli

1) Ricordiamo, a puesto proposito, alcune giuste osservazioni del Mariano [O. c. p. 7-8]:... 'Jhering con l' opera sua' si propone ' lo scopo di spezzare il cerchio di ferro, entro il quale la giurisprudenza teneva costretta tutta l' esposizione e l' intelligenza del Diritto Romano. Era troppo naturale, che libro siffatto, rivolto a tale scopo, dovesse, al suo primo apparire, urtare contro opinioni e convinzioni troppo radicate e prevalenti e suscitar molti contrasti e grande ripugnanza, Nulladimeno è un fatto, che le menti via via sono andate calmandosi e le idee, che in quello dominano [*non tutte però !*] hanno acquistato sempre maggior terreno.' . . . .

astri. Jhering non vuol bruciare nuovo incenso dinanzi al tabernacolo del Diritto Romano, vuol, piuttosto, assoggettarlo ad una critica spassionata, che, da un canto, dee ricostruirne scientificamente l'evoluzione secolare, e dall'altro, scrutarne lo *spirito* intimo. 1) Quale la *genesi*, quale *l'essenza* del *Diritto Romano*? Quale l'influsso, che sul moderno Diritto ha esercitato? Quale l'uso legislativo, che può farsene oggidì?

Questi gli ardui problemi storico-filosofici, che Jhering vuol tentar di risolvere e lo fa con una forma smagliante, che in lui tradisce un letterato esimio, un artista.

*
* *

Il primo e più seducente problema, che affronta, è quello delle *origini del Diritto Romano*; un problema, di cui egli sente tutto il fascino. 2)

---

1) ' Faire *la critique du droit romain*, tel est l'objet et le but du présent ouvrage.' Così Jhering [I., *Introd.* p. 15] annunzia lo scopo dell'opera sua. E lo precisa viemeglio con questa dichiarazione: 'Je ne veux point me contenter des faits historiques extérieurs, c'est la procédé habituel de l'histoire du droit romain. Je veux scruter le mouvement intime de la marche du droit, en fouiller les ressorts cachés, pénétrer les causes éloignées et la corrélation immaterielle de l'ensemble du développement juridique.' É soltanto così, che sarà possibile *de porter un jugement éclairé sur le droit romain, d'en séparer ce qui est* transitoire *et* purement romain *de ce qu'il contient d'*eternel *et d'*universelle.

2) *Esprit.* I. *Origines du Droit Romain*, p. 89 ss. L'attrattiva, che i primi rudimenti della formazione del Diritto e dello Stato esercitano sullo storico è simile a quella (così Jhering) che ha pel psicologo *le premier éveil de l'esprit dans l'enfant.*

Ma è appunto di fronte a' problema siffatto, che Jhering sente tutta l'insufficienza del metodo dell'antica scuola storica e fa segno ad acuti strali la *Geschichte des Röm. Rechts* di Gustavo Hugo. 1) A parte le note partizioni arbitrarie della Storia giuridica di Roma, era sbagliato il punto di partenza: in verità, Roma non fu la *culla*, fu il posterior laboratorio italico d'istituti, che aveano compiuto la lor originaria formazione in quelle "regioni montane e liete, per le quali trascorre, divallando, l'Oxo." 2).

Jhering, in Germania, è il primo (se non c'inganniamo) a trar pro dalle scoperte della Linguistica per proclamare, che l'originaria formazione del'Diritto di Roma si cela in quei tempi anteriori alla Storia scritta, nei quali non era ancora avvenuta la separazione de' popoli indo-europei. 3).

Con l'entusiasmo di chi sente di camminare per una via nuova, ei vorrebbe precisare il corredo storico, che, da epoche molto anteriori, Roma reca con sè al suo entrar nel mondo; egli vorrebbe scoprire ' *la voie qu'avait suivie le dévelloppement du droit avant d'arriver à Rome.* ' 4)

Vero è, che non fu dato ad Jhering di trarre tutto il pro, che si poteva dalla scoperta dell'unità di origine de' popoli indo-europei e da quel metodo com-

---

1) Cf. *Esprit*, I, p. 64.

2) V. Gorressio, *L'unità d'origine de' popoli indo-europei.* [Atti della R. Accad. di sc. di Torino II (1867), p. 182 ss].

3) *Esprit*, I, p. 81.

4) *Esprit* I, p, 101-102.

parativo, che, indubiamente è chiamato al rinnovamento scientifico della storia giuridica. 1)

Intanto, il metodo, tenuto da Jhering per iscrutare le origini del Diritto Romano, non soddisfa alle odierne esigenze scientifiche. Qual'è il metodo suo? Dopo aver tracciata acutamente, la cosmogonia romana del Diritto, ei si fa a ricercare gli *elementi originarî* del Diritto Romano e tutto riduce a questi tre punti:

I). Il principio della *volontà subiettiva*, sorgente originaria del diritto privato di Roma. 2)

II). La *famiglia* e *l'organizzazione militare*, punti di partenza dell'*ordine politico*. 3)

III) Il *principio religioso* e l'*influsso* suo sullo *Stato* e sul *Diritto*. 4)

Certo, queste singole parti del primo volume del *Geist* son ricche di vedute acute e sagaci, di osservazioni nuove e profonde, benchè non manchino le opinioni disputabili; ma, intanto, non si vede nè come la *originaria formazione* del Diritto Romano primitivo si riannodi al periodo unitario ariano, nè per qual filo d'ininterrotte tradizioni storiche Roma sia divenuta la continuatrice e l' erede del fior fiore della civiltà ario-italica.

Jhering ci avea promesso di voler determinare

---

1) Jhering [*Esprit* I, p. 93] riconosceva, che le scoperte ed il metodo della Linguistica comparativa *ont ouvert devant toutes les sciences historiques des horizons dont on n' avait jamais soupçonné l'etendue.*

2) *Esprit*, I, p. 108 ss.

3) *Esprit*, I, p. 178, ss.

4) *Esprit*, I, p. 246, ss.

la via, che ' aveva seguito il diritto *avant d'arriver à Rome.* ' Giustissimo pensiero: non è compito della Storia scientifica del Diritto Romano il determinare le *elaborazioni*, che gl' istituti giuridici ebbero in quelle *anteriori civiltà*, delle quali la romana fu erede e continuatrice? Ma questa ricerca fondamentale in Jhering resta, più che altro, allo stato d' una promessa: è un voto non sciolto! Le pazienti e coscienziose indagini del Membro Onorario straniero, Prof. Leist, 1) ci aiutano, ormai, a sciogliere, quando che sia, il gran voto di Jhering. 2)—Intanto, a lui resterà pur sempre il vanto di aver cominciato a porre sopra una vera base scientifica il problema delle *origini* del Diritto Romano.

Ha ragione l'Alibrandi: ' nello scoprimento della verità accade ciò, che suole avvenire nello scoprire lontani paesi. I primi viaggiatori si arrestano e muoiono a mezza strada; gli ultimi giungono felicemente alla meta. ' Ed a coloro, che, dopo Jhering, questa meta raggiungeranno un dovere sacro incomberà: volgere riconoscente il pensiero alla memoria del predecessore insigne e salutarla e onorarla.

∴

Son commendevoli, o Signori, i tre ' sistemi,' che Jhering distingue nella Storia del Diritto Romano.

---

1) Leist, *Graeco-it. RG.* Iena 1884. *Alt-Arisches Jus Gentium.* Iena 1889. *Alt. Arische Jus Civile.* Iena 1892.

2) Nè possono trascurarsi le dotte indagini dell'altro Membro Onorario di questo Istituto, Prof. G. Carle, *Le origini del Diritto Romano.* Torino 1888.

Il primo? É il *sistema originario*, esso *represent le capital originaire que Rome a reçu de l'histoire*. É un sistema, che ' Roma ha trovato bello e creato e che contiene quelli, che posson dirsi *les points de départ de son droit.* ' La formazione primitiva di questo sistema ' remonte plus haut que toute histoire écrite, dans la période de la communauté originaire de tous les peuples indo-germaniques.' 1) Ma questa appunto è la parte (già lo dicemmo), che nell'opera di Jhering resta indimostrata.

Per converso, è dimostrato molto bene come la Storia giuridica romana sia passata dal primitivo " sistema originario " al secondo *sistema*, il cui fiorire corrisponde a quello della Repubblica. É questo (secondo Jhering) " il *sistema specifico romano*: " esso ' sintetizza in sè il trionfo delle vedute nazionali romane in fatto di Diritto ' e dal nostro autore vien studiato e ricostruito largamente, profondamente, genialmente. 2)

Già, fin dalle prime, ne tratteggia maestrevolmente i caratteristici tratti. Tutto ciò, che sorge in questo sistema (così Jhering) è robusto come i Romani di allora. Nulla di dimezzato, nulla d'indeterminato o di transitorio, nulla di dolce o di tenero... Un'idea circola nel diritto privato d'allora: l'idea dell'*autonomia dell'individuo;* l'idea, che il diritto individuale non deve punto l'esistenza sua allo Stato... e che porta in sè stesso la giustificazione sua.—Un presupposto è la base del Diritto privato e pubblico di quell'epoca: il pre-

1) *Esprit* I, p. 81 ss.
2) *Esprit* II, p. 9 ss. III, p. 3 ss. IV, p. 13 ss.

supposto, che ' *tout détenteur d'un pouvoir privé ou public en usera dignement.* ' L'eventualità dell'abuso trova un argine o un freno nei costumi, nel carattere, nelle reali condizioni di vita de' Romani d'allora.

Una nota caratteristica contraddistingue il Diritto di quell'epoca: è fatto pei Romani, è ristretto ad essi soli. É solo col venir meno della forte ed austera tempra de' Romani, è solo quando la " force romaine descendit au niveau des forces humaines ordinaires, " che il Diritto ' abbandonerà ogni di più il suo carattere *rigorosamente* romano, per rivestir un carattere più *generale* e cosmopolitico. ' Le relazioni con gli stranieri concorrono potentemente all'avvento di questa rivoluzione giuridica, ed ecco il terzo sistema della Storia del Diritto Romano, che, rispetto al primo, rappresenterebbe un ' *capital augmenté de riches intérêts, que Rome restitue au monde.* '

Non vuolsi, per altro, nascondere, che , rispetto a questo terzo sistema, Jhering incorre in qualche contraddizione. Prima lo riannoda al momento, in cui ' la force romaine descendit *au niveau des forces humaines ordinaires*; ' poi dice, che ' le troisième système n'est pas un degré inférieur où l'on est descendu *par manque de force*, mais un *degré superiéur auquel on s'est élevé.* ' Ed è vero, ma la prima osservazione resta, per lo meno, modificata dalla seconda.

∴

Son davvero preziose, o Signori, le osservazioni, in gran parte originali, che Jhering fa sull'*essenza* del

Diritto Romano, sul *carattere essenziale* dello *spirito romano* e sulla predestinazione sua alla cultura del Diritto.

Per ciò che l'*essenza* del Diritto Romano riguarda, diremo noi con Jhering, ch'era l'espressione di un *egoismo disciplinato?* Si sa oggimai, che questo concetto di Jhering, così come sta, non resiste alla critica: chi non ricorda la savia osservazione del Carle, 1) che non un difetto della natura umana, bensì il *carattere psicologico* proprio de' Romani può spiegarci e il loro predominio nel campo giuridico e la loro missione legislativa?

.˙.

Testè un francese, che conobbe davvicino Jhering [il Blondel 2)], gli rendeva un meritato omaggio, scrivendo di lui: ' jamais on n'avait mieux discerné dans l'édifice du droit romain ce qui est transitoire et *purement romain* de ce qui est *éternel* et *universel*; jamais on n'avait montré avec tant de force comment les Romains avaient fait du droit romain une science en découvrant les éléments irréductibles, et en inventant pour lui un *alphabet*. ' 3)

---

1) Carle; *La vita del Diritto nei suoi rapp. con la vita sociale.* (2. ediz.) p. 142 ss.

2) G. Blondel, O. c. p. 799. Cf. Merkel in *Jherings Jahrbücher* [l. c].

3) Cf. *Esprit*, I, p. 41; III, p. 27, p. 38 ss. Jhering [*Esprit*, I, p. 3] osserva, poi, che l'importanza del Diritto Romano pel mondo moderno ' ne consiste point à avoir été un moment la source

Certo, anche dopo l'opera di Jhering, le cause, che concorsero all'*universalità* del Diritto Romano possono e debbono farsi segno a studî nuovi; 1) anzi è sembrato testè al Cuq, che di quell'*universalità* la causa precipua sia stata solo questa, 'que le droit romain a eu, dans l'antiquité, une sphère d'application de plus en plus grande.' 2) Ciò, a vero dire, non è tutto; comunque, ciò non vuol dire, che il Diritto Romano sia oggidì da riguardarsi come "un diritto assoluto," che costituisca le colone d'Ercole della vita giuridica odierna. Se il *Diritto* d'un popolo è il riflesso delle condizioni della sua *vita sociale*, esso non si può sottrarre, non si sottrae alla legge di *trasformazione*: attraverso i secoli esso si trasforma in armonia alle trasformate condizioni *economiche* e *sociali*. Questo i romanisti ben sanno, questo non è per nulla contraddetto dallo *spirito* del Diritto Romano, che, perciò, scuote dal suo capo certe vecchie accuse, che il nostro valoroso Salvioli ha ridestate dall'oblio. 3)

---

du droit..., son autorité réside dans la profonde révolution interne dans la transformation complète qu'il fait subir à nôtre pensée juridique *toute entière*. '[C'è da ridire].' Le d. romain est dévenu, aussi bien que le christianisme, un élément de la civilisation du monde moderne.'

1) Cf. p. es. Brugi, *Le cause intrinseche dell'universalità del D. Romano* [Estr. dal *Circ. Giur.*].

2) E. Cuq, *Les inst. juridiques des Rom.* Paris 1871, p. XXI.

3) Salvioli, *I difetti sociali del Codice Civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie.* Palermo 1891, p. 10 ss.—Noi abbiamo, altra volta, apprezzato questo interessante discorso: soltanto non abbiamo potuto ammettere, che si debba 'far risalire all'azione del diritto romano nella nostra società una parte di quei mali, che ci travagliano, di quello esquilibrio, che esiste fra la

Il Diritto Romano [ha ragione il Nani 1)] non ha impedito, non impedisce, non potrà impedire i progressi del diritto moderno: non è punto un cadavere, che impacci i movimenti d'un vivo. 2) Ed è de' tempi la colpa se il Diritto Romano non è *saturo* di norme, che tutelino le classi de' non abbienti ed operai, ai quali (a dir del Berti) sarebbe uopo dar " un diritto al lavoro quando sono sani; un diritto alle cure quando sono malati, un diritto alla pensione quando son vecchi. "

Come pretendere, che il Diritto Romano potesse prevedere un ordine di cose, ch'è il prodotto di rivoluzioni economiche e sociali, compiutesi o che si van compiendo a' giorni nostri?

Coi suoi principî universali e magistrali il Diritto Romano sarà sempre il faro del mondo giuridico; ma potrà anch'essere, in tutto e sempre, la *forza centripeta* della omai desiata riforma del nostro Codice Civile? Alle fitte e gagliarde schiere operaie, che reclamano l'organizzazione del contratto di lavoro in guisa, che sia-

---

legge e la coscienza pubblica. ' È attribuire al Diritto Romano colpe non sue.

1) Nani, *Il socialismo nel Cod. Civ.* [dagli *Atti della r. Acead. di Sc. di Torino*]. Torino 1892, p. 27.

2) V'hanno istituti, quali le servitù, le azioni possessorie, l'enfiteusi, l'ipoteca ecc., in cui a " stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discernere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti, che aveano in quel Diritto. " Che più? Persino nella teoria delle obbligazioni, (che fu detta l'unica parte veramente immortale del D. R.) *noi abbiamo arditamente innovato*. Sono giuste osservazioni del Nani [O. c. p. 27].

no salvaguardati i loro più sani diritti, osterà, forse, la tradizione giuridica latina?

Osterà essa alla ricerca della *paternità*, osterà ai molti giusti e sani ideali d'una nuova scienza del Diritto privato?

No: lo spirito del Diritto Romano non è retrogrado, non fu, non è, non sarà mai d'ostacolo all'avvento di nuovi progressi giuridici; anzi è da Roma che dobbiam trarre gli auspicî per procedere nelle nostre riforme legislative cauti e sicuri.

I Romani (noi lasceremo parlare Jhering) non paventarono mai di trattare con giustizia l'età novella, di lasciar cadere le istituzioni antiche, ch'erano fuor di stagione, e d'introdurne nuove. Nel Diritto Romano (ha ragione Jhering) si compirono, a volta a volta, tali rivoluzioni, che non si sa scoprire dove che sia un termine di paragone. Ma le rivoluzioni giuridiche romane, come le rivoluzioni, per le quali passò la Natura, non furono l'effetto della violenza sbrigliata, che procede a scosse e presto si esaurisce. Le nuove idee, le nuove tendenze non doveano, in Roma, il loro finale trionfo alla precipitazione di un assalto, ma ad una lotta lenta e vittoriosa tra il nuovo, che sorgeva ed il vecchio, che tramontava.

Il Romano antico somiglia al moderno Inglese: ama sì il passato, ma non ama d'impaludarvisi. Lo spirito del Romano non è punto uno spirito conservatore pusillanime, che non ha il coraggio d'innalzare gli occhi in faccia ai tempi nuovi: alle tendenze, alle aspirazioni nuove non cede a prima giunta; ma, una volta

che siano mature e improrogabili, più non oppone inutili dighe.

Così Jhering ritrae, con mirabile fedeltà, la sapiente accortezza, onde gli avi nostri procedevano nelle loro riforme legislative. Essi non tornavano indietro, andavano innanzi tutte le volte, che coi tempi nuovi sorgevano bisogni sociali nuovi: il praetor, '*viva vox iuris civilis*,' 1) n'era interprete accorto e sapiente. 2)

Qual'è, dunque, la voce, che sorge dai ruderi della vecchia Roma giuridica? Questa: Italia, ispirati ai bisogni della nuova vita economica e sociale, e solo dov'è possibile resta a me fedele'!

E tra i principî, rispetto ai quali la nuova Italia può restar fedele alla tradizione latina, non si ha da annoverare pur quello, che il vincolo coniugale *indissolubile* non è in *senso assoluto*? Che il matrimonio è un "*consortium omnis vitae*" come regola generale; ma è dissolubile in via di eccezione? Il *matrimonio* regola il *divorzio*, eccezione?

É un tema, al cui studio l'Istituto ha invitato tutti i giovani delle Università italiane, ed è con molta curiosità, che attendiamo la risposta della giovane Italia. Darà essa torto agli avi Latini, che, resistendo perfino all'influsso del Cristianesimo, reputarono contrario ai principî della logica, contrario alla moralità della

1) D. I,, 1, 8. La sentenza è di Marciano.

2) *Loin de représenter l'*immobilisme *le droil rom., plus qu'aucun autre, se dégagea de la* libre expansion des forces sociales *et cela grâce à l'admirable institution de la préture*. Cosí, molto bene, il Jourdan, *Des rapp. entre le Droit et l'éc. pol.* Paris 1885, p. 148.

famiglia, contrario al benessere sociale il tenere avvinti con ferreo legame due esseri, la cui coesistenza è divenuta impossibile?

Diranno, che la *separazione di corpo* è un insufficiente palliativo? Ricorderanno, che Roma pontificia, la quale ha ratificato il divorzio d'imperatori, di duchi, di re, da Carlo Magno a Renato di Lorena ed a Vladislao di Boemia (per tacere di più recenti esempî) non può essere ormai di ostacolo a che riviva il principio classico di Roma laica? Il compianto Morelli osservava, che quasi tutti gli Stati del mondo hanno il *divorzio*, compresi la Polonia ed il Belgio cattolicissimi, e lì la famiglia prospera. Non è vero questo fatto o non è vero, che il divorzio è il tarlo, che rode la famiglia? Ed il divorzio, che non ha distrutta la famiglia nel Belgio e nella Polonia, potrà distruggerla in Italia, dov'è conforme alle nazionali tradizioni di quel Diritto Romano, del cui *spirito* Rodolfo v. Jhering, l'Italia plaudente, fu investigator sapiente? 1)

SIGNORI,

Poichè l'Italia abbiamo nominato, nel nome suo, a lui si caro, l'insigne alemanno salutiamo. Giovani! De-

---

1) Il Brini (*Matrimonio e divorzio nel Diritto Romano*, I, p. 9) già osservava, che si tratta, quanto all'istituto in sè, salve le debite innovazioni, di un ritorno classico romano. ' L'abuso del divorzio nella società romana corrotta e decadente è un argomento, che ha fatto il suo tempo: lo diremo nella ventura relazione sul concorso bandito dall'*Istituto*.—Noi invitiamo, intanto, i giovani concorrenti ad esaminare senza preconcetti il pro ed il contro. In tutto e sempre sia meta nostra il vero.

poniamo un fiore sul sepolcro di lui: dorme là dentro un prode della scienza, un grande e fervido amico della patria nostra!

E se è vero, che ad egregie cose ispirano le urne dei forti, l'urna di Rodolfo v. Jhering ispiri a voi una fiducia gagliarda nella virtù della Scienza, di quella Scienza, che non va a ritroso del progresso, ma lo segue, e vi s' ispira; di quella Scienza, che rinvigorisce a un tempo e mente e cuore; di quella Scienza, che non illanguidisce, ma rinsalda la fede negl'ideali più vigorosi, più puri, più belli di giustizia e di uguaglianza, di progresso e di libertà. Questa fede vi abbisogna e ci abbisogna. La vecchia Italia, con qualche dolorosa lacuna, realizzò l' ideale dell' unità nazionale. La giovane Italia, che si personifica in voi, è chiamata a cooperare all' avvento di quei nuovi e sani ideali giuridici e sociali, che ora si van maturando, e che preparano all' umanità un' êra nuova, un avvenire, di cui questo secolo morente vede già spuntar l' aurora.

CARICHE ACCADEMICHE

ED ELENCO

DEI MEMBRI DELL' ISTITUTO.

CARICHE ACCADEMICHE

Direttore

ZOCCO-ROSA avv. prof. Antonio, D. O. dell'*Academia de Derecho* di Barcellona, M. C. della R. Accademia di Legislazione e Giurisprudenza di Madrid.

Consiglio Direttivo

IL DIRETTORE, Presidente.
RUSSO prof. Gioacchino, ex-preside della Facoltà Giuridica.
CRISAFULLI-ZAPPALÀ avv. prof. Benedetto.
DE MAURO avv. prof. Mario.
DE LUCA avv. prof. Salvatore.
CASAGRANDI dott. prof. Vincenzo.
MAJORANA CALATABIANO avv. prof. Giuseppe.
PAPA-D'AMICO avv. prof. Lucio.

Segretari

CALDARERA Ruggiero.
RICCIOLI Giuseppe.
ARRA-SARONNI Nicola.
RICCIOLI-PANTANO Ignazio.

Biblioteca

[presso la Direzione dell' Istituto]

RICCIOLI Giuseppe.
CALDARERA Ruggiero.
} *Sovraintendenti al prestito de' libri, riservato ai membri dell'* Istituto.

MEMBRI DELL'ISTITUTO

MEMBRI ONORARI

a) MEMBRI ONORARI NAZIONALI.

BUONAMICI Francesco.—CARLE Giuseppe. — CARNAMARI Giuseppe. — CENERI Giuseppe. — COMPARETTI Domenico.—DE RUGGIERO Ettore.—MAJORANA-CALATABIANO Salvatore.—NANI Cesare.—SAMPOLO Luigi.—SERAFINI Filippo. — SCHUPFER Francesco. — SCIALOJA Vittorio.—ZANARDELLI Giuseppe.

Nuove nomine deliberate: LATTES Elia. — DE CRESCENZIO Nicola.

b) MEMBRI ONORARI STRANIERI.

Francia

APPLETON Ch.—BEAUDOUIN Ed.— LOUIS — LUCAS P.—WEISS A.—*Nuove nomine deliberate:* D'ARBOIS DE JUBAÏNVILLE —LABBÉ.—ACCARIAS.—DARESTE.

Spagna

MANRESA Y NAVARRO (D. José Maria). — TORRES CAMPOS (D. Manuel). — HOMS Y HOMS (D. Juan).—*Nuova nomina deliberata.*—SILVELA (D. Francisco).

Germania ed Austria Ungheria

FITTING H.—LENEL O.—LEIST B. W.—PERNICE

A.—VOIGT M.—MOMMSEN.—*Nuove nomine deliberate* KARLOWA O.—ZACHARIAE v. LINGENTHAL.—WLASSAK M.—KOHLER J.—HERZOG.—BERNHOEFT.—EISELE.—GOLDSCHMIDT L.—HOFFMAN F.

Inghilterra

POLLOCK Fr.—SALOMON George.—*Nuove nomine deliberate*: MUNRO J. E. C.—CLARK E.—C.—HOLLAND I. E.—MURISON A. F.

Svizzera

Nomine deliberate: SCHULIN Fr.—SCHNEIDER A.

Belgio

Nomine deliberate: RIVIER A.—NAMUR J.—DE SENERCLENS A.

Olanda

Nomine deliberate: M. CONRAT.—DRUCKER H. L.

Svezia e Norvegia

Nomine deliberate: HAGERUP Fr.—LANDTMANSON I. S.

Russia

Nomine deliberate: JEFIMOW W. W.—SSOKALSKIJ Wladimir.

Serbia

Zivko MILOSAVLJEVIC.

Grecia

Nomine deliberate: DEMARAS NIKOLAOS.—THEOPHANOPULOS DEMETRIOS.

Africa

Papier A. Presidente dell' Accademia d'Hippona.— *Nuova nomiua deliberata*: Declareuil dell'Accademia di Algeri.

MEMBRI-ALLIEVI, EFFETTIVI, CORRISPONDENTI

I. Membri-allievi

1. Auteri Paolo.
2. Barletta Gesualdo.
3. Biscari Roberto.
4. Bonanno Francesco.
5. Corpaci Edoardo.
6. De Maria Salvatore.
7. Cascone Giovanni.
8. Ferrari Pietro.
9. Fernandez Antonino.
10. Grassi Pavone Giuseppe.
11. Lentini Giovanni.
12. Medici Giovanni.
13. Nicolosi Antonino.
14. Pensivalle Francesco.
15. Riccioli-Pantano Ignazio.
16. Scillamà Salvatore.
17. Strano Balsamo Antonio.
18. Zaccaria Silvestro.
19. Frasca Franzò Giorgio.
20. Bonfiglio Sebastiano.

II. Membri effettivi

21. Albertini Antonio.
22. Alessi Azzolini Corrado.
23. Arra-Saronni Nicola.
24. Bandieramonte Domenico.
25. Battaglia Paolo.
26. Bonanno Spiridione.
27. Caldarera Ruggiero.
28. Caldarella Corrado.
29. Calì Nicolò.
30. Cirmeni Baldassare.
31. De Marco Vito.
32. D' Urso Salvatore.
33. Fazio Antonio.
34. Gueli Raffaele.
35. Italia Gaetano.
36. Longo Vincenzo.
37. Loreto Corrado.
38. Macherione Vincenzo.
39. Merletta Angelo.

40. MODICA Isidoro.
41. MOSCATO Giuseppe.
42. PEPI Vincenzo.
43. PUGLISI Paolo.
44. PUNZI Enrico.
45. RICCIOLI Giuseppe.
46. SISTO Giovanni.
47. TOSCANO Giuseppe.
48. SCUDERI Paolo.
49. RIGAZZI Sebastiano.
50. MUSUMECI Vincenzo.
51. CANNIZZO Ignazio.
52. LEONARDI dott. prof. Giovanni.

III. Membri Corrispondenti

53. BARCELLONA Giuseppe
54. PARANINFO Filippo.
55. RINALDI Vito.
56. SEVERINO Roberto.
57. GENNARO Fortunato.
58. RIZZA dott. G.
59. SELVAGGI dott. Rosario
60. POLARA Saverio.

ATTI DELL' ISTITUTO

I. MEMORIE E NOTE

Il numero dei voti e il sistema di votazione in seguito alla riforma dei comizi centuriati

pel Prof. V. CASAGRANDI

Membro del C. D. dell'Istituto

Il Ch.mo Prof. E. Klebs in una Memoria, testè pubblicata dalla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 1), ha ripreso in esame la teoria di Ottavio Pantagathus sul nuovo organismo elettorale, che sarebbe scaturito dalla riforma che, nel secolo VI, si fece della costituzione serviana.

Per maggiore chiarezza ricorderemo che, quasi tre secoli fa, O. Pantagathus, indagando la risultante del numero delle centurie nella costituzione serviana riformata 2), potè venire alla conclusione, che nella costituzione riformata ciascuna tribù si divise in 2×5 centurie, che queste per conseguenza furono in tutto (10×35) 350, e che tutte realmente votavano, di guisa

1) Vol. XII; p. 181 e segg. Il tit. della M. è il seg.: *Die Stimmenzahl und die Abstimmungsordnung der reformirten servianischen Verfassung*.

2) V. Ursin. *ad Livium*, I, 43. Si sa che il nome di quell'erudito italiano fu Ottavio Bacato.

che i voti (350) erano uguali al numero delle centurie, (350). La risoluzione del Pantagathus, difesa poco dopo dal Savigny (1), acquistò un doppio valore; ma, come spesso avviene, il volgo degli eruditi e dei romanisti continuò a credere in tutt'altro, ossia che le centurie ed i voti fossero 193 tuttavia. E il Mommsen? Ecco l'oppositore del P. e l'autore insieme di una nuova risoluzione annunziata per la prima volta nello Studio sulle Tribù, ed ora depositata, come una delle sue teorie fondamentali, nel *Römisches Staatsrecht* (2). É impossibile credere, afferma il Mommsen; che ciascuna di queste 350 centurie abbia avuto un voto proprio: è impossibile che tutte abbiano avuto un pari diritto al voto. *Una riduzione deve essersi imposta necessariamente*, e l'asserto di Cicerone, secondo cui i cittadini delle quattro ultime classi avevano in tutto cento voti, ben corrisponde a questa idea. Le 280 centurie di queste quattro classi dovevano venire aggruppate tra loro per essere condotte a 100 voti collettivi. Si può supporre, per esempio, che sopra le 70 centurie della 2ª classe vi fossero 60 che si presentassero raggruppate a 3 per 3, e 10 a 2 per 2, in modo da ricavare 25 voci dalla loro votazione.

Ed è precisamente contro una tale teoria *di raggruppamenti di centurie come corpi elettorali* che il Klebs combatte, col dimostrarla: 1°, insostenibile all'atto pratico, 2°, contraria alle intenzioni espresse in origine da Cicerone nel passo allegato dal Mommsen.

La singolarità della dimostrazione del Klebs, e il matematico risultato delle sue prove meritano l'attenzione di tutti i cultori della Storia e del Diritto pubblico di Roma; ed è per ciò che noi abbiamo creduto di rendere un servigio a questi studî col riprodurne

1) In uno Studio *Sopra i rapporti delle centurie con le Tribù*, edito nel *Civil. Magazin* di Hugo, vol. III.

2) III, p. 278. È curioso che il M. nella sua contraddizione alla opposta teoria non si permetta di fare neppure una volta il nome dell'autore.

almeno la prima parte, quella cioè in cui a colpi di matematica pura la teoria mommseniana *di raggruppamento* viene abbattuta. 1)

*
* *

La ripartizione indovinata dal Mommsen matematicamente non è accettabile; mentre poi per essa non si ha un'idea della realtà dell'ordinamento elettorale riformato. Così il Klebs, che subito chiede al Mommsen: quei 25 voti come si dividevano tra i *seniores* ed i *juniores?* Siccome 25 non è divisibile per 2, una risposta nemmeno il Mommsen sarebbe in grado di darcela. Per ciò, davanti a una impossibilità consimile, il Klebs si volge ad altre domande. Il Mommsen va dicendo, che il modo, con cui i 100 voti erano ripartiti tra le quattro classi inferiori, non si conosce, e che difficilmente si lascia indovinare; pur nondimeno egli fa dei calcoli ai quali il Klebs contrappone i suoi sulla base delle tre seguenti premesse. 1° Non era nell' arbitrio dei Romani il dividere a capriccio il numero 100 in quattro parti, molto più che, secondo il M., nessuna delle 280 sezioni, in cui le quattro classi inferiori erano divise, disponeva di un voto proprio. 2° Secondo i principî della costituzione serviana un raggruppamento di centurie *seniorum* e *juniorum* in una sola sezione elettorale era impossibile. 3° Il concetto di classe, se non vuol rimanere parola vuota di senso, richiede che le sezioni di una stessa classe siano, quanto più si può, ugualmente trattate. 2) .

Ciò posto, il Klebs si fa ad esaminare le diverse possibilità di raggruppamento che possono supporsi tenute con uno dei tre seguenti metodi:

---

1) V. nella Memoria cit. il Cap. II, p. 189 e segg.

2) Naturalmente il K. esamina i calcoli fatti dal M. sulle sole quattro classi che fanno seguito alla prima, perchè è su di esse che il M. ha maggiormente studiato per trovare il modo di raggrupparne le pretese 280 sezioni in 100 corpi elettorali.

1°). Composizione delle centurie, della stessa classe, ognuna secondo un numero c_1, c_2, c_3, c_4:

2°). Ognuna secondo due numeri a_1, b_1, a_2, b_2, etc.

3°). Unione dei due sistemi.

Sulle quali tre ipotesi ecco le risposte del Klebs.

Il primo caso, come il calcolo lo dimostrerà, è impossibile: il terzo sfugge alla ragione pratica: non rimane adunque che la composizione con due numeri.

Con l'aiuto dell'analisi indeterminata si può senza difficoltà progettare una tabella contenente tutte le possibili divisioni, che si lasciano ridurre a poche classi. Ma prima di venire alla prova, il Klebs fa la seguente dichiarazione.

Non è possibile che le quattro classi fossero trattate tutte ugualmente, perchè posto pure che ogni classe disponesse di 25 voti 1), non potendo le due mezze classi, che la componevano, dividersi esattamente tra loro quei 25 voti, ne risulterebbe una mezza classe diversamente trattata dell'altra. 2)

Di qui il Klebs trae due eventi di conseguenze opposte:

I. Dato un uguale trattamento delle due mezze classi, i numeri dei voti delle quattro classi non possono essere tutti uguali.

II. Dato un ugual numero di voti per le quattro classi, le mezze classi non possono essere ugualmente trattate.

Dopo ciò il Klebs viene a trattare i tre casi sopra indicati.

---

1) A maggiore chiarezza dell'obbiezione del K., poniamo quì la tabella elettorale come risulta dal Mommsen:

II	Classe	divisa	in	70	sezioni	con voti	25
III	»	»	»	70	»	»	25
IV	»	»	»	70	»	»	25
V	»	»	»	70	»	»	25
				280	sezioni	con voti	100

2) *Halbclasse*: espressione usata dal K. per brevità, in luogo di *centuria seniorum e centuria juniorum della stessa classe.*

E sul primo chiede, innanzi tutto, quali possibilità di raggruppamento di voto vi siano se soltanto richiedasi che in ognuna delle 4 Classi le centurie siano riunite ciascuna secondo quei numeri c_1, c_2, c_3 c_4,... la differenza od uguaglianza dei quali non è determinata? Matematicamente non vi sono che due soluzioni:

$$c_1 = 1 \; c_2 = 5 \; c_3 = 5 \; c_4 = 35$$
$$c_1 = 1 \; c_2 = 7 \; c_3 = 7 \; c_4 = 7 \qquad 1)$$

Ora la prima serie di valori significa, che nella II Classe ogni centuria disporrebbe di un voto, nella III e IV ogni cinque, nella V ogni trentacinque centurie: Per ciò nel primo caso la distribuzione dei voti sarebbe la seguente:

$$70 + 14 + 14 + 2 = 100,$$

nel secondo caso:

$$70 + 10 + 10 + 10 = 100.$$

Ma queste due possibilità sono escluse, perchè ancora una classe, oltre la prima, dispone di 70 voti. Segue inoltre, che se si volesse avere un sistema misto di riduzione, in modo che alcune classi fossero riunite secondo *uno*, altre secondo *due* numeri di riduzione, per la prima si potrebbero adoperare soltanto i valori 5, 7, 35: ma siccome per ragioni pratiche non si può pensare ad un raggruppamento di 5 o di 7 e neanche di 35 centurie per formare un corpo elettorale, così il Klebs crede inutile studiare altre possibilità.

Venendo al secondo caso, ossia alla ripartizione secondo due numeri, da quanto sopra il K. è tratto a distinguere:

I. Un uguale trattamento delle mezze classi:

II. Uno disuguale.

1) In nota il K. fa osservare, che i numeri ricercati devono essere *divisori* di 35, che specialmonte *divisori* di 35 sono 1, 5, 7, 35, e che *die stimmenzahlen* delle 4 mezze classi sono i corrispondenti quozienti 35, 7, 5, 1.

I. A. Circa il numero dei voti delle classi non si trova affatto alcun modo per determinarlo.

Si richiede soltanto che la composizione in ogni classe abbia luogo secondo gli stessi 2 numeri di riduzione *a* e *b*, mentre amendue devono essere maggiori di 1. Questo problema, apparentemente assai indeterminato, ha due sole risoluzioni:

$$a=2,\ b=3$$
$$a=3,\ b=7.$$

Praticamente il primo paio di valori soltanto può essere preso in considerazione; esso ci presenta una doppia disposizione, che in forma di equazione dal Klebs viene scritta così:

a) La mezza classe è così ordinata:

$$\frac{14}{2}+\frac{21}{3}=14$$

cioè: 14 centurie riunite a due, e 21 a tre: In totale 35 centurie hanno 14 voti. Nelle III-V:

$$\frac{2}{2}+\frac{33}{3}=12$$

Così la ripartizione dei voti nelle quattro classi è la seguente:

$$28+24+24+24=100.$$

b). Nelle Classi II e III:

$$\frac{8}{2}+\frac{27}{3}=13$$

nella IV e V:

$$\frac{2}{2}+\frac{33}{3}=12$$

dunque: $26+26+24+24=100$.

I. B. Si domanda ora, che i numeri dei due gruppi

delle centurie siano ovunque uguali, per ciò, come già fu osservato, i numeri di riduzione non possono tutti assieme essere uguali. Il caso più semplice, nel quale si può ottenere la maggiore regolarità, è quello in cui i numeri riescono uguali per tre classi. Matematicamente ci sono tre maniere di soluzioni, delle quali una soltanto è possibile praticamente, e che, per caso, è anche la più perfetta.

Nelle Classi II, III, IV ogni mezza classe è così composta:

$$\frac{8}{2}+\frac{27}{3}=13$$

nella V Classe

$$\frac{8}{4}+\frac{27}{3}=11$$

quindi

$$26+26+26+22=100.$$

II. A. Se richiedesi che le 4 Classi ottengano tutte insieme lo stesso numero di voti 25, le relative mezze classi debbono avere un numero di voti diverso. La applicazione di ognuno dei numeri di riduzione alle due mezze classi, ovvero l'applicazione di una per una, di due per un'altra è qui matematicamente impossibile: per lo meno dovrebbero applicarsi due numeri ad ognuna. Se i numeri debbono essere uguali per amendue le ripartizioni si avranno soltanto, come in I. A, le due paia di valori, 2, 3 e 2, 7. La prima offre la seguente disposizione:

$$\frac{2}{2}+\frac{33}{3}=12$$

$$\frac{8}{2}+\frac{27}{3}=13.$$

II. B. Ora se vuolsi che i numeri dei gruppi delle

centurie debbono riuscire uguali nelle due mezze classi, c'è una sola soluzione:

$$\frac{20}{2}+\frac{15}{3}=15$$

$$\frac{20}{4}+\frac{15}{3}=10.$$

Qual'è il risultato di questi calcoli? Il Klebs risponde: noi non abbiamo cercato nè di indovinare, nè di determinare quello che hanno fatto i Romani: noi abbiamo completamente determinate le possibilità, secondo le quali i Romani potevano prendere le riduzioni ad essi imposte, ed abbiamo tenuto conto soltanto dei 4 casi più semplici: così abbiamo escluso che si possa ricorrere ad altri. Ora un partigiano della ipotesi di riduzione non può più affermare, che i Romani abbiano trovato una delle 4 forme più semplici esposte, in quanto che essi, coi mezzi matematici, di cui disponevano, non erano in grado di calcolarlo. Noi però, dice il Klebs, vogliamo ammettere che i Romani, per mezzo di ricerche, siano arrivati ad una di queste quattro soluzioni più semplici, e si siano giovati di una di esse. Ma se queste si esaminano nella loro pratica applicazione, come ordinamenti elettorali, deve vedersi una grave lacuna comune a tutte. Con l'applicazione di due numeri di riduzione esse vengono a sopprimere del tutto il concetto di classe per tutte quattro le classi inferiori. Imperocchè, cosa doveva ancora significare una classe, che nella costituzione riformata aveva un significato esclusivamente politico? cosa doveva essa ancora significare se coloro che vi erano inscritti venivano diversamente trattati?

Con la opinione che le 4 classi avessero lo stesso numero di voti 25, si accresce l'ineguaglianza del trattamento, in quanto che le centurie *seniorum* e *iuniorum* della stessa classe, sia nel numero dei voti, sia nello aggruppamento, sarebbero state trattate diversamente.

Tuttavia, soggiunge il Klebs, su tale riguardo non c'è da illudersi. La regolarità, ottenuta in tal modo, sta soltanto sulla carta (*hat nur ein papierenes Dasein*), massime per coloro che considerano la ripartizione con occhio matematico. Una regolarità di tal fatta assolutamente non si trova nel campo della realtà.

L'altro sistema, in cui i numeri dei gruppi delle centurie sono uguali sfugge a un tale errore. Che in ogni metà di ciascuna classe ogni gruppo consistesse sempre di 8 e di 27 centurie, oltre di che è esteriormente visibile può anche diventare sensibile. Ma, dice il K., debbono applicarsi tre numeri di riduzione, e con valori quanto più possibile tenui, 2, 3, 4: tre o quattro volte deve aver luogo un raggruppamento di 4 centurie in una centuria.

Così le quattro forme più semplici non la cedono l'una all'altra in quanto a lacune. Soltanto ora si deve riflettere che queste quattro Classi col loro meccanismo sviluppato non stavano di per sè, ma erano parti di un sistema di elezione, in cui vigevano pure altre norme.

Quale fosse lo sviluppo della formazione dei *comitia centuriata* nel supposto sistema di riduzione diventerà chiaro davanti a una benchè sommaria esposizione dell'esposto sovra uno dei quattro casi più semplici. E qui il Klebs sceglie il caso ove le 4 classi hanno un ugual numero di voti e le centurie sono raggruppate a due e a tre.

Secondo adunque l'opinione del Mommsen si presenta la seguente organizzazione:

I Classe 70 C. a 1 . . . . 70 voti

II Classe

35 C. Sen.
8 a 2 = 4
27 a 3 = 9
—
13

35 C. Iun.
2 a 2 = 1
33 a 3 = 11
—
12

	70 C.	25 voti
III Classe	70 C. (raggruppate come nella II)	25 voti
IV Classe	70 C. » » » »	25 voti
V Classe	70 C. » » » »	25 voti
Cavalieri	18 C. a 1	18 voti
Cent. agg.[te]	5 C. a 1	5 voti
	373 C.	193 voti

In quanto a intreccio e a bizzaria questo sistema non ha certamente chi lo superi: a paragone suo l'originale ordinamento di Servio si mostra di una semplicità veramente ideale, poichè in questo ogni centuria disponeva ugualmente di un voto, e la graduazione dei numeri di voto delle classi si limitava alle cifre rotonde 80, 20, 30.

Nessuno, continua il Klebs, vorrà attribuire ad un popolo così positivo, così semplice e pratico com'era il Romano, che per solo gusto di novità, o per istravaganza egli abbia voluto cambiare un ordinamento tanto semplice con un altro molto confuso: soltanto ragioni impellenti possono averlo spinto a una *reformatio in peius*. Queste ragioni si possono dimostrare, ovvero sono esse pure soltanto immaginabili?

La risposta del Klebs è la seguente. Come già Gerlach, ora il Mommsen si appoggia alla ostinata tenacità (*eigensinnigen Festhalten*) dei Romani al numero di 170 centurie per le 5 classi. Ma non c'è alcuna prova che i Romani avessero il numero 170, ovvero il 193 per specialmente sacro. Quell'appello adunque alla ostinatezza ci persuade, che un motivo ragionevole per i Romani di ammettere un tale sistema fuori di scopo non puossi assolutamente trovare. Ma v'è di più. Nella ricerca dello scopo politico di tutta la riforma non dobbiamo

preoccuparci di quei cangiamenti che ne provennero come misure generali di politica, per es., l'abrogazione del diritto dei cavalieri di votare per i primi, poichè tali cangiamenti non ebbero che fare con la forma speciale dei cangiamenti dei numeri delle centurie. Ora è generalmente riconosciuto, che l'ordinamento delle centurie, al tempo della riforma, avesse già perduta la sua importanza militare immediata. Per il modo della trasformazione debbono essere presi in considerazione motivi politici ben più diretti. Per il Mommsen l'unico motivo del cangiamento sarebbe stato questo, che mentre nell'ordinamento genuino la prima classe coi cavalieri aveva essa sola la maggioranza, ora era pure necessaria l'aggiunta di almeno 8 centurie della seconda classe. Il valore di un tale cangiamento il Mommsen stesso l'ha indicato osservando, « *che per la preponderanza degli elettori facoltosi poco premeva vi fossero 99 centurie contro 94, ovvero 89 contro 104: importava invece impedire che la prima classe decidesse da sola* ». Un tale scopo si raggiungeva col dare alla prima classe 70 voti invece di 80, e alla seconda 30 invece di 20.

Tuttavia si dovrà porre mente all'importanza che può meritare il trasferimento dell'organismo serviano dal popolo alle singole tribù.

Le conseguenze effettive di tale traslazione furono, a quanto ne pensa il Mommsen, limitate alla prima classe, perchè il Censore innanzitutto doveva formare in ogni tribù cinque centurie dai seniori e cinque dai iuniori: ma le due prime, che comprendevano i *seniores* ed i *iuniores* della prima classe, furono quelle che acquistarono una reale esistenza come corpi politici: tutte le altre ebbero importanza solo per il Censore, in quanto che egli, sulla base della prima lista, stabiliva il reale ordinamento dei Comizi centuriati. Seguendo i due sistemi di riduzione più semplice, secondo 2 e 3 per le 4 classi inferiori, il Censore doveva riunire ognuno in centuria elettorale 20 volte i membri di due tribù, 80 volte i membri di tre diverse tribù. Ma un

tale processo può appena essere indicato come trapasso dell'ordinamento serviano alle singole tribù. Un solo risultato pratico sarebbesi ottenuto limitando a 8 le centurie dei membri della prima classe appartenenti a una tribù urbana.

*
* *

Raccogliendo i risultati della sua analisi il Klebs alla opinione mommsiana, che nella costituzione riformata le 280 sezioni delle 4 classi inferiori fossero messe insieme in 100 corpi elettorali, obbietta quanto segue:

1°. Le forme più semplici di riduzione ci danno una costituzione estremamente imbrogliata dei comizî di centurie: esse sconvolgono l'ordinamento per classi, poichè nelle quattro ultime coloro che appartengono alla medesima classe risultano trattati diversamente.

2°. Qualunque sia il motivo che abbia spinto i Romani alla trasformazione dell'ordinamento elettorale è difficile provarne e immaginarne la maniera. Le futili innovazioni di natura politica, che sarebbero state prodotte dal sistema di riduzione, si sarebbero ottenute meglio mediante lievi modificazioni nel numero dei voti delle classi serviane.

3°. Il riconosciuto concetto fondamentale della costituzione riformata — trasferimento dell'ordinamento serviano del popolo tutto insieme alle singole tribù — col sistema di riduzione, perde qualunque importanza politica.

4°. É assai inverosimile che contemporaneamente ognuna delle dieci parti, in cui una tribù era divisa, si chiamasse *centuria*, e che poi di nuovo si attribuisse il nome di *centuria* al corpo elettorale formato dalla riunione di due o tre centurie.

5°. L'affermazione, che nella costituzione riformata il totale dei voti sia stato uguale al totale della co-

stituzione riformata, è in contraddizione con la espressa testimonianza di Livio.

—

La Memoria del Klebs segue con un'altra confutazione di genere filologico e logico alla interpretazione mommseniana del passo di Cicerone, *De re publica*, II, 22, (di cui noi ci occupammo nelle nostre MINORES GENTES) e si chiude servendosi anche del metodo di esclusione, per cui la teoria di O. Pantagathus rimane la sola sostenibile. Ci duole non poterne dare, come della prima parte, un'estesa riproduzione. A ogni modo questa, oltre di che basta da sola al suo scopo, è la più nuova, la più singolare per i romanisti. Bella cosa sarebbe, che certe altre ipotesi, già riguardate come pietre fondamentali, venissero alla lor volta sottoposte alla prova che, ad onore del suo Autore, potremo dire la *prova Klebs*.

SUL "LEGE AGERE PER MANUS INIECTIONEM"

SCHERZO E SERIETÀ

PER

R. v. JHERING *)

già M. O. straniero dell' Istituto

[Parafrasi del M. E. **Isidoro Modica**]

... La figura, che presento al lettore, è fatta tutt' altro che per produrre una piacevole impressione: é la figura degli antichi usurai romani, i quali si preparano a sfogare la loro vendetta sul povero debitore, rimasto insolvente e a mettere in esecuzione il noto " *in partes secare* " della legge delle XII Tavole.

.... Giá vedo nel foro i creditori col loro debitore, ma non mi sembra che si debba venire allo *in partes secare*, giacchè essi non hanno nemmeno un coltello.

" Che è questo?—domando io—Non lo tagliate? La legge ve lo concede, e non mi sembra affatto che ne possiate provare alcuna emozione. "

*) Cf. Jhering *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*. Leipz. 1891, p. 232-43. Pubblicando questo scritto brioso, condotto in forma dialogistica, l'Istituto non può che sentir semprepiù il dolore della perdita dell'uomo insigne, che lo vergò. In una forma scherzevole Jhering tratta di questioni molto serie, e, se non sempre possiamo sottoscriverci alle affermazioni sue, tuttavia dobbiam sempre ammirarne l' ingegno vigoroso e brillante. Cf. Schmidt in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* XV, 2, p. 145. Brugi in *Riv. Crit. delle sc. giur. e soc.* III, p. 132. Sopratutto è da cfr. Voigt, *Ueber die Geschichte des röm. Executionprocess*. Leipz. 1883. [N. d. D.]

Lo taglieresti tu, se ti trovassi al nostro posto? Il popolo ti farebbe a pezzi. Nei tempi antichi questo poteva avvenire, ma oggi non sarebbe più permesso: le sciocche idee moderne, che non avevano i nostri forti antenati, l'hanno reso impossibile.

" Ma, allora, voi vi trovate a mal partito, poichè il vostro diritto somiglia ad uno di quegli spauracchi, di cui gli uccelli subito s'accorgono che non può recar loro alcun male. I vostri debitori saranno sicuri ed accorti come gli uccelli e rideranno di uno spauracchio, che sta soltanto nella legge e che non si mette mai in pratica. "

Ma esso non è poi tanto cattivo, come tu credi. Certamente noi non oseremmo tagliare al debitore un pezzo di carne, il che produrrebbe immediatamente la sua morte; ma se abbiamo qualche sospetto, che egli abbia messo da parte dei beni, o possiamo anche presumere, che i suoi parenti od amici facciano qualche cosa per lui, nulla c'impedisce di provare se il taglio delle orecchie, del naso o di altra parte del corpo varrà finalmente a scuoterli. Non c' illudiamo: la semplice minaccia non basta a costringerli a fare tutto il possibile.

" Ma se questo mezzo non produce il suo effettto, perchè o il debitore stesso non ha niente, o i suoi parenti o amici non vengono in suo soccorso? Poichè la legge non dà il diritto di venderlo e il rispetto verso il popolo v' impedisce di tagliarlo, dovete lasciarlo libero. La legge dice formalmente: " *tertiis nundinis in partes secanto:* " le *tertiae nundinae* sono già scorse senza lo *in partes secare*, il vostro diritto è finito, e voi restate col danno e con le beffe. "

Noi però procureremo, ch' esse non passino senza aver prima regolato l'affare.

" Ma che cosa potete fare? Voi non potete fare altro che tagliare il vostro debitore, ma non potete venderlo, perchè la vendita è permessa, per quanto io sappia, solamente nel caso che vi sia un solo creditore. "

E appunto per questo noi abbiamo già tracciato la via, che dobbiamo seguire. Che faresti, infatti, tu se, invece di questo debitore, immaginassi, come oggetto di esecuzione un cavallo, un quadro, una statua e la disposizione di legge, che un solo creditore a-

vesse il diritto di venderli, ma che più creditori non potessero che tagliarli o romperli? In qual modo tu potresti, in questo caso, ottenere la vendita nel campo del diritto?

" Supporrei, che vi fosse un solo creditore, e che tutti gli altri creditori avessero cumulato con quella di lui le loro dimande. "

Noi non conosciamo il cumulo delle domande, ma la cosa si riduce allo stesso: uno di noi paga gli altri, e il debitore, che finora è appartenuto a tutti noi, allora apparterrà a lui solo, sarà suo *adiudicatus*.

" E se l' *in partes secare* alla fine si riduce a questo, perchè il legislatore non ha concesso in questo caso la vendita, come quando vi è un solo creditore? "

Tu credi, perciò, che la legge avrebbe dovuto disporre, che i creditori potessero vendere il loro debitore?

" Si. "

Questa sarebbe una legge molto cattiva. Infatti, come può aver luogo la vendita, se essa qui, a Roma, non è permessa?

" Perchè non è permessa? Forse perchè qui il debitore non può diventare schiavo? 1) "

Non è questa la ragione: infatti, il ladro colto in flagrante diviene schiavo del derubato, eppure resta a Roma. La ragione è un'altra. Se tutti i debitori, venduti schiavi per la loro insolvenza, restassero a Roma, costituirebbero per noi un grave pericolo, poichè si agiterebbero e macchinerebbero contro di noi, contro di noi istigherebbero coi loro amici e parenti il popolo, e infine ci rinfaccerebbero il gran numero delle nostre vittime, che sono la statistica vivente ed ambulante dell'esecuzione personale. Oh come non ne approfitterebbero, allora, i tribuni, che ora ci dànno tanto da fare, per irritare il popolo contro di noi! Questo farebbe odiare ad ogni onesto mercante il mestiere e la vita —No, il debitore deve uscire di Roma; lontano dagli occhi, lontano dal cuore! Egli è ben presto dimenticato, e noi, così, siamo al sicuro d' ogni trama, che essi potessero ordire contro di noi.

L' ordine della vendita del debitore fuori di Roma è una delle

1) Così Puchta. *Cursus der Institutionen*, I. § 179; IX ediz. di P. Krüger, p. 552.

più sagge disposizioni del nostro diritto sul debitore: senza un tal ordine il nostro diritto non varrebbe nulla.

" Ora comprendo: la vendita per voi deve farsi necessariamente fuori di Roma. I ladri sorpresi in flagranza possono restare in Roma e nessuno si duole della loro sorte, mentre i debitori ne debbono uscire, perchè con essi simpatizza tutta la plebe. "

Mi rallegro che sei d'accordo con me. Ma le regioni straniere sono estese, e qui devono cercarsi prima i compratori, giacchè essi non si trovano sulla publica strada.

Supponiamo, che uno di noi assuma l'incarico di cercare un compratore. Egli parte col debitore, legato, s'intende, perchè non scappi.—Dapprima si reca nella vicina Fidene, dove noi Romani siamo tutt'altro che ben veduti (noi scriviamo presentemente dell'anno 320 di Roma), il che non è punto lusinghiero. Ivi non gli offrono, che 600 assi pel debitore, il quale qui vale per lo meno 1000 assi. Allora egli si reca a Veio. Gli offrono 650 assi; parimenti troppo poco. La persona inviata, non perdonando a fatica, s'incammina verso Falerio, dove egli giunge fino a 750 assi. Parimenti troppo poco!—Adunque andando a Chiusi, ad Arezzo, a Fiesole otterremo sempre di più: nell'Etruria settentrionale gli schiavi devono avere un prezzo maggiore che nell'Etruria meridionale—direbbero gli altri creditori—e facilmente vi andrebbero; ma la persona, che ha risparmiato ad essi la fatica del viaggio, è oramai stanca di andare di qua e di là, onde ritorna a Roma. Ivi giunta fa la relazione. Sentiamo quale accoglienza trova.

(Coro dei creditori). Per un uomo così robusto al massimo 670 assi? Ma questo non è prezzo! Devi essere stato molto inetto o non ti sei dato alcuna pena di ottenere un'offerta maggiore.

Oh questa é la ricompensa delle mie fatiche? Un'altra volta non mi addosserò un simile incarico. Mandate un altro, e vedrete se otterrete di più.

" Non c'è bisogno, che ce lo dica tu. Trattandosi dell'interesse di tutti, si troverà qualcuno, che vi sarà disposto. Chi vuole andarvi?

(Voci) Io son troppo vecchio.

Io non posso andare, perchè devo badare ai miei affari.

Io ho fra giorni un termine per comparire in giudizio.

Io devo accudire ai lavori di campagna.

Una sola voce: Io son pronto, ma non sacrifico senza un utile il mio tempo: voi mi dovete dare una gratificazione pel viaggio.

" Eh gatta ci cova ! Tu devi andare a Chiusi pei tuoi affari particolari e noi ti dobbiamo pagare il viaggio, non è vero ? E se non riuscirai neanche tu ? Saremo nello stesso punto di prima e avremo speso inutilmente il nostro denaro. Ma ciò non sarà ! "

Ebbene, o straniero, tu credi di modificare il nostro diritto, ma che ne otterrai ?

" Sono convinto, che la vendita fuori Roma, per mezzo del consorzio dei creditori, presenta molte difficoltà. "

E non hai ancora tenuto conto di un' altra circostanza. Il debitore, secondo la legge, deve lasciare per sempre Roma nel termine fissato per la vendita. Ora, come dici tu, egli deve ritornare di nuovo a Roma, finchè non ottenga un' offerta conveniente, e questa non sia respinta dai creditori.

" Certamente, la cosa così non va. Ma le difficoltà facilmente spariranno, se i creditori incaricheranno della vendita una persona di loro fiducia. "

Che pensate di questa nuova proposta, o concreditori ?

(*Coro dei creditori*) Ci sembra che egli non s' intenda molto di affari. Farà la prova con noi. Che dobbiamo, adunque, fare ?

" Date l' incarico della vendita ad uno di voi stessi. Con o senza determinazione del prezzo ?

" Senza dubbio sarebbe più conveniente determinare prima il prezzo. "

Ebbene, il prezzo dev' essere determinato prima ! Determinatelo.

(*Voci*) Io lo fisso a 1000 assi.

Per questo prezzo difficilmente potrete venderlo : io lo fisso a 800 assi.

Troppo poco, io non lo cedo sotto i 950 assi.

Facile a dirsi ! Che ne avverrà se, com' è probabile, non si potrà raggiungere questo prezzo così alto ? Il limite dev' essere possibilmente fissato basso; io lo fisso a 700 assi.

Io per me lo fisso a 750.

Per me a 850.

Ebbene, o straniero, come deve determinarsi questo prezzo ?

" Se i creditori non possono accordarsi sul prezzo, non vi sia alcun limite. Or non resta altro che autorizzare la persona di fiducia a conchiudere l' affare secondo le circostanze e coll' abilità e con tutto lo scrupolo possibile. "

(*Voce*). Chiedo di scegliere me: io non pretendo alcun compenso pel viaggio e per la fatica.

(*Coro dei creditori*; Eh! lo crediamo bene. In questo caso spieghiamoci tutti francamente. Non vi sarebbe affare migliore di questo. Comprendiamo l'antifona. Quale garenzia, infatti, abbiamo che la persona inviata non faccia cadere nelle proprie tasche la metà della somma ricavata?

" Ma voi, certamente, dovete scegliere una persona onesta, superiore ad ogni sospetto. "

Onesta, superiore ad ogni sospetto? Ma lo siamo tutti. Se si tratta soltanto di questo, può andarvi ognuno di noi.

" E allora sceglìete una volta! "

Io scelgo me stesso.

Io pure, io pure, io pure....

" In questo modo non si avrà alcuna scelta. "

E ora ti sei persuaso di ciò? Avresti potuto immaginarlo prima: qui ognun di noi non si fida che di sè solo, nessuno degli altri.

" Ma se voi diffidate di voi stessi, allora non vi resta altro che andarvi tutti insieme per guardarvi reciprocamente. "

Via finiamo lo scherzo, o straniero. Ti devi essere già persuaso, che non hai alcun talento di legislatore, e che noi Romani sappiamo meglio di te come abbiamo disposto il nostro diritto. Una vendita per mezzo di un consorzio di creditori è una cosa assurda, giacchè i creditori non possono intraprendere insieme un viaggio, e non possono mai accordarsi su uno di essi, perchè sanno qual pericolo correrebbero. La vendita del debitore fuori di Roma non può adunque eseguirsi che da un solo, il quale è guidato dal proprio interesse personale. Così si è fatto finora, e credo che questo sia il modo più giusto. Tu sei giunto appunto nel momento, in cui l'affare si presenta in tal modo. Io stesso ora lo conchiuderò.

Concreditori, a quanto ammontano tutte le domande?

A 2000 assi.

Vuol comprare qualcuno di voi il debitore per questa somma?

Nemmeno per 1000. Io offro 900 assi.

Io 950.

" Io ne offro 1000. "

Nessuno offre di più ?

" L'offerta è troppo bassa, il debitore vale almeno 1100 assi. "

Vuoi offrirli tu?

" No. "

Poichè l'offerta resta a 1000 assi, vendiamolo per tal prezzo.

" Io protesto! Voi non mi potete per legge costringere a dare il mio consenso. In questo caso preferisco di mettere in esecuzione il diritto di *in partes secare*.

(*Coro dei creditori*). Eh! noi gia sappiamo qual'è il tuo scopo: per acconsentire dobbiamo pagarti l'intero tuo credito. Ma t'inganni. In questo modo ognuno potrebbe opporsi a quello, che esige l'interesse comune per mettersi al sicuro a spese degli altri. Ma qui noi abbiamo tutti uguali diritti. La tua domanda di tagliare il debitore non è che un semplice spauracchio per intimidirci. Ma non ci lasceremo intimidire! Siamo sicuri che, come a noi, anche a te è più caro il denaro, che un pezzo di carne umana. Provati pure ad effettuare la tua minaccia. La pagherai cara: ti ripeteremo per tutta la vita, che ci hai rubato il nostro denaro.

" Dopo questo io oso tagliarlo. "

Ebbene, taglialo. Ecco un coltello. Avvicinatevi, o Quiriti, quì c'è una cosa da vedere: Spurio Postumio vuol tagliare il debitore.

E che, indugi? Noi già lo sapevamo che la tua non era che una vana minaccia. Un'altra volta lascia simili sotterfugi, coi quali non riesci a nulla, e che inutilmente ritardano l'affare.

Chi ha fatto l'offerta maggiore?

" Io, Tito Aufidio. Io vi do subito il cinquanta per cento delle vostre domande: ecco il denaro. "

. . . .

. . . .

Ed ora che ne pensi, o straniero? È conchiuso o no l'affare?

" Perfettamente conchiuso! Esso ha l'identico effetto della *venditio bonorum*, che voi sicuramente non potete conoscere, perchè essa appartiene all'editto pretorio. In essa la massa dei beni è

offerta pubblicamente a tutti, e aggiudicata a colui, che offre ai creditori la somma maggiore. Ho creduto finora, che questa fosse un ritrovato del pretore e precisamente, in origine, del *praetor peregrinus;* ma adesso mi son convinto, che egli l'ha preso in prestito da voi.

Però ho da fare alcune domande. Prima di tutto, perchè mettete all'incanto la sola persona del debitore, e non anche i suoi beni?

Al debitore è stato già tolto da alcuni di noi tutto quello che possedeva. Se avesse ancora qualche altra cosa, toccherebbe allo aggiudicatario, e verrebbe computata nell'offerta. Il debitore venduto cade con tutto quello, che gli appartiene nelle mani del creditore.

" Ma io vedo accanto a lui la moglie ed i figli, i quali prendono da lui commiato e se ne vanno. Non potreste voi venderli insieme a lui, giacchè tutto ciò, che gli appartiene cade nelle vostre mani? "

Il debitore è stato molto preveggente. Quando egli si accorse, che non poteva più salvarsi, li ha emancipati, ed ora noi restiamo con le mani vuote. Nelle classi povere le donne vengono assicurate fin dalla stipulazione dell'atto matrimoniale, poichè esse, per timore della sorte, che potrebbe coglierle, di seguire, cioè, il marito nella servitù, non accettano il matrimonio con la *manus*, e così noi dobbiamo sopportare, ch'esse od i loro padri, agendo con le loro dimande dotali, chiedano come noi la loro parte sulla massa dei beni. Essi perciò costituiscono la dote nella forma della stipulazione, nella forma delle *cautiones rei uxoriae*. Nei beati tempi antichi niente della sua dote poteva ottenere la donna nel concorso dei creditori; ma ora i tempi sono cambiati, e gli uomini sono diventati più scaltri.

" Ho da fare ancora un'altra domanda. Se ai decemviri non sembrò serio di infliggere una pena corporale al debitore, se essi, anzi, previdero le vie che preferite seguire, perchè non l'hanno indicato espressamente? "

Si vede, che non sei romano. Guarda il passo delle XII tavole, che t'indico col dito: che dice?

" SI MEMBRUM RUPIT, NI CUM EO PACIT TALIO ESTO "

Ma che cosa esso ha da fare con la mia domanda?

Lo saprai. La legge, è vero, che commina il taglione, ma, poi, in realtà vi si ricorre difficilmente, perchè generalmente le parti si accordano su una somma, che può essere maggiore o minore, secondo le loro facoltà e la loro risolutezza, costanza e tenacità. Senza dubbio è già avvenuto, ch'esse non si siano potute accordare, e si sarebbe dovuto venire al taglione; ma, all'ultimo istante, nel momento decisivo, hanno finalmente ceduto, l'una diminuendo di qualche cosa le sue esagerate domande, l'altra aggiungendo ancora qualche altra cosa alla somma offerta. A questo appunto ha mirato la legge, di dare, cioè, il minacciato taglione come un'arma per costringere le parti ad un amichevole componimento, il che risulta chiaramente dall'aggiunta: NI CUM EO PACIT. Ma i decemviri si sono però prudentemente guardati dal prescrivere direttamente questo PACERE, perchè esso sarebbe stato assolutamente inefficace, se non fosse seguito il taglione, il quale soltanto tiene in iscacco le parti. Ora precisamente lo stesso avviene con la minaccia dello IN PARTES SECARE. 1) Questo non è che un mezzo di pressione; alle parole della legge: IN PARTES SECANTO devi aggiungere, nella tua mente: NI PACUNT. Anche qui a questo PACERE ha mirato la legge, ed essa ha scelto così bene il suo mezzo, che questo non vien meno mai allo scopo prefisso, che hai giá visto poc'anzi.

" Il mezzo, in verità, è scelto molto abilmente, e mi richiama alla mente un'istituto dei nostri giorni: la giurìa inglese. La vostra sentenza dev'essere di comune accordo, dice la legge, e perciò costringe i giurati a non uscire dalla camera delle deliberazioni prima che siano d'accordo. "

---

1) Cf. Jhering. *La lotta pel Diritto* (vers. Mariano p. 195.)

INTORNO AL DIRITTO DI REGRESSO

NELLE

OBLIGAZIONI SOLIDALI DEL DIRITTO ROMANO

NOTA

del M. O. Prof. **FRANCESCO BUONAMICI.**

La elegante disputa intorno al *diritto di regresso* nelle *obligazioni solidali* del Diritto Romano si tratta ancora nelle scuole e nei libri. Di recente il Serafini, l'Ascoli, il Landucci ne hanno nuovamente trattato. Questo ultimo, dissertando dottamente sul diritto di regresso come proprio e naturale nell'istituto romano della solidarietà, si è lasciato andare fino al sostenere, che quel diritto è una necessità logica, e che assurdo riesce il pensare, che molte persone creino un credito a loro vantaggio, concedendo poi ad una sola il goderne intieramente.

A noi, studiosi di cercare il vero storico e dogmatico su questo punto di dottrina romana, sono venute in mente due avvertenze, o ragioni di dubbio, che, anco dopo le ultime cose in proposito publicate, possono giovare alla opinione da noi preferita. La quale è che per i Romani le obligazioni solidali, come tali considerate, non ammettono alcun diritto di regresso o ricorso.

La prima avvertenza è questa. Non si può storicamente ritenere per vero che il solo interesse o la sola sicurezza del credito abbia in Roma dato luogo a questa forma di obligazioni. Ciò potrebbe essere per la obligazione solidale passiva; non mai per l'attiva. E poichè non è possibile l'immaginare un procedimento naturale qualsiasi dalla passiva all'attiva; è mestieri di ritenere questa anteriore a quella; e, per conseguenza, non l'interesse solo, nè la sicurezza del credito, vera e primitiva cagione della forma in di-

scorso delle obligazioni. La quale invece ci rappresenta un raddoppiamento di persone per l'unico fine che il diritto dell'una sia pure il diritto dell'altra; ove la prima non possa o non voglia esercitarlo. È una condizione ordinaria degli affari privati; e, lo dirò francamente, anche di molti publici istituti romani. Quanto ai privati, essa venne eziandio rappresentata dall' *adstipulator*. Questo non soddisfaceva veramente a tutti i casi. Il creditore correale si; e con maggiori effetti. Ma il principio che il diritto dell' uno era assolutamente il diritto dell'altro, meno alcune condizioni secondarie e speciali, certamente dominava un tale raddoppiamento di persone. Il Savigny ha notato la rassomiglianza di questi due antichi istituti, cioè della solidarietà attiva e dell' *adstipulatio*; ma non ne ha tratta la conseguenza che noi crediamo se ne possa trarre; vale a dire la conseguenza che nella origine storica non è stato il solo interesse o la sicurezza del credito che ha fatto nascere la solidarietà delle obligazioni, e che perciò non può ammettersi l' equità del ricorso, o la divisione dell' interesse fra i contraenti di una parte, come suo elemento primitivo e, dice il Landucci, assolutamente logico.

La seconda avvertenza, o dubio che si propone, è d'indole positiva. Anche questa si espone con poche parole. Uno dei casi giudicati più certi fra quelli di regresso in seguito all'obligazione solidale, è il caso del Tutore dirimpetto al Contutore, allorquando si verifica la solidarietà ordinata dalla legge. Or bene, ciò posto, al Tutore, che ha pagato l'intiero, si dà l'*azione utile* contro il Contutore. *Leg.* 1. § *13*, *14*. *Dig. De tut. et ration. distrah.* (XXVII. 3.) *Leg. 20. pr. eod. Leg. 2. Cod. De contrar. jud. tutelae* (V. 58) *Leg. 2.* § *9. Dig. De adm. rerum ad civit.* (L. 7). Il principio giuridico adunque è questo che la solidarietà nell' accennato caso si divide fra gli obligati mediante *un'azione utile*. Da che nasce e cosa essa significa? Nasce indubitatamente dalle Costituzioni imperiali; e ciò è detto nella *leg. 1* § *13. De tut. et ration.* già citata: come altre *azioni utili* della stessa maniera nacquero da altre costituzioni imperiali (*saepe rescriptum est*) per casi di solidarietà, analoghi a quello ora indicato. *Leg. 4. De his qui effuderint.* (IX 3), *Leg. 16 De pactis* (II 14), *Leg. 2 Cod. De oblig. et action.* (IV 10), *Leg. 5 Cod. Quando fiscus* (IV 15), *Leg. 18. Cod. De*

legat. (VI 36). Si è molto discusso per sapere che cosa significa, e a quale *diretta* risponde questa *utile azione,* e se è creata dalle leggi, come azione nuova, con questo nome di utile. Noi diciamo così. Poichè nettamente dai testi apparisce che si concede tale azione, o si crea (come prima delle *Constitutiones edictales*, l' editto stesso faceva) per la ragione che manca la cessione e manca il mandato di azioni, quella utile non può essere che l'azione del credito principale adoperata *utiliter*; ovvero un'azione nuova, col nome di utile, espressamente introdotta dalle leggi. Nè qui avvi cessione, o finzione di cessione, in quanto che è la legge stessa che crea l'azione utile, appunto per la mancanza della cessione. Infatti le citate leggi contengono le frasi *nec mandatae sunt actiones; actiones adversus contutores mandari tibi a pupillo desiderabis, vel utili actione uteris;* e simili.

Tutto questo evidentemente vuol dire che il gius di regresso per sola virtù della obligazione solidale, anco nei casi che gli scrittori riconoscono come i più favorevoli al regresso medesimo, non esisteva. La legge, la quale nei ridetti casi lo reputava opportuno, creava per esso una determinata e nuova azione. Il Landucci pertanto noi dubitiamo che non sia nel vero quando sostiene, abbenchè con molta dottrina e acutezza di mente, che il difetto di regresso, nelle obligazioni solidali romane, è raro, eccezionale, e non richiesto dall' indole dell' istituto; mentre più giusto pare il sostenere che la mancanza di regresso forma la regola generale, proprio per la indole dell'istituto, distrutta solamente qualche volta da singoli rapporti o da una speciale e nuova azione.

DIE LEGES PLAUTIA UND IULIA DE VI

VON

Prof. MORITZ VOIGT

[*M. O. straniero dell' Istituto*] *)

In den Quellen treten die beiden Bezeichnungen auf lex Plautia et Iulia:

Iul. 44 Dig. (D. XLI, 3, 33 § 2): lex Plautia et Iulia vetuit longa possessione capi, quae vi possessae fuissent;

und andrerseits lex Iulia et Plautía:

Gai. II, 45: rem — — usucapi prohibet vi possessam lex Iulia et Plautia; und daraus I. Just. II, 6, 2.

Dieser Wechsel der Bezeichnung weist darauf hin, dass nicht Eine, sondern zwei leges 1) in Frage stehen, wie solches auch bezeugt ist von

Theoph. Par. II, 6, 2: οὐδὲ τὰ fúrtiva οὐδὲ τὰ vi possessa (sc. οὐσουχαπιτεύεσϑαι δύνανται) —. Ἀλλὰ· τὰ μὲν fùrtiva δέξαι ἐπί τῶν χινητῶν, τὰ δὲ vi póssessa ἐπὶ τῶν ἀχινήτων· ἐχώλυσε γὰρ τὴν usucapiona — τῶν δὲ vi possésswn ὁ lúlios καὶ Πλαύτιος.

Sonach aber sind in jenen Citaten zu verstehen die lex Plautia de vi v. 665) **) und die lex Iulia Caesaris de vi v. 708.

Beide Gesetze nun betrafen nach dem Zeugnisse des Theoph. l. c. lediglich das Immobile, nicht dagegen auch das Mobile, eine

---

*) L'*Istituto* pubblica ben volentieri questa interessante *Nota* dell'illustre Professore di Lipsia. Essa fa parte d'una serie d'interessanti appendici, inserite nella *Römische Rechtsgeschichte*. Leipzig 1892, I.

1) So bereits Retes in Meerman, Thesaur. VI, 483. Schrader, zu Inst. II, 6, 2. Schilling, Inst. § 166, i. Rein, Pr. Rt. 285, wogegen Ein Gesetz annimmt Walter, Gesch. d. r. R. § 796, 46.

**) Wegen der Datirung s. Kiene, Röm. Bundesgenossenkrieg. 273 ff. W. Zellmer, De lege Plautia—de vi. Rost. 1875. 17 ff. Zumpt, Crim. Rt. II, 1, 267 ff. Im Uebrigen vgl. Kiene a. O. 344 ff. Orelli, Onomast. Tull. III, 233 ff. W. Weihmeyer, Ueber die lex Plautia de vi und lex Lutatia. Progr. d. Studienanst. St. Stephan in Augsb. 1888.

Thatsache, die sich daraus erklärt, dass die vis von Alters her dem furtum sich unterordnete, 1) somit aber bezüglich der Mobilien das Verbot der Usucapion bereits in den XII Taf. V, 8 enthalten war. In Betreff des Verbotes aber, welches beide Gesetze aussprachen, ergiebt einen Fingerzeig das obige Referat Julians: vetuit longa possessione capi; denn diese Ausdrucksweise lässt erkennen, dass die lex Plautia ein Verbot nicht der Usucapion, als vielmehr der longi temporis possessio aussprach, und erst die lex Iulia solches Verbot auch auf die Usucapion, wie auf das Mobile erstreckt hat. 2)

Mit dieser Annahme tritt nun allerdings das obige Referat des Gai. in Widerspruch, wonach bereits die lex Plautia ausser der longi temporis possessio auch die usucapio ausgeschlossen haben würde; allein es ist solcher Widerspruch aus dreifachem Grunde als unbeachtlich anzusehen: einmal um desswillen, weil es unwahrscheinlich ist, dass beide Gesetze das nämliche Verbot ausgesprochen haben sollten, ohne dass solchenfalls durch das jüngere Gesetz das ältere aufgehoben worden wäre; sodann weil die Wortfassung des Gai. an fehlerhafter Allgemeinheit des Ausdruckes leidet, wie die Fassung: " rem ,, usucapi ergiebt; und endlich weil Gai. um so unbedenklicher den Ausdruck usucapi verwenden konnte, als zu seiner Zeit die longi temporis possessio in Wahrheit in eine Abart der Usucapion bereits umgewandelt worden war.

Dagegen steht mit obiger Annahme das bezügliche Referat Julian's: lex Iulia vetuit longa possessione capi nicht in Widerspruch; denn auf Grund der lex Iulia fasste nunmehr die Rechtswissenschaft die longi temporis possessio und die zweijährige Usucapion des Immobile unter der Collectivbezeichnung longa possessione capere, capio 3) oder auch per longum tempus capere, capio 4) zusammen.

1) Voigt, XII Taf. § 137, 8.

2) Venul. 17 Stip. (D. XLVII, 8, 6 : quod vi possessum raptumve sit, antequam in potestatem domini heredisve eius pervenit, usucapi lex vetat.

3) So Manil. und Brut. in Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 3) § 3) u. a. s. Voigt, XII Taf. § 71, 20.

4 So Iul. in Ulp. 53 ad Ed. (D. XXXIX, 2, 15 § 16) u. a. s. Voigt a.

Teofilo è l' autore della Parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee?

L'opinione di Zachariae v. Ligenthal

[versione del M. E. I. MODICA]

Incaricato dal Direttore, presento all' *Istituto* la versione italiana d' un breve articolo del prof. Zachariae v. Ligenthal, secondo il quale Teofilo sarebbe proprio l' autore della parafrasi greca. 1)

Sin dalla pubblicazione delle Istituzioni greche si è molto discusso sulla persona di Teofilo, il quale nei manoscritti è detto autore di esse. Ultimamente è stato affermato da Ferrini, che Teofilo non può considerarsi come autore della cosidetta parafrasi delle Istituzioni e che ne fu detto autore non prima dell'XI o XII. secolo. Ho ammesso in una notizia del primo volume della nuova edizione delle Istituzioni greche per cura di Ferrini, che la sua ipotesi ha un non piccolo grado di verosimiglianza; ma gli Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo, recentemente pubblicati da Ferrini, mi hanno tratto d' errore.

Questi scolii, che si trovano più o meno numerosi al margine del testo, erano stati già pubblicati separatamente da Fabrot. Ora li ha pubblicati più completamente Ferrini e si vede che qui si tratta del riscontro greco alla cosidetta glossa torinese latina delle Istituzioni. Gli scolii sono in gran parte del tempo di Giustiniano, gli altri sono di origine posteriore.

Negli scolii più antichi, come lo stesso Ferrini fa rilevare, si attribuisce chiaramente due volte a Teofilo la parafrasi delle Istituzioni. Lo scolio al § 8, II. 1 delle Istituz. attribuisce a Teofilo ciò che il testo greco della costituzione imperiale aggiunge al testo latino. Similmente lo scolio al § 1 II. 18 delle Istituz. il quale

1) L' articolo vide originariamente la luce a Berlino nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung.*

era stato prima in parte pubblicato da Fabrot, alle parole del testo greco: “ αἰσχρὸν... πρόσωπον, οἷον ἡνίοχοι κτλ „ ha l'annotazione: οὐχ ἀκριβῶς ὁ Θεόφιλος τοὺς ἡνιόχους ἀτίμους ἔφη... κτλ. Queste testimonianze provano con esattezza, che le Istituzioni greche verso la fine del VI secolo erano ritenute senza alcuna esitazione opera di Teofilo. Da ciò deduco che si dovevano avere delle buone ragioni per ritenerle opera di Teofilo e che per conseguenza Teofilo, il collaboratore delle Istituzioni giustinianee, deve considerarsi come autore della Parafrasi greca delle Istituzioni. Altrimenti Ferrini, il quale ancora sostiene la sua ipotesi, che Teofilo non sia stato ritenuto autore che per un equivoco, dovrà provare che questo equivoco non avvenne all' XI ma al VI secolo. E credo che anche così formulata l'ipotesi, non sia molto verosimile.

Il Ferrini ha già riconosciuto che la voce, la quale attribuisce la *Parafrasi* a Teofilo risale, come *opinione sporadica*, alla fine del VI secolo e vuol dire *circa mezzo secolo dopo la morte di* Teofilo *e la compilazione del libro.* Ma si badi: *ciò potrebbe ancor meglio spiegare, come, per l'influenza della scuola costantinopolitana, tale opinione si diffondesse.* Certamente, la quistione (dopo l' articolo dello Zachariae) può e deve esser fatta segno a nuovi studi (e l' *Istituto* li farà); ma non si può dire ancora, che la *Parafrasi greca* debbasi con *tutta sicurezza* attribuir a Teofilo, *l'antecessor doctissimus.*

ZOCCO-ROSA.

NOTE CRITICHE

DEL

Prof. A. ZOCCO-ROSA

I.

Ancora della Legge Giulia Tizia

Uno degli esimì Membri onorarì stranieri dell' *Istituto*, il Prof. Moritz Voigt nella recente sua *Römische Rechtsgeschichte* [Leipzig 1892, Bd. I, h. 839-41] ha consacrato un'appendice alla legge Giulia Tizia, di cui, altra volta, anche noi ci siamo occupati. Il Voigt si schiera tra i propugnatori della *duplicità* della legge; cosa, della quale noi dubitiamo ancora. Già il Mylius [*Vindiciae Teophili* in Reitz, *Paraphr.* II, p. 1075 ss] si era limitato a dir soltanto *probabile* la duplicità della *lex Julia et Titia;* mentre Everardo Ottone [*Ad Inst.* I, 20, pr.] non esitava di affermare, che '*male* Theophilus *duas ex hac leges facit.*' É noto, infatti, che soltanto nella parafrasi greca, attribuita a Teofilo, si asserisce, che la tutela dativa fu, nelle provincie, regolata da due leggi:..... ' β' νόμοι iùlios καὶ titianòs.... [Ediz. Reitz I, p. 165: ediz. Ferrini, p. 77].

Intanto questa esplicita e recisa affermazione della *duplicità* della legge non si trova punto in altre fonti:

Ulp. XI, 18:.... lege *Iulia et Titia prospectum est, ut in provinciis quoque similiter a praesidibus earum dentur tutores.*

Gai I, 185:.... *in provinciis vero* [tutor datur] *a praesidibus provinciarum (ex)* lege *Iulia et Titia.*

Inst. I, 20, pr:.... *in provinciis vero* [tutor datur] *a praesidibus provinciarum ex* lege *Iulia et Titia.*

Dov' è qui l' affermazione della *duplicità* della *lex ?* S' invocherà, per avventura, la copulatica *et ?* Ma quella *et* non ha una *de-*

cisiva forza probante per ciò, che spetta alla pretesa duplicità; anzi l'Heinecke [*Hist. iur. rom.* I, § 88] ebbe a confessar lealmente, che: "exemplo non caret copulativa et etiam UNIUS LEGIS auctoribus nominibus interiecta," nè lo disconosce il Reitz [O. c. II, p. 1198], che pur se ne sta pago dell'asserzione del parafraste ed ha una fede inconcussa nella duplicità della legge.

Quando nel 1885 il Ferrini [in *Arch. Giur.* XXXVII, pagina 405] comunicò agli studiosi, che "lo studio accurato di alcuni glossarì giuridici greco-latini dimostra, che dovette esistere un κατὰ πόδας greco di Gaio e che questo *formò la base della Parafrasi greca delle Istituzioni,*" a noi parve verosimile, che la notizia sulla duplicità della *lex Iulia et Titia* il parafraste avesse potuto attingerla da una glossa al κατὰ πόδας delle Istituzioni di Gaio. È un'ipotesi, che ha una probabilità irrecusabile, ammesse le ricerche di Ferrini sulle origini della greca parafrasi, e non ci sembra, ch'esse si dileguino, come nebbia al sole, dinanzi a quel breve articolo dello Zachariae v. Ligenthal, di cui l'*Istituto*, in questo stesso *Annuario*, si occupa.

Ma ammettiamo pure, per un istante, non esser vero, che la parafrasi greca delle Ist. sia stata preceduta da un κατὰ πόδας glossato delle Istituzioni gaiane, del quale il parafraste si sarebbe molto giovato; prescindiamo pure, per un momento, dalla nota ipotesi del Degen, e, anche dopo ciò, Ottone dirà: '*male* Theophilus *duas ex hac leges facit*'; per lo meno resta sempre il dubio, se convenga affermare col parafraste la *duplicità* della legge o se non sia preferibile addirittura una prudente incertezza.

Il dotto romanista di Lipsia richiama la nostra attenzione su alcuni passi delle Istituzioni di Gaio [I, 8. II, 45, 19, 30], che dovrebbero suffragar l'ipotesi della duplicità della *lex Iulia et Titia;* ma neppure questi passi scuotono i nostri dubì. Quali sono, in verità, le frasi, che potrebbero invocarsi? Eccole:

I, 80:...... *per legem Aeliam Sentiam et Iuliam.*

II, 45:...... *lex Iulia et Plautia.*

IV, 19:...... *per legem Siliam et Calpurniam.*

IV, 30:...... *per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones.....*

Or se quest'ultimo passo all'ipotesi della duplicità della *lex*

Iulia et Titia non giova; gli altri non costituiscono punto una prova *definitiva* ed irrefragabile della pretesa duplicità.—Nel presentare all' *Istituto* questa *Nota preliminare*, ci riserbiamo di ritornare ancora una volta sull' argomento.

II.

Sui modi di citazione delle fonti nella Glossa di Colonia alle Istituzioni

Parlando, altra volta, all' *Istituto* dell' interessante pubblicazione dei Prof. Fitting (*Die Institutionenglossen des Gualcausus.* Berlin 1891, Vedi Annuario, II, p. 81 ss) comunicammo la notizia, che il principal nucleo delle glosse alle Istituzioni, contenute nel Ms. di Colonia, proviene, come il Fitting ha scoperto, dalle lezioni walcausiane. Già la forma ed il contenuto della Glossa avrebbero una grande affinità con la Glossa al *Liber Papiensis*, attribuita a Walcausus.

Intanto, ad escludere semprepiù la provenienza della Glossa dalla scuola colta bolognese, concorre il modo di citazione delle fonti, che possono distinguersi in due catego.ie:

a). *Fonti non giuridiche* (accidentali)

b). *Fonti giuridiche*.

A.—Le fonti non giuridiche accidentali si riducono a ben poca cosa.

α) Liuio (?). Citato una volta:

II, 1, 34. *Apellis.)* Protogenes Atheniensis fuit, Liuio ab urbe condita testante, qui pernimium diligebat Apellem iusta Athena (s) stans; Apellis enim solus Alexandri faciebat picturam. (GLOS. 36, ed. Max Conrat; GLOS. 41, ed. Fitting.)

β) Cicerone. Citato 2 volte.

III, 1, 5 *reus perduellionis)* id est reus proditionis patriae, ueluti Tullius *dicit*.

(GLOS. 81, ed. M. C.; GLOS 100, ed. F.)

III, 18, 2. *damni infecti)* "dampni infecti" id est dampni immissi, ut legitur in *topicis*.

(GLOS. 94, ed. M. C.; GLOSS. 116, ed. F.)

B.—Le fonti giuridiche, poi, si citano così:

FONTE	MODO DI CITAZIONE 1)	N° DELLA GLOSSA
Istituz.	*ut in hoc* capitulo *legitur.*	Gl. 54. [ed. M. C.]. Gl. 62. [ed. F.].
	ut in superiori *legitur* libro.	Gl. 97. [ed. M. C.]. Gl. 121. [ed. F.]
	proditum hoc est capitulo	Gl. 141. [ed. F.].
	ut in " Rusticorum praediorum " capitulo *legitur.* a)	Gl. 126. [ed. M. C.]. Gl. 168. [ed. F.].
	' *Cum expositum.*' [I. IV. 1]. ' *Qui res alienas.*' [I. IV, 2]. ' *Dampni iniurie.*' [I. IV. 3]. ' *Generaliter.*' [I. IV. 4].	Gl. 184. [ed. F.].
Dig.	*ut in principio digestorum legitur.*	Gl. 1. [ed. M. C.]. Gl. 3. [ed. F.].
	ut in digestis legitur.	Gl. 3. [ed. M. C.]. Gl. 5. [ed. F.]. Gl. 85. [ed. M. C.]. Gl. 106. [ed. F.].
	quod in digesti[*s*] *legitur*: " Gaius *libro* II. *institutionum* " ... "	Gl. 31. [ed. M. C.]. Gl. 35. [ed. F.].

1) Il testo della Glossa è sempre citato secondo la nuova più perfetta ediz. di H. Fitting, *Die Institutionenglossen des Gualcausus*, p. 92 ss.

a) Max Conrat (O. c. p. 120) riferiva questa citazione a' Dig. [D. VIII, 3. 1. 1]; ma noi crediamo con Fitting (O. c. p. 37), che sia da riferirsi alle *Istituzioni.*

FONTE	MODO DI CITAZIONE	Nº DELLA GLOSSA
Dig.	*ut* P a u l u s *dixit Responsorum.*	Gl. 193. [ed. F.].
Cod.	*ut* c a p i t u l o VI *libri codicis legitur* " *Aureorum usus anulorum* ".	Gl. 9. [ed. M. C.]. Gl. 11. [ed. F.].
	VIII. *l. c. t.*	Gl. 19. [ed. M. C.]. Gl. 21. [ed. F.].
	VIII. *)	Gl. 21. [ed. M. C.]. Gl. 23. [ed. F.].
	ut in III *l. c. legitur titulo de inofficiosa donazione.*	Gl. 42. [ed. M. C.]. Gl. 47. [ed. F.].
	VIIII.	Gl. 61. [ed. M. C.]. Gl. 71. [ed. F.].
	c. testante c a p i t u l o .	Gl. 129. [ed. M. C.]. Gl. 171. [ed. F.].

Non a torto il M a x C o n r a t diceva, che ' il grado di scienza e di coltura, quale appare nelle compilazioni langobardiche di D. R. dell'XI sec., dovrebbe uguagliare quello della nostra Glossa, ' e volgeva lo sguardo a Pavia. (Cf. S c h u p f e r , *Man. di Storia del D. Ital.*, p. 127, ss.)

*) Lo stesso modo di citazione ricorre nella Gl. 86 [ed. M. C.]— Gl. 107 (ed. F.)

III.

Ad D. 1, 2, 2, § 5.

L'interpolazione sospettata dal Prof. CUQ

Il fr. 2. D. de O. I. (1, 2), già esaminato criticamente dall'Osannus (*Pomponii de origine iuris fragm.* Gisiae 1848, p. 30) dal Sanio (*Varroniana in den Schriften der röm. Juristen.* Leipz 1807, p. 170 ss), dal Puntschart (*Die Entwicklung des grundgesetzlichen Civilr. der Römer.* Erl. 1872, p. 74 ss), è fatto segno ad alcune nuove osservazioni dal Cuq (*Les inst. juridiques des Rom.* Paris 1891, p. 149, n.) È su di esse appunto che amiamo di richiamar l'attenzione dell'Istituto.

E dapprima converrà riferire il passo secondo l'ediz. di Mommsen:

His legibus (scil. *XII Tab.)* latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori. haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed *communi nomine appellatur ius civile.*

Ed ora ecco le osservazioni del sig. Cuq.

' Après la publication des Douze Tables, dit le § 5, l'interprétation commença à avoir besoin de l'autorité des prudents et des discussions du forum. Ici Pomponius interrompt son récit pour faire remarquer que ces discussions et ce droit, œuvre des prudents, ne sont pas désignés par un nom spécial, mais reçoirent la dénomination générale de droit civile.

Senonchè questa denominazione, che il nostro giureconsulto, nel § 5, sembra ignori, ce la fa conoscere, poi, nel suo lib. 6. su Q. Mucio (D. L, 16, 120) ed in un altro passo dell' *Enchiridion* stesso (§ 38).

' Comment, expliquer (domanda il sig. Cuq) l'inexactitude qui s'est glisée à la fin du § 5? *Nous ne serions pas éloigné de croire que la deuxième phrase de ce paragraphe est une addition maladroite des compilateurs du Digeste.* '

Secondo il sig. Cuq, noi l'avremmo a fare, dunque, con una di quelle interpolazioni, che, a' giorni nostri, sono state fatte segno a nuove e sapienti indagini all' *Istituto* ben note. Ma c'è davvero l'interpolazione?

Coi criterî diagnostici, additatici specialmente dal Gradenwitz e dall' Eisele, non si saprebbe, con certezza, scoprire la pretesa interpolazione. Se si ricorre al *criterio stilistico*, che cosa osta ad ammettere, che quel " *sed communi nomine appellatur* ius civile " sia stato scritto veramente da Pomponio? Già lo Schulin (*Ad Pand. tit. de orig. iuris commentatio.* Basilea 1876, p. 25) non ebbe ad osservare: ' Totus de origine atque processu iuris Romanorum tractatus, qui *principio et paragraphis duodecim prioribus absolvitur* revera Pomponii esse videtur, sola fortasse exigua paragraphi quartae parte (quella relativa alla compilazione delle XII Tavole) a Pomponio aliena '?

Che se, poi, ricorriamo al *criterio storico,* neppur questo fa sorgere un sicuro sospetto d' interpolazione: perchè mai la Storia giuridica non deve ammettere, che l' ' *ius non scriptum a prudentibus compositum* ' ebbe la denominazione generica di *ius civile*? L' unica ragione in contrario, che il valente romanista francese adduce, è questa: che Pomponio stesso altrove (D. I, 2, 2, § 38; D. L, 16, 120) non parla più di *ius civile*, bensì d' ' *interpertratio.* Ma ciò nè importa una contraddizione (come al signor Cuq è sembrato), nè fa sospettare, senza più, un' interpolazione. Si sa, che " *l' interpretatio* fu anco detta *ius civile* in senso stretto " e Ferrini (*Storia delle fonti*, p. 24) ha ricordato opportunamente, a questo proposito, un passo di Pedio, riferito da Ulp. (D. I, 3, 13): ' quoties lege aliquid. ... introductum est, bona occasio est, cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel *interpretatione* vel certe iurisdictione suppleri.' Cf. Lenel *Das Sabinussystem.* Strassburg 1892, p. 8.

Per l' insieme di queste ragioni noi non sapremmo aderire alla ipotesi del valente romanista di oltr' alpi.

LE FORME PRIMITIVE DELLA PROPRIETÀ IN ROMA

Memoria di **Calì Nicolò**

(Premiata con la medaglia d' oro dell' Istituto)

TRANSUNTO

Un compianto romanista italiano, Guido Padelletti (*Storia del D. R.* (II ediz. p. 214), non esitò di affermare, che " nessun popolo, forse, dell' antichità ha avuto ed ha trasmesso agli altri popoli un concetto del diritto di proprietà così *assoluto*, così *esclusivo*.... come il popolo romano." Ed è vero; ma il Padelletti esagera quando si spinge ad asserire, che, per un singolar privilegio (il quale non trova esempio nella Storia) soltanto i Romani si sarebbero, a un tratto, elevati all'idea della proprietà individuale non solo rispetto ai mobili, ma pure rispetto agl' immobili.

Altri ancora la pensano così. Fustel de Coulanges, p. es., non esitava di asserire, che, all' incontro degli altri popoli indo-europei, i Romani ed i Greci non attraversarono punto una epoca primitiva, in cui la terra fu proprietà collettiva; opinione strenuamente oppugnata da altri, in ispecie dal Viollet e dal De Laveleye ed ora dal Cuq.—L'A. analizza criticamente le due opinioni estreme e chiede: Se si ammette, che i Romani originariamente conobbero soltanto una proprietà fondiaria collettiva, viene ad essere inesplicabile come un popolo, che suole procedere così gradatamente nella trasformazione delle proprie istituzioni giuridiche, abbia potuto, senz' altro, operare una rivoluzione sì radicale nel concetto della proprietà? Se si sostiene, che la proprietà a Roma fu, fin dalle prime, una proprietà *individuale*, *assoluta* ed esclusiva, non sembra appartarsi da tutta l'evoluzione generale della proprietà?

L'A. esamina attentamente siffatti quesiti molto bene sollevati dal Carle *(Origini*, p. 63); quesiti, i quali non possono ben risolversi senza prima fermare, se dalla precorsa comunione aria

i progenitori de' Romani portassero seco nelle nuove sedi il concetto della proprietà *individuale* o *collettiva*. L'A. distingue la *proprietà mobiliare* dalla *proprietà fondiaria*, e, coi dati apprestatigli dalle più recenti indagini, giunge alla conclusione, che i popoli diramatisi dal ceppo ario non portavano e non potevan portar seco il concetto della proprietà individuale della terra, come, in sostanza, ha riconosciuto il D'Arbois de Jubainville.

Fa un'analisi comparativa del primitivo regime fondiario presso i diversi popoli indo-europei, e, giunto ai Romani primitivi, esamina con particolarità l'opinione del Mommsen, già preceduto dal Niebhur e dal Puchta. Analizzando i passi di Cic. (*de rep.* 2, 9, 14), di Plut (*Quest. rom. 15. Numa*, 16) di Dion. Halic. (I, 7; 2, 74) l'A. crede, che la tradizione stessa rispecchia un periodo originario, in cui la terra non era peranco divenuta esclusiva proprietà individuale e non era stata ancora divisa a titolo di proprietá privata. " Le più antiche ripartizioni di terreno, che si fanno risalire a Romolo, il noto assegno di terreno ad Atto Clauso, le assegnazioni coloniche, lo stesso nome di *heredium*=fondo di 2 iugeri, se mostrano (secondo Padelletti, p. 218, n. 1) come, fino dai più antichi tempi, abbia esistito in Roma proprietà privata," non mostrano ancora, (secondo l'A.), che Roma, con pindarico salto, sia passata alla proprietà fondiaria individuale e privata senza aver attraversato, sia pure rapidamente, uno stadio originario di proprietà fondiaria collettiva. È il rapido passaggio dall'una all'altra forma di proprietà, che ha potuto far sembrare, che Roma avesse perduto perfino le rimembranze d'ogni forma collettiva di proprietà fondiaria. Eppure, " anche *dopo* la formazione della città, si rinvengono tuttora le traccie di una proprietà collettiva sotto il nome di *ager gentilitius* e di *ager compascuus* " (Carle, Origini p. 60). L'*heredium* accanto all'*ager gentilitius* ed all'*ager compascuus* (indubie sopravvivenze del collettivismo fondiario) dimostrerebbe, che se a Roma la proprietà fondiaria privata sorge e si afferma di buonissima ora; tuttavia non cancella, fin dalle prime, ogni traccia di proprietà fondiaria collettiva. Nè, per altro, può dirsi affatto tramontato dalla società romana primitiva il regime della comproprietà domestica—L'A. assoggetta ad una diligente esegesi Gai II, 157 e D. XXVIII, 2, 11 (fr. di Paolo) e non crede accettabile l'esegesi del Padel-

letti; anzi, contrariamente a lui, dimostra, che i passi di Gaio e di Paolo, anche dal lato storico-giuridico, non sono disprezzabili. Rende omaggio al Fustel de Coulanges, che di quei passi ben riconobbe l'importanza, sebbene il compianto storico francese sia caduto in errore per ciò che riguarda le traccie del collettivismo fondiario nel mondo greco-italico.—Con la scorta della più recente letteratura son trattate le questioni varie, che si riannodano all' *heredium*, all' *ager gentilitius*, all' *ager compascuus*.

II. TRANSUNTI E SOMMARII

DELLE

MEMORIE, CONFERENZE, COMUNICAZIONI

DEI

Membri-Allievi, Effettivi, Corrispondenti.

I. *SEVERINO ROBERTO. Degli odierni studi sulla composizione delle Istituzioni di Giustiniano.* Riassunte le indagini di Huschke, Grupe, Mispoulet, Appleton, Ferrini, l'A. riconosce come cosa indubia, che i quattro libri delle Istituzioni giustinianee ebbero compilatori diversi; ma non crede si possa sinora affermare, con ogni sicurezza, quali dei quattro libri ebbero ad essere compilati da Teofilo e quali da Doroteo sotto la suprema direzione di Triboniano. Aderisce, in generale, ai criteri di Ferrini per tentare una *palingenesi* delle Istituzioni di Giustiniano, ma non attribuisce a tutti un' eguale importanza. Cf. Zocco-Rosa, *Le fonti d' Ist.* I, 1. Palermo 1893. W. Kalb, *Zur Analyse von Justinians Inst.* in *Arch. für lat. Lex.* VIII, 2, pp. 203-220.

II. *ID. Sul potere legislativo dei ' comitia curiata '.* Conferenza. Prendendo le mosse dagli studî di J. Kappeyne van de Coppello, l'A. esamina la questione se i *comitia curiata* avessero avuto un potere legislativo, come la tradizione ricorda. Pur ammettendo, che la frase " νόμους ἐπικοῦν... „ di Dion. Halic. II, 14, non ci richiami " ad un potere legislativo nel senso moderno, " come osservò il Willems (*Le D. P. R.* Louv-Paris 1888, p. 50), aderisce all'opinione di coloro, i quali non infirmano del tutto la tradizione. Esamina, in fine, l' opinione del Carle (*Orig.* p. 325) che " se una legislazione regia (o piuttosto curiata)

non fosse ricordata dagli scrittori, dovrebbe essere pur supposta, perchè era una necessità de' tempi.

III. *ID.* *Sulla legge di citazione di Costantino.* Nota preliminare. In una conferenza *sulla scienza giuridica romana da Alessandro Severo a Giustiniano*, l'A prese in particolar considerazione la famosa costituzione di Costantino del 321, ch'è la prima delle *leggi di citazione.* Ad essa appunto è consacrata questa Nota preliminare, nella quale l'A. esamina due opposte opinioni: da un canto l'opinione, secondo cui la cost. costantiniana avrebbe avuto lo scopo di por fine " alle interminabili dispute dei giuristi; " dall' altro l' opinione, secondo cui nella costituzione si dovrebbe scorgere " lo stabilirsi dell' autorità incontrastata, dell' *ipse dixit,* nel campo giuridico. " Questa seconda opinione (propugnata in Italia da Padelletti, *Storia del D. R. con note di* Cogliolo p. 634) è dall'A. chiarita non affatto esatta.

IV. *MOSCATO G. La Costituzione Ateniese di Aristotele e la versione dello Zuretti.* L' A. comincia dal ricordare l' importanza della scoperta, convenendo con lo Zuretti, ch' essa ' porta luce abbondante e feconda su molti punti della storia antica e prammatica e letteraria e filosofica ' e (può aggiungersi addirittura) della storia giuridica. Già questa scoperta suggerì al Brugi degl' interessanti raffronti con la Storia del Diritto Romano. (vedi i *Rendiconti)* Ricordata la letteratura cospicua, che sulla ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ s' è ormai formata. (Cf. *Jahresbericht* v. Iwan Müller, LXXV, p. 1-32), ricordati i dubì sull' autenticità dell' opera, ricordata l' altra versione italiana del Ferrini (Vedi Annuario, vol. II. p. 85), l' A. fa un esame analitico della versione dello Zuretti.

V. *BARCELLONA GIUSEPPE. Sul metodo di Salvio Giuliano nell'ordinamento dell'Edictum perpetuum.* Prendendo le mosse dalla nota opinione del Lenel (*Das Ed. p.* pag. 12 s) e dalle osservazioni del Ferrini (*in Rend. del r. Ist. Lomb.* S. II, vol. XXIV, f. VIII), l'A. si chiede: deve ammettersi, che Giuliano lasciò, " nella sostanza, l' ordinamento dell' Editto quale erasi venuto formando per l' opera di cento pretori " ? Esaminando i pochi passi, che si riferiscono alla compilazione dell' E. p. (Aurel. Vict. *de Caes.* 19; Eutrop. VIII, 9. Const. *Dedit*

nobis § 18, Const. *Tanta* § 18), l'A. osserva, che nulla di *preciso* può ricavarsi quanto al metodo del compilatore. Reputa, però, meritevoli di speciale attenzione le parole della Const. *Dedit nabis* (l. c.):.... ' Hadrianus.... qui.. *praetorum annua 'edicta in brevem quendam coegit tractatum*, *optimum Julianum ad hoc assumens*.. ' ed il passo di Aurelio Vittore (l. c.), che di Salvio Giuliano scrive:.... ' primus edictum, quod *varie inconditeque* a praetoribus promebatur, *in ordinem* composuerit.' Quel *varie inconditeque* potrebbe giustificare l'opinione de Krueger, (*Gesch. und Quellen d. r. Litt.* Leipz. 1888, p. 90), cioè, che nell' *E. p.* gli argomenti si succedessero con assai più di ordine. Ma questo e l' epiteto di " edicti perpetuì subtilissimus conditor," dato a Salvio Giuliano (intorno a cui si ricordano anche gli studì del Buhl), non implicherebbero con ogni *certezza*, che il nostro gc. avesse mutato *radicalmente* l' ordinamento dell' Editto.

VI *ID*. *Sulla lotta dei ceti nella repubblica romana*. *Conferenza*. L'A. esamina dettagliatamente questa lotta nelle sue cause e nei suoi effetti dal primo movimento separatista della plebe alle *Leges Liciniae Sextiae*, delle quali rileva tutta la straordinaria importanza. Non sa comprendere come il Pantaleoni abbia potuto attribuir a quella lotta il carattere di una lotta di razza. Conchiude osservando, che se le lotte tra i ceti, attraverso i secoli, si rinnovellano sotto mutate sembianze, questo è una conseguenza della stessa perfettibilità umana, per la quale si tende sempre al meglio.

VII. *ID*. Sull' *interpretatio*. Ad D. 1, 2. 2, § 5 *Nota preliminare*.—Prendendo le mosse dalle recenti osservazioni del Cuq sull' *interprétation des pontifes* [O. c. p. 145] l'A. osserva che han torto Joers ed altri quando non distinguono nettamente la primitiva interpretazione letterale da quella posteriore interpretazione estensiva, che veniva supplendo le angustie della *Lex XII Tab*.

VIII. *ID*. *Comunicazioni e notizie*. 1). *Dei MM. delle Istituzioni nella Bibl. di Bamberga*. L' A. si occupa segnatamente del Ms., D. II, 3, ch' è riguardato come il più antico. Quanto all'età del Ms. conviene con Patetta contro Dydynski, che esso non può essere anteriore alla fine del sec. X.—II). *D' una nuo-*

va edizione del' " Corpus Juris Civilis. „ Si annunzia la nuova edizione Kriegeliana del C. J., la quale è propriamente una ristampa. Ma la libreria Baumgaertner di Lipsia curò, che la nuova edizione fosse tipograficamente migliore delle precedenti, facendo in parte rinnovare le lastre stereotipe. La libreria Kohlhammer, che ha acquistato l' edizione, ne ha inviato in esame un esemplare all' *Istituto.* III.) *D' una nuova edizione delle Ist. di* Gaio. Si dà notizia della nuova edizione delle *Inst.* Gai (Berolini, ap. Weidmannos MDCCCLXXXXI), curata dal Krueger dopo la morte dello Studemund.

IX. *ARRA-SARONNI NICOLA. Ad Ulp. fragm* VI, 11. L'A. prende in esame il passo di Ulpiano VI, 11:.... '*dos, quae semel functa est, amplius fungi non potest, nisi aliud matrimonium sit.*' Esaminate le diverse lezioni del passo (compresa quella proposta da Hugo in *Civil. Magaz.* IV, 397), l' A. assoggetta ad attenta analisi le interpretazioni discrepanti, che se ne sono date dallo Schilling, dall' Hugo, dall' Hasse, dallo Schupfer sinoggi. Non crede, che '*dos quae semel functa est*' sia proprio una *dos*, che ha subito già una *retentio*, nè ammette, che il passo di Ulpiano sia da confondersi con quello di Paolo, riferito in *Vet. cuiusd. iurecons. Consultatio* IV, 3 (Huschke p. 731). Il passo ulpianeo non potrebbe valere ad escludere assolutamente il cumulo della *retentio propter liberos* con la *retentio propter mores.*

X. *ID. Le assemblee politiche nella Storia del Diritto Romano.* Descritta ampiamente l'evoluzione storica delle assemblee politiche dalla *monarchia* all'*impero*, l'A. studia particolarmente le cause, che, nell'impero, finirono per far tramontare i comizi e per convertire *poi* il Senato in un consiglio imperiale. Accetta l' opinione dell' Humbert, che, siccome " l' antichità ignorava il sistema rappresentativo, o, almeno, non ne apprezzava il valore, l'impossibilità del governo riposante sulla base de' comizi fu una delle grandi cause della caduta della Repubblica, avvenuta in realtà molto tempo prima della vittoria di Cesare "

XI. *ID. Le prime mitigazioni dell' esclusivismo contro lo straniero. Conferenza.* Studiando l' istituto dell' ospitalità come primo

temperamento dell'assoluto esclusivismo contro lo straniero, l'A., mercè opportuni raffronti, giunge alla conclusione, che l'esclusivismo contro lo straniero, sotto l'influsso di un sentimento *utilitario*, s'era già cominciato a mitigare fin dal periodo unitario ariano.

XII. *ID. Il Diritto Romano nel Comune antico di S. Gimignano.* Lettura a proposito d'una memoria omonima del Prof. Zdekauer. L'A. fa rilevare all'Istituto, che l'interessante memoria dello Z. è intesa a provare: 1) Che il D. Rom. esercitò non poca autorità sulle vetustissime consuetudini del Comune di S. Gimignano. 2) Che i compilatori del più antico Statuto (1210) di questo Comune ebbero del D. Romano profonda conoscenza; *fatto d'importanza tanto maggiore in quanto si tratta di un Comune piccolo, che certamente non avea scuole di diritto.*

XIII. *CANNIZZO IGNAZIO. Sulle leges agrariae.* Conferenza. L'A. rivolge una speciale attenzione alla proposta di Rullo e col Macè reputa improvvida l'opposizione di Cicerone. La proposta di Rullo avrebbe potuto lenire la piaga della questione sociale meglio che le funeste *frumentationes.*)

XIV. *MODICA ISIDORO. Comunicazioni*—1). *Per la critica del Codice giustinianeo.* Il Mommsen ha annunziato nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, che in Hieropolis Kastubala *(Budrum)*, piccola città della provincia di Cilicia, s'è scoperto un plinto in onore di un governatore, il cui nome nella pietra spezzata in principio di linea, è designato così:... cius F. f. Cl. Dexter Augus *(tanus Alpin)* us Bellicus Sollers Metilius..... us Rutilianus. L'Hicks (*Journal of hellenic stud.* IX, 1890, p. 251) crede si tratti di quel *Rutilianus legatus Ciliciae*, cui Antonino Pio (138-161) inviò un rescritto. Ma il Mommsen osserva, che Hicks fu tratto in errore da Liebenam (*Forschungen*, I, p. 416), poichè il rescritto, di cui si tratta Cod. IX, 43, 1) porta a sottoscrizione: VIII *k. Mai.* Laeto II *et* Cereale coss. Dunque il rescritto è emesso nel 215 non da Pio, ma da Caracalla. I più antichi Mss. del Codice (Ms. parigino 4516; nel Pistoiese e nella *Summa Perusina* il lib. IX manca) e gli altri, i migliori, collazionati da Krueger, hanno in questo luogo: *consulari provinciae*, lez., che il M. dice impossibile. Il Krue

g e r ha preso dal Ms. berlinese la lez. *consulari Lyciae*; mentre H a l o a n d e r ha: *consulari Ciliciae*, lezione passata nelle posteriori edizioni. Donde prese l' H a l o a n d e r questa lezione? Verosimilmente (secondo M o m m s e n) dal Ms. Egnaziano. Il M. deplora, aver il K r u e g e r tralasciate le iscrizioni dell' H a l. a volte utili. È probabile, intanto, che il R u t i l i a n u s della Cost. più su ricordata sia il legato del plinto di Hieropolis.

II) *D'uno* ' scrinium ' *recentemente scoperto a Roma.* Nel palazzo Poli, a Roma, s'è trovata una scultura romana, rappresentante un uomo in toga, a piè del quale si trova lo *scrinium*, che non di rado s'incontra nei monumenti antichi. Il M o m m s e n, nella *Zeitschrift* cit., ne dà una notizia, ricordando l'altro scrigno, scopertosi nel 1890 e conservato oggi nel Museo delle Terme Diocleziane. Agli studiosi della costituzione delle corporazioni romane interessano le due seguenti iscrizioni, che il monumento contiene:

CONS	C ons
TITVTI	TIT ut
ONES	IONE·
CO RP ORIS	S
MV NI MENTA	COR P MVNIMENTA.

XV. *BANDIERAMONTE DOMENICO. Le forme primitive della penalità presso i popoli indoeuropei.* Conferenza. L' A. dimostra, che i diversi popoli rampollati dal ceppo ariano portaron seco un sistema di privata vendetta, temperato dal taglione e dalla composizione. Contrariamente al B r u n n e n m e i s t e r, l'A. sostiene, che Roma primitiva conserva anch'essa vive le traccie di questo sistema di penalità.

XVI. *ID. Illustrazioni alla col.* V, lin. 9-28 *delle leggi di Gortyna.* L'A. esamina il sistema di successione intestata, sancito dalle leggi di Gortyna, e lo mette in raffronto con quello della *Lex XII Tab.*—Egli è d'avviso, che i popoli indo-europei dal centro comune, donde emigrarono, portaron seco il sistema di successione agnatizia e gentilizia. Analizzando le parole della legge:... τᾶς ϝοιχίας ουτινές κ' || ἴωντι ὁ κλᾶρος τούτονς ἔ | χεν τὰ χήματα, chiede: il κλᾶρος rappresenta propriamente la *clientela*, cui sarebbero stati devoluti gli averi in mancanza di consanguinei?).

XVII. *MODICA I. La giustizia presso gli antichi Germani.* Da chi fosse amministrata la giustizia presso gli antichi Germani appare da Caes. *de b. g.* VI, 23 e da Tac., *Germ.*, 12. Cesare dice: *Principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt.* E Tacito: *Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui iura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe comites consilium simul et auctoritas adsunt.* L'A., accennate le interpretazioni diverse di questi passi, compresa quella singolare del Fustel de Coulanges, *Recherches*, p. 362 s., aderisce all'opinione del Beaudouin, *La partecipation des hommes libres au jugement dans le d. franc,* p. 16. L'opinione è questa: ' La justice est rendue par le *principes*, c'est-à-dire le chef de l'État, parce que sur ce point le texte de Tacite est formel; mais les hommes libres assistent le *princeps*, et prennent au jugement une part impossible à préciser, mais vraisemblement importante, parce que la comparaison avec la constitution politique de la *civitas* et avec les documents postérieurs rend à peu près certaine cette partecipation des hommes libres au jugement '.

XVIII. *ALESSI-AZZOLINI CORRADO. Sulle origini del regime dotale romano.* Conferenza. L'A. studia la questione si dibattuta, se la *dos* esistesse fin dai tempi primitivi, cioè fin dal regime della *manus*; questione ripresa accuratamente in esame, tra noi, dal Brini, *Matrim. e div. nel D. R.* I, p. 63 ss. Dato alla *dos* primitiva il significato di *donum* (è l'opinione di Varr. *De l. l.* v. 175) ed ammesso, che " la donna l'abbandonava al marito senza riserva e senza ritorno, " si potrebbe ammettere la dote fin dai tempi della *manus*; ma, veramente, più che la dote vera e propria, v'ha allora l'embrione del futuro regime dotale.

XIX. *GENNARO FORTUNATO. Le riforme di Giustiniano intorno al regime dotale* Conferenza. L'A. comincia dall'osservare, che " nello svolgimento progressivo della legislazione matrimoniale romana si osserva un continuo miglioramento delle condizioni della donna sia nei rapporti personali col marito, sia nei rapporti economici. Esaminando le costituzioni *de iure dotium* (Cod. V, 12) e *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita* (Cod. V, 13), cui consacra una

speciale nota, l'A. fa ben rilevare la visibile preoccupazione di Giustiniano di garentire semprepiù le ragioni dotali della donna, talchè sotto la legislazione dell' *imperator uxorius* si può dire (e fu detto dal Cuiacio): ' *in causa dotium, certe est melior conditio feminarum, quam masculorum.* Pur non negando, che " uno spirito di esagerata protezione è il vero carattere di questa legislazione," trova soverchia la critica, cui talvolta fu fatta segno; dappoiché una legislazione si giudica male se non si riconnette alle condizioni del tempo, in mezzo a cui è sorta.

XX. *LA SPINA SEBASTIANO. Il frammento delle Istituzioni e delle Pand. nel Ms. Berl. lat.* Fol. 498 *e l' opinione del prof. Patetta.*—Comunicazione. Il Sig. Federico Patetta, in uno de' suoi contributi alla Storia del Diritto Romano nel M. E. (*Bull. dell' Ist.* di D. R. IV, 278 ss., è d'avviso, che il trovarsi un frammento delle Ist. e dei Dig. nel Ms. berlinese latino del sec. IX non prova la conoscenza de' Dig. lungo tutto il M. Evo. Il Ms., osserva il P., a fol. 191, dove finisce la *lex Dei* ed incomincia una parte del *Dictatum de consiliariis,* presenta un segno di rinvio, corrispondente ad un altro in principio del fasc. (f. 183-90), che contiene il frammento delle Istituzioni e del Digesto. Il P. crede, che questi segni di rinvio sono indubiamente *della stessa mano, che ha scritto il fascicolo aggiunto, il quale sarebbe un supplemento scritto poco dopo il testo principale.* Ecco come il P. spiega la cosa. Il possessore della Ms. avrebbe trovato per caso un fr. di codice, scritto nell' Oriente o nell'Italia greca, il quale avrebbe contenuto gli ultimi §§ delle Ist. ed il principio del Dig. Quell'ignoto ebbe ad essere impressionato da due fatti: *a*) dal fatto, che " le leggi del Dig. portavano le stesse iscrizioni dei fr. della *lex Dei*: *b*) dal fatto, che, in fine delle *Ist.*, si trovava una sottoscrizione col nome di Giustiniano, ch' è anche in principio dell' *Epitome Iuliani.*" Che fece egli? Secondo il P. avrebbe ' copiato materialmente, spesso senza capire, e siccome il Ms. conteneva già l' *Epitome*, diviso in due parti, e la *lex Dei* come terza parte, l' ignoto avrebbe cambiato la *sottoscrizione* delle *Istituzioni* in *iscrizione* e avrebbe considerati i frammenti del Dig. come libro quarto della raccolta. Il Patetta ne intraprende una dimostrazione, che si segnala all' attenzione dell' *Istituto.*

XXII. *MUSUMECI V. Le traccie della vendetta del sangue nel mondo romano.* (In un saggio di studì speciali sul Diritto Penale Romano l'A. osserva, che non può intieramente accogliersi l'opinione, secondo cui ' a Roma il rapido e vigoroso affermarsi del potere dello Stato non avrebbe lasciato posto (fin da' primi tempi storici) all'esercizio della vendetta de' parenti, ' opinione, di cui il referente ebbe già ad occuparsi altra volta. (Cf. Zocco-Rosa, *La forma primitiva del Diritto Penale Rom.* p. 15). Si debbono distinguere le due diverse figure del *delitto pubblico* e del *delitto privato*, rispetto al quale lo Stato *primitivo* lascia la repressione al privato offeso, infliggendo pene per i reati di carattere pubblico ed ' in tale ufficio suo si crede strumento delle divinità nazionali '. (V. Ferrini, *Diritto Pen. Rom.* p. 10 s.)

Si dà ragione al Rein, il quale non reputa punto inverosimile, che, nei tempi primitivi, la vendetta del sangue sparso, anco in Roma, appartenesse alla famiglia dell' ucciso. Anche più tardi non era, forse, scusato ' chi, per placare i Mani del padre o di altro parente ucciso, lordavasi del sangue dell'uccisore ' ? (Val. Max VIII, 1, 2. Amm. Marc. XXIX, 2. Cic. p. *Mil.* 3.)

E non nacquero dalla vendetta del sangue ' il diritto ed il dovere, imposto ai parenti, di tradurre in giudizio l' uccisore di un membro della loro famiglia ' ? In Plut. *Luc.* 1; Tac. *Ann.* II, 71; Paul. *sent.* III, 5, 2; D. XXIX, 5, 8, § 1; C. VI, 35, 9 si ripercuote l'eco della preesistende vendetta del sangue.

XXIII. *SISTO G. La promessa di non giuocare a zara ed una glossa di Uberto da Bobbio al Digesto.* Rendendo conto all' *Istituto* d'una pregevole memoria del Prof. Zdekauer (v. *nostre Comun.*), l'A. si sofferma specialmente sur una glossa di Uberto da Bobbio (✠ prima del 1245) al Digesto. La gl. al tit. *de transactionibus* (II, 15), dallo Z. citata secondo un Codice (H. IV. 18.) contemporaneo della Bibl. comunale di Siena, suona così: ' *Sed quid si aliquis promisit mihi quod ipse non luderet ad azardum. vel ad alium ludum prohibitum, et hoc sub certa pena, numquid, si postea ludat, incidet in penam? Responde: Sic. ar. 1. de V. O. L. ex ea parte.* ' (Cf. D. XLV, 1, 121). Lo Z. osserva a ragione, che ' Uberto da Boblio con la sua glossa, faccia o non faccia violenza al Diritto Romano, spiega istituti giuridici

dei suoi tempi per mezzo del D. Rom., ch'egli tratta come diritto comune. La glossa di Uberto da Bobbio, che " cerca nelle fonti classiche la giustificazione degl'istituti germanici dei suoi tempi, " è interessante anche per ciò che riguarda il tempo, in cui il D. R. divenne in Italia diritto comune.

XXIV. *PUGLISI P. Comunicazioni.* Egli presenta due note bibliografiche, l'una sul libro di Marina, *Romania e Germania, ovvero il mondo germanico secondo le relazioni di Tacito nei suoi veri caratteri, rapporti e influenza sul mondo romano.* Trieste 1892; l'altra sull'opuscolo di G. Blandini. *Efficacia della riparazione volontaria nel Diritto punitivo langob. e nell'Italiano vigente.* Catania 1892.—Il libro del Marina, benchè non dica quasi nulla di nuovo, ha tuttavia il merito di trattare in modo chiaro ed ampio l'interessante e vessato problema dell'influsso dell'elemento germanico sulla civiltà europea. Interessa allo *Istituto* particolarmente la parte seconda del libro, in cui si tratta dei *rapporti, che corsero tra il mondo romano ed il mondo germanico delle loro conseguenze.* Sulle asserzioni del M. bisogna fare molte riserve, nè gli storici del Diritto accetteranno, così senz'altro, il commento suo a Tac. *Germ.* 26, già illustrato dal De Giudice. — L'opuscolo dell'egr. G. Blandini è una breve, ma interessante nota preliminare, intesa a dimostrare, che ' nell'editto lang. la riparazione del delinquente esercita un'influenza mitigatrice o estintiva sulla penalità, particolarmente e quasi esclusivamente rispetto ai reati d'ingiuria, diffamazione, calunnia, nei due primi dei quali casi, viceversa, è affatto inefficace pel vigente codice penale patrio.

XXV. *BARCELLONA G. Gli Atleti romani.* L'A. richiama la attenzione dell'*Istituto* sopra un articolo intorno agli atleti, inserito nel pregiato *Dizionario epigr. delle antichità romane* del nostro M. O. Prof. E. De Ruggiero. È notevole la differenza di sviluppo dell'arte atletica greca e di quella romana. " In Grecia sorge dapprima per diletto: gli atleti di mestiere s'istituiscono di poi. In Roma, per converso, si comincia con gli atleti di mestiere e solo più tardi l'atletica si esercita per diletto '.

XXVI. *ID. Di un nuovo Ms. dell'*Epitome Iuliani, *collazionato da F.* Patetta. L'A. dà notizia del Ms. *Vaticano-Ottoboniano* 1492, collazionato dall'infaticabile Patetta, che ne diè già una

notizia nel *Bullet. dell'Ist. di D. R.* IV, p. 270; annunziando insieme che ' un altro Ms. del sec. XII dev' essere nella biblioteca di Holkham.' Più che alla fine del sec. XI (ipotesi non esclusa dal Patetta), l'età del Ms. potrebbe riconnettersi ai primordi del sec XII.

I cinque fogli, aggiunti in fine del Ms., sono scritti proprio da mano del sec. XIII? Il P. dice: " apparentemente." Prendendo in esame l' edizione patettiana di questa parte del Ms. Vaticano Ottoboniano, sarà ricercato, se le questioni, che vi si contengono, provengano dalla scuola di Bulgaro e siano *appunti di qualche scolare*, anzichè opera sua.

Tra le conferenze, tenute dai Membri-allievi durante l' anno accademico 1892.-93, ricordiamo quelle de' sigg: Toscano Giuseppe *sulle condizioni economiche di Roma primitiva e sull' organizzazione domestica degli Arj;* Sisto Giovanni *sulla riforma serviana;* Cannizzo Ignazio *sul matrimonio per compra*; Severino Roberto *sull' ordinamento giudiziario e la procedura civile nel periodo regio;* Scuderi Paolo *sulle magistrature della rep. romana;* Moscato Giuseppe *sulla civiltà primitiva degli Arj;* Barcellona Giuseppe *sul re ed il potere regio nella primitiva costituzione politica di Roma;* Cannizzo *sullo stato sociale di Roma nella decadenza della Repubblica*; Severino *sui ' comitia curiata ' e ' calata ';* Arra-Saronni *sulla condizione giuridica dello straniero;* Barcellona *sulle origini delle classi sociali*; Rigazzi *sui tratti caratteristici del regime repubblicano e del regime imperiale a Roma.*

A ciascuna conferenza tenne dietro una larga discussione, cui, a volta a volta, preser parte i Membri-allievi ed effettivi, intervenuti alle adunanze dell' *Istituto.*

IL RELATORE
A. ZOCCO-ROSA

III. RENDICONTI

DEL

Direttore Prof. A. ZOCCO-ROSA

⁂ Ho l'onore di presentare all'*Istituto* il *Manuale di Storia del Diritto Italiano* del M. O. Prof. Francesco Schupfer, 1) l'insigne Maestro, che nel campo della Storia del Diritto ha impresso sì belle orme di sè e la patria nostra onora.

Il volume, che presento, tratta delle *fonti* [*Leggi e Scienza*] ed è diviso in tre libri, nei quali la Storia delle fonti è studiata attraverso tutta quella distesa di secoli, che compongono tre epoche: l'epoca germanica (Libro I, p. 3 ss), l'epoca neolatina (Libro II, p. 154 ss.), l'epoca umanitaria (Lib. III, p. 377 ss.). La prima epoca comincia con le invasioni barbariche e va fino allo stabilirsi dei comuni. È uno spazio di circa cinquecent'anni, che, a sua volta, abbraccia più periodi. L'A. distingue i *tempi barbarici* propriamente detti, i *tempi carolingi*, i *tempi feudali*. Un tratto comune tutti questi periodi hanno: è il *prèdominio* dell'*elemento germanico* tanto negli ordinamenti politici, quanto nelle istituzioni private. Perchè quell'elemento prevalse? Perchè in esso era la forza.

È un predominio, però, che non si rivela chiaro fin dagl'inizî. In verità, nel *periodo barbarico*, più che il predominio di questo o di quell'elemento, non v'ha che il *caos di tutti gli elementi*. L'inizio suo non è punto contrasegnato da una placida coesistenza di elementi e d'idee discrepanti. Tre idee sono in lotta tra loro, ma nessuna ancora del tutto prevale: le idee romana, germanica, cristiana. Egli è appunto in questo periodo che si elaborano, in mezzo ad un'*aspra lotta*, i *fattori del nostro incivilimento*; esso *racchiude il germe di tutti i progressi avvenire*.

---

1) Città di Castello, Lapi 1892.

L'A. considera quella lotta nelle fonti legislative romane e germaniche, dopo aver studiato il principio, che può dirsi proprio della nuova società, e che informa e regola tutto questo movimento: la *personalità del diritto* [p. 7-14]. Solo un veterano della Scienza, come lo Schupfer, poteva condensare in poche pagine, e spesso con una felice frase sintetica, sia l'indole del principio della personalità del diritto (che non trovò mai applicazione ai forestieri nel senso politico della parola), sia le questioni varie e interessanti, che vi si riannodano, specialmente quella se si ammettesse o no la libera scelta della legge. A questo proposito lo Schupfer non esita ad escludere qualunque arbitrio nei tempi antichi (p. 9-10), e prova perchè l'escluda contrariamente al Giorgetti e al Liverani. Riconosce, per altro, che, in tanta mescolanza di popoli, non poteva non sorgere qualche conflitto tra persone viventi a legge diversa. Sopratutto in caso di liti tra loro quale legge dovea applicarsi? Si provvide a questo caso in maniera, che potesse dirsi esauriente? L'A. ben nota, che, a questo proposito, abbiamo notizie piuttosto frammentarie, dalle quali, dunque, non conviene trarre troppo recise conclusioni. Ed il nostro A. se ne astiene saviamente, pur notando, che, al postutto, l'antagonismo veramente spiccato era tra le leggi romane e germaniche (p. 11). Or le difficoltà, che potevan sorgere, parecchi popoli le saltarono a piè pari, non riconoscendo il diritto romano che nei rapporti dei Romani tra loro. 1)

*
* *

Intanto il *principio della personalità del diritto*, osservato dai barbari, dovea portar seco la continuazione dell'uso del diritto romano pei vinti, non in tutto, certamente, ma " più che altro, in quelle parti, che riguardavano il diritto privato e anche il diritto penale; sebbene qui con una certa restrizione.

Fissate le cause, che determinarono la continuazione del diritto

---

1) " È stato (soggiunge l'A.) un metodo spiccio seguito dai Borgognoni, dai Langobardi, forse anche dai Visigoti del regno di Tolosa. Del resto pare, che si applicasse il diritto, che in un dato rapporto potea dirsi prevalente, e, se nessuno prevaleva, si applicassero entrambi. " È un'opinione, cui ci sottoscriviamo.

romano pur nell'alto medio evo, il nostro A. si accinge allo studio delle fonti legislative de' tempi barbarici cominciando dalle *leggi romane propriamente dette* [p. 16-24] e venendo a mano a mano alle *leggi romane de' barbari* [p. 24-40] ed alle *leggi barbariche* [p. 41-69]. Vi spigoliamo qua e là. L'A. ha ragione: sebbene la dominazione greca, in Italia, non fosse stata di lunga durata, e, al postutto, si fosse ristretta ad alcuni territorî soltanto, pure il d. giustinianeo *riuscì veramente a collocarsi allato del d. teodosiano*, che, sia pur a palmo a palmo, finisce per cedere il terreno al d. giustinianeo. *L'Italia* (son parole dello Schupfer) *rimase così il paese del diritto giustinianeo, ed è di qua che esso procedette alla conquista del mondo.*

Ma la legislaz. giustinianea ' termina con Giustiniano? ' No davvero (p. 20). Dalla morte di Giustiniano a Basilio il Macedone [565-866], da Basilio il Macedone alla presa di Costantinopoli [867-1453] abbiamo, nell'impero d'Oriente, una lunga serie di costituzioni e di codici e di opere giuridiche, che non sono rimaste senza influenza sul diritto italiano. Senza dubio, la fioritura giuridica bizantina non andò perduta per l'Italia e non mancano le ragioni. Si sa, che, pur dopo la discesa de' Langobardi, v'ebber provincie dell'Italia sett., centrale e meridionale, che rimasero soggette alla dominazione greca. E anche la nostra Sicilia (lo nota bene l'A. p. 22) continuò ad essere soggetta a Bisanzio, per più secoli, dalla conquista di Belisario all'invasione musulmana. La diffusione delle leggi greche e l'uso de' lor compendî in quelle provincie son cosa troppo naturale. Per altro, le relazioni commerciali doveano favorire l'introduzione del d. greco-rom. anche là dove la dominazione greca propriamente non si estendeva o era solo di nome (p. 22). E le fonti giustinianee? Resta loro pur sempre un largo campo. *Perfino nell'Italia meridionale, dove il diritto bizantino attecchì più, abbiamo positive testimonianze non solo dell'uso e della notizia del diritto romano in generale, ma anche dei libri giustinianei.*

∴

Qual fu l'intendimento di Teodorico nel pubblicare l'Editto? Scartata ogni altra ipotesi, il nostro A. (p. 27) ammette, che **Teodorico mirava a fondere in uno i due popoli, proclaman-**

do un diritto uguale per tutti, obbligatorio per tutti. E non si può negare, ad ogni modo, la ferma volontà del legislatore di far prevalere l'imparzialità della legge *sempre e su tutti senza riguardo all'origine o al rango* (p. 30).

Per ciò che riguarda, poi, quel compendiò del Breviario Alariciano, noto sotto il nome di *Lex romana utinensis*, l' A., sintetizzando (p. 34-40) le sue note e sapienti indagini monografiche, riafferma ancor una volta la patria italiana del compendio. Ma che bisogno avea l'Italia di questa nuova compilazione di diritto romano? Lo Schupfer risponde: ...' c' era il bisogno di rinverdirlo e renderlo popolare, giacchè già da un pezzo si era smesso di ricorrere alle fonti nell'applicarlo; ma insieme c'era quello, anche più urgente, di *adattarlo alle condizioni e istituzioni della nuova società, che si veniva formando.* '

Quanto alle *leggi barbariche* (studiate secondo le diversità, le affinità ed i gruppi), segnaliamo all'attenzione dell'*Istituto* lo studio delle *cause, che ne determinarono la compilazione* [p. 41-43]. Son cause d'indole varia (politica, religiosa, economica), che l'A. mette in rilievo l'una dopo l'altra, senza annettere, per altro. a tutte la medesima importanza. Già anche pei Germani può dirsi, in generale, che la codificazione si riannoda ad un grande avvenimento politico.

*
* *

E veniamo ai *tempi carolingi* [c. II, p. 69 ss]. L'A. ne ha delineato, fin da principio (p. 4), i caratteri fondamentali e pur salutandoli come l'inizio di un nuovo e luminoso periodo, osserva, a ragione, che non si tratta, poi, d'un periodo senza precedenti. La tendenza di formare il diritto in via veramente legislativa sarebbe cominciata già ad apparire fin da quando i barbari si ressero a monarchia: ' via via che la potestà regia si rafforzerà, questa tendenza si verrà accentuando sempre più. Già, fin da' Langobardi, il *diritto regio* [*editti*] non viene a collocarsi, come una nuova fonte, accanto al *diritto popolare* ? Ciò accade tra i Franchi fin da' tempi dei Merovingi. È con queste osservazioni, che l' A. si schiude la via allo studio de' *capitolari* (p. 71 ss), dei

quali ritrae maestrevolmente lo *scopo* ed il *carattere* (p. 83-87), notando col Brunner, che il sorger del contrasto tra il *diritto regio* ed il *diritto popolare* ed il penetrare, che ha fatto il diritto regio semprepiù addentro nel diritto popolare, *segna uno dei più grandi progressi dello svolgimento giuridico nel periodo franco.*

Si passa ai *tempi feudali* [c. III, p. 87 ss]. L'A. comincia dal ritrarre il carattere del *periodo feudale*, in cui lo Stato è come decomposto nei suoi atomi, e anche la fonte legislativa, nel senso proprio della parola, pare quasi disseccata. — Tutta l'esteriore vita giuridica del periodo feudale è ricostruita con l'attento studio delle *leggi* (che ritraggono tempi fortunosi e tristi p. 87-92), del *diritto consuetudinario* (p. 92-98), del *diritto e dell'uso giudiziario* (p. 98 s), delle *formule* con particolare riguardo alle raccolte che hanno maggiore importanza per l'Italia (p 103 ss).

* * *

Viene ora una parte, per la quale il *Manuale* dello Schupfer differisce caratteristicamente da altri Manuali e riveste un carattere scientifico davvero grande: alludiamo alla parte, in cui si tratta delle *scuole e della scienza del diritto* (tit. III. pag. 106 ss) durante l'epoca germanica. È una sintesi critica, profonda e vigorosa, degna di un maestro.

Egli ritrae, con critica finezza, il carattere di quelle scuole giuridiche, che precorrono e preparano la cultura giuridica moderna.

Le scuole romane e la scienza romana (p. 106 ss), la scuola langobarda e la scienza langobarda (p. 117 ss) son dall'A. studiate secondo i più recenti risultati della critica moderna; risultati, ai quali, d'altronde, egli stesso ha contribuito con gli scritti suoi. Sono notevolissime le pagine, consacrate alla fioritura giuridica prebolognese: la scuola di Pavia, le collezioni delle leggi langobarde e la scienza del diritto langobardo sono trattate maestrevolmenle, nè parrà soverchia l'attenzione, che l'A. rivolge alla scuola di Pavia quando questa « ha contribuito, più che d'ordinario non si sup-

ponga, a formare la scuola di Bologna a quella grande vita degli studi giuridici, a cui si dà il nome di rinascimento. »

*
* *

Ed eccoci al *libro secondo*: esso è consacrato all' epoca neo-latina. È un' epoca, che, pur trovando nelle istituzioni feudali il suo addentellato, sorge con idee e istituzioni diverse, e forse il primo impulso è venuto da Roma. L' idea romana non s' allarga semprepiù dando la sua impronta all'epoca ? Il sacerdozio e l'impero, il principato e il municipio, tutto viene atteggiandosi alla romana. Che più ? Perfino il feudo militare si modifica sotto l'influenza di essa per accogliere un'idea civile. Or anche le fonti legislative si riannodano a tutto questo grande movimento ed è in mezzo ad esso, che l'A. le vien partitamente studiando, cercando di coglierne lo spirito.

Comincia dalle leggi generali (p. 154 ss) per venir giù giù alle leggi provinciali e costituzioni di principi (p. 195 ss), alle leggi locali (p. 253 ss), alle *leggi speciali delle classi* (p. 293): ei ricompone così le svariate fonti legislative di un' epoca, che vide realizzato il gran sogno di Agobardo.

Col solito metodo, il nostro A. si accinge, qui, a ritrarre le scuole e la scienza del diritto nell'epeca neo-latina. Le odierne indagini, fattesi in Italia e fuori sulle origini, sull' attività, sul carattere della scuola de' glossatori son messe a profitto sapientemente, ed anche qui si manifesta quel vigore di critica austera, che contraddistinque i lavori di questo Maestro. Richiamo, intanto, l' attenzione dell' *Istituto* sulle pagine sì interessanti, che concernono quella fase della storia della giurisprudenza italiana, che va dalla metà del sec. XIII alla fine del XV: è il tempo, in cui sorge la scuola de' post-glossatori, che l'A. studia (p. 365-70, p. 370-78) e nel suo insieme e nel suo valore.

*
* *

Eccoci, in fine, al libro terzo: questo riguarda l' epoca umanitaria. Più breve delle altre [1492-1789], questa terza epoca chiude degnamente il M. E. per inaugurare un' età nuova, che nessuno può ancora prevedere dove metterà capo (p. 377). L' A.

distingue in quest'epoca la superficie dal fondo. Guardata alla superficie, si direbbe quasi che l'Italia più non esiste; guardata in fondo, questa è un'epoca, in cui si riscontra un avviamento all'unità. Un' epoca di singolari contrasti fu quella e questi contrasti l' A. esamina nelle leggi e nella scienza. Da un canto quasi tutto il movimento legislativo si accentra nel potere sovrano e parte da esso; dall'altro una congerie di leggi disparate, che si disputavano il campo ed ingeneravano la confusione nella vita giuridica, come un dì nella società romana, faceva sorgere il bisogno di semplificazione e di coordinazione; bisogno, che dovea condurre alla codificazione. Anche questa volta le raccolte private precorsero l'opera dello Stato. L'A. lo dimostra studiando attentamente la genesi della Codificazione p. 415-24).

Anche in quest' epoca l' A. fa segno ad uno studio accurato e sapiente la *scienza del diritto*, quale si viene elaborando nelle scuole giuridiche. Il nostro A. prende le mosse da' precursori della scuola francese, rispetto alla quale considera segnatamente che cosa essa abbia fatto sia per l'insegnamento, sia per la scienza. Intanto (d'accordo con lo Stinzing) riguarda a ragione la lettera del Duareno ad Andrea Gaillart come *il programma della scuola*. (p. 432). Ma neppure alle scuole arride perenne la primavera della giovinezza: la scuola francese, che tenne il primato in Europa nel sec. XVI e in parte del successivo, a poco a poco decadde, e ciò dipese da più cause, che l' A. pone benissimo in rilievo (p. 437). Un più breve esame rivolge alla scuola olandese (p. 440-44) per soffermarsi più a lungo sulla scienza del Diritto in Italia nei secoli XVI, XVII, XVIII (p. 444 468). Son secoli non belli per la scienza giuridica italiana: essa è decaduta. L'A. fa un quadro fedelissimo di questa decadenza; ma, d'altronde, non mancò una salutare reazione, cui l' A. stesso rivolge una speciale attenzione (p. 456-468).

Il libro si chiude con un geniale capitolo sulla *filosofia della rivoluzione* (p. 468-475) e sul *movimento filosofico italiano* (p. 475-491). È una sintesi eccellente, com'era da attendersi dall' A. e ci piace l'omaggio, ch'egli rende a quel genio grande e solitario, che fu Vico nostro, il quale, senza dubio, precorre la moderna Sociologia.

*
* *

Tal'è il nuovo libro dello Schupfer, intitolato a Filippo Serafini in occasione del XXXV anno del suo insegnamento. La nostra relazione, inadeguata al merito del libro, non mira che ad eccitare i membri dell' Istituto alla lettura ed allo studio di quest'opera, che si distingue caratteristicamente da' consueti *Manuali.* 1). La storia giuridica non è accozzaglia di materiali: essa non è scientifica ed organica se non ricostruisce e ricompone la vita del Diritto nelle sue grandi fasi evolutive parallelamente alle evoluzioni di quella vita sociale, nel cui seno il Diritto si viene svolgendo e di cui, perciò, rispecchia le condizioni.

Questo è il concetto scientifico, che Francesco Schupfer ha della Storia del Diritto, ed a questo concetto appunto tutto il libro s'ispira, donde il carattere suo schiettamente scientifico. Una forma vivace, spigliata, limpidissima ne rende gradita ed attraente la lettura e concorrerà semprepiù, staremo per dire, alla sua popolarità nelle nostre scuole.

Senza dubio, in molti vessati argomenti non è chiusa ancora la discussione; anzi il Manuale dello Schupfer, corredato come è d'una ricchissima letteratura, invoglierà più d'uno studioso a nuove ricerche, alle quali spiana la via.

Intanto ognuno dovrà salutare questo libro come uno dei pochi, che onorano veramente la scienza storico-giuridica italiana e ne rispecchiano i vigorosi progressi. Resta un voto: che a questo volume, consacrato tutto alle fonti, altri ancora ne seguano. Nè questo è un voto individuale: è il voto dell' *Istituto* intiero.

*** *Thinx e Affatomia. Studi sulle adozioni in eredità dei secoli barbarici* (Roma 1892); *Trani ed Amalfi. Studi sulle consuetudini marittime del* M. E. (Roma 1892) sono i titoli di due interessanti memorie, che lo stesso M. O. prof. Schupfer all'*Istituto* invia.—La prima [estratta dalle *Mem. della r. Accad. dei Lincei*], dopo alcuni cenni preliminari sull'importanza dell'adozione nel mondo antico, illustra le adozioni in eredità dei secoli barbarici, soffermandosi all'*affatomia* dei Franchi e al *thinx* dei Langobardi. È un lavoro.

1) L'Italia nostra ne ha ormai due pregevoli: quello del Salvioli e quello del Calisse.

che ha una spiccata intonazione critica e, a più riprese, oppugna o rettifica talune delle opinioni o delle affermazioni di Riccardo Schmidt, *Die Affatomie der Lex Salica*. München 1891.—La seconda memoria (estratta dalla *Riv. Ital. per le sc. giurid.*; più che ad esaminare se le consuetudini marittime medioevali abbiano conferito molto o poco al progresso giuridico, mira a studiare propriamente qualche punto dello statuto di Trani e della Tavola di Amalfi. L'A. studia specialmente il tempo, in cui furono compilati, ch'è tuttora oggetto di forte controversia.—Quanto al tempo, in cui ebbero ad essere compilati gli ordinamenti di Trani, l'A., fra tutte le ipotesi messe innanzi, reputa più semplice e corretta quella dello Sclopis, e se non fosse persuaso, che bisogna attenersi alla data espressa dallo Statuto, le darebbe, senz'altro, la preferenza.

Quanto alla *Tavola d'Amalfi*, anche l'A. riconosce, che la parte latina è la più antica e che deve aver formato il testo primitivo. Ma quando fu compilata? Ad avviso dell'A., l'opinione più accettabile sarebbe ancora quella dell'Alianelli, che, cioè, i capi scritti in latino sieno non solo anteriori alla compilazione o piuttosto revisione delle consuetudini di Amalfi, avvenuta nel 1274, ma anteriori ancora all'annessione di Amalfi al regno, compiuta nel 1131. L'A. oppugna a ragione l'ipotesi del Racioppi, che la Tavola possa essere stata redatta, al più presto, verso la fine del sec. XIII.

∴ Il M. O. Prof. Cesare Nani c'invia una memoria, intitolata: *Il Socialismo nel Codice Civile.* (Estr. dagli *atti della reale Accad. di Sc. di Torino.)* Torino 1892. È una memoria critica, sulla quale richiamiamo tutta l'attenzione dell'*Istituto.* Da più parti oggi si lamenta, che l'azione dello Stato negli attuali Codici civili troppo timidamente si manifesti e ch'essi troppo concedano alla libertà dell'individuo, autorizzando, anzi legittimando le oppressioni de' più forti a' danni dei più deboli.

Assistiamo noi forse (chiede l'A.) ad una crisi del diritto civile, per cui siano messi in discussione i principi essenziali, che finora ne hanno costituito la base. una crisi simile a quella, che travaglia ora il diritto penale, e che sta attraversando un'altra scienza

affine alla giurisprudenza, l'economia politica? Egli non oserebbe affermarlo recisamente, perchè non gli pare, che l'opposizione sia finora organizzata, nè che abbia attualmente raccolto attorno a sè quel numero di aderenti, ch'è necessario per costituire una *scuola.* Vero è, per altro, che questa scuola potrà a poco a poco costituirsi. Dopo tutto, nelle dottrine innovatrici v' ha, secondo il Nani stesso, una parte di vero. Ed il nostro autore crede ormai venuto il momento di precisare, il più chiaramente possibile, la nuova tendenza, e lo fa molto bene riassumendo a larghi tratti il programma dei novatori, al quale fa seguire interessanti osservazioni.

Richiamiamo l'attenzione dell' *Istituto* specialmente sulle savie osservazioni, che il Nani muove a coloro, i quali vengono asserendo insistentemente, che il diritto positivo vigente troppo largamente si adagi sul sistema romano, quasi immemore della profonda trasformazione, che, col mutar delle idee, de' costumi, dei bisogni, delle condizioni sociali anche la nostra vita giuridica ha dovuto subire (p. 24). Si tratta d'una vecchia accusa, che l'A. chiarisce infondata affatto. Oltre a ciò osserva a ragione, che il Diritto Romano non ha impedito (e non impedirà si può aggiungere) nessuno dei progressi del diritto moderno: certo, sarebbe ingiusto accusarlo di far pesare sopra questo la sua tirannia. Dal Diritto Romano non ci siamo allontanati d' un buon tratto? L'A. risponde affermativamente e nota insieme, che v' han molti istituti, rispetto ai quali a stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discernere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti, che aveano in quel diritto.

Parlando, poi, del moderno tentativo *d' imprimere nel diritto privato la funzione sociale* e di mettere assieme un *Codice privato-sociale*, l' A. non se ne dichiara punto fautore, nè forse varranno a farlo mutar d'avviso le recenti ed importanti osservazioni del nostro Vadalà-Papale [*Diritto privato e Codice privato sociale* nella *Scienza del D. priv.* I, p. 32 ss]. Il Nani crede, che il codice sociale mentre, da un canto, non può raggiungere gli alti fini, che si propone, dall' altro produrrebbe inconvenienti ben gravi. Ei preferisce l' indirizzo seguito dai codici mo-

derni, che a torto si direbbero borghesi, e sarebbe non un lor difetto, ma un loro pregio l' aver distinto nettamente ciò ch' è *diritto pubblico* da ciò ch' è *diritto privato*. Riconosce, ad ogni modo, la necessità (e chi non la riconosce ormai?) della riforma del nostro Codice Civile, in cui sono non solo errori da correggere, ma gravi lacune da colmare, p. es. quella che concerne il *contratto di lavoro*.—Riservato il codice civile al suo naturale ufficio, l' A. aderisce, in massima, al concetto della legislazione sociale, che dovrà fondarsi sopra un paziente ed accurato studio dei bisogni peculiari delle nostre classi lavoratrici.

Nelle adunanze plenarie dell' *Istituto*, consacrate alla discussione delle riforme legislative in materia di diritto civile, noi prenderemo le mosse dalle sapienti osservazioni del Nani. È questa la prova migliore del gran conto, in cui l' *Istituto* tiene la memoria del valoroso professore dell' ateneo torinese.

∴ Il M. O. straniero prof. Carlo Appleton invia all'*Istituto* un'interessante opuscolo, intitolato: *De la situation sociale et politique des femmes dans le droit moderne*. Lyon & Paris 1892. È un elegante discorso accademico, che verte sulla condizione sociale e politica della donna nel diritto moderno. Qual' è, nelle moderne legislazioni, la condizione sociale e politica della donna? L' A. si fa ad esaminar la quistione " *au triple point de vue de la famille, de la société civile et de la société politique*. Se egli crede, per ora, prematuro il riconoscere *aux femmes des droits politiques*, tuttavia non nega, che anche la condizione giuridica della donna dovrà migliorarsi nell' avvenire. Il sig. Appleton vede un certo rapporto tra i destini della donna e quelli delle classi lavoratrici: amendue furono, altra volta, asservite; la *même loi de fraternité* amendue affrancò; forse un medesimo avvenire ad amendue è riservato.

∴ Dal M. O. straniero prof. B. W. Leist riceviamo una nuova preziosa opera dal titolo: *Alt—Arisches Ius Civile*. Jena 1892. (*Erste Abtheilung)*. Di quest' opera assai pregevole non abbiamo per ora che la prima parte ed il libro primo, preceduto da un'ampia introduzione, nella quale l' A. comincia dal determinare l' *in-*

dogracoitalische Rechtsmaterial. Il libro primo, che s' intitola: [' *Die neun Gebote* '] è diviso in 6 sezioni: I). Die Götter-Ehrung. [I. *Iupiter-und—Vesta—Institution.* p. 64 ss. II. *Die Sacralfamilie*, p. 111 ss. — III. *Die sacra* p. 132 ss. — IV. *Die Focusordnung.* p. 148 ss.] II.) Die Eltern-Ehrung [I. *Das zweite Gebot und der Manencult*, p. 183 ss.—II. *Die Propinquität.* a). *Construction des Dreiahnenkreises.* B). *Die römischen* exceptae personae. c . Die Familien-Koinonie, p. 231-271—III. *Gemischt agnatisch-cognatische Institutionen*, p. 371 ss.] III.) Die Vaterlands-Ehrung [I. *Altlatinische Periode*, p. 286 ss.—II. *Weltliche potestates in der civitas* p. 311 ss.—III. *Locale Fundirung der* civitas, p. 319 ss.—IV. *Der Vaterlandsbegriff.* p. 337 ss.]—IV). Die *Gastfreunds-Ehrung.* [p. 354-67]. V). Das Reinlichkeits-Gebot. [I. *Die allgemeinen Grundgedanken des Moralgesetzes* p. 368 ss.—II. *Einzelheiten in Betreff der Befleckung*, p. 380 ss.—III. *Einzelheiten in Betreff der Reinigung* p. 386 ss.]. VI). Das Verbot der drei grossen Unthaten (Schändung, Tödtung, Diebstahl). [I. *Verdrängung der Selbsthülfe*, p, 394 ss. — II. *Das furtum*, p. 401 ss].—VII). Das Fides-Gebot. [I. *Der arische Treuebegriff und die Fidesverhältnisse*, p. 420 ss.—II. *Die Fides-Acte*, p. 434 ss. — III. *Schluss*, p. 450 ss.]. — Seguono due appendici: I. *Der Bau der irischen Familie (fine) und der germanischen Sippe* (p. 461). II. *Die ' joint family ' und die germanische Haus- und Dorfgenossenschaft* (p. 493).

Questa nuova opera del Leist continua ed esplica le ricerche storico-comparative, alle quali il venerando romanista di Jena ha consacrato già due altre opere (*Graeco-italische RG.* Jena 1884. *Alt-Ariches Jus Gentium.* Jena 1889). Nel diritto de' popoli indo-europei si può distinguere uno *Stammrecht*, che ripete le origini sue dal periodo della comunione aria, ed un *stammverwandtes-Recht*, che rappresenta lo sviluppo dell'avito diritto ariano dopo la separazione degli Arj. Tuttociò è visibile segnatamente nell'ordinamento primitivo della famiglia indo-europea, nei rapporti primitivi di parentela e nello stesso istituto d' ospitalità. Già occupandoci (nella *Rivista Italiana per le sc. giuridiche)* dell' *Alt-Arisches Jus Gentium*, noi avemmo ad osservare, che l'insigne prof. Leist

si è reso davvero benemerito degli studî nostri, apprestandoci, con queste sue perseveranti ricerche, un materiale prezioso per innalzar l'edificio della *Scienza comparata del Diritto indo-europeo.*

∴ Presentiamo quattro volumi dell'*Handbuch der klass. Altertumswissenschaft*, pubblicato per cura del benemerito prof. Iwan v. Müller ed edito dal Beck in München.

Il primo di questi volumi (München 1892) contiene: 1). *Grundlegung und Geschichte der Philologie* di L. v. Urlichs, continuato dopo la sua morte dal Dr. H. L. Urlichs.—2). *Hermeneutik und Kritik* del prof. Federico Blass.—3). *Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde* del Blass stesso. Alle pp. 304, 320, 322, 324, 328, 330, v'han de' saggi di paleografia greca (a cominciar dal papiro di Artemisia) e di paleografia latina.—4). *Griechische Epigraphik* del Dr. Guglielmo Larfeld. Meritevole di attenzione è specialmente il § 2, p. 365 ss., in cui si traccia la storia dell'epigrafia greca e la *Schrifttafel zur Entwicklungsgeschichte der griecheichen Lokalalphabete v. ca.* 650 *v Chr. bis zur Annhame des milesischen Alphabets* [inserita tra le pp. 132-33].—5). *Römische Epigraphik* del prof. Emilio Hübner.—È un trattato di epigrafia romana molto utile agli studî nostri, che dalle iscrizioni hanno ricevuto e riceveranno notizie e schiarimenti preziosi, che non si potrebbero aver altrimenti.—6). *Zeitrechnung der Griechen und Römer* del prof. G. F. Unger. Il trattato è condotto con molta accuratezza; ma, per ciò che riguarda la cronologia romana, non può del tutto sostituirsi al libro di Holzapfel, *Römische Chronologie*. Leipz, 1885.—7). *Griechische und röm. Metrologie* del prof. Enrico Nissen. A Roma, però, è consacrato un § (§ 23, p. 886-88) troppo smilzo. L'A. cita i lavori di Promis, di Canina e di Cagnazzi, ma sembra, che li conosca soltanto di nome.

Il secondo volume, che presentiamo, contiene una pregevole *Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, scritta dal prof. Martino Schanz di Würzburg. Richiamiamo specialmente l'attenzione dell'*Istituto* sui paragrafi relativi agli scritti di Sex. Julius Frontinus (p. 467) ed agli scritti degli agrimensori (*Die agrimensorischen Schri-*

ften, p. 469), i quali, a dir vero, non sono soddisfacenti. Lo stesso è a dirsi de' magri cenni sulla *Proculianische Schule* [§ 488, p. 448] e sulla *Sabinianische Schule* [§ 489, p. 449],

Il terzo volume si riferisce tutto al mondo giuridico greco. Infatti contiene questi due lavori: 1). *Die griechischen Privataltertümer* d'Iwan v. Müller. 2). *Die griechischen Kriegsaltertümer* di Adolfo Bauer. Sono amendue lavori interessanti, corredati di molte tavole or separate ed or intercalate nel testo nitidissimo.

Anche il quarto volume si riferisce al mondo greco: esso contiene un'opera, certo pregevole, del prof. Busolt di Kiel, intitolata: *Die griechischen Staats-und Rechtsaltertümer.* Vi si parla anche [p. 123-24] delle leggi di Gortyna; ma non si tratta, per vero dire, che di un semplice cenno.

∴ Il sig. Camille Jullian, con gentile devozione di discepolo, completa la pubblicazione postuma della parte più relevante degli scritti dell'insigne maestro suo, Fustel de Coulanges. La completa col volume, che presentiamo all'*Istituto*, e che si intitola: *Questions historiques.* Paris 1892-93. C'interessano più direttamente le *questions romaines* [p. 405-469], e, sopratutto le pagine, che riguardano la *plebs* [p. 410-439]. Il F. riafferma [p. 412 ss.], la tesi, già sostenuta nella *Cité antique*, che la *plebs* dapprima non faceva parte del *populus* e, d'altra parte, distinguevasi affatto dai clienti. Aggiunge, che ' le mot *plebs* n'était pas un terme de mépris; il n'avait pas le sens de notre mot *populace*. Autrement ou n' l'eût pas employé dans les prières, ni dans les formules officielles; Cicéron ne l'eût pas prononcé dans ses discours au peuple; les chefs de cette classe n'auraient pas gardé toujours le titre de tribuns de la plèbe (*tribuni plebis*); on n'aurait pas enfin appellé plébiscite des actes aussi importants et de telle valeur que ceux auxquelles on a donné ce nom' [Cf. Liv. III, 65]. Non tutto, nella teoria del Fustel, è indiscutibile.

∴ Da parte del M. O. straniero, prof. Moritz Voigt, presentiamo all' *Istituto* due lavori, che testimoniano semprepiù l' alacre attività scientifica dell' illustre romanista alemanno. Questi lavori s' intitolano:

1) *Die römischen Privataltertümer und röm. Kulturgeschichte*, **München 1892.**

2) *Römische Rechtsgeschichte*, Erster Band. Leipzig 1892.

Il primo di questi lavori (estratto dall'*Handbuch*, che si pubblica dal prof. Iwan v. Müller) mira ad illustrare le antichitá private e la storia della romana civiltà da' tempi primitivi sino a Diocleziano ed al penetrar dell' elemento provinciale nella civiltà di Roma. É una nuova edizione di un lavoro, del quale abbiamo, altra volta, apprezzato l'importanza nella *Rivista Italiana per le sc. giur.*

Il secondo lavoro è una pregevole Storia del Diritto Romano, anzi una sua prima parte, cui terrà dietro la seconda, e, speriamo, presto. In un' introduzione sobria, opportuna, elegante l'A. si occupa del metodo di esposizione della Storia del D. R. Secondo lui, " die römische Rechtsgeschichte, als die Geschichte der Institute und Quellen des röm. Privatrechtes beginnt für uns mit dem Zwölftafelgesetze v. 303-304 d. St., da über alles Frühere die Ueberlieferung zu trummer haft und karg ist, um ein historische Bild zu gewähren " [§ 1 p. 1]. Egli, poi, riconosce che " *das Recht ist ein Produkt des Volksgeistes*: *seiner Auschauungen*, *wie Lebensäusserungen* [p. 2], donde il bisogno di ricollegare l' evoluzione storica del Diritto Romano a quella della vita nazionale romana. Al V. non ripugna la divisione della Storia del D. R. in *periodi*, anzi, nell' evoluzione storica del D. R. privato distingue quattro periodi, dei quali, in questo 1° volume studia i primi due: I) *Von den XII Talfen* (303) *bis zur lex Aebutia* (503-517). II.) *Von der lex. Aebutia* (513-517) *bis zu Ausgang der Republik* (795). Il V. chi ben guardi, s'è proposto di studiare l'evoluzione storica del D. R. privato nei suoi più caratteristici momenti e di ricomporla, starem per dire, in tanti quadri sinottici. E lo fa con quell' abilità, che dovevamo attenderci da un par suo e con quell'ampia conoscenza della letteratura straniera, che contraddistingue le opere di questo romanista esimio. Non tutti, forse, si sottoscriveranno alla partizione cronologica adottata dall' A.; ma, per apprezzarla adeguatamente, conviene attendere che l'opera sia bella e compiuta. Si può, certo, discutere se il punto di partenza del D. R. privato debba essere, senz' altro, la *lex XII tabularum*, più che quell' anterior periodo storico-giuridico, da cui fu precorsa e preparata. Comunque, nel suo insieme, la nuova *Storia del D. R.* del Voigt è meritevolissima dell' attenzione del pubblico italiano e rioonferma

la bella fama, che il valoroso professore di Lipsia ha già nella nostra Italia. Riservandoci di far un'ulteriore analisi di quest'opera nella *Rivista Italiana per le sc. giuridiche*, ne desideriamo vivamente la continuazione.

∴ Dal M. O. straniero, Prof. Otto Lenel riceviamo un interessante memoria intitolata: *Das Sabinussystem*. Strasburg 1892. È una memoria, pubblicatasi in occasione del dottorale giubileo del compianto Jhering, e merita davvero di venir segnalata all'attenzione dell'*Istituto*. Il L. mira a ricostruire ancor una volta il *sistema* di uno fra i più insigni giureconsulti romani: Masurius Sabinus, che si guadagnò eterna riputazione con la suo trattazione sistematica del diritto civile [cf. Roby, *Intr.* c. X, p. 146.] E quanto influsso non esercitò sulla letteratura giuridica! Pur troppo; voi lo sapete, dei tre *libri iuris civilis* di Sabinus (ricordati dall' Indice Fiorentino) non abbiamo alcuna *diretta conoscenza*; li conosciamo soltanto per via tutta indiretta grazie ai frammenti dei commenti di Pomponio, di Paolo, di Ulpiano, inseriti nei Digesti. Era naturale, che l'autore della *Palingenesia Juris Civilis* fosse tratto a ritentare criticamente una ricostruzione del sistema sabianianeo, prendendo specialmente a punto di partenza le indagini del Voigt, *über das Aelius-und Sabinussystem*. Leipz 1879.—Ecco secondo Lenel, il

SISTEMA DI SABINO

I. *De testamentis.*

[1. Qui testamenta facere possunt.—2. Quemadmodum testamenta fiant.—3. De postumis instituendis vel exheredandis.—4. De servorum institutione.—5. De institutione condicionali.—6. De herede instituendo.—7. De substitutionibus.—8. De adquirenda vel omittenda hereditate.—9. De rupto vel irrito facto testamento.—10. Si intestato moritur.—a) De hereditate ingenui.—α. De suis heredibus.—β. De consanguineis.—γ. De adgnatis.—b) De hereditate liberti.]

II. *De legatis.*

[1. Legata quemadmodum relinquantur. De generibus legatorum.—2. Ad legem Falcidiam.—3. De usu fructu et usu legato.—a) Quando usus fructus legati dies cedat.—b) Quibus modis usus

fructus legatus amittitur.—c) Quid usu fructu legato contineatur.—d) De usu fructu adcrescendo.—e) Additamenta de iure usufructuarii.—f) De usu legato.—g) De cautione usufructuaria et iure proprietarii.—h) De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur.—i) De actionibus, quae usu fructu legato competunt.—4. De dote relegata.—5. De optione vel electione legata.—6. De auro et argento legato.—7. De instrumento legato.—8. Si uxoris causa parata legentur.—9. De lana lino purpura vestimentis legatis.—10. De penu legata.—11. De legatis in diem incertam relictis.—12. De vino legato.—13. De liberatione legata.—14. De libris chartis bibliotheca legatis.—15. De poenae causa relictis.—16. De regula Catoniana.—17. Legata quemadmodum solvantur.—18 De adimendis vel trasferendis legatis.—19 De repetitione legatorum.—20. Si res legata heredis culpa perierit.—21. De ligno legato.—22. De peculio legato.—23. De libertate relicta.]

III. *De his qui sui vel alieni iuris sunt.*

IV. *De statuliberis.*

V. *De operis libertorum.*

VI. *De (mancipatione et) emptione et venditione.*

VII. *De societate et communione.*

VIII. *De iure dotium.*

[1. De dotium generibus.—2. De dotis fructu.—3. De dotis causa.—4 De donationibus inter virum et uxorem.—5. De dote costituenda.—6. Soluto matrimonio quemadmodum dos reddatur.]

IX. *De tutelis.*

[1. De iurisdictione tutelari.—2. De testamentaria tutela.—3. De legitima adgnatorum tutela. De tutore praetorio.—4. De legitima patroni tutela.—5. De tutela cessicia. - 6. De tutore Atiliano et Titiano.—7. De auctoritate tutorum.—8. De rationibus distrahendis et tutelae actione.]

X. *De furtis.*

[1. Quid sit furtum.—2.—De furtorum generibus.—3. De furti actionibus.—4. De arboribus succisis.]

XI. *De lege Aquilia.*

XII. *De damno infecto.*

XIII. *De iniuriis.*

XIV. *De condictione.*

XV. *De litterarum obligatione.*

XVI. *De verborum obligatione.*

[1. De stipulatione.—2. De novatione.—3. De adpromissoribus.—4. De inutilibus stipulationibus.—5. De emptae et venditae hereditatis aliisque, quae in usu communi sunt, stipulationibus.—6. De acceptilatione.]

XVII. *De in rem actione.*

XVIII. *De adquirendo rerum dominio.*

XIX. *De usucapione.*

XX. *De donationibus.*

XXI. *De servitutibus.*

XXII. *De aqua et aqua pluvia arcenda. De fluminibus publicis.*

XXIII. *De fiducia.*

XXIV. *De postliminio.*

È un sistema, che, secondo il Lenel, può distinguersi nelle seguenti masse:

I.		II.	
Diritto della successione testamentaria ed intestata.	tit. I-II.	*Diritto delle persone.*	tit. III-V.
III.		**IV.**	
Diritto delle obbligazioni.	tit. VI-XVI.	Sachenrecht.	tit. XVII-XXIV

Bisogna, poi, convenir con Ferrini (*Il Dig.* p. 16), che " vana opera è quella di cercare motivi razionali in questa successione di argomenti, " e che l'importanza dell'opera di Sabino

' non dovette essere nell'ordinamento generale (il quale non si stacca gran fatto dagli antecedenti ed è molto difettoso), quanto nella concisa, esatta, sicura esposizione delle singole dottrine.'

∴ *La lingua del Diritto Romano* è fatta segno a nuovi ed interessanti studi dal prof. Ceci. Il primo volume di questi studi s'intitola: *Le etimologie dei giureconsulti romani*. Torino 1892. Di questo libro ci siamo di già occupati in più d'una *Rivista*; intanto attendiamo con interesse le *Iuris Romani antiquissimi reliquiae ad pristinam formam revocatae* dell'autore stesso.

Noi riconosciamo con lui, che " bisognerà sottoporre a nuova disamina il testo arcaicizzante delle *Leges sacrae* e delle *Leges publicae* di Cicerone. (*De leg*. 2, 8, 19; 3, 3. 6), malgrado le cure sapientissime, che vi spesero attorno uomini eminenti come il Vahlen, il Bücheler, il Reifferscheid, il Jordan. "

∴ Presentiamo all'*Istituto* un libro del sig. Aguiléra, intitolato: *L'idée du Droit en Allemagne depuis Kant jusqu'a nos jours*. Paris 1892-93. Delle sei sezioni, nelle quali è divisa la prima parte del libro [I. *L'idée du droit jusqu'à Kant*, p. 1. ss.— II. *École idéaliste*, p. 78 ss.—III. *École historique*, p. 171 ss.— IV. *Les diverses tendances de l'école historique*, p. 193 ss.—V. *Principes juridiques de l'ecole socialiste*, p. 267 ss. — VI. *Tendances néokantiennes*, p. 289 ss.] soltanto la III e la IV possono interessar particolarmente l'*Istituto*. Non vuolsi tacere, per altro, che l'A. non dice alcunchè di nuovo quanto all'origine e alle tendenze della scuola storica alemanna, nè si mostra al corrente della più recente letteratura.

∴ Presentiamo, inoltre, la *Commemorazione di Aurelio Saffi*, letta il 15 Maggio 1892 nell'Aula Magna dell'Univ. di Bologna dal prof. Giuseppe Brini. (Forlì 1892). La figura dell'uomo insigne, di cui l'Italia onorerà sempre il nome e la memoria, è ritratta maestrevolmente. Il Brini ha spigolato opportunamente negli scritti del Saffi quei pensieri, quei giudizi, quegli slanci generosi, che caratterizzano la mente e l'animo dell'uomo, cui Italia rimpiange. Alla morte di Federico Campanella, il Saffi esclamava: " quando io confronto queste figure d'uomini di stampo antico e ciò ch'essi sentirono della Patria ne' loro voti,

coi piccoli egoismi, colle evirate passioni, colle bassezze servili dell'oggi, lo schifo di questa belletta, che insozza la superficie della sacra terra d'Italia è vinto nell'animo mio da una grande speranza...; e dico a me stesso e ripeto ai giovani, perchè il dubbio non li prostri e non disperino, per tristizie presenti, delle sorti future, che una Nazione, che diede, risvegliandosi, al mondo uomini di tal tempra è pur sempre destinata a resuscitare le cose morte e rifecondare i germi della sua passata grandezza sulle vie dell'avvenire. "

∴ Il Prof. Francesco Brandileone, dell'Università di Parma, c' invia un interessante studio *sulla storia e la natura della ' donatio propter nuptias.* ' (Bologna 1892). Gli scrittori (come sembra all'A. e giustamente) non hanno sinora ricercato molto seriamente ' quali bisogni, per l' addietro trascurati e fattisi poi vigorosamente sentire nel corso del III secolo dell'impero, abbiano chiamato in vita a un tratto l'istituto della *donatio.* ' Vero è, che accenni e considerazioni generiche qua è là s'incontrano in alcuni scrittori (Bechmann, Schott, Brini); ma " essi non dicono nulla, che possa valere ad inquadrare il novello istituto nel disegno preesistente dei rapporti patrimoniali tra i coniugi " (p. 5). Ora sembra all'A., che quegli stessi atteggiamenti della vita, i quali furono sin quì trascurati dagli scrittori, non solo ci servano di sussidio a determinare la configurazione giuridica del nostro istituto, ma (come, del resto, è naturale) ci possano anche ' soccorrere a cogliere lo *scopo*, per il quale venne introdotto l' istituto ed a fissarne la funzione in armonia con lo sviluppo e lo stato degli altri rapporti patrimoniali, già intercedenti tra i coniugi. '

E da essi pare all'A. possa indursi, ' che *scopo* del novello istituto ' fu questo: *assicurare alla donna, cui premorisse il marito, certa parte delle sostanze di costui, che prima di quest'epoca ella prendeva del pari ordinariamente per disposizione di ultima volontà.* La trattazione è fatta in quattro capitoli, nei quali si studiano successivamente: 1) *La donatio fino a* Teodosio II.— 2) La *donatio* redatta in dote.—3) Il *pactum de lucranda donatione.*—4) Natura e scopo della *donatio.*

Giunta la *donatio* a quel punto di sviluppo, in cui per legge essa è tutta guadagnata dalla vedova ora *in proprietà* [se non ci

siano figli o se pur essendovene non passi a nuove nozze], ed ora *in usufrutto* [se avendo figli, a nuove nozze convoli], secondo l'opinione quasi generalmente accolta, le cose sarebbero cambiate tutto a un tratto: *alla morte del marito, la vedova non avrebbe mai più guadagnato la donatio per legge, ma solamente in forza e nella misura di un patto da lui stipulato.* Mancava il patto? E la vedova superstite non avrebbe preso nulla, in nessun caso, della *donatio.* Quest' opinione del Löhr e di tanti altri è strenuamente oppugnata dal B., il quale, anzi, non esita a crederla " intieramente falsa, " e s' ingegna di dimostrarlo con vigorose argomentazioni. Le note opinioni del Francke e del Warnkönig sulla *natura* e sullo *scopo* della *donatio p. n.* sono dall'Autore respinte (p. 83 ss). Molto interessante un'aggiunta (p. 97-120), cui die' occasione un libro di Mitteis [V. nostri *Rend.* p. 118 s.] e precisamente il cap. ' *Zur Gesch. der Don. p. n.* p. 256 ss. Quanto all'influenza orientale sulla *donatio p. n.*, il B. ed il M. giungono, più d'una volta, a risultati pressochè identici l'uno all'insaputa dell'altro. P. es: quanto allo scopo della *donatio p. n.* ed il concetto del *pactum de lucranda donatione* amendue gli scrittori son concordi affatto. Vero è, per altro, che l'uno scrittore si allontana affatto dall'altro quanto " alla concezione dello sviluppo storico dell'istituto ed alla valutazione degli elementi, che gli diedero vita. " Questo interessante e pregevole libro del B. merita bene l' attenzione degli studiosi del Diritto Romano.

∴ Dal Prof. B. Brugi, della r. Univ. di Padova, riceviamo una memoria breve, ma interessante, sulla *Confarreatio*, ch' è strettamente connessa col problema delle forme di matrimonio in Roma, del quale ha subìto le vicende. Questa memoria (inserita nel *Digesto italiano* v. *Confarreatio.* Vol. VIII, p. 684 ss) riassume fedelmente lo stato attuale delle indagini sull'argomento, cominciato ad essere rischiarato davvero quando non si studiò più con vedute unilaterali, ma in comparazione ad istituti analoghi o affini di popoli rampollati dal medesimo ceppo ario. Rossbach, in Germania, fu il primo a studiar la *confarreatio* così, ed il Brugi gli rende giustizia pur sottoscrivendosi a qualche critica, mossagli dal Karlowa. La monografia del Brugi non potrà essere trascurata da quanti vorranno attendere allo studio di quest'argomento. Essa agevola ricerche ulteriori la mercè d'una scelta biblio-

grafia, nella quale potrebbero figurare anche: Koenigswarter, *L'achat des femmes* negli *Étud. hist. sur le développement de la societé hum.* Paris 1849 ed Unger, *Die Ehe in ihrer welthistorischen Eutwicklung.* Wien 1850, a proposito del quale Koenisgswarter scrisse un'interessante memoria: *Du mariage dans son développement universel et historique.* Paris 1851.

.˙. Richiamiamo l'attenzione dell'*Istituto* sulla continuazione di due opere pregiate: 1) A. Pernice, *Labeo. Röm. Privatrecht im ersten Jahrkunderte der Kaiserzeit.* Bd. III, 1. Halle 1892. — 2) O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte.* Bd. II [*Privatrecht, Civilprozess, Strafrecht und Strafprozess*], Leipz. 1892. Siccome di entrambi i volumi non s'è pubblicata ancora, che una sola parte, noi ci riserviamo di occuparcene diffusamente tostochè saran compiuti.

Intanto possiam dire, fin d' ora, che la nuova parte dell' opera del Pernice, venuta testè alla luce, riesce a lumeggiare semprepiù lo svolgimento storico degl'istituti e de' principî giuridici in quella prima fase dell'epoca imperiale, che ha per la storia giuridica di Roma un' importanza somma. — L' opera di Pernice dimostra ancor una volta, che i nuovi studì sulle interpolazioni (alacremente continuati dall' Eisele) esercitano un immediato influsso sulle indagini storico-giuridiche: tutto sta a non esagerare. [Cf. Scialoja in *Bullet. dell'Ist. di D. R.* Cogliolo, *La Storia del D. R. e le interpolazioni nelle Pand.* Arch. Giur. XLI, p. 188 ss.]

Il secondo vol. della *Röm. RG.* del Karlowa deve comprendere la storia del D. privato, della procedura civile, del D. e della procedura penale; ma la prima parte, ora pubblicata, riguarda soltanto il Diritto privato e non è peranco completa. Nel tracciare il *Charakter des ältesten röm. Privatrechts* (p. 69 ss.) l'A. avrebbe potuto tener conto delle ricerche fattesi pur all' estero, dalle quali, speriamo, trarrà pro nella parte dell'opera, che resta a pubblicare. Tra le materie, che son fatte segno ad una più ampia trattazione, notiamo specialmente il matrimonio e le forme sue; un argomento già dall' A. stesso largamente e peculiarmente studiato nel libro: *Die Formen der röm. Ehe und Manus,* Bonn 1868.

.˙. Presentiamo una nuova opera del Prof. L. Mitteis dell'Università di Praga dal titolo: *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des röm. Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur*

Kenntniss des griech. Rechts und der spätröm. Rechtsentwicklung. Leipz. 1891.—È un'opera di molto interesse, divisa in tre grandi sezioni: I. *Die hellenistische Civilisation und ihre Grenzen* (p. 17 ss). II. *Die reception des röm. Rechts in der orientalischen Reichshälfte* (p. 85 ss.) III. *Der Particularismus der östlichen Reichsprovinzen in den einzelnen privatrechtlichen Institutionen zur Kaiserzeit* (p. 209 ss).

Richiamiamo l'attenzione dell'*Istituto* sul cap. sesto, che concerne la *Constitutio Antonina* (p. 159 ss.) e sul nono, che riguarda la storia della *donatio propter nuptias*. A torto (è l'opinione del M., p. 204) la *donatio propter nuptias* si riferisce a consuetudini o del tutto romane o del tutte provinciali: *vielmehr scheinen sich die Ansätze dazu in allen Theilen des Reichs gleichmässig gefunden zu haben*. Quel che si potrebbe ammettere sarebbe soltanto questo: *dass die provinziale Rechtsbildung hier eine viel ältere und stärkere gewesen ist, und dass namentlick einige der leitenden Gedanken für die spätere Ausbildung aus den Landrechten in das Reichsrecht eingedrungen sind.*—Di questo libro il referente dovrà occuparsi, tra non guari, dettagliatamente.

∴ Presentiamo all'*Istituto* due nuovi lavori del Prof. Ferrini:

1. *Sulla teoria generale dei pacta*, Milano 1892 [Estr. dal *Filangieri*]. É un esame critico di un lavoro di Manenti sulla *teoria generale dei pacta* (Siena 1891). Riassunte le risultanze, cui giunge il lavoro di M. e che discordano dalla comune dottrina dei patti in D. R., il F. le esamina criticamente, e contro il M. sembragli poter sostenere, " che '*pactum*,' *pactum conventum*, *pactio*, *conventio* indichino il momento comune a tutte le diverse forme di contratti e quindi possano anche benissimo in molti casi tradursi per contratto. "—Prendendo le mosse dalla critica del Ferrini. l'*Istituto* si occuperà di questo interessante argomento.

2. *Il Digesto.* (Man. Hoepli) Milano 1892-93.

Questo piccolo Manuale sintetizza felicemente gli ultimi risultati della scienza nostra e può ben dirsi una guida fedele e piana allo studio del Digesto, ' che del *Corpus Juris* è la parte di gran lunga più importante ': sono i frammenti suoi, che vivo rispecchiano il ' grande movimento intellettuale dell' epoca classica del D. Romano. ' Ad un *Manuale*, inteso ad agevolarne lo studio, non può che darsi il benvenuto. Dopo alcune considerazioni prelimi-

nari [nelle quali (p. 5) avremmo veduto con piacere un accenno alla riproduzione eliotipica del Ms. fiorentino delle *Pandette*], il F. espone sinteticamente la storia della giurisprudenza romana [Cap. I, p. 7-27] e tratta, poi, della *formazione* e dell'*interpretazione* del Digesto [Cap. II-III, p. 52-82], considerato e come documento della giurisprudenza classica e come fonte per lo studio del D. Giustinianeo. Seguono l'indice cronologico dei giurec., dagli scritti dei quali i compilatori de' Dig. attinsero i materiali; l'indice cronoloco de' ggcc. citati nei Digesti, l'indice delle rubriche dell'*Ed. perp.* (secondo Lenel) con riferimento al Dig., l' indice delle rubriche de' libri sabiniani (secondo la *Palingenesia* del Lenel), oltre a tutta una serie di sobrie notizie sui modi di citazione, sulle precipue edizioni e traduzioni del Dig. Un'appendice riassume i risultati dei recenti studî sulla composizione e sulle fonti delle *Istituzioni* di Giustiniano; studî, ai quali Ferrini stesso ha recati varî contributi, e di questi già ci siamo, altra volta, occupati.—Certo non può pretendersi da un Manuale di piccola mole la dimostrazione di tutte quante le affermazioni, o la citazione delle fonti, che si potrebbe fare, tutto al più, nelle questioni più controverse. All'autore, tra non guari, indirizzeremo alcune osservazioni (qualunque esse siano) in una memoria sulle *fonti del lib.* I, *tit. 1. delle Istituzioni di Giustiniano.* Intanto consigliamo ai membri dell'*Istituto* la lettura di questo piccolo e prezioso Manuale: sarà una lettura proficua. É questo l'elogio migliore.

IV. COMUNICAZIONI E NOTIZIE

L'on. Prof. Ceneri, M. O. dell'*Istituto*, ci ha fatto il dono gradito dei primi tre volumi delle dotte opere sue. Questi primi volumi contengono gli scritti forensi in materia *penale e civile*. E per la forma e per la sostanza essi han pregio scientifico. L'*Istituto*, consacrandogli l'*Annuario*, gli ha dato quella prova di stima profonda, che darà, a volta a volta, agli uomini più insigni dell'Italia e dell'estero.

.˙. Il M. E. Giuseppe Riccioli ci comunica una notizia ' *Sui frammenti del Ms. delle Istituzioni di Montecassino scoperti dal Bluhme e nuovamente collazionati da Patetta.* ' Egli non crede, che possa annettersi molta probabilità all' ipotesi di Max Conrat, che i frammenti provengano dal Ms. entrato nella Biblioteca di Montecassino a' tempi dell' ab. Desiderio.

.˙. Negli *Atti della r. Accad. di Scienze di Torino* [XVIII, 1, 1893] il nostro M. O. Prof. Buonamici ha pubblicato una memoria assai pregevole *sull'interdictum momentariae possessionis e sulla " redintegranda " del Diritto Canonico.* Mentre lo ringraziamo in nome nell' *Istituto* dell' estratto donato alla nostra biblioteca, ci riserviamo di parlarne diffusamente in più opportuno luogo.

.˙. Il M. O. straniero Prof. M. Voigt invia all' *Istituto* una sua nuova memoria: *Ueber die leges Iuliae iud. privatorum und publicorum*, Leipz, 1893, estratto dagli atti dell' Acc. di sc. di Sassonia.—Se questa memoria non potè essere inclusa nei rendiconti per l'a. 1892-93, sarà oggetto d' una prossima recensione.

.˙. L' *Istituto* ringrazia vivamente il valente Prof. L. Chiappelli, che si compiacque, con spontàneo e gentile pensiero, di arricchire la nostra biblioteca di molti suoi lavori, dei quali diamo l'elenco: *La Glossa pistoiese al Cod. Giustinianeo tratta dal Ms. Capitolare di Pistoia con un'introduzione*. Torino 1885 (dalle Mem. della r. Accademia di scienze). *Nuovo esame del Ms. pistoiese*

del Codice Giustinianeo. Contributi alla storia e alla critica del Codice. Roma 1885 (dagli *Studi e doc. di St. e D.*). *Contributi alla Storia del Diritto statutario* (dall'*Arch. st. ital.*)—*A proposito di una recente edizione di Statuti.* (dall'*Arch. Giur.*)—*Un consiglio inedito di Angelo da Perugia* (dall'*Arch. Giur.*)—*Carlo Marsuppini e Giovanni Forteguerri, precursori della scuola umanistica di D. Romano.* Bologna 1887.—*Nota per l'interpretazione delle sigle dei glossatori.* (dall'*Arch. Giur.*) *Un cansulto d'Azone dell'anno 1205 ora per la prima volta pubblicato.* (in collaborazione col prof. Zdekauer). Pistoia 1888.

∴ Il M. O. straniero Prof. Torres Campos invia all'*Istituto* una *Memoria* (Madrid 1892, presentata al Congresso giuridico Ibero-americano. La dotta memoria si riferisce al primo tema, discusso nel Congresso. Ed è un tema di grande interesse: riguarda le basi, la convenienza, l'utilità dell'arbitrato internaz. per risolvere le questioni tra la Spagna, il Portogallo e gli Stati Ibero-Americani. Insieme si studia la forma per rendere davvero efficace l'arbitrato. L'insigne giurista spagnuolo tratta la questione con la sua consueta ed incontrastata competenza.

∴ Il sig. D. León Bonel invia all'*Istituto* un dotto *discurso sobre al derecho de viudedad ante el Código civil y las legislaciones forales.* (Barcelona 1892) ed il suo pregiato commento al *Código Civil Espanol* in 4 Volumi (Barcelona 1890-91). L'*Istituto* ringrazia vivamente l'esimio giurista spagnuolo, chiamato a presiedere la tanto rinomata *Academia de Derecho* di Barcellona.

∴ Il venerando Prof. Zachariae v. Lingenthal nel *Bullettino dell'Istituto di D. R.* (V, 1.) pubblicato per cura del ch. Prof. Scialoja, M. O. del nostro Istituto, scrive un interessante articolo critico (*Gli scolii greci di Ulpiano* "ad Sabinum") a proposito dell'edizione degli scolii sinaitici, fatta dal Krueger nel III vol. della *Collectio librorum iuris anteiust. in usum scholarum.* Egli comunica alcune notizie avute dal prof. Gardthausen, che visitò il chiostro del Sinai un anno dopo il Bernardakis, ed alla cortesia del Gardthausen il nostro *Istituto* chiederà alcuni schiarimenti sugl'interessanti scolii sinaitici.

∴ Il Prof. Valerian v. Schoffer dell'Università di Mosca negl'*Jahresbericht* del Müller (Bd. LXXV, p. 1-32) pubblica una rassegna, che può dirsi completa, della letteratura sulla

Costituz. ateniese' di Aristotele sotto il titolo: *Bericht über die im Jahre* 1891 *und der ersten Hälfte des Jahres* 1892 *erschienene Litteratur zu Aristoteles* ' Ἀθηναίων πολιτεία. Questo lavoro rende superfluo un altro congenere, che l'*Istituto* avea affidato ad uno de' suoi membri corrispondenti.

∴ Il Sig. G. B. Dore c'invia la prima parte dei suoi *Studi sugl'interdetti romani*. Firenze 1892. È intendimento suo di ' mettere in luce, in questa prima parte, i tratti caratteristici e fondamentali dell'istituto procedurale degl'*interdetti*, quale appare negli avanzi classici del periodo formulare, ch'è quanto dire nel punto più saliente della sua esistenza e della sua storica evoluzione. '

∴ Dal Prof. G. Blandini riceviamo due interessanti lavori: 1. *Del subbietto dell'eredità giacente nel Diritto italiano storico e vigente*. Catania 1892. — 2. *Il reato di Stato nel Diritto storico italiano*. Parte Prima. Catania 1892. — Amendue i lavori sono condotti con molta accuratezza pur nella forma ed è insieme accurato lo studio delle fonti.

∴ Riceviamo la commemorazione, che Ch. Potvin ha fatto, del compianto É. De Laveleye: *Émile De Laveleye* (*avec portrait*). *Bruxelles* 1892. Il P. ritrae fedelmente la figura scientifica dell'insigne defunto.

∴ Merita l'attenzione dell'*Istituto* la memoria del sig. L. Denisse, *Recherches sur l'application du D. Romain dans l'Egypte, province romaine*. La memoria, che si pubblica nella *Nouv. Revue historique* di Parigi (XVI, 6, p. 672. ss) riguarda l'applicazione del D. R. nella provincia egizia in materia di vendita, testamento, matrimonio, condizione della donna, ammende contrattuali. Di questa memoria potrà tener conto il M. E. Cirmeni nelle sue ricerche sulle *provincie romane*.

∴ Il Sig. A. S. Martorelli c'invia una breve memoria, intitolata: *Le " leges regiae, "* estr. dal *Pensiero Italiano*, f. 25. Il M. nega l'esistenza " di leggi positive votate dal popolo al tempo dei re. " La prova migliore si troverebbe ' nell'agitazione, che ebbe luogo sotto la repubblica per ottenere una legislazione scritta e che fruttò le XII Tavole. ' Questa, però, non è una prova: la agitazione della plebe mirava ad ottenere un *ius aequum:* si ricordi l'*omnibus, summis infimisque, iura aequare* di Liv. III, 9.

.˙. Il Prof. L. Zdekauer c'invia due pregevoli memorie: 1. Il *Diritto Romano nel Comune antico di S. Gimignano*. Torino 1892. — *Della promessa di non giuocare a zara nel D. It. med.* Torino 1892. — Amendue queste memorie dieder luogo alle letture dei membri-allievi (ora effettivi) Sisto ed Arra.

.˙. Sotto il titolo: *Zur Analyse von Justinians Institutions* il Kalb pubblica un interessante studio nell'*Archiv. f. Lat. Lexic.* del Wölfflin [Achter Jahrgang. H. 2, p. 203-20]. Egli prende in esame gli studi fattisi sinora sulle Fonti delle Istit. giustinianee, e, a ben determinarle, qua e là presenta criteri nuovi, fondati specialmente sulla lingua. Dá, in fine, un saggio di palingenesi delle Ist. giustinianee, limitato ai primi 6 titoli del lib. I. (p. 211-20).

.˙. La Biblioteca dell'Istituto si arricchisce di due nuovi libri, che daranno occasione a feconde discussioni: 1). Rivier, *Précis du droit de famille romain*. Paris 1891. 2). Audibert, *Études sur l'Histoirs du D. Rom.* I. *La folie et la prodigalité*. Paris 1892. Di amendue questi lavori sarà, tra non guari, pubblicata una recensione per cura della Direzione dell'*Istituto*.

.˙. L'insigne Prof. Zachariae v. Lingenthal ha dato alla luce la terza ediz. della sua *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*. Quest'opera è a disposizione di quei membri dello *Istituto*, che volessero attendere a studi sul D. greco-romano.

.˙. Il 26 Giugno 1892 fu celebrato a Pisa il XXXV anniversario d'insegnamento del M. O. Prof. Filippo Serafini. L'*Istituto* pregò il M. O. Prof. F. Buonamici a volerlo rappresentare in quella solennità ed egli accettò gentilmente e pronunziò, nell'Ateneo Pisano, un breve discorso, pieno di elevati concetti, di nobili sentimenti, di fede sicura nell'avvenire degli studi nostri.

.˙. Il M. O. Prof. F. Serafini inviava gentilmente alla Dir. dell'*Istituto* un volume di studi giuridici, offertigli da molti professori di Diritto. Il volume s'intitola: *Per il* XXXV *anno d'insegnamento di Filippo Serafini*. Firenze 1892. Tra gli studi, che vi si contengono, interessano più direttamente l'Istituto quelli del Ferri, *La riabilitazione del D. penale romano:* del Fadda, *Le servitù prediali sopra od a favore di fondi* nullius; del Brugi, *Le cause economiche delle riforme della cost. ateniese secondo Aristotele. Note e confronti con la Storia del D. R.*; del

Tamassia Nino, *Note per la Storia del Diritto Romano nel M. E.*; del Magri *Alcune moderne teorie nel D. pen. romano*; del Landucci, *Indole dell'opera del gc. Paolo* ad Neratium. etc. Di questi lavori sarà pubblicata una recensione speciale.

∴ Dal M. O. Prof. V. Scialoja riceviamo un' interessante nota ad una sentenza della Corte di Cassaz. di Roma. La nota, estratta dal *Foro Italiano*, s'intitola: *L'anticipazione delle spese per la procedura di fallimento da parte dello Stato.*

∴ Il Ch. Prof. M. De Mauro, M. del Consiglio Direttivo dell'Istituto, c'invia due lavori: 1). *Intorno alla riforma del Senato in Italia.* Catania 1893. — 2). *Primi elementi di Diritto e procedura penale.* (seconda ediz.) Catania 1893. Dell' uno e dell'altro di questi due lavori pregevoli si parlerà in più opportuno luogo.—Lo stesso è a dirsi della memoria del Vadalà-Papale, *Necessità della codific. dell'Economia politica per la costituzione del Codice privato sociale.* Napoli 1892. —Un'altra memoria accurata e coscienziosa dobbiamo al Papa-D'Amico. *La letteralità nelle obbligazioni cambiarie e il suo principio storico ed economico.* Bologna 1892, ed un pregevole studio sulla " *Rivocazione della sentenza civile* " al prof. S. La Rosa.

∴ A cura del nostro M. O. Prof. E. De Ruggiero si pubblica una *Sylloge epigraphica orbis Romani*, la quale, senza voler sostituire il *Corpus Inscriptionum latinarum*, tornerà a grande vantaggio degli studiosi. Vi saranno comprese le iscrizioni greche del mondo romano, raccogliendole dalle innumerevoli opere e riviste, nelle quali oggi sono disperse, e formandone per la prima volta un corpo, che sarà, per quanto è possibile, completo.

∴ L'On. Martini, Ministro della P. I., ha presentato al Re il primo fascicolo della riproduzione del *Ms. fiorentino delle Pandette*, ' eseguita dalla sezione fototecnica della r. *Calcografia romana.* ' L'*Istituto* manda il suo plauso all'On. Ministro, che, ordinando finalmente la tanto desiata riproduzione del celebre Ms., rende un segnalato servizio agli studiosi del Diritto Romano non solo in Italia, ma dovunque. " Oggi (dice l'on Ministro nell' indirizzo al Sovrano), cento anni appunto da che il manoscritto prezioso fu, per volere di Pietro Leopoldo, dato alla custo-

dia dei Bibliotecari Laurenziani e liberalmente offerto allo studio degli eruditi, le venerande pagine, ove si accolse il fiore della sapienza giuridica romana, sono, per cura del Vostro Governo, con nuovi e mirabili trovati, riprodotte nella genuina lor forma e divulgate pel mondo. "

∴ Per mezzo del suo ch. Segretario, Prof. Carlo Malagola, la *R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, con lettera dell'11 Nov. 1892, chiedeva lo scambio dei propri *Atti* col nostro *Annuario*. L'*Istituto* ha aderito di buon grado alla gentile proposta.

∴ Il ch. Prof. Salinas, Direttore del R. Museo Nazionale di Palermo, ha chiesto all' *Istituto* due copie della medaglia, che annualmente si conferisce in premio. L'*Istituto* gliele ha fornite.

∴ Il Segretario dell'Accademia d'Hippona (Algeria) comunica all'*Istituto*, che quind'innanzi l'Accademia c'invierà tutte le sue pubblicazioni. L'*Istituto* ne prende atto ringraziando.

∴ Il Ministro dell'Istruzione Pubblica e di belle arti di Francia ha inviato gentili ringraziamenti all' Istituto per l' omaggio dello *Annuario*.

∴ Da una gentile comunicazione del ch. Prof. R. Sabbadini apprendiamo, che " tra l'ipotesi di una convivenza *greco-italica* e quella d'una convivenza *celto-italica* si è tentata una via di mezzo: l'ipotesi, cioè, che ammette una convivenza greco-italica *più antica* ed una celto-italica *più recente*. " Nel campo storico-giuridico v'hanno elementi tali da rendere la vetustissima convivenza greco-italica una verità acquisita alla scienza, com'ebbe già ad osservare il Prof. Zocco-Rosa nella sua *Relazione al Ministro della P. I.* Catania, 1893.

∴ Il M. O. On. Zanardelli, in occasione della sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, inviava all' *Istituto* una lettera ispirata a tali nobili ed elevati sentimenti patriottici, che parve opportuno portarla all'ordine del giorno. L'*Istituto* la faceva stampare ed affissare all'albo dell'Università.

∴ Il M. O. straniero, A. Papier, negli Atti dell'Accademia

d'Hippona, spiega ed illustra 10 iscrizioni, scoperte dal Sig. René Bernelle ad Oum-Guerigueech e ad Announa.

Eccole:

1. Ad Oum-Guerich (*Civitas Nattabutum*):

1	2	3
D. M S	GARCI	BARIC MVC
LIVIA	LI////	F VIXIT ANIS
VRBICA	CA///	XXXVII
VIXA	VI///	TV H S E
//////////	//////////	

N. 1. *D(iis) M(anibus) s(acrum). Livia Urbica vix(it) a(nnis)....*

N. 2. *Garcili[a] [urbi]ca..... v(ixit) a(nnis),....*

N. 3. *Baric Muc[iani] f(ilius) vixit annis XXXVII m(ensibus) V. H(ic) s(itus) e(st).*

4	5	6
G VIBI	D M S	////RTIALIS
VS VR	SELECVS	///ERDOS SATV
BANVS	V ⌽ A LXX	/////FANOS
V A	H ⌽ S ⌽ E	//////////////
LXXXVI		

N. 4. *G(aius) Vibius Urbanus v(ixit (annis) LXXXVI.*

N. 5. *D(iis) M(anibus) s(acrum. Selecus v(ixit) a(nnis) LXX. H(ic) s(itus) e(st).*

N. 6. *[Ma]rtialis [sac]erdos Satu[rni] fanos [consecravit]...*

7	8
D M S	D M S
KASTA VI	CATCILIVS
CTORIA V	AQVNSIS
IXIT ANIS	VIXI////
LXXV H·S·E	///////////

N. 7. *D(iis) M(anibus) s(acrum). Kasta Victoria vixit a(n)nis LXXV. H(ic) s(ita) e(st).*

N. 8. *D(iis) M(anibus) s(acrum). Caecilius Aquensis vixi[t]....*

L'*agnomen* AQVENSIS n'est pas nouveau, mais c'est la seconde

fois seulement qu'on le rencontre, en Afrique, depuis 1854, époque où, à Aïn-Phoua, l'antique *Respublica Phuensium*, A. Cherbonneau le relevait sur la pierre tumulaire d'un soldat de la 2e cohorte des stipendiaires de la 3e Légion. Veut-il indiquer que Cæcilius, de même que le légionnaire C. Tannonius, était né à *Ad Aquas*, station thermale située dans la Numidie Proconsulaire, sur la route d'Hippo Regius à Carthage, à dix milles environ (15 kilom.) de Simitthu (Chemtou) on d'*Aquae* (Hammam-Rira), autre station thermale située dans la Mauritanie Césarienne, près de Miliana (anc. *Manliana*)? On ne saurait préciser, mais il était certainement de l'une ou l'autre de ces deux localités, parce que ce sont les seules qui au nom d'*Aquae* ou d'*Ad Aquas*, il n'est pas ajouté d'autre désignation dans les itinéraires anciens et la liste des évéchês de l'église d'Afrique.

2.° Ad Announa (*Thibilis*).

9

D	M	S
SEX·IAV	MIAVO	IAVOLLE
OLENTV	LENTVS	NTA IAV
S SEX F	M FILI	OLENTI
IL QVIR	VS QVIR	FIL QVIR
VICTOR	INA VIC	INA SE
IVNIO	TOR ASI	XTVLLI
R V A	NVS MA	FILIA
XVIIII	IOR V A	V A XXI
H S E	LXIII H S E	H S E

SEX FRATER POSVIT
AVRELIA AVRELI F QVIR
SALSVLA V A X
H·S·E

D(iis). Sex(tilius) Iavolentus Sex(tilii) f(ilius) Quir(ina tribu) Victor Junior v(ixit a(nnis) XXIIII. H(ic) s(itus) e(st).

M(anibus). M(arcus) Iavolentus M(arci) filius Quirina (tribu) Victor Asinus Maior v(ixit) a(nnis) LXIII. H(ic) s(itus) e(st).

s(acrum). Iavolenta Iavolenti fil(ia) Quirina (tribu) Sextili(i) filia v(ixit) a(nnis) XXI. H(ic) s(ita e(st).

Sex(tilius) frater posuit. Aurelia Aureli(i) f(ilia) Salsula v(ixit) a(nnis) X. H(ic) s(ita) e(st).

Haut. des lettres: 0,05 et 0,045 pour les quatre premières épitaphes et 0,03 pour la dernière.

L'*agnomen* ou sobriquet d'Asinus Maior donné à M. Iavolentus lui avait paru tellement étrange, que M. Papier a cru tout d'abord à une erreur de copie et avait lu VICTORIANVS; mais M. Bernelle lui ayant, sur sa demande, envoyé un excellent estampage de l'inscription où l'*agnomen* ASINVS MAIOR était tellement lisible, comme tout le reste d'ailleurs, qu'il a dû se rendre à l'évidence et renoncer à sa rectification.

10

CAESONIA
SECVNDA
V A XL
H · S · E

Caesonia Secunda v(ixit) a(nnis) quadraginta. H(ic) s(ita) e(st).

CONCORSI

Concorso pel conferimento della medaglia d'argento

RELAZIONE

Al concorso pel conferimento della medaglia d'argento dell'Istituto si presentarono i signori:

Barcellona Giuseppe.
Arra-Saronni Nicola.
Alessi-Azzolini Corrado.
Severino Roberto.

1. Il sig. BARCELLONA tenne una conferenza sul tema: *Le classi sociali in Roma* e fu chiamato all'esegesi estemporanea di Ulp. VI, 9-10.

2. *L'ospitalità* fu l'argomento della conferenza del sig. ARRA-SARONNI, che fu invitato a fare estemporaneamente l'esegesi di Gai I, 144, 145.

3. Il sig. ALESSI-AZZOLINI, dopo aver dissertato *sull'assemblea popolare nel periodo regio*, interpretò estemporaneamente Gai I, 109, 111.

4. *Sulla composizione delle Istituzioni giustinianee* dissertò il sig. SEVERINO ROBERTO, che fu chiamato, poscia, all'esegesi estemporanea di D. I, 2, 2, § 5.

Altri quattro iscritti al concorso, chiamati d'urgenza a' lor paesi natî, non poterono presentarsi, e ne manifestarono vivo rincrescimento.

La Commissione, pur essendo lieta delle prove di tutti e quattro i candidati, trova necessario, che si facciano delle gradazioni.

Assegna il primo posto ai signori Barcellona e Severino, che si distinsero specialmente nel saggio esegetico. Tuttavia, avuto riguardo all'anzianità del concorrente Severino,

tenuto conto dell' argomento più complesso della conferenza sua, la Commissione delibera di conferire a Barcellona *un diploma di medaglia d' argento di primo grado* ed a Severino la *medaglia d' argento.*

Apprezzando, poi, le prove egregie date dal concorrente Arra, equamente lo ricompensa con un *diploma di medaglia d'argento di secondo grado*; mentre, a titolo d' incoraggiamento, conferisce al concorrente Alessi-Azzolini un *diploma di menzione onorevole.* Dispone, che i nomi de' premiati siano portati all' ordine del giorno da affissarsi all' albo dell' Università a tenore dell' art. 8 comma 1 del Reg. dell' Istituto.

R. Università di Catania (sede dell' *Istituto*), Luglio 1892.

LA COMMISSIONE

PROF. A. ZOCCO-ROSA, *Pres.*
PROF. V. CASAGRANDI.
PROF. GIUS. MAJORANA.

Concorso pel conferimento della medaglia d' oro dell' Istituto

(CONCORSO 1891)

Il tema posto a concorso era: *Le forme primitive della proprietà in Roma.* Presero parte al concorso.

1. Anonimo col motto: ' *Floret odoratis terra benigna rosis.* '
2. Anonimo col motto: ' *Tunc erat res in pecore et locorum possessionibus.* '
3. Amedeo Passerini.
4. Nicolò Cali.
5. Giuseppe Riccioli.
6. Licari dott. Luigi.

1. Il lavoro presentato dal primo Anonimo è, nel suo insieme, meritevole di considerazione. Egli ha ben compreso, che, ad investigare con metodo scientifico sotto qual forma i Romani primitivi conobbero la proprietà, occorre pigliar le mosse non da Roma, bensì da quel tempo, che spazia lontano dinanzi a Roma, nel quale

i progenitori del gran popolo non eran peranco emigrati dalla loro originaria sede. Egli si limita (e l'avverte espressamente) alla *proprietà immobiliare* ed ammette, che gli Arj ebbero a conoscerla sotto *forma collettiva*; ma non dimostra se conoscessero la *comunione agraria* o la *rotazione agraria*, nè se fosse di già sviluppata la collettività della famiglia.—Non tutto quanto l'A. dice sulla primitiva civiltà aria è accettabile, benchè di lode sia degna la molta cultura, che qui egli addimostra. Buone le osservazioni sull'*ager compascuus*, insufficienti quelle sull' *ager gentilitius*. La mercè dell' uno e dell' altro restava a dimostrarsi, che i Romani, se di buonissima ora oltrepassarono (all' incontro dei Germani) la pròprietà collettiva del suolo, non fecero, per altro, eccezione all' andamento generale dell' evoluzione della proprietà fondiaria. Che, poi, Roma avesse perduto ogni rimembranza della comproprietà domestica non pare. Si vuol addurre in contrario (ed il concorrente l'adduce) il carattere dispotico della *patria potestas* e lo si dice inconciliabile con una domestica comproprietà; ma un più attento studio dell' ordinamento economico-giuridico della famiglia romana primitiva fa veder la cosa ben altrimenti.

Ma, nell' insieme suo, il lavoro, trattandosi d' uno studente, è degno di encomio.

2. Il secondo *Anonimo* presenta un lavoro, sul quale la Commissione è dolente di non potersi molto soffermare. A lui non fu sott' occhio il programma del concorso, ond'egli presenta un ' *Cenno sulla Storia della proprietà sul Diritto Romano*, ' quando tutt' altro era il tema da trattarsi. Nondimeno dai capitoli quarto e quinto si può argomentare, che se il concorrente avesse avuto conoscenza precisa del tema da trattarsi, avrebbe presentato uno dei migliori lavori. E per farlo non avrebbe dovuto che svolgere quanto ha scritto a pag. 34.

Questo giovane concorrente dà prova di un vivo e lodevole culto de' buoni studi ed è a sperare che vi perseveri sempre.

3. Il sig. Amedeo Passerini presenta una memoria breve, ma succosa e, nel suo insieme, commendevole, sopratutto quando si pensi, che l' autore è uno studente del terzo corso di giurisprudenza.

Egli comincia dal ricordare, che gli studi sociologici ed etnografici hanno oggimai assodato, che *la proprietà non è sempre*

esistita sotto forma individuale come oggi esiste; ma fuvvi un lungo periodo di tempo, in cui esistette sotto forma di prop. collettiva o sociale. È un' affermazione, che ha dell' inesatto quando non si distingue la proprietà mobiliare dall' immobiliare. Ad ogni modo, il concorrente riassume bene le varie opinioni messesi innanzi intorno alle forme evolutive della proprietà; non tutte veramente, ma le principali ed è soddisfacente. Con certo calore il concorrente s' ingegna di dimostrare, che neppure a Roma la proprietà s' è sottratta alla legge generale di evoluzione, sicchè non si passò a un tratto alla *proprietà individuale ed esclusiva*, come si è da' più creduto. Pur troppo, manca un' adeguata dimostrazione, nè può accettarsi la spiegazione della transizione dalla *comproprietà domestica* alla *proprietà individuale*; una transizione, che, chi ben guardi, contrasegna il trionfo dei diritti dell' *individuo* su quelli del *gruppo sociale.*

Da tutt' altro prescindendo, incoraggiamo l' A. a perseverare in questi buoni studi.

4-6. I lavori dei concorrenti Calì, Riccioli e Licari si possono riunire in un sol gruppo, perchè tutti e tre condotti con metodo pressochè identico, non senza, però, certe notevoli differenze, che danno a ciascuno d'essi un' impronta tutta speciale.

Questi concorrenti cominciano dal premettere ai loro lavori la bibliografia dell' argomento, sobria ed accuratamente ordinata specialmente nel lavoro del concorrente Calì, molto lodevole nel lavoro di Riccioli, il cui *Indice degli autori citati* (p. 9-10) prova l' amore e la diligenza, con la quale intraprese e condusse le sue indagini.

Intanto è ai tre concorrenti comune il convincimento, che, a ben risolvere il problema, giova premettere un riassunto dello stato attuale delle indagini sulle forme primitive della proprietà in genere.

É un riassunto alquanto rapido nel lavoro di Licari; è più largo nel lavoro di Riccioli, più accurato in quello di Calì. Tutti e tre, per altro, respingono l' ipotesi di Dargun. — Con diversa ampiezza i concorrenti passano a studiare la proprietà nel periodo di emigrazione de' progenitori del popolo romano per esaminare, indi, sotto qual forma essa manifestasi nella società romana primitiva. L'*heredium*, l' *ager gentilitius*, l' *ager compa-*

scuus son fatti segno ad uno studio tutto speciale e si sostiene, che specialmente la proprietà della terra non sembra abbia avuto, fin da' più remoti tempi, un carattere individuale ed esclusivo. Si esaminano le contrarie opinioni e si criticano. Questa parte critica è alquanto fiacca nel lavoro di Licari, buona nel lavoro di Riccioli, migliore in quello di Cali. Questo concorrente non ha tenuto conto degli studi del Cuq, di cui si è avvalso il Licari, benchè con troppa condiscendenza, e lo si deplora. A un tempo si sarebbe desiderato un più largo studio della questione sull'esistenza della comproprietà domestica nella società romana primitiva, a proposito della quale non si accetta l'ipotesi del Padelletti. Ma questi difetti non tolgono, che il lavoro da questo concorrente presentato sia il migliore, sia per la ampia e sicura conoscenza delle fonti, sia per il metodo rigorosamente scientifico.

Venendo alla votazione per la graduazione de' concorrenti, s'ebbe ad unanimità il resultato seguente:

I. Calì Nicolò.

II. Riccioli. — *Anonimo* col motto: *Floret* etc. Licari Passerini.

III. *Anonimo* col motto: *Tum erat* etc.

La Commissione unanime ha assegnato ai concorrenti i seguenti punti:

I. Calì Nicolò:	45|50 [*Medaglia d'oro*]
II. Riccioli. Anonimo. Licari. Passerini.	42|50 [*Diploma di medaglia d'oro*].
III. *Anonimo*:	33|50 [*ex equo*].

Dissuggellata la scheda col motto Floret etc., se ne estrasse il nome del concorrente, il sig. Conti da Roma. Si bruciò la scheda col motto: *Tum erat res in pecore* etc., deliberandosi d'inviare un esemplare dell'*Annuario* al Rettore dell'Università di Ferrara, perchè lo facesse giungere al concorrente, a lui noto, insieme a un voto d'incoraggiamento dell'Istituto.

Intanto la Commissione è lieta di constatare l'amore ed il profitto, con cui negli Atenei nostri la gioventù attende agli studi storici sul Diritto Romano. Ricordiamo con Giuseppe Carle,

che l'Italia parve sempre rinata a nuova vita ogni qualvolta sentì rinascere viva e potente nel suo petto l'antica tradizione di Roma.

R. Univ. di Catania (sede dell'Istituto), 10 Aprile 1892.

LA COMMISSIONE

Prof. G. RUSSO, *Presidente*
Prof. A. ZOCCO-ROSA, *Relatore*
Prof. V. CASAGRANDI
Prof. GIUS. MAJORANA
Prof. L. PAPA D'AMICO.

Concorso pel 1892.

TEMA. *Le origini dei legati nel Diritto Romano.* Si presentarono al concorso: Giuseppe Barcellona, Nicola Arra-Saronni, Giuseppe Riccioli, Giovanni Serra, G. Salomone, *Anonimo* col motto: *Ita do, ita lego.*

Concorso pel 1893.

TEMA. *Il divorzio nella Storia del Diritto Romano. I concorrenti dicano se convenga, ormai, che il divorzio sia ammesso nella nostra legislazione civile.*

Il termine utile per la presentazione delle memorie (stampate o manoscritte) scaderà il 31 Dicembre 1893.

Concorso internazionale

A tenore dell'art. 8, com. 3 del Reg. dell'*Istituto* sarà, pel 1894, bandito un concorso a premio internazionale. Il programma di concorso, in italiano ed in latino, sarà comunicato ai Ministri della P. I. delle singole nazioni. La gioventù italiana, che, ormai, s'è fatto onore nei concorsi nazionali, onore pure saprà farsi (ne abbiamo fiducia) nel concorso internazionale, che sta per bandirsi.

Elenco delle Accademie e degl'Istituti Scientifici, ai quali s'invia l'Annuario.

Italia

Accademia Gioenia.—*Catania.*
Accademia delle Scienze dell'Istituto.—*Bologna.*
R. Accademia dei Lincei.—*Roma.*
R. Accademia di Scienze, lettere ed arti.—*Modena.*
R. Accademia delle Scienze.—*Torino.*
R. Accademia Valdarnese del Poggio.—*Montevarchi.*
R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna.—*Bologna.*
R. Accademia Peloritana di Scienze, lettere ed arti.—*Messina.*
Accademia di Scienze, lettere e belle arti.—*Palermo.*
Accademia Zelantea di Scienze e lettere.—*Acireale.*
Accademia Alfea.—*Pisa.*
Ateneo Veneto.—*Venezia.*
Ateneo di Brescia.—*Brescia.*
R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere.—*Milano.*
Società Reale delle Scienze.—*Napoli.*
R. Istituto di Studî superiori.—*Firenze.*
Circolo Giuridico di *Palermo.*
Istituto di Diritto Romano.—*Roma.*
Istituto di esercitazioni.—*Torino.*
Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti.—*Venezia.*

Francia

Académie des sciences morales et politiques (*Institut*)—*Parigi.*
Académie des sciences, belles lettres et arts.—*Bordeaux.*
Societé d'emulation du dipartiment des Vosges.—*Epinal.*
Académie des sciences, lettres et arts.—*Marseille.*

Spagna

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,—*Madrid.*
Real Academia de la Historia.—*Madrid.*
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas.—*Madrid* .

Academia de Legislación y Jurisprudencia—*Barcelona.*
Academia de Derecho.—*Granada.*
Academia de Derecho.—*Barcelona.*
Academia de Jurisprudencia.—*Salamanca.*
Real Academia Juridico-practica aragonesa.—*Zaragozza.*

Portogallo

Academia Real das Sciencias.—*Lisboa.*

Belgio

Académie Royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts.—*Bruxelles.*
Société Royale des Sciences.—*Liegi.*

Olanda

Academie Royale des Sciences des Pays - bass.—*Amsterdam.*

Danimarca

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.—*Copenaghen.*

Germania

K. Preus. Akademie der Wissenschaften.—*Berlin.*
K. Baierische Akademie der Wissenschaften—*München.*
K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.—*Leipzig.*

Austria-Ungheria

K. Akademie der Wissenschaften.—*Wien.*
Magyar Tudomanios Akademia.—*Budapest.*

Gran Bretagna

Royal Society.—London.
Royal Society.—*Edimburgh.*

Russia

Académie Imperiale des sciences.—*S.t Petersbourg.*

Svezia e Norvegia

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien.—*Stockolm.*
Kongliga Svenska.—*Lund.*

Africa

Académie d'Hippone.—*Bône.*

Giappone

College of sciences of the Imperial University.—Tokio.

America

Royal Society of Canadà.—*Montreal.*
Sociedad cientifica *Antonio Alzate.—Mexico.*
Academia nacional de cencias.—*Cordoba.*
Academy of sciences.—*New-Jork.*
Johns Hopkins University—*Baltimore.*

Al Ch: Comm. G. Ferrando
omaggio del Direttore Prof. Cocco-Or[illegible]

R. UNIVERSITÀ DI CATANIA

ANNUARIO

DELLO

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

[Vol. IV. 1893-94]

CATANIA
DIREZIONE DELL'ISTITUTO

PALERMO
LIBRERIA INTERNAZIONALE
DI
CARLO CLAUSEN
356-360-VIA VITTORIO EMANUELE-356-360

TORINO
LIBRERIA INTERNAZIONALE
DI
CARLO CLAUSEN
19-VIA PO, PALAZZO DELLA R. UNIVERSITÀ-19

1894

INDICE

Transunti e sommarî delle memorie, conferenze, comunicazioni dei membri-allievi, effettivi corrispondenti.

Conferenze.

Appendice

AL

MEMBRO ONORARIO

FRANCESCO BUONAMICI

DELLA

SCIENZA DEL ROMANO DIRITTO

MAESTRO INSIGNE E BENEMERITO

IN ATTESTATO

DI

PARTICOLARE STIMA

L' ISTITUTO.

TEODORO MOMMSEN

ED I SUOI

PRECIPUI CONTRIBUTI ALLA SCIENZA DEL DIRITTO ROMANO

NELL'OCCASO DEL SECOLO XIX.

DISCORSO INAUGURALE

PRONUNZIATO NELLA GRANDE AULA DELLA R. UNIVERSITA' DI CATANIA

IL 23 GENNAIO 1894

DAL

DIRETTORE

PROF. A. ZOCCO-ROSA.

> Ragionando del suo *Diritto Pubblico Romano*, il Mommsen avrebbe egli stesso affermato esser questa l'opera più importante della sua vita.
>
> DE RUGGIERO, *Studi*, p. 125.

Signori,

NELL'INAUGURARE il nuovo anno accademico dell'Istituto, lasciate, che il mio primo pensiero voli alla nostra patria diletta! Da questo luogo, per lungo volger di secoli alla Scienza sacro, a te, o travagliata Sicilia nostra, a te, gran madre Italia, mando oggi un voto, un augurio di prosperità e di pace! [1])

1) Questo discorso fu pronunziato quando nella Sicilia era stato proclamato lo stato d'assedio in seguito alle parziali insurrezioni, avvenute in varî Comuni immiseriti.

Ogni popolo ha avuto i suoi momenti difficili, i suoi malesseri sociali; ma i grandi popoli, come il popolo italiano, han saputo sempre vincere, col loro senno, le difficoltà del presente e non hanno disperato mai dell'avvenire! Ed oggi, o Signori, oggi, più che mai, ritornano alla mente quelle parole memorande, che Teodoro Mommsen un dì rivolgeva all'Italia ed agl'Italiani: " O amici miei al di là delle Alpi!... Vedo la triste eredità, che la servitù di secoli ha lasciato al nobile vostro paese e lo so, che un Cavour (e veramente non un Cavour solo) ha potuto rompere le vostre catene, ma che solo l'avvenire potrà cancellarne le traccie. „ Senonchè (soggiungeva subito) " io ho speranza in questo avvenire ed amo questa Italia com'è oggi, con le stesse sue piaghe. „ [1])

E non avremo noi ne' destini, nell' avvenire della patria quella fede, che ne ha l'insigne straniero?

Ed è di lui, o Signori, che oggi ci proponiamo discorrere, non già per tesserne una biografia, ma per guardar, piuttosto, la nobile figura sua in relazione ai precipui contributi, che ha recati alla *Scienza del Diritto Romano* in questo inoltrato tramonto del secolo nostro.

E lo facciamo in un momento, in cui non è peranco spenta l'eco de' saluti festanti, che il mondo scientifico al grande veterano ha rivolti nel compiersi il decimo lustro, da ch'egli percorre, instancabile, i campi della Storia, della Filologia, dell'Epigrafia, del Romano Diritto, congiungendo le più nobili aspirazioni patriot-

1) V. De Ruggiero, *Teodoro Mommsen e il Diritto pubblico rom.* negli *Studi sul D. P. rom. da Niebuhr a Mommsen.* Firenze 1875. p. 102.

tiche alle più elevate idealità scientifiche e legando il nome suo a' fasti più belli della scienza romanistica nel secolo, ch'è nostro.

∴

Teodoro Mommsen non è soltanto un grande storico, un valoroso filologo, un romanista insigne: [1]) egli è stato ed è insieme un grande patriota. L'amor della Scienza nell'animo suo è così intimamente connesso all'amor di patria, la figura del patriota si ricollega per tanti vincoli con quella dello studioso, che, pur non essendo compito nostro tesser la biografia dell'uomo, non possiamo non rivolgere uno sguardo al patriota.

" L'affetto di patria, della grande patria tedesca, l'ha infiammato giovane, l'ha ravvivato e guidato per tutta la vita: nei tempi della speranza e dello scoramento, durante la libertà e la reazione, nel pensiero e nell'opera " [2]). Quando sorgeva l'alba memoranda del

1) " La Filologia e il Diritto Romano, queste due discipline, oltre delle quali non ha mai vagato, ed i cui legami ha saputo conservare con tanta originalità, che di lui s'è potuto ben dire non esservi stato mai giurista in sì alto grado filologo, nè filologo tanto giurista quanto egli è, furono gli studi suoi principali all'Università! " De Ruggiero O. c. p. 107.—Dal De Ruggiero stesso apprendiamo, che Mommsen ebbe a maestri suoi i romanisti Burchardi ed Osenbrügen, e che ' massime da quest'ultimo ' sembra ' sia stato incitato ad entrare più di proposito nel campo delle antichità giuridiche, quantunque l'impulso e l'esempio principale l'abbia, poi, trovato nel Savigny.'

2 Così un suo valente discepolo, il De Ruggiero, *Studi*, p. 96. ' Anche oggi (soggiunge il De Ruggiero), in mezzo alle più gravi cure dello studio e dell'insegnamento, (l'affetto di patria)

'48, quando, anche in Germania, fervevano gagliarde le aspirazioni de' popoli a indipendenza e libertà, Teodoro Mommsen, insieme ad Otto Jahn ed a Moritz Haupt, gli amici prediletti, era tra i più fervidi propugnatori dell' indipendenza dello Schleswig-Holstein, allora sotto il dominio di Danimarca.

Tutto faceva sperare, che questo ideale patriottico dovesse realizzarsi: il popolo tedesco lo secondava, la Dieta federale ed il re di Prussia seguivano il voto del popolo, la Prussia mandava le sue schiere a difender la santa causa dell' indipendenza dello Schleswig-Holstein [1]. E n' era tempo: le vittorie danesi a Bau ed a Flensburg mettevano in pericolo la santa causa dell'indipendenza de' Ducati, già proclamata a Kiel dagli Holsteinesi in un momento di patriottico entusiasmo, accresciuto semprepiù dalle vittorie de' Prussiani e degli Annoveresi a Danewirk e ad Oeversen. Quanto grata non dovea giungere all' animo di Mommsen l'eco di quelle vittorie! Eran vittorie di quella causa patriottica, che tanto gli stava a cuore.

Per converso, quanto doloroso non ebbe ad essere pel caldo patriota l' infausto armistizio di Malmoe, che precorre il congresso di Olmütz ed il ritorno de' Ducati sotto il giogo straniero! Le invidiose diffidenze di Inghilterra, di Russia, di Svezia avean fatto svanire

---

lo commove e gli fa trovare ispirazioni e parole piene di giovanile entusiasmo, temperato dalla maturità del senno '. Da questo lato Mommsen somiglia ad un Romano antico.

1) Nel ricordo di questa pagina storica ci atteniamo al Menzel, *Storia dei Tedeschi dalla caduta dell' impero fino ad oggi* p. 343 e ss. Mille ringraziamenti al collega ed amico Prof. Casagrandi, che questo libro volle fornirci.

la realizzazione del grande ideale patriottico di Mommsen [1]).

Siamo al '50. Anche in Germania, intanto, suona triste e terribile l'ora della reazione e anche il Mommsen ne risentirà gli effetti. Additato come uno dei rivoluzionarî, se sfugge al carcere, non isfugge all'ira reazionaria, vigliacca sempre, e perde la cattedra di Lipsia. Eterna vergogna a Beust!

Ed ecco Mommsen battere la via dell'esilio: egli emigra nella Svizzera [1852]. Zurigo accoglie l'esule e gli apre le porte dell'Ateneo suo, che ospitò tanti esuli insigni.

Certo, l'Ateneo Zurighese ricorderà sempre Mommsen, che vi professava, per un biennio, Diritto Romano e all'ospitale terra elvetica consacrava più d'un lavoro suo: ricordiamo gli studî sulla Svizzera al tempo de' Romani [*Die Schweiz in röm. Zeit*] e insieme le Iscrizioni latine della Confederazione elvetica [*Inscriptiones Confoederationis Helveticae latinae*], che sono come un ricordo dell'esule alla terra ospitale.

Ma avea l'esilio intiepiditi alquanto gl'ideali patriottici di Mommsen?

Giammai: egli è sempre l'uomo del '48 e le insopite idealità patriottiche gagliarde in lui risorgono col risorgere della grande questione dell'unità germanica. E v'ha un momento, in cui la politica piglia un apparente sopravvento sulla scienza, ed ecco Mommsen al *Reichstag* prussiano tra le fila de' liberali.

1) " S'intromisero Russia, Inghilterra e Svezia, che non avrebbero mai comportato di vedere la Germania potente nel mare del Nord e nel Baltico, volendola sempre divisa e debole ,, Menzel, O. c. p. 358.

Sappiamo dal nostro De Ruggiero la risposta di Mommsen a coloro, che avrebber voluto " distrarlo dalle agitazioni politiche „ per " conservarlo tutto intiero alla Scienza: " *Se per un giorno solo io avessi dimenticato la mia patria tedesca per amore dei miei studì sannitici, io mi dovrei reputare indegno di vivere in questi grossi tempi.* É la corda del patriottismo, che vibra forte nell' animo suo!

Nella fiera opposizione al Bismarck, nella questione dell' annessione de' Ducati, in quella, ben più grande, dell' unità germanica è sempre amor di patria e di libertà che lo muove e che lo fa parlare. Patriottismo puro, che non s' ha da confonder affatto con un certo pseudo-patriottismo de' giorni nostri, ch'è vana lustra, fallace bandiera!

E se (la massima è di Seneca) " aliquis vir bonus nobis eligendus est aç semper ante oculos habendus, ut sic tamquam illo spectante vivamus et omnia tamquam illo vidente faciamus, " eccovi, o giovani, in Teodoro Mommsen un modello nobilissimo da seguire nel culto invariabile della Scienza e della Patria. Ma che! Si addita, dunque, all'ammirazione della gioventù italiana quello stesso, che sulla letteratura e sull'arte nostra profferì giudizî tali da offendere il nostro amor proprio nazionale? É un rimprovero stantio, che non posson muoverci quanti sanno, oggimai, come sia stato ben lungi dal pensiero di Mommsen recar offesa ad un popolo, di cui è ammiratore, ad una terra, ch' è stata le tante volte meta prediletta delle scientifiche escursioni sue.

Sì, ben ricordiamo quel che ha scritto Mommsen sul conto nostro: " quanto alle alte regioni dell'arte,

essi (gl'Italiani) non poterono andar oltre una cotal facilità. In nessuna epoca la loro letteratura ha prodotto una vera epopea e un vero dramma. Anche le più celebrate opere letterarie, ch'ebbero voga in Italia, poemi divini, come la *Commedia* di Dante, storie, come quelle di Sallustio, di Machiavelli, di Tacito, di Colletta, ritraggono più una *passione retorica*, *che naturale.* „ V'ha di più: " fin nella musica s'è rivelato in Italia, sì antica che moderna, molto meno il *vero genio creatore*, *che il facile ingegno*, il quale s'innalza speditamente all'eccellenza dell'esecuzione, e, *invece dell'arte vera e profonda, mette sugli altari un idolo vuoto ed inaridisce le ispirazioni interne del cuore!* „ [1])

Questi giudizî parvero offese [2]), eppure sono il prodotto di un convincimento sincero, il quale rispecchia (come altri ha osservato) " l'antitesi tra il genio latino ed il genio germanico, " specie per ciò che s'attiene alla letteratura e all'arte. [3]) Ed è egualmente sincero

1) Mommsen, *Storia Romana*, I, cap. XV, p. 199 [vers. Sandrini].

2) Cf. p. es. Sartorio, *L'arte italiana giudicata da T. Mommsen.* Milano 1872. Se ne occupò, a suo tempo, il Capei nell'*Arch. Stor. Ital.* IV, p. 161.

3) Il Sandrini [*Note alla trad. della Storia Rom.* I, p. 523] ha detto molto bene: " Da questo lato la *Storia* del M., benchè non possa dirsi nè ostile, nè parziale, manifesta uno degli aspetti più profondi *dell'antitesi tra il genio latino ed il germanico*, il quale, come quello che serba istinti, direbbesi, più primitivi ed orientali, sembra attirato, di preferenza, verso la Grecia e verso l'India, ed inclina a considerare come artificiosità le discipline civili e come povertà di sentimento il razionalismo empirico delle lingue neolatine. „

il Mommsen quando dice dell'italiano, che " primeggia nelle arti del bello plastico ed è chiamato in esse il migliore discepolo dell' Elleno nell'età antica, e, a sua volta, il maestro di tutte le nazioni nell' età moderna. "

* * *

Ma se bella e forte è la figura del patriota, grandiosa, gigante è la figura del dotto. É una figura proteiforme: Mommsen non è un puro storico, è storico e giurista; non è solo filologo, è insieme numismatico ed epigrafista non a mo' d' ogni storico, che alla Numismatica ed all' Epigrafia non può non attingere, ma da maestro e nell'una disciplina e nell'altra.

Nell'occaso di questo secolo, che pur alla Scienza del Diritto Romano ha schiusi nuovi ed insospettati orizzonti, la figura di Teodoro Mommsen si impone alla riverenza di noi romanisti. E noi lo riveriamo come discepoli il maestro, ma senza quei feticismi vani, che a lui dispiacciono, nè piacciono a noi. [1]) Più un dotto è grande, più ha impresso nel campo scientifico maggiore orma di sè e tanto più si può parlar di lui senza sottintesi e senza reticenze. Strilla l' umile uccellino, se tu gli strappi foss' anche una sola penna della sua debole aluccia, e quasi non può volar più; non così l'aquila sublime!

---

1) Ricordiamo l'avversione del Mommsen alle così dette *interviste*. Abbiamo letto in un' effemerite, che a chi un dì voleva intervistarlo, il Mommsen ebbe a dire press'a poco: O che sono una silfide io?

E nel campo della Storia di Roma e del Diritto suo, di quello pubblico segnatamente, ben può dirsi di Teodoro Mommsen, che, in questa fin di secolo, 'sovra tutti com'aquila vola'!—Ma nè egli ha preteso mai all'infallibilità in tutto e sempre, nè noi vogliamo attribuirgliela; anzi, v' han alquante questioni storico-giuridiche, in cui noi ci permettiamo di aver un'opinione or formalmente ed or sostanzialmente diversa dalla sua.

Intanto l'attività scientifica dell'uomo è stata ed è tanta, i contributi, dati alla Scienza del Diritto Romano dal '43 sinoggi, son così numerosi, che finirebbe il giorno pria di poterli semplicemente enumerare. [1]) Nè, per altro, è intendimento nostro catalogar, senza più, i contributi molteplici, che il nostro scrittore ha dati via via alla scienza nostra. Amiamo, in quella vece, ricomporre la sua singolare attività scientifica in guisa, che vi si possano distinguere due fasi, delle quali l'una presuppone l'altra e vi si riallaccia. C'è, nell'attività scientifica del Mommsen, una fase, che diremmo ***preparatoria***: tu vedi allora lo studioso tutto inteso a dissodar storiche zolle, a volte affatto vergini, e fruga e ricerca e viaggia [2]). C'è, poi, una

1) L'elenco delle pubblicazioni del Mommsen, dato dal Sandrini nelle *Note* al 1° volume della *Storia del Diritto Romano* (Torino 1857), p. 50, è ormai incompleto affatto: si ferma al 1861. Quante nuove pubblicazioni non ha mandate alla luce il Mommsen dal 1861 al 1894!

2) " Giovane era davvero il Mommsen quando viaggiava per la Francia e per l'Italia. Fu a Roma prima del 1848 e vi lesse parecchie dissertazioni epigrafiche all'*Istituto archeologico.* ,, Sandrini, *Note alla St, tom.* I, p. 50.

fase, in cui il nostro scrittore, quasi a mo' di assiduo ed alacre colono, raccoglie i frutti preziosi delle sue lunghe e profonde investigazioni sui punti più svariati ed ardui del campo romanistico.

É nella *fase preparatoria*, che noi poniamo sia il '*De collegiis et sodaliciis Romanorum*,' che vide la luce a Kiel [1843], sia il lavoro, tuttora famoso, '*Die römischen Tribus in admnistrativer Beziehung*,' pubblicato ad Altona [1844]. Il Mommsen, nello studiare le tribù romane sotto il rapporto amministrativo, è il primo ad affrontare risolutamente il problema: " è la tribù una divisione territoriale o personale ? " Quale il carattere suo? Quale il suo scopo pratico? E non esitò ad affermare, che la tribù ha un *carattere geografico.* [1]). V'ha quì il germe d'una teoria che sarà, più tardi, esplicata nelle *Römische Forschungen* e nel *Römisches Staatsrecht.* [2]) E nell' orbita della fase preparatoria rientrano altresì gli studî filologici, epigrafici, storici, cronologici e numismatici, che via via son venuti alla luce dal 1845 al 1853. Senza dire degli studî meramente filologici, quali gli '*Oskische Studien* [Berlin 1845-46] gli '*Unteritalischen Dialekte*' [Leipz. 1850],

1) Cf. tra i seguaci del M. il Kubitschek, *De rom. trib. origine et progressu*, p. 2 ss. Le dottrine del Mommsen si posson vedere discusse p. es. in Mispoulet, *Étude sur les tribus romaines* negli *Études sur les institutions romaines*, Paris 1887, Ch. I, p. 3 ss.

2) Cf. Mommsen, *Röm. Forschungen* I, p. 62 ss. Secondo il Mommsen la tribù non concernerebbe le persone se non indirettamente: le persone " non appartenevano alla tribù, che in quanto eran proprietarî d'un immobile iscritto in questa. "—Ma non fa d' uopo distinguere le tribù del periodo anteserviano e le tribù del periodo serviano?

i ' *Nordetruskischen Alphabete* ' [Zürich 1853], ricordiamo specialmente due preziosi lavori epigrafici: le *Inscriptiones regni Neapolitani latinae* [Lipsiae MDCCCLII] e le *Inscriptiones Confoederationis Helveticae latinae*, nelle quali possiam salutare le antesignane del *Corpus Inscriptionum latinarum*, cui il nome del Mommsen andrà legato gloriosamente.

E anche nel campo della *Nusmatica* egli imprime una orma di sè: si ricordi il lavoro suo *Ueber das römischen Munzwesen* [Leipz. 1850], che preludia a quella *Geschichte des römischen Münzwesens* [Berlin 1860], " per la quale (fu detto a ragione) [1]) la numismatica da pura disciplina storica è elevata a scienza economica della moneta come valore commerciale. " Nè la operosità sua si ferma qui: tra il '50 ed il '52 egli si occupa, tra altro, de' *cronografi del 354*, delle *fonti della cronaca di Geronimo*, [2]) dell'*Editto di Diocleziano* ' de pretiis rerum venalium ' del 301, [3]) de' *Libri coloniarum*. [4])

Ma fin quì Teodoro Mommsen " era ignoto al pubblico propriamente detto, " perchè " i suoi lavori non erano usciti dalla cerchia delle aride indagini critiche e filologiche. " [5])

---

1) Lo disse il De Ruggiero, *Studi*, p. 120.

2) *Ueber die Chronographen vom Jahre* 354 *mit einem Anhange über die Quellen der Chronik des Hieronymus*, Leipz. 1850.

3) *Das Edict Diocletians* de pretiis rerum venalium *von Iahre* 301. Leipz. 1851.

4) *Die libri Coloniarum*. Cf. *Die Schriften des röm. Feldmesser*, Bd. II, Berl. 1848-52.

5) Così Giuliano Schimdt nell'effemeride " *Der Grenz-*

L'opera, che rende popolare il nome suo è la *Römische Geschichte*, il cui primo volume vedeva la luce a Berlino nel '54, e portava in fronte, per così dire, l'alloro d'una scientifica vittoria: " il governo bavarese avea concesso alla Storia Romana di Mommsen il premio assegnato alla migliore opera storica. "

Qual compito il Mommsen assegna alla Storia di Roma? Ecco: " la narrazione dell' ultimo atto di quel gran dramma della Storia antica, che fu rappresentato nella mediana delle tre penisole, le quali, staccandosi dal continente europeo, si protendono nel mare Mediterraneo. " [1])

Egli lo dice chiaro: " Noi mettiamo mano a narrare la Storia d'Italia e non la Storia della città di Roma " [2]). É una storia, ch' egli divide nettamente in due parti: ' la Storia interna d' Italia sino all'unione di tutte le genti italiche sotto la supremazia della stirpe latina; ' ' la storia del dominio italico sul mondo. '

Lo stabilimento della schiatta italica nella penisola, i pericoli corsi per la sua esistenza nazionale e politica, la parziale soggiogazione sua per parte di popoli

---

bote, " occupandosi della *Storia Romana* del Mommsen. Il giudizio suo fu tradotto dal Sandrini. O. c. I, p. 507 ss.

1) *Storia Romana* [vers. Sandrini] I, cap. I, p. 14.

2) O. c., p. 14. " Ancorchè (soggiunge) secondo il formale diritto pubblico, il comune di Roma fosse quello, che sorse prima dominatore d'Italia per esser poscia padrone del mondo, ciò non si potrebbe dire in modo assoluto nel *vero senso storico*. E quella, che si suole dire soggezione dell'Italia sotto i Romani, ci si manifesta piuttosto come l'unione di tutta la stirpe degl' Italiani in uno Stato, di cui i Romani formano bensì il ramo più potente, ma non più che un ramo. "

d'altra nazione e di più antica civiltà, la sollevazione italica contro gli stranieri, che finirono sterminati o servi, le lotte delle due primarie genti italiche [Latini e Sanniti] per l'egemonia nella penisola, la vittoria dei Latini nello scorcio del IV secolo a. C., o del V sec. di R., [1]) ecco la tela della prima parte della *Römische Geschichte*.

Le guerre puniche, il rapidissimo allargarsi del dominio romano sino a' confini naturali d' Italia ed oltre ancora, il lungo stagnamento de' tempi dei Cesari e la caduta del potente impero, ecco il piano della parte seconda.

Or chi nol vede? Vigorosamente originale è il concetto mommseniano della Storia di Roma.

Il Mommsen ha avuto la buona fortuna di poter far pro delle scoperte e dei sussidî di quella Linguistica comparativa, ch'è venuta ad allargar gli orizzonti della storia indo-europea e a rischiararne insieme il lontanismo fondo buio. [2]). E ne fa pro sopratutto là dove volge lo sguardo alle *più antiche emigrazioni in Italia*. [3]) Egli dice molto bene: " se delle italiche

---

1) *Storia Romana*, I, p. 14.

2) Un critico inglese nella Rivista *The Edinburgh Review* [aprile 1862], occupandosi della *Römische Geschichte*, del Mommsen, ebbe già ad osservarlo: " Le scoperte, che la Filologia comparativa... sta facendo in quello spazio, che, fino ad ora, fu l'oscuro vuoto della storia primitiva, ci lasciano sperare rivelazioni e scoperte da rivaleggiare quasi coi miracoli dell'Astronomia ". Il giudizio del critico inglese può vedersi tradotto nelle *Note* del Sandrini, I, p. 520.

3) *Storia Rom.* I, cap, II. [*Le più antiche migrazioni in Italia*, p. 15-34.]

favelle non c' è giunta intera che una sola, di molte altre si conservarono, però, reliquie sufficienti per porgere all'investigazione storica argomento a congetturare intorno alla diversità o all'affinità ed ai rapporti tra le singole lingue ed i singoli popoli. " ' Così (soggiunge) l'etimologia c'insegna a distinguere tre primitive schiatte italiche: la japigica, l'etrusca e quella, che più propriamente diciamo italica, la quale si divise (linguisticamente parlando) in due principali rami: l'*idioma latino* e l'idioma, cui si sottordinano i dialetti degli *Umbri*, de' *Marsi*, de' *Volsci*, dei *Sanniti*.' [1])

Passa piuttosto rapido dinanzi alla schiatta japigica, dacchè " quanto noi ora conosciamo di questo popolo basta bensì per distinguerlo recisamente dagli altri popoli italici, ma non già per fissare positivamente il posto, che a lui ed alla lingua sua si ha da assegnare nella storia del genere umano. " Non così per gl' Itali e per i loro due stipiti, latino ed umbro.

Ed è qui, che i resultati della moderna Linguistica comparativa forniscono al Mommsen dati preziosi: ei li sfrutta da par suo. Egli stesso, con poche parole, ha saputo sintetizzare una delle più belle scoperte della Linguistica comparativa; una scoperta, che ha avuto la sua grande importanza pur per la Storia del Diritto Romano: [2]) alludiamo alla scoperta dell'*unità d'origine* delle lingue e de' popoli indo-germanici o, meglio, indo-europei. [3])

---

1) O. c., p. 16.

2) Cf. Zocco-Rosa, *Movimento didattico e scientifico della cattedra di Storia del Diritto Romano*, Catania 1893.

3) Cf. Ceci, *La lingua del Diritto Romano*, Tor. 1892. *Iutrod.*, p. II ss. Mommsen si esprime così: ' l'analisi delle lingue appar-

Ed anche per ciò che riguarda l'originario nucleo di civiltà, importato in Italia da' progenitori de' Romani, il Mommsen ha potuto e saputo far tesoro di quelle scoperte linguistico-comparative, che onorano il secolo nostro. [1])

" Il confronto delle lingue, maneggiato con *precisione* e con *cautela*, ci può dare [egli osserva] un'idea approssimativa del grado di cultura," in cui si trova un popolo della schiatta aria prima della separazione; anzi " ci può indicar i principî della Storia, la quale altro non è se non lo svolgimento della civiltà." ' Poichè, segnatamente nell'epoca della formazione, la lingua è lo specchio fedele e l'organo del grado di cultura, che s'è raggiunto. Le grandi rivoluzioni tecniche e morali vi sono serbate come in un archivio, negli atti del quale l'avvenire non tarderà ad attingere per quei tempi, intorno ai quali non sopravvisse alcuna tradizione. ' [2])

---

tenenti a queste schiatte [*Itali*, *Latini*, *Umbri*] ha messo in sodo, che esse sono un anello della catena linguistica indo-germanica [meglio indo-europea] e che l'epoca, nella quale esse costituivano un' unità è, in confronto d'altre lingue, assai remota." Mommsen, O. c. I, p. 18.

1) Vedi Winternitz, *On a comparative Study of Indo-europ. Customs*, London 1892, p. 3 ss. Il W. ha esposto dinanzi al Congresso internazionale del Folhlore un metodo mutuato alla Filologia comparata per applicarlo alla comparazione dei costumi presso i popoli indo-europei. Cf. *Revue Critique* [1893], p. 352.

2) Mommsen, O. c. I, I, p. 20. Non a torto il De Hinojosa (*Hist. del Derecho Romano segun las mas recientes investigaciones.* Madrid 1880, I, p. 29) ebbe a dire: " La filologia comparada, sin embargo, ha venido á suplir, hasta cierto punto, la insuficientia de la historia, deduciendo del estudio comparativo

Coi sussidî linguistici ancora Mommsen s'è ingegnato di ricomporre, nelle linee sue più generali, il grado di cultura indo-germanica ' nei tempi, in cui gli ora divisi popoli indo-germanici formavano una schiatta parlante la stessa lingua. ' Egli è di quelli, i quali credono, che gl'indo-germanici, prima ancora della lor separazione, ' aveano oltrepassato l' infimo grado di cultura sociale: l' *epoca della* caccia *e della pesca.* ' [1]) Non osa affermar, per altro, che fossero in piena vita agricola; ma, intanto, non esclude che dell' agricoltura conoscessero " i primi rudimenti. " [2])

Certo, le più recenti investigazioni di Ottone Schrader, ben lontane da' miraggi di Adolfo Pictet, ci mettono oggimai in grado di chiarir meglio ciò che s'attiene all'originaria cultura degl'indo-germanici; ma non per questo ha perduto il suo pregio il quadro accurato, che, nella sua *Römische Geschichte*, Mommsen ce ne fa.

Nè la posteriore *Gräco-italische Rechtsgeschichte* del

---

de la lengua latina con sus congéneres, el sanscrito, el griego, el celta, la identidad de orígen de estos pueblos, y proporcionándonos, aunque escasos en número, preciosos datos sobre el caràcter y cultura de estos pueblos en épocas remotissimas, inaccesibles á la investigacion histórica. "

1) O. c. p. 22 Cf. ora Schrader, *Sprachvergleichung und Urgeschichte.* Iena 1890, Zocco-Rosa nell'*Athenaeum* I, 1, p. 6.

2) Mommsen O. c. I, p. 22. Egli ha ragione: se l' agricoltura, nel periodo anteriore alla separazione degl' indo-europei [egli parla sempre d'indo-germanici] ' fosse stata quello che fu più tardi presso i Greci e presso i Romani, essa si sarebbe impressa nella lingua più profondamente di quel che fece.'

Leist [1]) oscura affatto quel che Mommsen ha scritto sulla cultura greco-italica. É una cultura, ch'egli ha fatta segno ad un'attenzione tutta speciale, e ne avea ben d'onde: " se il compito di stabilire il grado di cultura, che gl'indo-germanici raggiunsero prima della divisione delle schiatte, appartiene, di preferenza, alla storia universale del vecchio mondo; per converso, è special compito della storia italica l'indagare, per quanto sia possibile, in qual situazione si trovasse il ramo greco-italico allorquando Elleni ed Italici si separarono gli uni dagli altri. *Non è questo un lavoro ozioso, perchè ne otteniamo il punto iniziale della civiltà italica e la prima mossa della storia nazionale.* „

Così il Mommsen, [2]) che non si contenta di ricomporre, ne' tratti suoi caratteristici, la cultura greco-italica, ma ci tiene a far spiccare pure quella, che egli dice '*interna antitesi*' tra Greci ed Itali. [3])

Troppo recisa, però, l'affermazione, ch'essi provengono dalla " regione occidentale dell'Asia mediana. „ [4]).

---

1) Jena 1884. Cf. Leist *Alt-Arisches Jus Gentium*. Jena 1889. Id. *Alt-Arisches Jus Civile*. Jena 1892. Di amendue queste opere ci siamo occupati nella *Rivista Italiana per le sc. giur.* Vol. X, p. 375 ss. Vol. XVI, p. 88 ss.

2) Mommsen, O. c. I, p. 24.

3) Mommsen, O. c. I, p. 28. — '... La profonda interna differenza [è un'osservazione acuta] s'è manifestata soltanto quando gli Elleni e gl'Italici si divisero, e gli effetti continuano sinoggi. La *famiglia* e lo *Stato*, la *religione* e l'*arte* furono in Italia ed in Grecia svolti in modo sì distinto e sì assolutamente nazionale, che il *comune fondamento*, sul quale amendue i popoli s'erano basati, scomparve nell'un paese e nell'altro quasi intieramente ai nostri sguardi.'

4) Mommsen, O. c. I, c. III, p. 35.

Certo, anche oggi è accreditata opinione, che in Oriente appunto sia da ricercarsi il centro originario, donde gl'Indo-europei provennero; nondimeno l'opinione contraria, tanto caldeggiata dallo Schrader, oggimai vuol esser, per lo meno, discussa. [1])

Intanto con le ricerche sulle più antiche emigrazioni in Italia [2]) e sulle colonie dei Latini, [3]) il Mommsen si preparava ad affrontare l'arduo problema delle origini di Roma. [4])

L'ha risoluto egli in modo definitivo?

La critica inglese non ha esitato ad asserire, che il Mommsen, come il Niebuhr, non ha determinato ' precisamente il punto, in cui egli pensa, che finisca la favola o debba finire l'ipotesi e cominciar la vera storia. ' Ha aggiunto, che ' le idee, che un popolo si formò della propria origine, dovrebbero, per lo meno, essere ricordate da coloro, che ne scrivono la storia. Romolo, Numa, gli Orazî ed i Curiazî, Tarquinio, Lucrezia, Porsenna, Orazio Coclite sono nomi penetrati sì profondamente nell'immaginazione del genere umano, ch'è cosa arrischiata il pretendere sia accettata una Storia di Roma, nella quale i racconti riferibili a quei nomi non appaiono in nessun luogo distintamente. ' [5])

---

1) Vero è, che " parecchie traccie " indicherebbero " assai chiaramente i paesi posti sull'Eufrate. " Così, secondo il M., " il primo punto di partenza delle due più importanti schiatte civili, l'indo-germanica e l' aramea " si troverebbe, " per una notevole coincidenza, esser materialmente quasi il medesimo. "

2) Lib. I, c. II, p. 15-34.

3) Lib. I, c. III, p. 35-45. [*Le colonie dei Latini*].

4) Lib. I, c. IV, p. 46-55. [*Le origini di Roma*].

5) Così il critico dell'*Edinburgh Review* [l. c.]. Questa critica,

Non così un critico italiano, che ha studiato con intelligente amore Mommsen e l'opera sua. [1]). Ascoltiamolo: ' Non ostante lo scetticismo, come sogliono dirlo, del Niebuhr rispetto alla *primissima epoca* della storia romana, egli stesso, in parte, e gli altri, che gli tennero dietro, continuarono e alcuni anche oggi non hanno smesso di narrare gli avvenimenti di quell'epoca come affatto storici. ' Il Mommsen non è un cieco seguace del Niebuhr..., ma tenendo anche un'altra via, spesso egli va ancora più oltre del maestro. Così egli non comincia la storia vera che col *Consolato...* '

É chiaro: il critico italiano approva il metodo di Mommsen, quel metodo, che al critico inglese non va proprio a' versi. Ha ragione l'uno o l'altro?

A noi, per vero dire, sembra un'esagerazione relegar, senza più, nel regno della favola tutto quel tempo, che spazia dinanzi al *Consolato.* [2]) Ma il Mommsen ve lo ha proprio voluto relegar tutto? Ben ricordiamo le parole sue: *la storia vera deve usare ogni diligenza per rinettare il terreno dalle favole* [3]) talchè se ad un Romolo o ad un Numa non si cura di volgere lo sguardo, vuol dire, che, agli occhi suoi, rappresentano appunto quelle favole, di cui vuol rinettare la via della Storia vera. Ma quand'egli volge attento lo sguar-

---

molto interessante, fu tradotta, già l'avvertimmo, dal Sandrini. Noi la riferiamo secondo la sua versione italiana.

1) De Ruggiero, *Studi*, p. 111.

2) Cf. F. Bernhöft, *Staat und Recht der röm. Königszeit im verhältniss zu verwandten Rechten.* Stuttgart 1882, §§. 1-11, p. 1-60, § 12 ss. pp. 64 ss.

3) Mommsen, O. c. I, c. IV. p. 49.

do alla *costituzione originaria di Roma* [1]) e la ricompone e non esita a riguardarla come quella, che " fissò l'idea fondamentale dello Stato romano per tutti i tempi avvenire; " [2]) quando tien dietro a quella *riforma della costituzione*, che da Servio s' intitola, [3]) non mostra chiaro, che, anche per lui, il periodo anteriore al Consolato non è tutto di storia indegno?

Sono soltanto le cianfrusaglie leggendarie, che lo infastidiscono e se ne libera, senz' altro: guarda e passa.

Intanto le vedute sue sulla 'primitiva costituzione romana' furon applaudite pur dalla severa critica inglese: son vedute nuove, originali. Felice parve specialmente l' osservazione, che " la più antica costituzione romana era., in certo qual modo, la monarchia costituzionale de' moderni, *presa in senso inverso* " [4]) Felicissime le osservazioni sui *rapporti* tra lo *Stato* ed i suoi *membri*; [5]) nè alcun altro ha saputo meglio ritrarre l'impronta originale, che il popolo romano seppe imprimere alla sua politica costituzione. [6]) Soltan-

---

1) O. c. Lib. I, c. V, [*La costituzione originaria di Roma*], p. 56-77.

2) O. c. p. 76.

3) O. c. Lib. I, c. VI [*I non cittadini e la riforma della costituzione*], p. 78-88.

4) O. c. Lib. I, c. V, p. 76.

5) O. c. Lib. I, c. V, p. 76. '... Noi troviamo, che, secondo il concetto romano, lo Stato era ugualmente lontano e dalla teoria rilasciante, che lo riduce ad una semplice alleanza difensiva, e da quelle idee superlative dei moderni, che gli concedono una sovranità autocratica.'

6) Cf. l. c. p. 77. Tra noi, di recente, ha saputo assai bene ri-

to è a notarsi questo, che il Mommsen non fa distinzione di sorta tra *regalità* e *monarchia*; quella distinzione, sulla quale il compianto Scolari. [1]) insisteva tanto.

Quanto, poi, alla famosa riforma serviana, pur non adottando sempre le note vedute di Huschke, non ogni opinione mommseniana per noi è indiscutibile.

Certo, nessuno, ormai, vorrà riguardare, senza più, la riforma serviana, come 'l'introduzione della *timocrazia* in Roma', in ciò ha ragione Mommsen [2]). Nè può negarsi affatto, che, 'nella sua *origine*' la riforma è stata piuttosto 'di natura *militare*;' [3]) ma è proprio sicuro, che 'il tenore di questa riforma prova, che non possono averla voluta i plebei, ai quali avrebbe solo imposti doveri senza dare alcun diritto? Non è d'uopo distinguere la massa della plebe da quel nucleo di arricchiti plebei, che costituirono il primo nocciolo dell'aristocrazia della ricchezza? [4])

E che dire delle acute osservazioni sul *carattere*

---

trarre la primitiva costituzione politica di Roma il Carle, *La primitiva costituzione politica di Roma nelle sue principali funzioni* [*Origini del D. Rom.*, Torino 1888, p. 275 ss.]

1) V. Scolari, *Il regno e la sociocrazia in Italia*, Venezia 1892, Cf. Schanzer, *su Scolari*, in *Riv. Ital. per le sc. giur.* XVI, p. 399 ss.

2) O. c. Lib. I, c. VI, p. 85.

3) O, c. p. 81. Intanto una riforma nell'ordinamento militare doveva, allora, esercitar il suo influsso sulla costituzione politica. Lo notò già il Fustel de Coulanges, *La cité antique* [12ª ed.], p. 341: 'Or on ne pouvait guère toucher à l'armée sans toucher en même temps à la constitution politique.'

4) Cf. il dotto lavoro di Casagrandi, *Le minores gentes*, Palermo, Torino 1892.

del Diritto Romano nella sua prima fase storica? Se non possiamo del tutto sottoscriverci all'affermazione, che il più antico Diritto Romano respingeva assolutamente e per principio il simbolo e voleva *in tutti i casi nè più, nè meno che la piena e pura espressione della volontà,* [1]) a quest'altra, però, ci sottoscriviamo e di buon grado: 'La forma poetica, la penetrazione affettuosa, che bellamente si svelano negli ordini giudiziarî dei Germani, sono ignote a' Romani.' 'Nel loro Diritto tutto è chiaro e conciso, non havvi alcun simbolo, alcuna istituzione di troppo. *Non è crudele, ma tutto ciò ch' è necessario si eseguisce senza temperamenti e senza circonflessioni.*' [2])

E quì appunto Mommsen vorrebbe trovar il segreto della grandezza di Roma. Egli lo ha detto espressamente: 'Con ciò appunto si spiega la grandezza di Roma: il popolo stesso s'è imposto ed ha sopportato un Diritto, in cui dominavano, e oggidì ancora dominano, inalterati e non raddolciti, gli eterni principî di libertà e di subordinazione, della proprietà assoluta e della rigida legalità.' [3])

---

1) O. c. I, p. 145. È per quest'ultima affermazione, che facciamo le nostre riserve, non per la prima. Cf. Michelet, *Antisymbolisme du Droit Rom. Orig. du D. franç.* Bruxelles 1840 (Ce n'è ora una nuova edizione) I, p. 105.

2) Presso a poco identico è il giudizio di Jhering, *Esprit* I, p. 81 ss. II, p. 9 ss. III, p. 13 ss. Zocco-Rosa, *R. Jhering e lo spirito del D. R.*, Annuario III, p 30 ss. Cf. ora Cuq, *Caractère général de l'ancien Droit* nelle *Inst. jurid. des Rom.* Paris 1891, p. 735 ss.

3) Lib. I, c. XI, p. 148.

Ma sta tutto quì il segreto della romana grandezza? [1])

Di quella grandezza, che già la Dea vaticinava col famoso:

Tu regere imperio populos, Romane, memento?

Intanto non esitiamo ad affermare, che questo motto grandioso, rispecchiante mirabilmente l'indole ed il compito di Roma, [2]) vuolsi riferire non solo allo *imperium* delle armi, che tramontò, ma pur all'*imperium* dell'*Ius*, che brilla ancora. [3])

∴

E diremo noi del singolar acume, onde Mommsen rintraccia le cause, che determinarono la caduta della regalità e la limitazione de' poteri della suprema magistratura? [4]) Oppure ricorderemo noi le vedute nuove e sicure sulle antitesi politiche e sociali, che determinarono, nella società romana, lotte gagliarde e secolari, le quali, sopite oggi sotto un aspetto, domani, sott'altro aspetto, si ridestano?

1) Il critico della *Edinburgh Review* [vers. Sandrini, I, p. 528] scrive: ' Il segreto del carattere nazionale elude fin quì ogni ricerca; ma noi possiamo ritenere, che l'indizio, il quale ci conduce, per lo meno, più vicino a scoprirlo, si trova, in tutti i casi, nella *religione nazionale.* ' Esagerato anche questo.

2) L'ha detto già il Gregorovius, *La città di Roma* [versi Manzato,] p. 9.

3) E qui amiamo di ricordare una giusta osservazione del Cuq, *Les institutions juridiques des Rom.* p. XXII: ' En formulant le principe de l'*égalité de droit de tous les citoyens*, les Romains ont émis une idée féconde, qui ne pouvait manquer d'être consacrée par les nations modernes. '

4) Mommsen, O. c. Lib. II, c. 1, p. 258 ss.

Tutti lo sanno : il Mommsen ha ritratto in modo veramente originale le lotte memorande tra patriziato e plebe. [1]). 'Ispirato [ha ragione il De Ruggiero][2]) ed ammaestrato dalla storia recentissima, nella quale il cozzo degli elementi sociali è sì forte, che quasi fa disparire quello de' partiti politici, Mommsen *nelle lotte tra il patriziato e la plebe*, tra la democrazia e la nuova nobiltà, tra l'aristocrazia del capitale e la demagogia, tendente al cesarismo, scopriva delle ragioni sociali e de' rapporti con la storia moderna, che altri, prima di lui, o non aveva visti o non avea saputo rilevare.'

Eppure gli fu rimproverato di guardar " con occhio troppo moderno l'antichità; " anzi il Saint-Renè Taillandier asseriva: 'jamais la couleur locale n'a été plus hardiment et plus spirituellement violée.' [3]) L'affermazione troppo generica è troppo esagerata. [4]) Trar pro dal presente per capir meglio certi fenomeni, certe situazioni sociali dell' antica Roma significa proprio *modernizzare* l'antichità?

Per altro, chi può metter in dubio, che Mommsen

1) Cf. Lib. II, c. II. *Il tribunato del popolo*, p. 276 ss.— Capitolo III. *L' agguagliamento dei ceti e la nuova aristocrazia*, p. 296 ss.

2) *Studi*, p. 113.

3) Saint-René Taillandier, *La philosophie et l'hist. en Allemagne. Nouvelles écoles*: *M. H.* Fichte *et M. Th.* Mommsen nella *Revue des deux mondes*. An. XXVIII [1858], p. 741.

4 Il Taillandier stesso [p. 376-7] viene a riconoscerlo quando ci dice, che Mommsen, nel far il quadro *du monde oriental aux prises avec le monde romain*, " montré *le* sentiment plus vrai de la *nature et* de la vie *asiatique*. "

ha un concetto profondo, un intuito sicuro de' tempi, in mezzo ai quali si va aggirando? Ricordiamo, tra i tanti, questo profondo pensiero: 'in Roma il grido del partito progressivo da' tempi de' Tarquinî sino a' tempi de' Gracchi non è la *limitazione* de' poteri dello Stato, ma solo la *limitazione del potere de' Magistrati*, e, anche mirando a questo scopo, mai non si dimenticò, che il popolo non deve governare, ma dev'essere governato? ' [1])

∴

Intanto, pur nel nuovo periodo storico, che va dall'abolizione de' re all' "unione d'Italia" [2]), il Mommsen sa maestrevolmente ricostruire la vita romana nei suoi più caratteristici aspetti. E, tra i nove capitoli, di cui tutto il secondo libro della *Römische Geschichte* si compone, ve ne han due, che attirano specialmente l'attenzione nostra: nell'uno si studiano il *Diritto*, la *religione*, la *guerra*, l'*economia politica*, la *nazionalità*, [3]) nell'altro l'*Arte* e la *Scienza*. [4]) Le vedute nuove ed originali abbondano. [5]) Con ciò, per al-

---

1) Mommsen O. c. Lib. I, c. 1, p. 257. Efficace è pure il paragone tra i due partiti, che a Roma si unirono momentaneamente per cacciare i Tarquinii, ed i due partiti inglesi de' *Tories* e de' *Whigs*, che, nel 1688, "momentaneamente si collegarono" contro il despotismo. O. c. p. 289.

2) Libro II. *Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione d'Italia*. Cap. I-IX, p. 257-482.

3) Cap. VIII, p. 431 ss.

4) Cap. IX, p. 458 ss.

5) Le acute osservazioni di Mommsen sulla religione [Lib. I, c. XII, p. 149 ss. Lib. II, c, VIII, p. 431 ss.] furono encomiate

tro, non vogliam dire, che le facciamo nostre tutte.

Ne ricorderemo una, che, in verità, più specialmente ci riguarda. ' L'eccellenza del Diritto civile romano (così egli) vuolsi ricercare particolarmente in due cose: ' 1.° ' Nella circostanza, che il querelante e l'accusato furon obbligati di motivare e di formulare in modo chiaro la citazione a comparire in giudizio e la replica. ' 2.° ' Nel fatto, che, per il legale svolgimento del Diritto, si creò un ufficio permanente e lo si pose in continuo contatto con le necessità pratiche. [1])

Quali gli effetti della prima misura?

' Con la prima misura i Romani avrebber tolto di mezzo le cavillazioni de' giureconsulti. ' Quali gli effetti della seconda? ' Con la seconda, per quanto fu possibile, impedirono l'intervento degl' inetti fabbricatori di leggi. ' Intanto ' e con l' una e con l' altra avrebber soddisfatto, per quanto soddisfar si può, a' due supremi postulati: che il Diritto rimanga sempre fermo e che sia sempre adattato alle necessità del tempo. '

V'ha un fondo di vero in tutto questo, benchè, poi, l'eccellenza del Diritto Romano non rimanga affatto spiegata con la nuda sentenza, che " un popolo sano ha un diritto sano, un popolo ammalato ne ha uno ammalato. " Così può spiegarsi, se mai, un dato sta-

---

dalla critica inglese, la quale non si peritava di affermare, che M. contribuiva notevolmente ad accrescere un ramo di studio, che ora va assumendo un'immensa importanza: la *storia naturale della religione* ' [Vers. Sandrini I, p. 527]. Soltanto si lamentava, che il M. non avesse ' fatto abbastanza distinzione tra la *mitologia* e la *religione*. '

1) O. c. Lib. II, p. 435.

dio della vita giuridica d'un popolo, non anche la maggiore o minore eccellenza sua nel campo del Diritto. [1])

Noi non ci faremo a discutere le invincibili antipatie del Mommsen verso certi partiti e personaggi politici dell' antica Roma: ormai in Italia e fuori se n'è discusso a sazietà. [2]) Ricordiamo, piuttosto, quante

1) L'opinione del Mommsen sulla causa, che determinò l'eccellenza del Diritto Romano, fu oppugnata in Inghilterra da Reich, *Les institutions grèco-romaines au point de vue anti-evolutionniste*. La vera causa du *Droit Rom.* nella *Revue général du Droit* XV, p. 147 ss.; p. 337 ss. Ma il Reich, alla sua volta, sacrifica alla fantasia quando asserisce, che l'eccellenza del Romano nel campo del Diritto si deve non alla religione, non al carattere ed alle idee della razza, non al vigore del temperamento nazionale, bensì all'istituto dell'*infamia*.— Notiamo, intanto, che oggimai deve rettificarsi il giudizio sfavorevole, pronunziato dal Mommsen [O. c. lib. II, c. VIII, p. 435''] sul Diritto Penale Romano. Vedi Enrico Ferri, *La riabilitazione del Diritto penale romano* nel volume per le onoranze al Prof. Filippo Serafini, Firenze 1892, p. 47-49. Il Ferri rettifica a ragione l'affermazione troppo recisa del Carrara, che "i Romani, giganti nel Diritto civile, furono pigmei nel Diritto penale." Cf. anche Magrì, *Alcune moderne teorie nel Diritto penale romano* [Vol. cit. p. 379 ss.] ed ora Capobianco, *Il Diritto penale di Roma* [che vien posto in confronto con le teorie della nuova scuola positiva], Firenze 1893. Su questo libro cfr. Buonamici in *Arch. Giur.* LII. p. 201.

2) Sopratutto è stato discusso il giudizio su Cicerone [*Storia* Lib. V, p. 582-84], e v'ha chi l'ha trovato "troppo duro," mentre altri l' ha qualificato "una satira mordace." In realtà è un epigramma, che tien dietro a' vecchi panegirici, che solevan fare gli ammiratori troppo fervidi dell' Arpinate. Certo, l' epigramma mommseniano ha varcato i giusti confini: la fredda critica inglese l'ha notato con una pacatezza, che vale assai più delle calorose

osservazioni profonde, quante vedute acute, nuove, geniali il Mommsen ha profuse nella ricostruzione di quell'epoca, che va dalla battaglia di Pidna alla morte di Sulla. 1)

Quanto profonda non è l'osservazione, che riguarda le provincie vassalle sino all'epoca dei Gracchi! 'Lo impero del mondo, difficile ad ottenersi, è ancora più difficile a conservare. Il Senato romano, raggiunta la prima meta, venne meno innanzi alla seconda!' 2)

E là dove discorre de' "movimenti di riforma e di Tiberio Gracco" 3) quanto non sono ben colte le cause della crisi sociale! 4)

Nè le sue note simpatie per Caio Gracco gl'impediscono di censurare un difetto grave, in cui incor-

---

arringhe dei postumi avvocati di Cicerone [Cf. Gasquy, *Cicéron jurisconsulte*, Paris 1887, e la mia recens. in *Riv. Ital. per le sc. giur.* VI, p. 278 ss.] Si vaglino, senza preconcetti, gl'inni de' panegiristi e gli epigrammi mommseniani, e la figura di Cicerone ci apparirà in tutta la realtà sua: un misto di pregi innegabili e di deplorevoli difetti. È una figura eminentemente *umana* dunque. Malgrado tutto, il Taillandier [O c. p. 744] crede, che 'Cicéron n'a pas perdu son rang parmi les hommes qui ont servi et honoré le genre humain.' Non può reputarsi troppo dappoco un uomo, che, ancor oggi, ha siffatti ammiratori.

1) O. c. Lib. IV, c. I-XII, p. 5-436.

2) O. c. Lib. IV, c. I, p. 65.

3, Lib. IV, c. II, p. 65 ss.

4) 'La crisi, che diede origine alla rivoluzione romana, non vuolsi già ripetere da un meschino conflitto politico, bensì dalle condizioni economiche e sociali, che il governo romano aveva intieramente posto in non cale, come ogni altra cosa, e che ora trovarono occasione di sviluppare senza ostacolo e con terribile celerità e forza i germi della malattia da lungo tempo minaccianti.' [Lib. IV, p. 70].

se: "in tutte le sue leggi (che or si direbbero leggi sociali) entrò un perniciosissimo spirito di disunione, mirando esse, da un lato, al pubblico bene e servendo, dall'altro, a scopi personali, anzi alla personal vendetta del dominatore." [1]).

Bello il paragone della costituzione di Gracco, dopo la tragica morte sua, ad "una fortezza senza comandante." Il governo della restaurazione, che ne seguì, è stato dal Mommsen ritratto da maestro. [2]) Peccato, che non abbia creduto di approfondire la questione delle terre demaniali sotto la restaurazione!

Per converso, la costituzione di Sulla ha trovato in Mommsen la mente acuta, che l'ha anatomizzata con scrupolosa cura. [3]) Ei l'ha paragonata "ad un contrargine, lanciato nelle onde marine, che vanno a frangersi contro gli scogli." Qual colpa, chiede, ha l'architetto se, dopo una diecina d'anni, quelle onde distrussero l'edificio, contrario alla natura e non difeso da quegli stessi individui, ch'esso dovea proteggere?

Intanto dobbiamo al Mommsen un quadro veramente magistrale delle *condizioni economiche* e *morali* della società romana nell'occaso della repubblica; quadro assai prezioso per lo storico del Diritto. Non risente questo possente l'influsso delle *condizioni economiche* e *morali* dell'ambiente sociale? L'economia pubblica e le rendite italiche, le rendite provinciali e le gabelle, le finanze e le pubbliche costruzioni, l'eco-

1) Lib. IV, c. III. [*La rivoluzione e Caio Gracco*], p. 109.

2) Lib. IV, c. IV. [*Il governo della restaurazione*], p. 118 ss.

3) Lib. IV, c. X. [*La costituzione di Sulla*], p. 310 ss,

nomia privata e la rurale, l'industria, il traffico, il commercio, la monetazione..., tutto il Mommsen ha illustrato con cura sapiente, agevolando e spianando la via allo storico del Diritto Romano. [1])

Nè poteva non richiamare tutta la sua attenzione la questione, tanto famosa, dell'influsso della filosofia greca sulla cultura romana. È una questione, ch' egli studia piuttosto a lungo, nè possiamo tacere di alcune osservazioni sue, pur troppo obliate da più di uno storico del Diritto Romano. La solerzia filosofica dello spirito ellenico [così il Mommsen] [2]), quando cominciò ad agire su Roma, avea già lasciato dietro di sè l'epoca della speculazione produttiva. Era giunta allo stadio, in cui non solo non nascono più sistemi veramente nuovi, ma comincia ad eclissarsi anche la forza intellettiva per comprendere i più perfetti tra gli antichi sistemi. È lo stadio, in cui è giuocoforza limitarsi alla tradizione metodica e ben tosto scolastica dei più difettosi filosofemi de' maggiori; lo stadio, in cui la filosofia, invece di approfondire lo spirito, lo schiaccia e lo stringe tra i più pesanti ceppi: quelli ribaditi da sè.

Distinti l'*Epicureismo*, la *Stoa* e l'*Accademia nuova*, Mommsen ha osservato bene, che la filosofia stoica "quadrava più in Roma, che nella propria patria," specie per la tendenza sua "ad una morale casistica e a un trattamento razionale de' diversi rami scientifici."

---

1) Vedi Lib. IV, c. XI [*La repubblica e la sua economia*], p. 352 ss.

2) Lib. IV, p. 386.

Ma che cosa pensa il Mommsen dell'influsso della filosofia greca sulla giurisprudenza romana?

Lo dice in breve: "la conoscenza del modello filosofico-pratico de' Greci ha dato, senza dubio, un impulso anche all'ordinamenio più sistematico della giurisprudenza." [1]) Nel titolo stesso dell'opera "Ὅροι di Q. Mucius Scaevola vorrebbe ravvisare una traccia dell'influenza greca sulla giurisprudenza romana. È un'influenza, per altro, che non vuolsi, come altri fa, esagerare: 'les jurisconsultes romains empruntèrent aux philosophes grecs la méthode scientifique applicable en général à toutes les branches des connaissances humaines,' [2]) ed è vero; ma che si abbandoni per sempre ogni vieto preconcetto intorno all'influsso dello *stoicismo* sulla *parte sostanziale* della romana giurisprudenza. [3])

1) Lib. IV, c. XIII [*Letteratura ed arte*], p. 433.

2) P. Krueger, *Histoire des sources du Droit Romain* [vers. Brissaud] Paris 1894, §. 7. *La science et l'enseignement du droit*, p. 61.

3) Già nello scritto *su le etimologie dei giureconsulti romani* [nella *Rivista Etnea* I. p. 67-69] abbiamo criticato, come troppo esagerata, l'asserzione del Padelletti [*Arch. Giur.* XII, p. 198], che l'influsso della filosofia stoica sulla giurisprudenza romana sia *assolutamente* una fola. Noi abbiamo distinto, col Krueger, la *parte sostanziale* dalla *parte formale* della giurisprudenza romana, e crediamo abbia ragione chi afferma, che 'l'influsso dello stoicismo sulle *forme* e sulla *terminologia* del Diritto Romano fu notevolissimo.' Così l'Emerton. *La terminologia stoica del Diritto Romano* [vers. ital. in *Arch. Giur.* XXXVIII, p. 150]. Aggiungiamo, che l'influsso delle dottrine stoiche spiegherebbe, in gran parte, i procedimenti etimologici de' giureconsulti romani, benchè non valga, per sè solo, a spiegare il lor

Alla giurisprudenza ed a' giuristi Mommsen, intanto, rivolge sempre uno sguardo speciale in tutte le epoche storiche, che va percorrendo.

Quando si fa a ricomporre l'epoca famosa, che dalla morte di Sulla giunge alla battaglia di Tapso, l'epoca della fondazione della *monarchia militare*, [1]) quali parole di schietta ammirazione non ha pei giureconsulti! 'Ancor vivente Sulla, mentre taceva ogni altra opposizione, i severi giuristi s'eran pronunziati contro il reggente. Così, a cagion d'esempio, nelle decisioni giudiziarie, venivan considerate come nulle le *Leggi Cornelie*, che non riconoscevano a parecchie borghesie italiche il diritto della cittadinanza romana.' [2]).

Molto giusta l'osservazione, che 'la posterità non ha saputo apprezzar giustamente nè Sulla, nè la sua opera di riorganizzazione: fu ingiusta come suol essere con quelli, che si frappongono al rapido corso de' tempi' [3]).

E anche la legislazione, nelle singole epoche, [4]) è fatta segno a special considerazione non è la legisla-

---

grande fervore nel ricercare le origini delle parole. Cf. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*. p. 12 ss.

1). O. c. Lib. V, c. I-XII, p. 7 ss.

2) Lib. V, c. I. *L'opposizione. I giuristi*, p. 7.

3) Qualche riserva dobbiam fare per ciò che riguarda le osservazioni del M. intorno alle istituzioni giudiziarie di Sulla [pag. 333-4]. Notevole, per altro, l'osservazione, che "l'ordinamento complessivo della procedura, emanato da Sulla, si può riguardare come il primo codice romano dopo quello delle XII Tavole, e, in generale, come il primo codice criminale, che mai fosse comparso separatamente."

4) Lib. I, c. XI, p. 136.—Lib. II, c. VIII, p. 431 ss.—Lib. IV,

zione come il termometro del grado di civiltà di un'epoca? Non è insieme come uno specchio fedele del tempo, che l'ha vista sorgere?

Era, dunque, naturale, che Mommsen, nel ricomporre le epoche storiche, non trascurasse affatto l'elemento legislativo, senza usurpar, per altro, il compito dello storico del Diritto, ma avendone, intanto, la maggior competenza.

Ricorderemo gli apprezzamenti suoi da giurista or sulla *lex Sempronia agraria* del 621, ch'era, in sostanza, la *rinnovazione della lex Licinia Sextia* del 387 di R., [1]) ed ora sulla *lex Apuleia*? [2]). Qua sulle leggi di Druso [3]), là sulle leggi di Sulla? [4]) Talora sulla *lex Manilia* [5]), tal'altra sull'opera legislativa di Cesare? [6]).

Le note simpatie sue per Cesare l'han tratto a studiar la legislazione di lui con un'accuratezza, starem per dire, amorosa. [7]) ' Cesare (così Mommsen) non apparteneva alla classe di quei saccenti, che non elevano argini al mare, perchè non v'ha diga che basti contro la grossa marea.... Cesare impiegò tutta la sua energia per ricondurre la nazione alla vita nazionale e domestica e per riformare, con le leggi e con decreti, l' economia nazionale.'

---

c. II. 82 ss.; c. VI 185 ss; c. VII, p. 237 ss. Lib. V, c. III, p. 107 s; c. V, p. 164 ss; c. IX, p. 454 s.

1) Lib. IV, p. 82.
2) Lib. IV, p. 185 ss.
3) Lib. IV, p. 198 ss.
4) Lib. IV, p. 237 ss.
5) Lib. V, p. 107 s.
6) Lib. V, p. 526 ss.
7) Lib. V, c. IX, p. 444 ss.

Ma se 'le piaghe, che tormentavano l'economia nazionale erano (lo riconosce il Mommsen) *nella loro sostanza insanabili*'; se 'ciò che poteva ancora farsi per porvi rimedio doveva essere fatto *essenzialmente* dal *popolo* e dal *tempo*;' se 'anche il più saggio governo, al pari del più esperto medico, non potrà giammai cambiare gli umori guasti dell'organismo in umori sani,' le riforme di Cesare sono ingegnosi argini, che non impediranno lo fatale andare della corruttela e della decadenza! Specialmente per ciò che riguarda la lussuria, Cesare legislatore ha tutta l'aria del padre Zapata. Già quella sua *lex sumtuaria* dovea far sorridere i contemporanei: da quel pulpito venivano i moniti! Ed i resultati pratici di quella legge? 'Una simulata onestà' dice il Mommsen. E fu questo un progresso verso il miglioramento de' costumi? Rispettiamo riverenti l' opinione del dotto alemanno; ma tra la disonestà aperta e l' onestà simulata l' una sembraci, almeno, coraggiosa nella laidezza sua; l'altra è insieme laida e vigliacca. Si peggiora, ma non si progredisce in meglio! [1])

∴

Un desiderio vivo gli studiosi da tempo sentivano:

---

1) Con ciò non vogliamo punto condividere i giudizî del Taillandier [O. c., p. 743 ss.] su Cesare, che, guardato nell' insieme delle sue opere politiche, milititari, legislative, non può dirsi affatto indegno delle simpatie, che il Mommsen ha per lui. Si sa, che il Taillandier vorrebbe cogliere il Mommsen in contraddizione quanto agli apprezzamenti suoi su Cesare; ma, chi ben guardi, nessuna contraddizione reale si trova.

il desiderio di veder continuata la *Römische Geschichte*, rimasta, pur troppo, incompleta [1]).

"Più volte (dice il Mommsen) mi fu manifestato il desiderio, ch'io avessi a continuare la Storia di Roma; e, benchè mi torni grave raccoglierne, dopo trent'anni, il filo nel punto, in cui allora dovei lasciarlo cadere, quel desiderio è stato pur sempre il mio." [2])

E l'ha realizzato in parte: l'ha realizzato, pubblicando, nell' '84, il quinto volume, che mira ad illustrare la *storia delle varie parti dell' impero* da Cesare a Diocleziano.

L'autore vi s'è accinto con lo scopo di far apprezzare l'impero con maggior 'esattezza' ed 'equità' che non soglia farsi.—'L'età della vecchiezza (è un'acuta osservazione sua) non ha la potenza dei pensieri nuovi e dell'azione creatrice, e il governo imperiale non ebbe nè gli uni, nè l'altra.' [3]) Nondimeno, nella sua sfera (che a quanti v'entrarono parve rappresentare il mondo stesso) la pace e la prosperità di tante nazioni riunite insieme durarono di più e furono assai meglio tutelate, che sotto il protettorato di qualunque altra potenza.' É vero. Giustissima anche

1) Essa è tradotta ormai in varie lingue. Pubblicando, nel 1857, la seconda ediz., il Mommsen nel 2° e nel 3° volume si avvaleva della scoperta dei frammenti liciniani, comunicatigli dal Pertz. V. *Gai Granii Liciniani annalium quae supersunt ex codice ter scripto Musæi Britannici londinensis nunc primum edidit* C. A. F. Pertz, Berolini MDCCCLVII.

2) Mommsen. *Le provincie romane da Cesare a Diocleziano* [vers. De Ruggiero] Roma 1887-1890. *Prefaz.*, p. 7.

3) Mommsen, O. c. *Introduzione*, p. 10.

l'osservazione, che ' nelle città rurali dell'Africa, nelle fattorie dei vignaiuoli della Mosella, nelle fiorenti contrade dei monti della Licia e sul litorale deserto della Siria, là è da ricercare l'opera dell'Impero e là essa si ritrova! '

E chi si accinge allo studio di questo libro del Mommsen non oblî quel che, fin dalle prime, egli avverte: 'Nè attraente particolarità, nè viva descrizione di situazioni e di caratteri la narrazione offre: all'artista, non allo storico, il rappresentarsi nella fantasia il sembiante di Arminio. Con abnegazione è stato scritto questo libro, con abnegazione sia letto! ' [1])

Fu detto a ragione, che gli scritti molteplici del Mommsen hanno, in fondo, una sola tendenza, uno scopo unico: " ricercare il legame delle varie istituzioni pubbliche fra loro e con lo Stato, ricomporre il diritto dello Stato nelle sue parti e nella sua storia, per

1) Non vogliamo passar sotto silenzio un giudizio del Beloch [in *Riv. Ital. per le sc. giur.* XI, p. 269-70], benchè non possiamo aderirvi del tutto. " Invece della Storia dell' impero (ei dice)... è piaciuto all' autore di darci una raccolta di monografie intorno alla storia ed alla cultura delle singole provincie sottoposte al dominio romano." Ma si veda: non si tratta punto di monografie disgregate (le quali, anche considerate per sè, sono dal B. stesso riguardate come " un vero gioiello"): il M. ha voluto esporre in altrettanti grandi quadri (dal Beloch, per altro, ammirati) la vita delle provincie romane da Cesare a Diocleziano. Malgrado tutto, il Beloch non esita a salutare il quinto volume della *Römische Geschichte* come " un' opera scientifica in tutto il senso della parola " ed è tale veramente. Non discutiamo quì l' asserzione del Beloch, che alcune parti dei tre primi volumi della *Storia Romana* del Mommsen abbiano del ' romanzo storico.'

poi ricostruirlo scientificamente." E, mentre " nella *Storia* di Roma è rappresentata la vita generale di quel diritto in relazione a tutta la vita nazionale; mentre nelle altre opere è fatta e mostrata la sua autopsia; nel *Diritto Pubblico*, poi, esso è ricostruito giuridicamente." [1]) Assai ben detto. Aggiungiamo, che non a torto Mommsen guarda con predilezione il suo *Römisches Staatsreecht*.

È un' opera, nell'insieme suo, monumentale: contrasegna e caratterizza la seconda fase dell'attività scientifica del Mommsen, il quale ha là raccolto e condensato, con vero intelletto d'amore, il fior fiore delle sue lunghe e svariatissime investigazioni romanistiche.

Là, nelle *Römische Forschungen*, tu ritrovi molte di quelle profonde ricerche peculiari, con le quali il Mommsen alla grand'opera si schiuse la via.

Ricorderemo noi le ricerche sul Senato o sui comizî? [2]) Oppure quelle sul *diritto di ospitalità* o quelle sulla clientela? [3]) O lo studio su *Spurio Cassio, M.*

---

1) De Ruggiero, *Teodoro Mommsen e il Diritto Pubblico Romano*, *Studi*, p. 132.

2) Mommsen, *Röm. Forschungen*, I, p. 134 ss; p. 269 ss. Notevole quanto scrive a proposito del Senato primitivo. [*Burgeschaft und Senat der vorgeschischtlichen Zeit.* p. 270 ss]. Cf. però Casagrandi, *Monarchia e Senato nel periodo preromuleo* nell' opera: *Le minores gentes*, p. 112 ss.

3) Mommsen, *Das römische Gastrecht* [RF. I, p. 355 ss]. Ricerche posteriori c' inducono, ormai, a discostarci da alcune opinioni del Mommsen sull'ospitalità e la clientela. Anche per ciò, che riguarda la *tessera hospitalis* ormai prevale l' opinione ben fondata del compianto Jherng. Sulla clientela e sull' ospitalità spandono oggidi nuova luce le ricerche comparative sugl' istituti primitivi de' popoli indo-europei. Cf. Leist, *Alt-Arisches Jus Civile*, Jena 1892, p. 52, 88, 304, 355, 360, 432 e s., 469.

Manlio e Spurio Melio, i tre demogoghi de' primi tempi della Repubblica? [1])

E quali preziose ricerche preparatorie al *Römisches Staatsrecht* non sono gli *Stadtrechte der Latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca*, la *Römische Chronologie bis auf Caesar*, la *Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat?* E non sono che esempi.

Se la fama suona il vero, Mommsen riguarderebbe il suo *Römisches Staatsrecht* come "l'opera più importante della sua vita." [2]) Certo, come tale noi dobbiamo salutarla. Se questo secolo vede, nel suo occaso, il Diritto Pubblico Romano scientificamente ricostruito e sistemato, a chi lo deve se non a Teodoro Mommsen?

Non oblieremo mai il Niebuhr, perchè i forti iniziatori obliarsi non possono, non debbono; ma salutiamo in Mommsen colui, che, pel primo, ci dava finalmente ' un trattato scientifico de' poteri e delle funzioni dello Stato ' [3])

Egli è partito dal concetto, che, nell' esposizione del Diritto pubblico Romano, ogni istituzione vuolsi

---

1) Mommsen, *Röm. Forschungen* II, p. 164.

2) Vedi epigrafe, p. 5. Il *Röm. Str.* cominciò a pubblicarsi a Lipsia nel 1871. Fa parte, com' è noto, dell'*Handbuch der röm. Alterth.* Marquardt-Mommsen. È tradotto in francese dal Girard nel *Manuel des antiq. rom.*, che si traduce sotto la direzione dell' Humbert. Noi citeremo l' opera secondo l' edizione tedesca di Lipsia, Bd. I-III, Leipz. 1876-77. La libreria Dunker ed Humblot di Lipsia pubblica ora del Mommsen un *Abriss des Römisches Staatsrechts.*

3) Così il De Ruggiero, *Studi*, p. 133, qualifica esattamente l' opera di Mommsen.

studiare '*circoscritta in sè*, come si usa nei manuali di Diritto privato' [1]) ed a questo concetto fondamentale s'è mantenuto fedele in tutto il corso dell'opera sua. L'ordine sistematico (*Systematische Ordnung*), ond'è condotta è davvero commendevole. Mommsen ha, da par suo, compreso, chè un'esposizione scientifica del Diritto Pubblico Romano ha da poggiare su saldi *principî generali e fondamentali*, ed ecco la trattazione della *magistratura romana in generale* posta a fondamental base scientifica dell'esposizione di tutto il *Römisches Staatsrecht*.

Si comincia dal determinare i concetti fondamentali di *magistratus*, *pro magistratu*, *imperium*, *potestas* [2]) per venir giù giù a ricomporre sistematicamente tutti i principî, tutte le norme, che toccano le magistrature genericamente considerate. Le competenze ed i diritti de' magistrati, [3]) gli emolumenti, [4]) le insegne, gli onori, [5]) la candidatura, l'eliggibilità o ineliggibilità [*assoluta o relativa*], [6]) la *designatio, la renuntiatio*, [7]) la rappresentanza, [8]) la responsabilità; [9]) tut

---

1) Mommsen, STR. I, *Vorwort* p. VIII ss.

2) *Die Magistratur. Amt und Amtsgewalt*, I, 1, p. 7 ss.

3) *Die magistratische Competenz*, I, 1, p. 73 ss. *Magistratisches Verbietungsrecht und magist. Intercession*, I, 1, p. 245 ss.

4) *Magistratische Emolumente*, I, 1, p. 280 ss. Cf. i cc.: *Die Rathmänner* (consilium) *der Beamten* p. 293 ss.— *Die Dienerschaft der Beamten*, p. 306 ss.

5) *Insignien und Ehrenrecht der fungirenden Magistrate*, I, 1, p. 356 ss.

6) I, 1, p. 456 ss.

7) I, 1, p. 559 ss.

8) I, 1, p. 623 ss

9) I, 1, p. 672 ss.

to è trattato largamente, criticamente, sistematicamente.

Quanti vieti preconcetti la falce inesorabile di Mommsen non sradica per sempre! Quante teorie con sicuro criterio critico non assoda o lumeggia! Sui cardinali concetti d'*imperium* e *potestas* egli ha sparsi nuovi sprazzi di luce. [1]) A lor volta il principio della *collegialità* e l'*intercesio* son trattati maestrevolmente nella loro indole, nella loro essenza, nella loro entità costituzionale, e se v'ha qualcosa a ridire è soltanto, sulla distinzione tra gli atti colpiti dal *veto* e gli atti fatti segno all'*intercessio.* [2]) Nè vogliamo quì discutere se debbasi far buon viso all'analogia tra la *correalità* del diritto civile e la *collegialità* del diritto pubblico. [3])

Ricordiamo, piuttosto, la cura tutta speciale, con cui Mommsen vien determinando il *concetto*, l'*indole*, l'*essenza* d' ogni istituto, dalla *magistratura* alla *promagistratura* dall'*auspicium* alla *coercitio*, dall'*ius agendi cum populo* all' *ius referendi* ed alla *cooptatio* [4]).

La responsabilità dei magistrati, alla sua volta, è fat-

1) I, 1, p. 22 ss.

2) *Die Collegialität*, I, 1, p. 27 ss.—*Magistratische Verbietungs recht und magistratische Intercession*, I, 1, p. 245 ss.

3) A questo proposito Mommsen [I, 1, p. 29, n. 6] si esprime così: ' Die civilrechtliche Correalität, das Verhältniss der *duo rei credendi* oder *debendi*, von denen auf jeden der Inhalt einer und derselben Obligation activ oder passiv vollständig bezogen wird, bietet zu dieser Collegialität des Staatsrechts die vollständige Analogie, und ist denn auch unserem heutigen Privatrecht nicht minder abhanden gekommen, wie jene uuserem öffentlichen Rechte.'

4) *STR.* I, 1, p. 10 ss; p. 73 ss; p. 133 ss; p. 178 ss; p. 202 ss; p. 209 ss; p. 451. Le ineliggibilità sono nettamente distinte in assolute e relative, p. 455 ss.

ta segno ad investigazioni acute e profonde; nettissima la distinzione tra *responsabilità penale* e *responsabità civile*, verso i privati e verso lo Stato. [1])

Intanto se la parte generale del *Römisches Staatrecht* pone e determina *principî fondamentali* sulle magistrature in genere, la parte speciale è una magistrale trattazione scientifica delle magistrature singole, dalla *regalità* al *consolato*. dalla *dittatura* al *magister equitum*, dal *tribunato consolare* alla *pretura*, dal *goveruo delle provincie* al *tribunato del popolo*, dalla *censura* all'*edilità*, alla *questura*, al *principato*. [2])—Un materiale vasto quì è messo a profitto: altri, è vero, l'aveano, prima di Mommsen, raccolto; ma è solo egli il grande artefice, che sa innalzar l'edificio grandioso. A lui non solo il merito del *metodo scientifico*, a lui ancora il merito, certo non minore, della revisione critica, che fa passar tutto a scrupoloso vaglio. Ma sono indiscutibili tutte le opinioni e le teorie del Mommsen? Fu detta da lui l'ultima parola per ciò, che riguarda la scientifica trattazione del Diritto Pubblico Romano?

---

1) *STR*. I, 1, *Verantwortlichkeit der Magistrate*, p. 672 ss. Le non comuni attitudini politiche di Roma (egli osserva) si manifestano, quanto alla responsabilità de' magistrati, sopratutto in ciò, che, in principio, non s'è fatta ai magistrati una posizione eccezionale. Per essi non s'inasprì, nè si raddolcì il diritto comune. Il magistrato, insomma, è soggetto, come il privato, agli ordinarî tribunali penali amministrativi e civili. La mostruosa istituzione di un eccezionale controllo politico (per adoperare le testuali parole sue) *bei den Römern nicht die Rolle gespielt, die die Annalen so vieler anderer Staaten entstellen*. (p. 672).

2) *STR*. Bd. I, Abth. I *Die einzelnen Magistraturen* p. 3-720. La sez. seconda del vol. II è tutta consacrata al Principato, di cui si determinano, anzitutto, la genesi ed il concetto, p. 723 ss.

Che in un'opera sì vasta, quale il *Röm. Staatsrecht*, ogni opinione, ogni teoria possa esser incontrastabile chi mai vorrà pretenderlo? Neppur l'autore. E di opinioni e teorie contrastate e contrastabili ve ne sono nella parte, che riguarda le magistrature non solo, ma pur in quella, che si riferisce alle assemblee. Qualche esempio. Qual'è la primaria tra le funzioni dell'antica regalità? Non quella del *sacerdozio*, risponde il Mommsen, non quella del *comando militare*; ma quella *giudiziaria*: [1]) così si allontana, affatto dalle note opinioni di Rubino, di Jhering, di Fustel de Coulanges. E su che si fonda l'opinione del grande Maestro? Sul significato etimologico del vocabolo *rex* e sulle insegne di questo magistrato. [2]) Ma dato pure, che *rex* significhi *con certezza* ' colui che mette in ordine, che regola,' [3]) questo concetto potrebbe richiamarci non tanto al mero ufficio di *giudice*, quanto a quello di reggitor dello Stato. E, anche se dovesse prendersi alla lettera l'*omnia conficiebantur iudiciis regiis* di Cicerone [4]) (dal M., per altro, non invocato), si potrebbe far dell'*ufficio giudiziario* l' ' idea predominante,' il ' principio fondamentale ' della regalità romana? Del resto, non si dovrebbe parlare troppo o di ufficî o di poteri predominanti, se gli ufficî ed i poteri

1) *STR.* II. p. 13 [*Das leitende Princip im Königthum*].

2) ' Die lateinische Bezeichnung des Herrschers ist rex, *der Ordner*. STR. II, 1, p. 5.

3) Mentre, a parere del Curtius [*Griech. Etym.* p. 174, 3ª ed.] citato dallo stesso Mommsen, soltanto *probabile* è l'affinità tra rex, rego ed il gr. ὀρέγω. Cf. Fich, *Wörterbuch der Indogerm Sprachen*, a queste vv.

4) Cic. *De Rep.* V, 2.

alla regalità inerenti voglionsi riguardare come combinati in un tutto indivisibile, e come diverse faccie d'un medesimo cristallo.

E la teoria de' *raggruppamenti di centurie come corpi elettorali* nei comizî centuriati riformati? È ben nota all'*Istituto* la recente critica del Klebs, [1]) secondo cui la teoria di Mommsen [il fiero contraddittore del Pantagathus] non ci darebbe punto un'idea del vero ordinamento elettorale riformato.' [2])

Certo è, ad ogni modo, che la teoria del Pantagathus se ha trovato in Mommsen un contraddittore poderoso, ha avuto in Elimaro Klebs un sostenitor gagliardo, che alla teoria mommseniana ha opposto perfino una confutazione d'indole matematica. Comunque, si può esser concordi col Klebs in questo, che 'qualunque sia stato il motivo, che abbia spinto i Romani alla trasformazione dell'ordinamento elettorale, è difficile provarne ed immaginarne la maniera.'

Qua e là, poi, qualche opinione del Mommsen

1) Klebs, *Die Stimmenzahl und die Abstimmungsordnung der reformirten servianischen Verfassung* in *Zeitschrift der Sav. Stift.* XII, [R. A], p. 181 ss. Un riassunto fu dato dal Casagrandi nell' *Annuario dell'Ist.* III, p. 47 ss.

2) Non è possibile, secondo Mommsen [Cf. *STR.* III, p. 278], che ciascuna delle 350 centurie abbia avuto un voto proprio; impossibile, che tutte abbiano avuto un pari diritto al voto. Una riduzione dev'essersi imposta necessariamente: l'asserzione di Cicerone, *De rep.* II, 22, secondo cui i cittadini delle quattro ultime classi aveano in tutto 100 voti, ben corrisponderebbe a questa idea. [Cf. *Annuario* III, p. 48]. Il Klebs confuta l' interpretazione mommseniana del passo di Cicerone. Ormai, dopo le ricerche del Klebs, è a sperare, che l'insigne Maestro voglia ritornare ancor una volta sull'argomento.

resta, oggimai, rettificata da nuove scoperte: così la scoperta degli atti dei giuochi secolari di Augusto prova (contrariamente all' opinione mommseniana), che l'*ius edicendi* apparteneva pur ai grandi collegi sacerdotali.

Insieme s' è a ragione osservato, [1]) che 'la distinzione, da Mommsen conservata, di *magistrati, popolo e senato*, come rappresentanti de' poteri varî dello Stato, per quanto sia romana e atta ad essere il *fondamento* d'un *trattato scientifico* della costituzione politica, *non è però tale* da permettergli *di uscir fuori i confini di questa o di riunire in un sistema organico quelle diverse parti delle antichità pubbliche, che hanno attinenza con lo* Stato *e il* Diritto.'

E che vuol dir questo? Nient'altro, che il *Römisches Staatsrecht* apre, non chiude la via della Scienza del Diritto Pubblico Romano. Ma, intanto, l'opera rimane non solo ad onore dell'uomo, ma del secolo, che volge al tramonto.

Notevole è, sopratutto, la parte, che hanno avuto i monumenti epigrafici nella ricostruzione odierna del Diritto Pubblico Romano. E chi poteva meglio sfruttarli di colui, il cui nome va gloriosamente congiunto al monumentale *Corpus Inscriptionum Latinarum*? [2]) Di colui, che, con instancabil cura, tien dietro alle diuturne scoperte epigrafiche, che si van facendo in Eu-

---

1) De Ruggiero, *Studi*, p. 139.

2) *Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae editum*. Berolini MDCCCLXIII e ss. Il primo volume [*Inscriptiones latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem*] è dovuto per intiero a Mommsen.

ropa ed in Africa, e tuttodì, nell'*Ephemeris Epigraphica*, or le reintegra ed or le commenta e illustra? [1])

*
* *

Già anche all'edizione critica delle nostre fonti Mommsen ha rivolto le cure sue sapienti. Si ricordino le l'edizioni critiche de' *Fragmenta Iuris Romani Vaticana* e delle *Pandette*, che, tra le varie parti del *Corpus Iuris*, son quelle, le quali [dice bene il Ferrini] [2]) meglio ci rivelano 'la perfezione formale del Diritto Romano ed il suo alto valore teoretico.'

È omai mezzo secolo, da che l'uomo insigne indefessamente lavora, eppure, non è stanco ancora: veterano gagliardo sta ognor sulla breccia. E se da un

1) Cf. *Ephemeris Epigraphica*, *Corporis I. L. supplementum*, *edita iussu Instituti Archaeologici Romani*, a. 1872 ss. Importantissimi gli *Additamenta* e le *Observationes epigraphicae*, che Mommsen vi va pubblicando. Ricorderemo, a mo' d'es., gli *Additamenta ad Fastos anni Iuliani* [I, p. 31 ss.], *ad vol. I. Antiquissimarum* [II, p. 198], *ad vol. II. Lex coloniae Genetivae denuo recognita* [II. p. 225 ss.], *ad vol.* III *Orientis et Illyrici* [II, p. 287 ss.], *ad Fastos anni Iuliani.* I. *Hemerologium Caeretanum.* II. *Hemerologium urbanum viae Amadei* [III, p. 5 ss.]; *Hemerologii Allifani fragmentum alterum* [III, p. 85 s.]; *Legis coloniae Iuliae Genetivae fragmenta nova* [in collab. con Hübner], *Lex metalli Vipascensis* [III, p. 165 ss.], *Additamenta secunda ad corporis vol.* III [IV, p. 25 ss.]; *Additamenta ad fastos consulares Capitolinos* — in collab. con Henzen — [IV, p. 253 ss]; *Auctarium additamentorum ad corporis* vol. III [V, p. 569 ss.] Non v'ha, poi, quasi un fascicolo dell'*Ephemeris*, che non contenga preziose *Observationes epigraphicae* del Mommsen. N'è ricco, tra gli altri, il fasc. IV del vol. VIII, intitolato a G. B. Rossi.

2) *Il Digesto* p. 1.

canto pubblica un *Abriss* del suo *Römisches Staatsrecht*, illustra dall'altro un papiro del Museo di Berlino, [1]) attende alla continuazione del *Corpus Inscriptionum*, cura di bel nuovo, con la collaborazione di Ottone Gradenwitz, le *Fontes Iuris Romani antiqui* del compianto Carlo Giorgio Bruns [2]).

Qual modello insigne di scientifica attività, che non si smentisce neppure nella vegeta vecchiezza! [3])

Qual nobile esempio d'una vita tutta spesa per la scienza e per la patria!

Oggi, nel compiersi il 50° anno del suo dottorato, noi, in nome dell'*Istituto*, porgiamo un saluto riverente al grande Maestro. Salve, o insigne!

Nel tramonto di questo secolo, la figura Tua campeggia nel mondo romanistico e le orme, che v' hai

---

1) Mommsen, *Aegyptischer Erbschaftsprozess vom J.* 138 in *Zeitschr. der Sav. Stift.* (R. A.) XIV, 2, p. 1-10.

2) *Fontes Iuris Romani antiqui edidit* Carolus Georgius Bruns, ed. VI. *cura* Th. Mommseni, et Ottonis Gradenwitz. Frib. in Bris: et Lipsiae 1893. Vi sono notevoli aggiunte, sia nella Pars I (*Leges*), in cui fu anche inserita la *Lex civitatis Narbonensis de flamonio provinciae* (p. 140), sia nella Pars II (*Negotia*), in cui ha trovato posto pur il *Libellus Geminii Eutychetis coloni* (p. 331), illustrato, tra noi, dallo Scialoja nel *Bullet. dell'Ist. di D. R.* I, p. 21.

3) E si badi: altre ed altre minori monografie di lui si trovano sparse in Atti accademici ed in Riviste, come quella, che s' intitola: *Die röm. Anfänge von Kauf und Miethe* (*Z. der SS.* VI (R. A), p. 260 ss.) Dice bene il Brugi (in *Arch. Giur.*, XXXVI, p. 395): ' Questa monografia dell'illustre Mommsen ha un valore non solo pel suo contenuto, ma anche per le riflessioni, che desta, e che, collegate coi resultati di altre recenti indagini, gittano nuova luce sul modo, in cui si è formato il diritto privato romano.'

impresse, son di quelle, che non tutte dal tempo si cancellano!

L'Italia saluta lo storico insigne della sua Roma, suo intangibile cuore; saluta il Maestro infaticabile, che sì gagliardamente ha contribuito a' progressi della Scienza di un Diritto, nel cui culto gl'Italiani non vogliono, oggimai, esser ad altri secondi, e ce ne rallegriamo. S'è detto e si sa, ch'è stato sempre buono e salutare indizio di nazionale risveglio il culto di Dante e del *Diritto Romano.*

Una forte nazione non può nè obliare, nè trascurare ciò, che costituisce la sua tradizione migliore. E la tradizione, che da Roma ci viene, è tradizione di sapienza non solo, ma di patriottismo.

Non esce da' ruderi della vecchia Roma il monito patriottico: '*Salus patriae suprema lex esto*'? Non vien da Roma quell'esempio di patriottismo sublime, pel quale, nelle patrie calamità, scompariva il patrizio, scompariva il plebeo, e restava il *civis romanus* col suo gagliardo amor di patria?

E qual tradizione meglio di questa può guidarci, confortarci, assisterci nelle odierne difficoltà della patria?

A Roma, a Roma teniam fisso lo sguardo! E nelle calamità e nei perigli della patria un sol grido dalle Alpi all'Etna ci affratelli: *Roma e Italia!*

CARICHE ACCADEMICHE

Direttore

ZOCCO-ROSA avv. prof. Antonio, M. O. dell'*Academia de Derecho* di Barcellona, M. C. della R. Accademia di Legislazione e Giurisprudenza di Madrid, C. *étranger du Bul. de l'Université de Lyon.*

Consiglio Direttivo

IL DIRETTORE, Presidente.
CRISAFULLI-ZAPPALÀ avv. prof. Benedetto.
DE MAURO avv. prof. Mario.
DE LUCA avv. prof. Salvatore.
CASAGRANDI dott. prof. Vincenzo.
MAJORANA CALATABIANO avv. prof. Giuseppe.
PAPA-D'AMICO avv. prof. Lucio.

Segretari

CALDARERA dott. Ruggiero.
RICCIOLI Giuseppe.
} *Segretari generali.*

NICOTRA Salvatore.
MAZZARINO Francesco.
RICCIOLI PANTANO Ignazio.
} *Segretari degli atti.*

Biblioteca

[presso la Direzione dell'Istituto]

RICCIOLI Giuseppe.
CALDARERA dott. Ruggiero.
} *Sovraintendenti al prestito de' libri, riservato ai membri dell'* Istituto.

MEMBRI DELL'ISTITUTO

MEMBRI ONORARI

a) MEMBRI ONORARI NAZIONALI.

BUONAMICI Francesco. — CARLE Giuseppe. — CARN. AMARI G.—CENERI Giuseppe. — COMPARETTI Domenico—DE CRESCENZIO Nicola.—DE RUGGIERO Ettore—LATTES Elia. — MAJORANA-CALATABIANO Salvatore. — NANI Cesare.—SAMPOLO Luigi.—SERAFINI Filippo.—SCHUPFER Francesco. — SCIALOJA Vittorio. — ZANARDELLI Giuseppe.

b) MEMBRI ONORARI STRANIERI.

Francia

AUDIBERT A.—APPLETON Ch.—BEAUDOUIN Ed.—LOUIS—LUCAS P.—WEISS A.—D'ARBOIS DE JUBAINVILLE—DARESTE.

Defunto: LABBÉ.

Spagna

MANRESA Y NAVARRO (D. José Maria). — TORRES CAMPOS (D. Manuel). — HOMS Y HOMS (D. Juan).—SILVELA (D. Francisco).—BONEL Y SANCHEZ.

Germania ed Austria Ungheria

FITTING H. — LENEL O.—LEIST B. W. — PERNICE A.—VOIGT M.— MOMMSEN.— KARLOWA O. — ZACHARIAE V. LINGENTHAL.—WLASSAK M.—KOEHLER J.—

HERZOG.—BERNHOEFT.—EISELE.—GOLDSCHMIDT L. HOFFMAN. F.

Defunto: v. JHERING.

Inghilterra

POLLOCK Fr.—SALOMON George.—MUNRO J. E. C.—CLARK E.—C.—HOLLAND I. E.—MURISON A. F.

Svizzera

SCHULIN Fr.—SCHNEIDER A.

Belgio

RIVIER A.—NAMUR J.—DE SENERCLENS A.

Olanda

M. CONRAT.—DRUCKER H. L.

Svezia e Norvegia

HAGERUP Fr.—LANDTMANSON I. S.

Russia

JEFIMOW W. W.—SSOKALSKIJ Wladimir.

Serbia

ZIVKO MILOSAVLJEVIC.

Grecia

DEMARAS NIKOLAOS —THEOPHANOPULOS DEMETRIOS.

Africa

PAPIER A. Presidente dell' Accademia d' Ippona.—DECLAREUIL. dell'Accademia di Algeri.

c) MEMBRI-ALLIEVI, EFFETTIVI, CORRISPONDENTI

I. Membri-allievi

1. ARDIZZONI Ernesto.
2. ANGELINI Ugo.
3. BILLOTTA Innocenzo.
4. CAMPO Giuseppe.
5. MASSARI Filippo.
6. MAZZARINO Francesco.
7. MATTEI (Di) Emilio.
8. NICOTRA Salvatore.
9. RINALDI Giuseppe.
10. TEDESCHI G. Michele.
11. GRASSI Giuseppe.
12. LENTINI Giovanni.
13. PENSIVALLE Franc.
14. ZACCARIA Silvestro.
15. BISCARI (Di) Roberto.
16. FRAGAPANI Benedetto
17. ORLANDO Giuseppe.
18. FRASCA FRANZÒ G.
19. BONFIGLIO Sebastiano
20. AZZOLINA Giacomo.
21. LONGO Francesco.
22. SCACCIANOCE CATANZARO Alfio.
23. RANDONE Pasquale.

II. Membri-effettivi

24. ALESSI-AZZOLINI Corrado.
25. ARRA-SARONNI Nicola
26. BANDIERAMONTE Domenico.
27. BATTAGLIA Paolo.
28. BONANNO Spiridione.
29. CALDARERA dott. Ruggiero.
30. CALDARELLA dottor Corrado.
31. CALÌ dott. Nicolò.
32. MARCO (De) Vito.
33. FAZIO Antonino.
34. GUELI Raffaele.
35. LEMOLI CAVALIERE G.
36. LONGO-BLANDINI V.
37. MACHERIONE Vincen.
38. MARLETTA Angelo.
39. MODICA Isidoro.
40. MOSCATO Giuseppe.
41. PEPI Vincenzo.
42. RICCIOLI Giuseppe.
43. RICCIOLI PANTANO I.
44. AUTERI Paolo.
45. BARLETTA Gesualdo.
46. BONANNO Francesco.
47. CORPACI Filippo Carlo
48. MEDICI Pietro.
49. SCILLAMÀ Salvatore.
50. SISTO Giovanni.
51. TOSCANO Giuseppe.
52. SCUDERI Paolo.
53. RIGAZZI Sebastiano.
54. CANNIZZO Ignazio.
55. MUSUMECI Vincenzo.
56. LEONARDI dott. prof. Giovanni.

III. Membri-corrispondenti

57. BARCELLONA Gius.
58. CORPACI Edoardo.
59. RINALDI Vito.
60. SEVERINO Roberto.
61. GENNARO Fortunato.
62. RIZZA dott. G.
63. PARANINFO Filippo.
64. SELVAGGI dott. R.
65. URSO dott. Salv.
66. PUGLISI avv. Paolo.
67. CIRMENI dott. Baldassare.
68. ITALIA dott. Gaetano.
69. ALBERTINI dott. Antonio.
70. SERRA dott. Giovanni.

MEMORIE E NOTE

Della nullità degli atti compiuti dal prodigo. Era essa sanzionata dal diritto civile o dal diritto pretorio?

pel M. O. Prof. ADRIANO AUDIBERT

[Versione del M. E. Isidoro Modica]

I. Dottrina di Ubbelohde sul carattere esclusivamente pretorio dell'incapacità dei prodighi sottoposti a cura dal magistrato— II. Bisogna ammettere che il nuovo sistema d' interdizione riposava su un principio di diritto civile—III. Come i testi siano contrarî alla dottrina opposta.

I. Io ho tentato 1) di determinare gli atti, che il prodigo interdetto era incapace di compiere, e ho sempre ritenuto, che l'incapacità risultante dall'interdizione produceva di pieno diritto la nullità di questi atti. Ubbelohde, per quanto concerne i prodighi sottoposti alla cura dativa, ha sostenuto una tesi contraria, che ora io mi propongo di esaminare. 2)

Secondo il dotto professore di Marburgo, l' incapacità del pro-

---

1) Vedi Audibert, *Études sur l'histoire du Droit Romain I. La folie et la prodigalité*, p. 204 ss.
2) Ubbelohde. *Ein Zweckmässigkeittvarschrift* (*Grünhut's Zeitschr.* IV p. 679 e segg.)

digo interdetto *lege* era solamente sanzionata dal diritto civile. Il prodigo dal magistrato sottoposto a cura non era incapace che agli occhi del pretore. Egli poteva compiere validamente, *iure civili,* gli atti stessi che tendevano a diminuire il suo patrimonio: il solo pretore impediva la loro efficacia. 1)

Questa idea ha, nel sistema proposto dall' eminente romanista, un'importanza capitale. Seguiamola nella sua applicazione agli atti più importanti, che il prodigo non aveva diritto di compiere: alienazioni, promesse, testamento.

Se il prodigo faceva un atto di alienazione, trasferiva il *dominium ex iure quiritium*, ma conservava l' *in bonis*; per conseguenza se il compratore agiva in revindicazione contro di lui, poteva essere respinto con un' eccezione, e, se il prodigo non aveva più la cosa in suo possesso, intentava con successo l' azione publiciana, grazie alla replica, che egli opponeva all'*exceptio justi dominii.* 2)

Similmente, se egli faceva una promessa, era obbligato *iure civili*; ma gli era data un' eccezione per sottrarsi alla persecuzione del creditore, ed in caso di pagamento fatto per errore, aveva la *condictio indebiti.* 3)

Infine gli apparteneva la *factio testamenti*, ma il pretore non gliene lasciava i vantaggi pratici. La sua condizione era regolata, in questa materia, dai tre principî seguenti: 1.° egli aveva il diritto di adíre l' eredità, ma l' adizione poteva essere rescissa sulla domanda del curatore; 2.° egli aveva il diritto di testare, ma la *bonorum possessio* era negata all' erede istituito nel testamento; 3.° egli poteva fare da testimonio in un testamento fatto secondo le regole del diritto civile, ma non in un testamento pretorio. 3)

Secondo Ubbelohde, quest'opposizione fra il principio del diritto civile e la pratica pretoria durava ancora alla fine dell' epoca classica, ma doveva finir per isparire. Fin dal regno di Settimio Severo, il celebre senato consulto, che vietava ai tutori e ai curatori d' alienare i *praedia rustica vel suburbana* portò a questa conseguenza, che i prodighi sottoposti a cura dal magistrato di-

1) Ubbelohde l. c. p. 681.
2) Id. l. c. p. 684 e segg.
3) Id. l. c. p. 692-693.

vennero incapaci, *jure civili*, di alienare i beni di questa natura. Poi gli ultimi progressi del diritto romano, i quali mirarono a fare scomparire ogni differenza pratica fra le istituzioni civili e le istituzioni pretorie, fra il *dominium* e l' *in bonis*, fra l' eredità e la *bonorum possessio*, ridussero semprepiù ad una pura astrazione la capacità, che il diritto civile riconosceva ancora ai prodighi interdetti al di fuori delle condizioni determinate dalla legge. Quando Giustiniano terminò la sua opera legislativa, l'evoluzione era compiuta, e i compilatori cancellarono nei testi degli antichi giureconsulti tutto ciò che, in questa materia, ricordava il conflitto fra il diritto pretorio e il diritto civile. 1)

II. Io credo, da parte mia, che questo conflitto non è mai esistito, e che le due specie d'interdizione, che bisogna distinguere, appartenevano egualmente al diritto civile. L' una derivava dalla legge antica, l' altra da una consuetudine stabilita più recentemente; ma in tutti i casi e in qualunque modo fosse interdetto il prodigo, esso era incapace *jure civili*.

È vero che nel nuovo sistema d'interdizione era il pretore, che organizzava la cura; ma evidentemente non ne deriva, che l'incapacità del prodigo fosse sanzionata solamente *jure praetorio*. Nessuno, senza dubio, pretenderà, che, in ogni cura o in ogni tutela dativa, il regime d' incapacità fosse esclusivamente pretorio. La sola ragione, che può condurre a caratterizzare in tal modo l' incapacità del prodigo soggetto alla cura dativa, è che questa incapacità riposava sull' assimilazione della prodigalità alla pazzia, cioè su una finzione, che aveva immaginato lo stesso pretore per arrogarsi il diritto di dare dei curatori a quelli che, non proteggeva la legge.

Fu, infatti, il pretore che estese a nuove categorie di prodighi la protezione della cura: ma il metodo, che impiegò per raggiungere questo scopo, implicava una contraddizione fra il diritto civile e il diritto pretorio? Qui è tutta la questione. Or noi abbiamo veduto che il pretore guardavasi bene dal mettersi apertamente in opposizione con la legge. Se egli ricorse ad una finzione di pazzia, fu precisamente perchè non sembrasse che volesse creare una nuova classe d'incapaci. Egli si limitò semplicemente a con-

1) **Ubbelohde**, l. c. p. 708 e seg.

statare in coloro, che sottoponeva a cura, questa specie d'incapacità, che somiglia all' assenza di ragione, e che essendo conforme alla natura delle cose, non potrebbe essere sconosciuta dal diritto civile. Egli diede ancora dei curatori ai *mente capti*: ora potrebbe sostenersi, che l' incapacità del *mente captus* non era riconosciuta dal diritto civile?

Poco importa, che la pazzia del prodigo non sia reale e che si tratti semplicemente d' una finzione. La *querela inofficiosi testamenti* non era forse fondata anche su una finzione di pazzia, e quest' azione non era incontestabilmente civile? Noi abbiamo già ravvicinato questi due istituti. L'idea comune, che loro serve di base, ci è sembrata una creazione della giurisprudenza. È uno di quei principî, che la scienza dei Prudenti introdusse nel diritto, e che facevano parte integrante del *jus civile*, essendo l' opera della ragione applicata alla interpetrazione della legge.

III. Per decidere qual sia la vera fra la tesi di Ubbelohde e quella che qui sostengo, bisogna risalire alle fonti. La testimonianza di queste non è punto favorevole alla concezione di una incapacitá dei prodighi puramente pretoria. In tutti i testi, nei quali sono menzionati gli atti, che l'interdetto era incapace di compiere, sono espressi in modo, da lasciar supporre che avessero maggiore efficacia secondo il diritto civile, che secondo il diritto pretorio. Ubbelohde afferma, che tutti questi testi devono essere stati interpolati dai compilatori e che, nonostante tali interpolazioni, essi conservano ancora molte tracce dell'antica capacità riconosciuta dal diritto civile ai prodighi, che il pretore sottoponeva a cura. Vediamo se questa tesi è veramente giustificata.

Se ricorriamo, anzitutto, al principio generale formulato da Ulpiano D. XLV, 1, *De verb. oblig.*, 6 (*is cui bonis interdictum est... tradere vero non potest vel promittendo obligari*), si riconoscerà che non vi si trova la menoma allusione alla pretesa capacità di alienare e di obbligarsi, che avrebbe consacrato il diritto civile.

Ubbelohde intende le parole *tradere non potest*, *obligari non potest*, in questo senso, che, cioè, l' interdetto non poteva fare una tradizione o una promessa « che fosse veramente efficace », a causa dell'ostacolo che incontrava nel diritto pretorio. Egli aggiunge, che il frammento di Ulpiano dev'essere stato alterato dai compilatori, e che il testo primitivo limitava senza dubio

al diritto pretorio il principio della incapacità del prodigo, dicendo, per esempio: *tradere jure praetorio non potest.* 1)

Ma di queste due interpetrazioni, la prima sforza il significato delle parole, la seconda è puramente congetturale. Ambedue sono ugualmente inconciliabili col seguito del testo, dal quale risulta, che la promessa di un prodigo è nulla a tal punto da non poter essere garentita, più di quella di un furioso, da un fideiussore. *Et ideo nec fideiussor pro eo intervenire poterit sicut nec pro furioso.*

Gli altri testi, che invoca Ubbelohde, o che possono essere da lui opposti, si riferiscono sia alle alienazioni, sia alle promesse e sia finalmente al testamento del prodigo.

A. — Io ne citeró dapprima tre, i quali concernono l' effetto di una tradizione fatta da un prodigo.

> Ulpiano, 16 *ad edictum*: D. XXVII, 10, *De cur. fur.*, 10. Julianus scribit, eos, quibus per praetorem bonis inderdictum est, nihil transferre posse ad aliquem, *quia in bonis non habeant*, cum eis deminutio sit interdicta.

Ubbelohde argomenta dalle parole *quia in bonis non habeant.* Ma bisognerebbe tradurre: « attesochè il prodigo non ha il diritto di disporre della proprietà pretoria. » 2)

Io obbietto però, che questo sarebbe un modo singolare d'esprimere che la alienazione fatta dal prodigo è nulla solamente *jure praetorio.* Ulpiano dice testualmente: « attesochè l' interdetto non ha la cosa *in bonis* » Or non bisognerebbe dire piuttosto il contrario per rendere esattamente l'idea, che si attribuisce al giureconsulto, dappoicchè, secondo tale idea, il prodigo, che aliena, trasferirebbe il *dominium* e conserverebbe l' *in bonis?*

In realtà, le parole *quia in bonis non habeant* non alludono menomamente alla distinzione fra la proprietà civile e la proprietà pretoria. Esse significano semplicemente che, per effetto dell'interdizione, i beni del prodigo si reputano di non appartenere più a lui, e che egli perde il diritto di disporne. Non è che l' inversione di quest' altra proposizione, formulata in parecchi testi, che i tutori e i curatori, i quali hanno il diritto di alienare i be-

---

1) Ubbelohde, l. c., p. 689.

2) Id., l. c., p. 682.

ni, che appartengono alle persone soggette a tutela e o cura, ne sono, per così dire, proprietarî. 1)

Pomponius, 17, *ad Sabin*,: D. XVIII, 1, *De contrah. empt.*, 26. Si sciens emam ab eo, cui bonis interdictum sit, vel cui tempus ad deliberandum de hereditate ita datum sit, ut ei deminuendi potestas non sit, dominus non ero...

Questo secondo testo ci prova che, se un prodigo vende e fa la tradizione ad un compratore di buona fede, costui potrà usucapire. Donde risulta, dice Ubbelohde, che la vendita e la tradizione non sono radicalmente nulle. Se esse possono servire di base all'usucapione, sono valide *jure civili*. 2).

Ma si può rispondere, che la soluzione sarebbe la stessa se il venditore fosse pazzo? 3). Se ne concluderà, che il pazzo era capace di alienare secondo il diritto civile? In ambedue i casi trattasi d'un titolo putativo, che i giureconsulti dichiarano, *utilitatis causa*, sufficiente per l'usucapione.

Ulpiano, 2, *Disputation.*: D. XII, 6, *De condict. indeb.*, 29. Interdum persona locum facit repetitioni: ut puta si pupillus sine tutoris auctoritate, vel furiosus, vel is cui bonis interdictum sit, solverit: nam in his personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur: et, *si quidem extant nummi*, *vindicabuntur*. Consumptis vero, condictio locum habebit.

Trattasi, in questo terzo testo, di un prodigo, che ha fatto un pagamento: se la cosa, che egli ha consegnato esiste ancora in natura, potrà revindicarla: 'nummi vindicabuntur.' Questa decisione mostra, che, nonostante la tradizione da lui fatta, egli resta proprietario, e proprietario secondo il diritto civile, poichè egli ha la revindicazione.

Ubbelohde suppone, che trattavasi qui non della revindicazione propriamente detta, ma di una *vindicatio utilis*, e che i

1) Glück *Pandect.* XXXIII. p. 189, n. 33 Rudorff. *Vormundschaft*, I, p. 137, n. 39—V. A. Audibert. La folie et la prodigalité p. 214.

2) Ubbelohde, l. c., p. 682-683.

3) Paul. D. XLI, 3. *De usurp.*, 13 § 1, D. XLI, 4, *Pro empt.* 2 § 16 — V. Appleton, *Histoire* de le proprieté prétorienne, I, p. 408-409.

redattori dei Digesti cancellarono la menzione, che ne era fatta. 1) Ma il modo, in cui il testo è concepito, rende affatto inammissibile questa nuova congettura. Il giureconsulto rende una decisione comune al pupillo, che ha pagato senza l'*auctoritas* del tutore, al furioso e all'interdetto. È a queste tre specie d'incapaci che egli permette d'intentare la revindicazione. Or, per quello che concerne il pupillo e il furioso, si tratta incontestabilmente della *rei vindicatio*, e per conseguenza è impossibile di trovare nella parola *vindicabuntur* un'allusione alla *vindicatio utilis*, e di supporre che i compilatori abbiano fatto scomparire alcune parole, che avrebbero dato espressamente all'azione il carattere di una revindicazione utile.

B—Per quanto concerne l'incapacità di obbligarsi, Ubbelohde si poggia principalmente su due testi, che abbiamo già esaminato. 2) Il primo è un rescritto di Diocleziano, il quale annulla il contratto di vendita fatto da un minore di venticinque anni, provvisto di curatore (*hunc contractum servari non oportet*), e fonda questa decisione sull'analogia esistente fra la condizione dei minori e quella dei prodighi sottoposti a cura dal magistrato. C. J., II, 22 *De in integ. restit.*, 3.

Come conchiudere da ciò, che il diritto pretorio ammetteva solamente l'incapacità di questa specie di prodighi? Le parole *contractum servari non oportet* implicano, dunque, che si tratta d'un contratto nullo secondo il diritto pretorio? Non si potrebbe pretenderlo. Nulla vieta di applicare questa espressione ad un contratto nullo *jure civili*. Solamente Ubbelohde sostiene, che i minori di venticinque anni sottoposti a cura erano essi stessi colpiti da una incapacità, che non conosceva il diritto civile, ed egli ne trova la prova in alcune disposizioni concernenti questa categoria di persone 3).

Mi si permetta di tralasciare, per ora, quest'ordine d'idee. Io

---

1) Ubbelohde, l. c., p. 681, n. 23.
2) Audibert, *La folie et la prodigalité* p. 184, Ubbelohde l. c. p. 184
3) Egli interpetra così questo frammento di Modestino D. XLV, 1, *De verb. oblig.* 101: ' Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari.' Si tratterebbe qui del principio di capacità ammesso dal diritto civile, ma paralizzato dal diritto pretorio.

non posso affrontare qui la difficile questione dell'incapacità dei minori. Vi ritornerò in un prossimo volume, e spero di dimostrare, che l'idea di un' incapacità puramente pretoria non può essere ammessa più per i minori di venticinque anni che per i prodighi.

Il secondo testo è quel frammento di Pomponio, in cui è detto che « la novazione fatta da un prodigo è nulla, ammenochè essa ne renda migliore la condizione » D. XLVI, 3. *De novat.*, 3. Questa decisione solleva delle difficoltà, che io ho già tentato di risolvere 1). Secondo Ubbelohde, non si potrebbe interpetrarlo che ritenendo valida la novazione *jure civili* e nulla *jure praetorio*. Si dovrebbe ammettere che, essendo valida la novazione *jure civili*, si estinguesse l'antico credito e che il pretore lo richiamasse in vita, *rescissa novatione*, sulla domanda del curatore o del prodigo, ma che in tal modo egli non accordasse la rescissione, se non quando il prodigo avesse acquistato, per effetto della stipulazione novatoria, un diritto cosi vantaggioso come l' antico 2).

L' argomento fondato su questo testo sembra a Ubbelohde il più concludente di tutti. Esso non avrebbe qualche importanza se non quando il passo di Pomponio non si potesse realmente spiegare fuori del sistema dell' incapacità pretoria ; ma noi sappiamo che non è così. Io ho tentato di precisare in un modo, che è inutile di ricordare, il senso di questo passo, e ho così confutato anticipatamente l'argomento, che se ne tira.

Aggiungiamo solamente, che se l'interpetrazione proposta fosse esatta, il giureconsulto si sarebbe espresso in un modo veramente strano. Trattavasi, secondo Ubbelohde, di dire questo: « il prodigo ha il diritto di fare una novazione, ma la novazione validamente fatta può essere rescissa dal pretore, se il credito nuovo non equivale all' antico ». È per rendere questa idea che Pomponio avrebbe detto : « il prodigo non ha il diritto di novare, salvochè con la novazione acquisti un credito preferibile all' antico ». Sarebbe stato molto strano di mettere così in principio l' impossibilità di novare, se, come si pretende, la capacità fosse stata la regola.

C.—I testi, che in materia testamentaria regolano l'incapacità del

1) Audibert. *La folie et la prodigalité*, pagg. 221-224.
2) Ubbelohde, l. c., p. 690.

prodigo, non sono più favorevoli dei precedenti alla tesi, che io esamino.

Essi dicono, è vero, che il testamento del prodigo interdetto *lege* era nullo *ipso iure* 1), ma da ciò non si deve concludere, *a contrario*, che tale nullità non colpiva il testamento del prodigo sottoposto a cura dal magistrato.

Non si deve nemmeno insistere sopra un altro argomento, desunto dall' espressione *ratum est*, che adoperano le Istituzioni 2) a proposito dell' incapacità di testare, da cui il prodigo era colpito. Ubbelohde suppone, che in questo passo Giustiniano abbia attinto ad un antico giureconsulto 3) e ciò è possibile; ma si giudicherà molto arrischiato il voler concludere con una semplice parola, *ratum est*, che il pretore solamente ammettesse la nullittà del testamento.

Io invocherò in senso contrario il passo delle Sentenze di Paolo, in cui è la questione della doppia incapacità di testare e di essere testimonio in un testamento 4). Questo testo certamente si riferisce a prodighi sottoposti a cura dal magistrato. Or noi vi troviamo la prova, che essi erano, per regola generale, incapaci di testare e di essere testimonî, e che, a questo riguardo, non si faceva alcuna distinzione fra il diritto pretorio e il diritto civile. Prova altrettanto più concludente, perchè quì è impossibile ricorrere alla ipotesi di un' interpolazione di Triboniano.

Insomma l' idea di un' incapacità puramente pretoria non trova alcun sostegno nei testi. Essa è certamenne ingegnosa, e Ubbelohde ne ha tratto partito, con grande abilità, per la soluzione di molte questioni delicatissime, 5) ma non pertanto essa deve essere respinta.

Questa è la sola parte del sistema proposto da Ubbelohde, che

---

1) Ulpiano, D. XXVIII, 1. *Qui test. fac.*, 18 pr.—Ubbelohde, l. c., p. 692.

2) Inst. Iust., II, 12. *Quibus non est permissum fac. test.*, § 2. *Item prodigus, cui bonorum suorum administratio interdicta est, testamentum facere non potest, sed id quod ante fecerit, quam interdictio suorum bonorum ei fiat, ratum est.*

3) Ubbelohde, l. c., p. 692, n. 46.

4) Paolo. Sent., III, 4a § 12. Audibert. o. c. p. 230.

5) Cf, Audibert. o. c. p. 257-258, 290-291, 309-310.

mi sembra necessario di sacrificare. Essa ha dovuto nuocere al successo di tale sistema. Reca meraviglia, infatti, che il principio della distinzione delle due specie d'interdizione così magistrevolmente dimostrata dall'eminente romanista, non abbia finora ottenuto le adesioni, che avrebbero dovuto accoglierlo, 1) ed io mi domando se l'ipotesi troppo poco giustificata di una incapacità pretoria non sia il punto debole, che ha compromesso tutto.

1) Ecco ciò che mi scriveva Ubbelohde alcuni mesi addietro: « Sie sind, sowie ich weiss, der erste welcher meiner Unterscheidung zwischen der *interdictio lege*, gewäss der von der 12 Tafeln gebilligten alten Sitte *(moribus)*, und der jungern *interdictio prodigi quasi furiosi* angenommen hat »

Sul Ms. N. 82
dell' Archivio capitolare della Cattedrale di Vich in Catalogna

pel Prof. H. FITTING, M. O. dell'Istituto.

[traduz. del M. E. I. Modica]

Il manoscritto 1)—Codice n. 82 dell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Vich—è di proprietà del capitolo della cattedrale di Vich, ma attualmente si trova nel ripartimento bibliografico del locale Museo arcivescovile archeologico-artistico. Questo Museo fu fondato e aperto nel 1890 dal suddetto arcivescovado, protettore delle scienze, lettere ed arti. Se ha uguali per ricchezza ed importanza di origine, per monumenti del medio evo cristiano non ha pari in tutta la Spagna; e, per quadri del IX-XII secolo, (a giudizio dei competenti), forse neppure in tutta Europa.

Il manoscritto, legato in legno con copertina di cuoio, misura, con tale legatura, in altezza cm. 27, 5, in larghezza cm. 19, 5 e in grossezza cm. 7. Porta impresso il seguente titolo di tempo recente:

LXXXII—Placentini summae—institutionum.

Consta in tutto di 252 fogli di pergamena non numerati in 4°, a due colonne. La scrittura, che forse per tutto il volume è della stessa mano, in generale è alta 1 mm. Essa è adorna di numerose iniziali, che, se in se stesse sono molto semplici, nell'insieme sono molto belle, specialmente quelle, che sporgono nei margini e vi si trasformano in palmette. Nella decorazione sono adoperati il rosso ed il turchino. La scrittura presenta molte abbreviature. Dev'essere del sec. XIII. 2)

---

1) Vedi *Zeitschrift der Savigny—Stiftung für Rechtsgeschichte* [R. A.] XIV, 2, p. 182-87.

2) Il Fitting aggiunge: Di questo avviso sono anche io, dopo le accurate prove del facsimile, che si trovano nella descrizione. Però potrei collocare la scrittura nei primi anni del sec. XIII.

Nel 1° foglio è scritto in cima:

hic liber est sancti petri vici

Indi segue in rosso:

Incipiunt summe institutionum. A placentino composite apud montem pessulanum ad euidentiam iuditium (*sic*).

E poi in nero il testo della *Summa*:

Iuris artI professionique boni et equi cunctos literatos e (*leg.* literatorie) scientie amatores convenit infudare (*leg.* insudare) expedit inuigilare. decet opera (*leg.* operam) dare. 1)

E così sino alla fine del fol. 40, dove, per una trasposizione delle dispense, il testo della Summa è troncato colle sillabe "reli" per continuare, poi, a fol. 235 colle sillabe "giosis." La Summa finisce alla colonna 4, linea 5, e comincia una nuova opera con le seguenti parole in rosso:

Explicit summa institutionum a pla. edita. Incipit tractatus omnium accionum ab eodem compositus.

Il passaggio a questo trattato non si rileva dal cominciamento di una nuova linea, o nemmeno con una iniziale maiuscola: i puntini sotto la parola "omnium" si trovano nel manoscritto.

Il trattato giunge fino a fol. 250, colon. 2, dove a lin. 4. finisce con le parole "qualitate negocii et accionis genere," appartenenti al titolo "de exercitoria accione." 2) Il resto della colonna non è scritto.

A fol. 250, colon. 3, lin. 1. segue un capitolo col titolo (in rosso) "de hostiariis," poi vi sono degli altri capitoli "de lectoribus," "de exorcistis" etc. fino al capitolo "de sacris ordinibus," il quale è interrotto alla fine dell' ultima colonna del fol. 252 colle parole "a X° judicari for."

Qui finisce non solo questo trattato (canonico), ma anche tutto il volume e la dispensa erroneamente compaginata, la quale dove-

1) Tutta l'introduzione, che manca nell'edizione della *Summa*, si trova in Fitting, Juristischen Schriften des früheren Mittelalters. p. 217 e segg.

2) Il manoscritto perciò contiene l' opera di Placentinus, di cui si occupa Savigny IV §§ 78, 79 (p. 259 e segg.), la quale nell' edizione e nel manoscritto vaticano porta per titolo: "De varietate actionum" e che certamente appartiene a Placentinus, cioè sino alla fine del 2° libro.

va collocarsi dopo il fol. 40. La descrizione deve quindi ritornare in questo 1° foglio.

Il fol. 41 è in bianco e perciò senza linee. A fol. 42, colon. 1. lin. 1. comincia la *Summa Codicis* di Placentinus coi seguenti versi:

> [*H*]as legum summas, si quis uult iura tueri,
> legat (*leg.* perlegat), et sapiens si uult orator haberi.
> [*H*]oc placentinus tibi docta bononia munus
> [*g*]ratum causidicis utile mittit opus. 1)

Indi seguono in grosse iniziali riccamente fregiate (rese in facsimile) le due prime parole del prologo

UONDAM EGO

(per la Q mancante è lasciato un largo spazio) e poi in iscrittura comune:

> ego credidi quod sufficent *leg.* sufficeret) satisque michi memoriale foret, si opus frotgerii 2) imperfectum fecissem (*leg.* perfecissem), si codicis summas ab eodem initiatas competenti medio fineque congruo conclusissem etc. 3)

Questo prologo occupa tutta la 1ª colonna e una parte della 2ª Indi segue l'introduzione (finora inedita) della Summa:

> Exponamus itaque quo nomine liber sacrarum constitutionum nuncupetur etc.

La *Summa* è interrotta al foglio 117, colon. 4. nel mezzo della ultima linea con le parole: ut manumittatur manumittere non uoluit. v. D. de manumissionibus. Lege. Secunda; 4)

---

1) Questi versi si trovano anche in tutti gli altri manoscritti della *Summa* da me conosciuti, cioè, in quello di Francoforte, in quello di Vienna e in quello di Lipsia (V. Juristischen Schriften des frühren Mittelalters di H. Fitting, p. 24 e segg). Essi non sono riportati da Savigny IV, appendice XIV (pag. 542) e nemmeno menzionati nella descrizione della *Summa* e dei suoi manoscritti (pag. 270 e segg.)

2) Questa forma, secondo il Prof. Súchier, dimostra la provenienza provenzale del manoscritto, poichè i provenzali scrivono ordinariamente « Rotgier. » e non « Rogier ». I Catalani (Ramon Muntaner, Andreu Febrer) scrivono « Roger ».

3) Il prologo è riportato integralmente da Savigny IV App. XIV (pag. 542 e seg.)

4) Sembra così che la *Summa*, nel manoscritto, non giunga che al tit. VII. 1. Però nella edizione della *Summa* nel suddetto titolo non c'è questo passo.

Fol. 118, colon. 1. lin. 1. in rosso:

Incipiunt summe frogerii super codicem iustiniani.

e in iscrittura comune il prologo:

Cum multe esent partes iuris ciuilis que confuse per diuersa volumina etc.

Fol. 224, ultima linea della colon. 3.:

Explicit liber. VIII. Incipit. IX. qui accusari non possunt.

Indi, dopo alcune linee vuote in fine della colon. 3., comincia il testo del IX, 1 alla colon. 4.

Nel fol. 234, colon. 2. termina, un poco più sotto la metà della colonna, il titolo " De sententiam passis et restitutis " e termina anche tutta la Summa con le parole:

omnia adimit. sic et restitutio etiam simpliciter facta omnia restituit. v. c. e. l. vlt. 3)

L' opera di Rogerius comincia con inchiostro molto nero, il quale diventa a poco a poco sbiadito, cosicchè, alla fine di alcune pagine, il colore delle lettere appena risalta dalla gialla pergamena.

Dopo le ultime parole della *Summa* vi è una linea vuota e poi, con scrittura molto nera, che contrasta fortemente con la precedente:

[S]I PACTO quo penam. actum *(leg.* pactum) nudum processit. puta de scribendo codice etc.

Questa parte termina a fol. 234. colon. 4. alquanto sotto la metà della colonna con le parole:

aūtt. et D. de arbitris. l. vlt. Plac̄.

Il contenuto delle pagine 235-252 è stato già dato sopra.

3) Nel manoscritto vi è perciò tutta la Summa. Però le ultime parole non corrispondono a quelle della Summa del manoscritto di Tubinga; esse sono piuttosto quelle della *Summa Codicis* di Placentinus. Sembra quindi che qui la *Summa* di Rogerius non si trovi nella forma originaria, ma colla continuazione e l' elaborazione di Placentinus, sulle quali in altra occasione dichiarerò la mia opinione.

LE " LEGES IULIAE IUDICIORUM PRIVATORUM E PUBLICORUM "
e le recenti indagini del M. O. Prof M. Voigt.

pel M. E. ISIDORO MODICA.

Ho l'onore di presentare all' *Istituto* la parafrasi di un interessante paragrafo di una recente memoria 1) del M. O. Prof. Voigt intorno alle *Leges Iuliae iudiciorum privatorum e publicorum*.

Queste due leggi 2) nelle fonti sono riunite sotto il titolo di: *leges Iuliae iudiciariae* [Mallius in Macr. *Sat.* I, 10, 4: ' Augustus—in legibus iudiciariis triduo servari ferias i. e. Saturnalis iussit.'], e si presentano anche coll'indicazione speciale di:

A. 1. *lex Iulia de iudiciis privatis:* [*Edict. Venafr.* di Augusto in CIL. X, 4842. V_4 68].
2. *lex Iulia privatorum:* [Ulp. *de Off. praet. tut.* (fr. Vat 197 ; 6. 69, *ad Ed* (D XLVIII, 19, 32. XLIII 17 1. § 2)].
3. *lex Iulia iudiciorum* [Ulp. 3. *ad Ed.* (D. V, 1, 2 § 1)]
4. *lex Iulia iudiciaria:* [Gai IV, 104].
5. *lex Iulia:* [Gell. XIV, 2, 1. Gai III, 78; IV, 30; IV, 104. Ulp. 13 *ad Ed.* D. IV, 8, 9 § 2): Callistr: 1. Ed. mon. (D. IV, 8, 41): Diocl. *in C. Iust.* IV, 71. 4. *C. Th.* IV. 20, rubr.]
6. *lex privatorum:* [Ulp. *de Off. praet.* tut. (fr. Vat. 198)]
7. *lex* semplicemente: [Trebat. in Paul. 11 *ad Ed.* (D.

---

1) *Ueber die Leges Iuliae iudiciorum privatorum und publicorum von* Moritz Voigt. Dagli Atti d. *K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.* Bd. XIII, n. V. Leipzig 1893. § 2. p. 18-22.

2) V. intorno ad esse: J. ten Brink, *De legibus Juliis iudiciariis.* Franequ. 1711. M. Temmink in *Oelrichs*, *Thesaurus nov.* II, 2, p. 69 ss. Zimmern, *Gesch. d. röm. Privatr.* I. § 36. A. G. Heffter, *Gai Inst, comment.* IV. Berl. 1827 24 ss. M. Wlassak, *Röm. Processgesetze* I, Leipz. 1888. 173 ss. Raccolte dei frammenti in Hoffmann, *Hist. iuris* I, 1, p. 149 s. Demelius, *Legum fragm.* 43 s.

IV, 3, 18 § 4) Ulp. 18 *ad Ed.* (D. IX, 2, 29 § 7), ff. ad Ed. (D, II, 12, 6): Paul. 2 *ad Ed.* (DII, 1, 6).]

B. 1. *lex Iulia iudiciorum publicorum*: [Paul. 2. *ad l. Iul. et Pap* (DXXII, 5, 4, Venul. *Sat.* 2. *de iud. pub.* (D. XLIII, 2, 12 § 2).]

2. *lex Iulia publicorum* [Ulp. *de Off. praet. tut.* fr. Vat. 197); 6, 69 *ad Ed.* (D. XLVIII, 19, 32 XLIII, 16, 1 § 2) 1) Paul. 3. *de adult.* (D. XLVIII, 2 3 p.): Macer. 1. *Publ. ind.* (D. XLVII, 15, 3 § 1)].

3. *lex Iulia iudiciaria*: [Modest. 2. *De poen.* (D. XLVIII, 14, 1, § 4)].

4. *lex Iulia*: [Asc. *in Scaur.* p. 18. Kiessl].

5. *lex iudiciorum publicorum*: [Paul. *de grad.* (D. XXXVIII, 10, 10 pr): Alex. *in C. Iust.* IX, 2, 3].

6. *lex publicorum*: [Pap. 1 *de adult.* (D. XLVIII, 2 2 pr. XLVIII, 3 2 pr.) Ulp. de *Off. praet. tut.* (fr. Vat. 198)].

7. *lex* semplicement: [Pap. 1. *Quaest.* (D. I, 21, 1 § 1)].

Ma riguardo alle disposizioni emanate con queste due leggi vi sono le fonti, le quali provano un'unica disposizione e due versioni collettive: da una parte quella di Svet. *Aug.* 32, il quale enumera quattro differenti ordinanze, e, dall'altra parte, quella di Dio Cass. LIV, 18, il quale ne ammette due.

E questo passo di Dio Cass. ci dà, nello stesso tempo, la data delle due leggi: esse furono emanate nell' anno 737 sotto il consolato di C. Furnius e di C. Iunius Silianus 2)..

---

1) Wlassak, O. c. 182, 16, seguendo Hefter O. c. 25 s. osserva relativamente a questi due passi: « Il testo fiorentino delle Pandette è senza dubbio distrutto. Invece di legibus Iuliis... publicorum et privatorum e Iulia publicorum an Iulia privatorum deve scriversi nel primo frammento: legibus Iuliis... de vi pubblica et privata, nel secondo: Iulia de vi publica an Iulia de vi privata ». Io non potei assolutamente scoprir nulla, il che giustificò anche il lievissimo dubbio sulla correttezza del nostro testo delle Pandette). Inoltre non vi era una lex Iulia de vi publica e una lex Iulia de vi privata. ma solo una lex Iulia de vi, la quale in una parte trattava de vi publica, nell'altra de vi privata. Voigt, *Röm. Rechtsgesch.* 150.

2) Così anche Wlassak. O. c. 1845 cf. Temmink. O. c. 74 Ma non vi hanno relazione Euseb. *chr. ad ann.* 729: 'Αὔγουστος 'Ρωμαίοις ἐνομοθέτησε e Cassiod. chr. all'ann. 727: " Caesar

Ma nel tempo stesso, che a queste due leggi seguiva l'istituzione della *praefectura Urbis*, come una magistratura permanente, veniva creata anche un'istanza di appello per i processi italici 1).

Or le due leggi emanate non solo per i singoli distretti italici, nè per le provincie, ma per tutta l'Italia, non escludono in modo alcuno le giurisdizioni comunali, ma dànno anzi luogo ad una doppia questione: 1) da una parte esse riformano tali competenze giurisdizionali dei magistrati comunali, e dall'altra offrono nuove norme sulla procedura giudiziaria stessa. — 2.) Si trovano nella *lex Iulia* ancora delle disposizioni sull'esecuzione processuale nella procedura sia in *iure* che in *iudicio* del processo tanto civile, quanto criminale, nei quali introducono diversi stadî funzionali.

Ma il fatto che in ciascuna di esse si ripete più volte una stessa disposizione prova l'accordo del contenuto delle due leggi, il che si rileva da Ulp. de *Off. praet tut.* in fr. Vat.

197. in iudicandi munere pro superstitibus habentur (sc. liberi bello amissi), ut lege Iulia—publicorum kapite XXVI, item privatorum kapite vicesimo VII " De iudicando " cavetur.

198. Sed utrum soli filii an et nepotes debent prodesse? Subsistendum, quoniam lex quidem privatorum kapite XXVII « Ex se natos » appellat, lex vero publicorum kapite XXVI « Liberorum » facit mentionem.

Ma siccome sembra, che una tale procedura inopportunamente abbia collocato separatamente col principio di ciascuna legge, co-

---

leges protulit, iudices ordinavit, provincias disposuit et ideo Augustus cognominatus est:' poche qui vi sono delle leggi organiche di carattere amministrativo, cioè la concessione di una giurisdizione al Senato, il passaggio della giurisdizione edilicia ai pretori, la determinazione del numero e della competenza di essi. Becker-Marquardt, *Röm. Alterth.* II, 3, 214 f. 248, 261. cf. Vell. Pat. II 89, 3. Diversamente Huschke, *Das alte röm.* Jahr 339, 265.

1) Bethmann-Hollweg, Röm. Civilproc. II, 47, 25. La praefectura urbis dell'impero forma una parte organica del programma per la riorganizzazione della costituzione dello Stato presentato da Agrippa ad Augusto e tramandatoci da Dio Cass. LII, 2. ss: Dio Cass. LII, 21, 24. La sua istituzione avvenne nell'anno 737, nel quale per la prima volta fu conferita a Messalla Corvino: Fischer Rom. Zeittafeln 402. Cf. C. Francke, De praef. Urbis II. Berl. 1850 1 ss.

me parte introduttiva di essa, le norme comuni alle due specie di processi, e che poi vi abbia fatto seguire, come due parti più estese, le disposizioni sul processo civile ed indi sul processo criminale; così si spiega la procedura introdotta da Augusto per riguardo alla pratica utilità: con questo metodo fu offerto agli interessati, cioè, all' *ius dicens e iudex,* e alle parti in un modo conciso e in un ordine sistematico un complesso facile e chiaro delle nuove disposizioni.

Sexti Pompei Festi, *de verborum significatu quae supersunt, cum Pauli Epitome. Edidit* AEMILIUS THEWREWK DE PONOR. *Pars I. Budapestini, sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae.* MDCCCLXXXIX: pp. 631 in 8°

pel Prof. VINCENZO CASAGRANDI
M. del C. D. dell'Istituto.

È noto che la nuova edizione di Festo curata dall'illustre Ungherese consta di tre parti. La prima contiene il testo, la seconda l'apparato critico, la terza una riproduzione fotografica del codice farnesiano della Biblioteca Universitaria di Napoli. Per ora ci limiteremo a dare contezza della prima parte.

Una ristampa del testo era necessaria. Non è a dirsi che l'edizione mülleriana non sia il prodotto di rilievi oculati e di confronti scrupolosi; ma il regno suo erasi fatto già abbastanza lungo. Nei cinquanta e più anni trascorsi da che C. O. Müller, con la saggia veduta di seguire la topografia dei quaderni farnesiani, riprodusse il codice, molte e molte lezioni di articoli furono nuovamente studiate, molte e molte nuove risoluzioni e supplementi furono proposti dai dotti. Così, l'avere il M. congiunto, nella stessa pagina, alle reliquie dei quaderni farnesiani i supplementi che a lui parvero i migliori tra quelli proposti dai precedenti editori (Agostino, Scaligero, Ursino), fece sì che fino ad ora l'attenzione, che doveva rivolgersi di preferenza al testo, sia stata invece rivolta al testo e ai supplementi insieme, e forse più a questi che a quello. Ne nacque, che nel lasso di tempo sopraddetto il numero delle proposte di supplementi diversi dai dettati dei primi editori superò di gran lunga il numero delle proposte di nuove lezioni del testo. Ed era invece su questo che l'attenzione e lo studio dovevano avanti tutto fermarsi, cercando di definirlo del tutto sopra una collazione rinnovata di tutti i codici esistenti, collazione cer-

tamente non fatta dal M., che si contentò di seguire specialmente la redazione ursiniana.

La riproduzione del T. corregge appunto quel difetto, poichè ci si presenta redatta sull'opposto concetto—*prima il testo poi il resto*—e poi anche un fac-simile del codice farnesiano. Così davvero si potrà avere una definitiva edizione di un' opera, che ora nel movimento accelerato degli studi filologici e storici è divenuta una delle ruote dell'asse di mezzo.

L'invito di una nuova edizione di Festo si puó dire sia venuto al T. dall'avere egli avuto sott'occhio a Budapest il celebre codice corviniano di Paolo Diacono, dono fatto nell'anno 1877 dal Sultano Adul-Hamid II alla Biblioteca della Università budapestina. Convinto della poca correttezza del rilievo fattone dal Lindemann, (1) e che C. O. Müller, per quanto abbia corretti molti di quegli errori, tuttavia troppa fiducia abbia pure dimostrata nella scelta di molte delle varianti paoline fatta dal Lindemann, e dietro la giusta considerazione, che dal M. in poi 500 e più correzioni vennero proposte da competenti filologi e storici massime al contesto delle Voci di Festo, il T. intraprese lo studio suo col farsi dall'esame del codice corviniano, e, condottolo a termine stabilì di allargare il suo lavoro di collazione a tutti gli altri codici conosciuti di Paolo Diacono, di esplorare se altri ne esistessero, e di rifare una diligentissima collazione dei quaderni farnesiani e pomponiani di Festo.

In tale paziente lavoro il T. durò due lustri dando nel frattempo alla stampa pregevoli studì su Festo (v. *Festus Studien*, pubblicati nell'« Ungarische Revue » a. 1882, e nelle « Mélanges Graux » Paris, 1884, pp. 659, 669) 2). E dove il dotto editore non potè giungere da solo, arrivò la cortese cooperazione prestatagli da autorità paleografiche e filologiche di prim'ordine, quali quelle dei Professori E. Åbel, G. Loevve, G. Vahlen, G. Goetz, H. Jordan, L. Havet, R. Ellis, C. M. Zander, F. Mentz, H. Hagen, I. Kont, R. Weiss.

1) Il Lindemann ebbe il precipuo merito di aver separato Paolo da Festo, e di aver aperta così la via al riconoscimento della genuina forma dei due testi.

2) In Ungheria pregiatissime sono le versioni di E. Thewrewk di epigrammisti e lirici greci (*Anthologia Palatina e Anacreonte*).

Tra questi il T. conta suoi vecchi maestri, suoi discepoli e suoi ammiratori. Così tutta Europa dotta si pose a servizio di un Uomo riconosciuto degno dell'ardua impresa assuntasi.

La ristampa, attorno alla quale furono impiegati cinque anni e che, come di un'opera di grandi meriti e di generale utilità, fu assunta a sue spese dall' Accademia Letteraria Ungherese, consta di un volume in 8° di pag. 578 di testo e di 52 di indici. Essa non imita interamente, come quella del Müller, la forma dei quaderni del farnesiano. La mülleriana colloca, seguendo il suo tipo, due colonne per pagina, di cui la esterna è sempre la frammentata, perchè rispondente alla combusta del codice: quella del T. invece colloca una colonna sola: il qual metodo ha concesso all'editore di poter sempre disporre di una pagina (la sinistra) per Festo, e dell'altra (la destra) per Paolo, e dell'una e dell'altra per Paolo quando i quaderni farnesiani e vaticani di Festo non parlano.

Del resto dal momento che nell'edizione mülleriana già si ha una copia esatta della forma del farnesiano e dei quaderni vaticani di Pomponio Leto, sarebbe stato ozioso ripetere la stampa di Festo sullo stesso disegno. Le collazioni del T. hanno in più luoghi corretto o chiarita la lettera e il senso del testo, ottenuto una migliore disposizione ortografica e una più decisa lettura di parole male rilevate, o anche taciute dai precedenti editori. Anche da un fuggevole riscontro tra la edizione mülleriana e la presente può risultare, che il numero delle voci di nuova lezione sia di Paolo sia di Festo datoci dal T. fu accresciuto, come di leggieri ognuno può vederlo percorrendo l' « *Index verborum* » a pag. 579 alle Voci rispondenti alle racchiuse tra gli uncini [ ].

A qualcuno potrà forse parere che il T., nella restituzione delle Voci perdute, sia stato troppo ubbidiente alle proposte del Mueller. Di ciò potremo occuparci nell' analisi, che in altra occasione faremo della seconda Parte, che contiene l'apparato critico di Festo. Per ora, fissi sulla prima, noi non possiamo che dirla un'opera veramente benemerita della paleografia e della filologia classica, degna di stare accanto delle consorelle, dateci in quest' ultimo quarto di secolo dallo Spengel (*Varrone*), dai Thilo-Hagen (*Servio*), da L. Mueller (*Nonio Marcello*), da Swoboda (*Nigidio Figulo*).

SULLA FONTE D'INST. II, 1, § 3.

La definizione del "litus maris" nelle Istituzioni di Giustiniano.

Nota del Prof. A. ZOCCO-ROSA.

Le Istituzioni giustinianee definiscono così il *litus maris:*

Est.. litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. 1)

Che questa non sia una definizione coniata da' compilatori è risaputo da tutti; ma qual'è, intanto, la sua fonte classica? Il Reimarus, nel suo *Verzeichniss der in den Pandecten und den Commentarien des Gaius enthaltenen Parallel-Stellen zu Justinian's Institutionen* 2), non sa dir precisamente se la definizione provenga o da Celsus *lib.* XXV. *Digestorum* [D. L. 16, 96] o da Javolenus *lib.* XI, *ex Cassio.* Per converso, Huschke e Krueger 3) lasciano affatto nell' incerto la fonte, mentre, in Francia, Ortolan vorrebbe far provenire, per via indiretta, la definizione da Gallus Aquilius, dal quale l'avrebbe tolta Cicerone Tra noi Ferrini, occupandosi recentemente delle *fonti delle Istituzioni giustinianee* 4) non esita a far provenire il nostro §. 3. dalle *Istituzioni* di Marciano.

In mezzo a questa discrepanza di opinioni è compito della critica esaminare: chi si appone al vero? Si può o non si può, con sicurezza, determinare la fonte d'Inst. II, 1, §. 3? Vediamolo.

---

1) Inst. II, 1, §. 3. [Ed. Krueger].

2) Reimarus, *Bemerkungen und Hypothesen* etc. Gött. 1830, p. 50.

3) Huschke in ed. *Iust.. Inst.* Lipsiae 1868, p. 36. Krueger in ed. *Iust. Inst.* [C. I. C. Mommsen-Krueger-Schoell, ed. st. V., Vol. I.]

4) Ferrini. *Sulle fonti delle Ist. di Giust.* [dalle Mem. del r. Ist. Lomb.]. Milano 1890, p. 21.

Supposto per un istante, che la definizione del *litus maris* non sia stata attinta *direttamente* da una delle opere elementari, collazionate da' compilatori, esaminiamo se possa ammettersi, che la definizione provenga da D. L. 16, 96 ovvero da D. L, 16, 112. Noi poniamo in raffronto i testi:

Celsus *libro vicensimo* 1) *quinto digestorum*. D. L, 16,96.	Iavolenus *libro undecimo ex Cassio*. D. L, 16, 112.	Inst. II, 1, §. 3.
Litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit: idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse.	Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat...	**Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit.**

Or questo raffronto esclude affatto, che i compilatori abbiano attinto da D. L, 16, 112; nè i tre vocaboli simili [*litus*, *maximus fluctus*], che s' incontrano in D. L. 16, 96 e in Inst. II, 1, §. 3, son tali da fornirci un criterio *sicuro* per far derivare l'un passo dall'altro. D' altronde, perchè si possa ammettere, che i compilatori abbiano attinta la definizione *indirettamente* da' Digesti, occorrerebbe provar questo, che nei libri d'Istituzioni, *direttamente* usati, mancasse affatto la definizione del *litus maris*; 2) ma non pare, anzi il nostro Ferrini, già lo dicemmo, vorrebbe farla provenire dalle *Istituzioni* di Marciano. Quel che rende assai probabile questa provenienza è non tanto il fatto, che la frase *quatenus excurrit* sarebbe " perfettamente consona allo stile " di Marciano, 3) quanto un attento esame d'un frammento delle Istituzioni marcianee, inserito in D. I, 8, 2. Eccolo:

> Marcianus *libro tertio institutionum* [D. I, 8, 2.]. Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. [Mom.] Et quidem naturali iu-

1) Così nell' Ed. Mommsen.

2) Cf. Appleton, *Les sources des Institutes de Just.* Paris 1891, p. 20-21. [Extr. de la *Rev. Gén du Droit.*]

3) Cf. Ferrini. *Sulla palingenesi delle Ist. di Marciano* (dai Rend. della r. Acc. dei Lincei). Roma 1890, p. 5. Id. *Sulle fonti delle Ist.* p. 21.

re omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.

Or, data la cura costante, onde il nostro gc. viene fornendo a' discenti definizioni opportune e sobrie, 1) non è " molto naturale, " che alle parole: 'et per hoc litora maris' tenesse dietro la definizione: 'est autem litus maris' etc.?

Si badi però: noi insistiamo in un'osservazione, che abbiamo avuto occasione di fare più volte in altri scritti ed in alcune recensioni a proposito delle fonti delle Istituzioni giustinianee. 2) E l'osservazione è questa: che occorre ben guardarci dal confondere il *probabile* ed il *verosimile* col *certo* e col *sicuro*. 3) Con scrupolosa cura dobbiam sempre distinguere le *fonti sicure* (quali son quelle, che possiamo accertare la mercè del confronto diretto) dalle *fonti incerte*. E crediamo, che tra queste appunto sia da annoverarsi la fonte, da cui proviene la definizione del *litus maris*. Rispetto alla quale potrebbe credersi, che vi sia un'antinomia tra il citato frammento di Celsus ed un passo di Cic. *Top*. 7, 32: Celso asserisce, che fu primo Cicerone a stabilir il concetto, che 'litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit;' alla sua volta Cicerone ci dice: 'solebat Aquilius — cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus iis, ad quos id pertinebat, quid esset litus, ita definire: *qua fluctus eluderet*.' Dunque una definizione del *litus maris* era stata data già da Gallus Aquilius. Come, allora, può spiegarsi l'asserzione

---

1) 'I frammenti a noi giunti contengono o definizioni o regole generali'. Ferrini, *Palingenesi delle Ist. di Marciano*, p. 2.

2) Zocco-Rosa. *Dei nuovi studi fattisi in Germania, in Francia ed in Italia intorno ai compilatori ed alle fonti delle Ist. di Giust.* Palermo 1891.—*La questione intorno ai compil. d'Inst.* IV, 18, *da Huschke a Grupe e a Ferrini*. Firenze 1892. *Le fonti d'Inst.* I, 1. Palermo 1893.—*D'una congettura del Kalb.* (*nell'Athenaeum* I [1894.] 1, p. 25). Sulla *Const. imperatoriam maiestatem.*—*Il criterio stilistico nella diagnostica delle fonti delle Ist. giust.*—Queste due memorie, dapprima destinate all'*Annuario,* vedranno la luce altrove.

3) Sotto questo aspetto crediamo difettoso il saggio del Kalb, *Zur Analyse von Justinian's Institutions* nell' *Archiv. für lat. Lex. und Gram.* Achter Jahrgang, H. 2. p. 211 ss.

di Celsus: ‘idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, PRIMUM *constituisse?*’

Ecco: Celsus riferisce una voce, che correva, un ‘si dice’ [*aiunt*]; ma (con buona pace dell’Ortolan) questa voce, riferita da Celsus, non designa punto Cicerone come colui, che *pel primo* avrebbe data una definizione del *litus maris*, bensì come come colui, che, esssendo una volta stato arbitro, venne a fissare, a *stabilire* [*constituere*], che lido marino è ‘*quousque maximus fluctus a mari pervenit.*’ Una definizione del *litus maris* c’era e correva per le bocche di tutti: era la definizione di Gallus Aquilius:’ *litus maris* est, qua fluctus eluderet.’ Cicerone [*Top.* l. c.] la conosceva a menadito e da arbitro ebbe occasione di *riaffermarla* sempre più. Tra D. L. 16, 96 [fram. di Celsus lib. XXV. *digestorum*] e Cic. *Top.* 7, 32 non v’ha, dunque, reale antinomia.

TRANSUNTI E SOMMARII

DELLE

MEMORIE, CONFERENZE, COMUNICAZIONI

DEI

Membri-Allievi, Effettivi, Corrispondenti.

Italia dott. Gaetano. — *La legislazione agraria e la questione sociale a Roma.*—L'ordinamento economico influisce grandemente sul vario esplicarsi della vita de' popoli; ond'è, che, senza un attento studio delle condizioni economiche e sociali d'un popolo, non si può ficcar lo viso a fondo nelle lotte, nelle questioni sociali, che la vita sua agitano e pervadono, nè si può capire la sua legislazione. L'A. vuol trovare nelle condizioni economiche segnatamente il segreto di quella lotta sociale, che a Roma pur divampò e di quella legislazione agraria, che, con fortunose vicende, le tenne dietro. "Pei diversi fattori, che vi cooperarono, il problema sociale a Roma si compendierebbe nella questione agraria e nella conseguente legislazione." Dopo uno studio sull'*ager publicus* [*origine*, *funzioni*, *importanza*, *storico sviluppo*], l'A. fa segno ad attenta analisi le principali leggi agrarie, esaminando i loro effetti immediati. Si sofferma specialmente sulle *leges agrarie* dei Gracchi, ai quali, con Mommsen, non attribuisce uguale importanza politica, sicchè non crede col De Laveleye, che amendue si possano egualmente salutare come gli spiriti più chiaroveggenti, che abbia avuti la società romana.

Fa speciali considerazioni sulla *lex Sempronia agraria* del 621 e, ricollegandola alle *leges Liciniae Sextiae* del 387, confuta l'asserzione, che quella *lex* implicasse una spoliazione. Si occupa soprattutto della questione dell'indennizzo per le migliorie e del compito de' *tres viri agris dandis adsignandis*. Esamina perchè, a un certo

punto, i provvedimenti legislativi d'indole agraria divennero insufficienti affatto a sanar la piaga incancrenita del pauperismo. Nelle *leges frumentariae* ei vede l' ultimo farmaco, che si dà ad una società agonizzante e che ne accelera l'inevitabile catastrofe.

Medici Pietro. — *Le " leges agrarie " posteriori* ai *Gracchi.* L' A. presenta all' *Istituto* una breve, ma interessante *Nota*, nella quale, esaminato il contenuto delle *leges agrariae* posteriori ai Gracchi, le riguarda come funeste nelle loro immediate conseguenze. Soffermandosi sulla proposta di Rullo, l'A. non condivide del tutto la nota opinione del De Laveleye: se si fosse realizzata, la proposta rullana avrebbe sortito altri effetti all' infuor di quelli d'un momentaneo palliativo?

D' Urso dott. Salv. — *Sulla prima riforma del Senato romano. Questioni controverse.*—Prendendo le mosse dalle interessanti ricerche del Casagrandi [*Le minores gentes ed i patres minorum gentium.* Torino 1892], l'A. si fa a studiare le più controverse questioni sulla riforma tarquiniana del Senato. E poichè esse si riannodano precipuamente a Cic. *de rep.* II, 20, 35 ed a Livio I, 35, 6; 47, 6, l'A. analizza con special cura questi passi. È egli vero, che il " duplicavit " di Cicerone non si riferisce ad un numero determinato? L'A. crede degna di molta attenzione l'osservazione del Casagrandi, che Tarquinio I ebbe a trovar grandi vuoti nel Senato (sarebbe mancata circa la 1/2 dei membri) e che la sua infornata mirò appunto a colmar quei vuoti. Crede, per altro, che non alcuna costituzione scritta, ma soltanto il costume determinava allora il numero de' membri del Consiglio della Corona. Riconosce, che a Livio [I, 8] non può aggiustarsi fede ad occhi chiusi; ma non crede, che sia da rigettarsi affatto quanto lo storico dice intorno al numero de' componenti il senato romuleo. È d'avviso, che bisogna distinguere [Cf. Carle, *Orig.* p. 7, ss.] tre momenti sociali: il momento *preconfederale*, il momento della *confederazione* (quando la palatina comunanza di villaggio divien centro d'una confederazione), il momento dell'*incorporazione.* Solo nel secondo momento si potrebbe parlar di un Senato, i cui membri oltrepassano quel centinaio, cui allude Livio. Crede soltanto più o men probabili i calcoli, fattisi sinora, per determinare il numero de' nuovi senatori, nominati da Tarquinio I. La riforma sua non potrebbe dirsi una vera riforma *democratica.*

Cirmeni dott. Baldassare.—*Il Municipio nella Storia del Diritto Romano.* L' A. prende le mosse dal concetto di *municipium* per farsi, poscia, a rintracciare la formazione sua, nonchè la sua condizione giuridica di fronte a Roma. Studia, poi, largamente la costituzione municipale, e prende in esame l' opinione del Marquardt, secondo cui non tutti i municipi ebbero, fin dalle prime, una costituzione comunale. Si sofferma, poi particolarmente sull'*Ordo decuriorum* e sulle magistrature municipali [a) *honores*; b) *munera*], avvalendosi, con molta abilità, della *Lex Iulia municipalis.* Muove più d'una critica al Villoutreys de Brignac (*Du Senat dans les municipes*) e, contrariamente al Roth, non crede che la *iurisdictio* de' *duoviri* abbia, tutto a un tratto, prese vaste proporzioni al sorger dell'Impero. Con lo Schlosser dipinge il contrasto tra l'apparente fiorire ed il latente decadere del municipio nei primi secoli dell' Impero: " tutto era apparentemente in fiore, ogni istituzione della vita civile pareva avesse raggiunta la massima perfezione; ma internamente tutto, invece, era barcollante e putrido."

Zaccaria Silvestro. — *Sulla riforma de' " comitia centuriata " e sulla recente opinione di* Klebs. — Esaminata la teoria mommseniana de' raggruppamenti di centurie come corpi elettorali, l'A. crede, che la teoria mommseniana resti, per lo meno, scossa dalle prove matematiche, addotte dal Klebs. Pur riconoscendo non esser possibile, che un popolo positivo, semplice, pratico, quale il romano era, per solo gusto di novità avesse voluto mutare l'originale e semplice ordinamento serviano con un altro molto confuso, l' A. crede, che il K. esageri alquanto il complicato meccanismo dell'assemblea riformata.

Riccioli - Pantano Ignazio. — *Sulle etimologie dei giureconsulti romani.* Nota. — L' A. difende contro il Ceci la tesi del Lersch, e afferma che, nella tendenza de' giureconsulti romani all'uso e all'abuso delle etimologie, lo stoicismo ebbe il suo influsso, il quale, per altro, non vuolsi esagerare.

Id. *Importanza degli studi sull'interpetrazione delle sigle de' glossatori.* — In questa nota preliminare, l' A. rileva la molta importanza dell' interpetrazione delle sigle de' glossatori. Ricorda le ricerche del Savignv, dell' Haenel, dello Schulte, del Pescatore, del D' Ablaing, del Chiappelli, del

Cogliolo [V. anche, Scialoja, *Dissensiones Dominorum* etc.] Esamina, con la scorta del Chiappelli, la questione se vi fossero " regole fisse per la formazione delle sigle o se il giurista potesse ad arbitrio adottare una sigla qualunque. " La *Summa dictaminum magistri Ludolfi* [sec. XIII] e la *Summa de arti prosandi* di Corrado di Mure [sec. XIII], invocate da Chiappelli, comproverebbero, che i Glossatori non formavano ad arbitrio le loro sigle, ma a tenore di certe determinate regole generali. Tuttavia occorrono ancora ricerche più attente e minute, giacchè si può ben dir con Chiappelli: ' l'argomento delle sigle e della loro interpetrazione non è ancora sufficientemente esplorato e approfondito.'

Calì dott. Niccolò. — *Sul collettivismo nella primitiva proprietà fondiaria a Roma.*—L'A. ha intrapreso delle indagini pazienti sull'arduo argomento. Scopo delle sue indagini è questo: dimostrare, che non è esatto attribuire alla primitiva proprietà fondiaria in Roma un carattere *esclusivamente individuale*. Dagl' studî odierni sull'evoluzione storica della proprietà fondiaria in genere trae argomento per confutare tutte le obbiezioni, che il Padelletti muove contro l'originaria proprietà collettiva del suolo. Occupandosi, con ispecialità, dell'*ager compascuus*, tien conto delle ricerche del Voigt [*Ueber die Staatsrechtliche possessio und ager compascuus der röm. Rep.*]. Chiude queste prime indagini dimostrando in qual modo la proprietà fondiaria sia, in Roma, divenuta individuale ed esaminando rapidamente, se l'attuale ordinamento giuridico della proprietà possa e debba trasformarsi.

Riccioli Giuseppe. — *Di un'opinione del Ferrini sugli Indici dei Digesti di Teofilo e di Doroteo.*—L'A. comunica all' *Istituto*, che, leggendo il pregevole manualetto del Ferrini sul *Digesto* (p. 78 ss.) ha trovato degne di molta attenzione le osservazioni del valoroso romanista sul carattere degl' Indici de' Dig. di T. e di D. Questi Indici " contengono oltre l'integrale versione del testo, anche osservazioni e commenti: " Come conciliare chiede il F.) questo fatto col noto divieto di Giustiniano?

Il M. E. Riccioli non esita a credere con Ferrini, esser chiaro, che la legge giustinianea rimase fin da principio lettera morta e che la necessità e l'utilità pratica la vinsero su di essa — Fa voti, in fine, affinchè il Ferrini ci dia presto la storia e la critica dell' *Indice de' Digesti* di Stefano [Cf. *Bullet. del-*

l'Ist. di D. R. III, p. 62 ss.]; indice, che "si distingue dagli altri sovratutto in ció, che, meno di ogni altro, si può chiamare *una versione*."

Barletta Gesualdo. — *Lucius Atilius o Publius Atilius?* Nell'esigua schiera de'.primi giuristi s'incontra pure un Atilius, intorno a cui troppo scarse sono le notizie rimasteci. I contemporanei l'ebbero in concetto di uomo dotto: 'primus a populo *sapiens* appellatus est [D. I, 2, 2, § 38], benchè a Sempronius solo il popolo abbia conferito il titolo di σόφος [' *nec quisquam ante hunc, aut post hunc hoc* nomine *cognominatus est.*' D. I, 2, 2, § 37]. Cicerone lo ricorda più volte: 'Scimus L. Atilium apud patres nostros appellatum esse sapientem..., quia prudens esse in iure civili putabatur.' [*Lael.* II, 6]—E altrove [*De leg.* II, 59 59, 23] lo annovera tra gli antichi interpreti [*veteres interpretes*] della *Lex XII Tab.* e ricorda l'imbarazzo suo per ispiegare la voce *lessus*, che si trova in Tab. X, 4 [Ed. Bruns-Mommsen-Gradenwitz p. 36]. Ma qual'era il prenome del gc? Lucius o Publius? Il Padelletti [St. p. 110] lo lascia in dubio; ma il M. E. Barletta è d'avviso, che non vi debba essere ormai dubio alcuno: si tratta di Lucius e non di Publius, come autorevoli editori di Cicerone (quali il Mueller ed il Fumagalli) hanno semprepiù confermato. [Cf. Dirksen, *Ueberbleibsel aus Commentaren der röm. Juristen über das* XII *Tafel-Gesetz in Uebersicht* p. 11 ss. Voigt, *Die XII Taf.* I, p. 64 ss. Krueger, *Histoire des sources.* Paris 1894, p. 71]. Pomponio [D. I, 2, 2, § 38] sbaglia chiamando il nostro gc. Publius Acilius, onde Mommsen nella sua ediz. dei Dig., dopo aver seguito la lezione 'Publius Atilius', nota: 'L. Acilius *dicitur apud Pomponii auctorem Ciceronem Lel.* 2. 6.'

Scillamà Salvatore. — *Ad. D.* I, 2, 2, § 38. — L'A. deplora le scarse notizie, che abbiamo intorno a Tiberius Coruncanius, un nome, ch'è come l'insegna di un periodo nuovo per la romana giurisprudenza. Pomponio dice di lui: . . . '*cuius scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt.*' [Cf. Sanio, *Varroniana in den Schriften der röm. Juristen.* Leipz. 1867, p. 161]. Si deve da questo passo inferire, che Tib. Coruncanius fu anche scrittore e che la

ingiuria del tempo ci sottrasse gli scritti suoi? Sembra all'A., che l'attività di T. Coruncanius siasi esplicata non per mezzo di scritti, ma per mezzo de' *responsa*, che, molteplici e memorabili, passati da bocca in bocca, reser famoso, attraverso i secoli, il loro autore.

Auteri Paolo. — *La pazzia e la prodigalità nel Diritto Romano e le nuove osservazioni del Prof.* Appleton. Il M. E. Auteri presenta all'*Istituto* una diligente analisi di uno studio del M. O. Prof. Appleton intorno al libro del M. O. Prof. Audibert sulla *pazzia e la prodigalità nel Diritto Romano.* Nelle nuove ricerche, fatte in Francia sull'interessante argomento, si deve ben distinguere la parte, che riguarda la *pazzia* da quella, che si riferisce alla *prodigalità.* Sulla prima le ricerche dell'Audibert e le osservazioni complementari dell'Appleton spandono oggimai nuovi sprazzi di luce; sulla seconda molti dubî restano ancora e le teorie di Ubbelohde e di Audibert non posson dirsi definitive. Ma, intanto, non piccolo è il merito dell'Audibert, che ha portata nuova luce sul tema della pazzia nel Diritto Romano, rettificando vecchie teorie. Interessante e nettissima la differenza tra *furiosus*, *demens*, *mentecaptus*.

Questi nuovi studî scuotono per sempre una teoria prevalente in Francia: la teoria, che il *furor* sia stato riguardato come uno stato anormale dell'intelligenza con la possibilità di lucidi intervalli, e la *dementia* come uno stato di completa alienazione mentale senza possibilità di lucidi intervalli e di ritorno alla ragione! L'Appleton dice bene: la dottrina dell'Audibert, per ciò che concerne la pazzia, è destinata a fare scuola.

Albertini dott. Antonio. — *Nota sulla lex Aebutia.* — Fu detto dal Girard [*Zeitschrift d. S. S.* XIV (1893). 2. R. A. p. 11 ss.], che "il n'y pas eu, depuis les XII tables, de loi plus décisive pour l'histoire du droit romain que cette loi Aebutia." È risaputo, che il passo di Gaio IV, 30: ' Itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones ', etc. ha dato luogo a disparate congetture quanto alla riforma, che la *lex Aebutia* avrebbe introdotto nel diritto procedurale, nè i recenti studì di Schultze, di Wlassak, di Girard, hanno detto ancora l'ultima parola. Troppo facilmente il Girard (l. c.)

asserisce, che " la question de savoir comment délimiter le son domaine [della *l. Aeb.*] en face de celui des lois *Iuliae* " il Wlassak " l'*a tranchée* fort heureusement quant au point essentiel en restreignant le rôle de la loi la plus ancienne à l'admission d'un concours électif entre la procédure nouvelle et la procédure primitive." Eppure tutto questo non è certo; anzi è sembrato inverosimile, che la *l. Aebutia* " abbia lasciato la scelta fra due opposti modi di procedura." [Cogliolo *St. del D. R. priv.* I, 270. Cf. Buonamici, *Storia della proc. civ. rom.* p. 89]. Quella che potrebbe molto illuminarci sarebbe la data della legge, e si deve saper grado al prof. Girard per lo studio accurato, che, sotto il titolo: " *La date de la loi Aebutia*," ha pubblicato nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*.

Stando alle sue ricerche, la *lex Aebutia* si dovrebbe collocare tra l'a. 605 e l'a. 630 *dans le premier tiers du VIIe siècle*. E se la si volesse riattaccare ad un nome, si potrebbe pensare all'*Aebutius*, che fu questore nel 622, proquestore nel 623-624 ed edile curule nel 627. Prescindiamo dall'esattezza di queste date. E, quanto alla data della *Lex Aebutia*, pur lodando le accurate indagini del G., bisogna confessare, che rimaniamo sempre nel campo della probabilità.

Longo - Blandini V. — *Il Concubinato presso i Romani— Nota preliminare.*—Il M. E. Longo-Blandini presenta una interessante nota preliminare sul tema, sì attraente, del *concubinato*, cui, tra noi, il Brugi ha consacrato una dotta monografia, inserita nel *Digesto Italiano* (*v. Concubinato*). L'A. ha posto per epigrafe alla sua nota le parole di Proudhon: " il faut d'imposer au concubinat certaines obligations qui le rélevent et le poussent à l'union legitime." Analizza la definizione del Brugi [' il concub. è un'unione sessuale non incestuosa, nè adultera di due persone, che, senza esser legate da vincoli matrimoniali, vivono insieme come marito e moglie.'] Indi (ed è questo l'obbietto precipuo della *Nota*) si fa ad esaminar la questione: era il *concubinatus* " un vero istituto giuridico? " Dai frammenti di Ulpianus, *lib. II. ad leg. Iul. et Pap.*, di Paulus, *lib.* XII *ad leg. Iul. et Pap.*, di Marcianus, *lib.* XII. *Inst.*, di Paulus, *lib.* XIX. *Responsorum* e *lib. II Sent.* [D. XXV, 7. *De concubinis*] si rileva o no tal carattere del concubinato?

L'A. ricorda, con acuta sobrietà, la *communis opinio*, che sta per l'affermativa, e l'opinione che or vi si contrappone. — A lui sembra giustificata la conclusione dello studio del Gide, sulla condizione della concubina nel D. R. (*Études sur la condition privée de la femme.* Paris 1885, p, 566), conclusione, ch'è questa: ' le concubinat n'est autre chose que... un fait qui n'a rien de légal, quoiqu'il soit toléré par la loi, ni rien de moral quoiqu'il soit toléré par les moeurs.'—Su quest'ultima asserzione ci sarebbe veramente a ridire; ma, d'altra parte, non può disconoscersi, che le norme, raccolte in D. XXV, 7. *De concubinis*, mirano soltanto a *regolare* il concubinato, per farne non tanto un *semimatrimonium* (Cuiacio), una specie di *matrimonio morganatico* (Heinecke), un'*emigamia* (Giraud), quanto una semplice ' *licita consuetudo* per esentarlo dalle pene, che lo *stuprum* importava.' Onde Marcello, citato da Marciano (D. XXV, 7. 3) ebbe a dire ' *quia concubinatus per leges nomen assumpsit*, extra legis poenam est.'

Caldarera dott. Ruggiero. — *Revisione critica delle teorie sulla genesi del regime dotale romano.* — L' A. raggruppa le discrepanti opinioni in tre teorie: 1) *La teoria della coesistenza*, per la quale la dote ebbe a coesistere con la *manus*. 2) *La teoria dell'elisione*, secondo la quale la *manus* eliderebbe il regime dotale. 3) *La teoria eclettica*, che distingue la *dos-donatio* della *dos-restituenda*.—Combatte (fondandosi sulle fonti invocate da' lor sostenitori) la prima e la terza teoria. Combatte la prima, perchè se si ammette, che durante il regime della *manus* i beni della moglie passano al marito a *titolo di donazione* (così si spiega il "*dotis nomine*" di Cicerone, *Top.* IV, 23.) non si può parlare di dote vera e propria e la distinzione, che vuol fare il Gide tra la donna *sui iuris* e la donna *alieni iuris* non regge ad un'attenta critica. Combatte la terza, perchè non gli sembra siano conciliabili l'esistenza o inesistenza di un istituto: *essere o non essere*! Si crede con Bimbenet, che "en est point dans le mariage avec *manus* que nous pouvons trouver une véritable régime dotal."—Pur propugnando la seconda teoria, l'A. crede, che voglia esser meglio esplicata. V'ha, nell'evoluzione storica dei rapporti economici tra i coniugi, un momento di transizione, in cui non si conosce per anco l'obbligo legale della restituzione della

dote. È un momento transitorio, in cui i rapp. ec. tra i coniugi sono regolati da principi nuovi, che s'intrecciano con quelli vecchi ed ancor li arieggiano.

Molica Isidoro. — *Sull'analisi delle Ist. di Giustiniano.* — Il M. E. I. Modica, che sopratutti si distingue per la sua operosità indefessa, fa all'*Istituto* una comunicazione a proposito di un articolo del Kalb, *Zur Analyse von Iustinians Institutionen*, apparso nell' *Arch. f. Lat. Lex* del Wölfflin [1892, p. 203 ss.] Il Kalb porta il suo contributo alla ricerca delle fonti delle Ist. giustinianee, e, benchè filologo, non crede, che il mero criterio stilistico sia dei più sicuri: già lo avea detto anche il Ferrini. Chi volesse (dice il K.) operare col solo studio della lingua, dovrebbe mettere in un gran numero di casi: *Non liquet*! Egli fa voti (e l'Istituto vi si associa) per una nuova edizione delle Istituzioni giustinianee, in cui le diverse fonti siano contraddistinte nella stampa in modo, che il mosaico dell' opera balzi agli occhi del lettore.

CONFERENZE

A). In adunanze ordinarie. [*Sezione romanistica*]. — Riccioli-Pantano I. *La proprietà nel periodo regio.* " Heredium." " Ager gentilius," " Ager compascuus." — Scillamà S. *I rapporti patrimoniali de' coniugi nella Storia del Diritto Romano.* — Medici P. *Sulle compilazioni giustinianee.*—Id. *Sulle fonti della Lex* XII Tab.—Pensivalle F. *Sulla* ' manus iniectio ' *e sulla* ' pignoris capio.'—Id. *La questione agraria nella Rep. romana.*—Auteri P. *Lo straniero nell'antico Diritto.*— Id. *V'ebbe lotta di classi nella Rep. romana?*—Id. *Sulle assemblee popolari nella monarchia.*— Zaccaria S. *Sulle cause che determinano la Codificazione.*—Lentini G. *Patriziato, clientela e plebe. Loro origine storiche.*— Bonanno F. *Di alcuni nuovi studî sulla* " patria potestas." Medici Pietro ' Leges regiae ' *o* ' leges curiatae '? — Barletta G. *Del divorzio. È tempo d'introdurlo nella nostra legislazione civile?* Id. *Sulla forma primitiva della procedura civ. romana.*—Zaccaria. *Sull'editto pretorio.*—Riccioli-Pantano. *La condizione giuridica della donna nel D. R.*—Id. *Sull'antico di-*

ritto di guerra.—Scillamà S. *Sulle scoperte della Filologia comparata intorno ad una madre civiltà ariana.*—Grassi Pavone G. *Sulla genesi e sul carattere della procedura formulare.*

B). In adunanze plenarie. [*Sezione mista*]—Durante l'anno accademico 1893-94 nelle adunanze plenarie si discusse sui seguenti argomenti: I. *Sulla riforma del Codice Civile Italiano.*—II. *Sul contratto di lavoro.*—III. *Sul divorzio.* IV. *Sul concubinato,* facendosi adesione alle dottrine del Gide e del Brugi.

Si sono distinti nelle discussioni i Membri-effettivi Longo Blandini, Macherione Vincenzo, Merletta Angelo. Tutti van, poi, segnalati per il loro nobile spirito di emulazione e per la loro bella perseveranza in studi serî ed austeri. ai quali appunto la giovane Italia dee ritemprarsi.

IL RELATORE

A. ZOCCO-ROSA.

Libri e memorie, presentati all'Istituto dal Direttore.

Presentiamo all'*Istituto* i seguenti lavori de Prof. Brugi:

1. *Una definizione della donna nel Cod. Ms.* 123 *dell'Archivio univ.* Padova 1893. Trattasi di un'irosa definizione della donna, data da un antico giudice padovano. Il Brugi nobilmente la stigmatizza.—2. *Precedenza obbligatoria del matr. civ. sulla celebraz. relig. delle nozze e divorzio* (dallo " Spedalieri "). Roma 1893. Sembra all'A., che "le due riforme debbano essere attuate contemporaneamente, e che quella del divorzio debba discutersi prima dell'altra dell' obbligatoria precedenza del matrimonio civile sulla cerimonia religiosa." L'*Istituto* si associa al Prof. Brugi nell'intendere il matrimonio civ., com'era presso i Romani, *con il suo naturale compimento del divorzio.* — 3. *Le cause economiche delle riforme della cost. ateniese secondo Aristotele.* Sono interessanti note e confronti con la Storia del Diritto Romano, ap-

parsi nel volume per le onoranze all'On. Prof. F. Serafini. Il Brugi osserva a ragione, che la πολιτεία τῶν Ἀθηναίων di Aristotele 'giova grandemente non pure alla Storia generale, ma all'indagine delle *cause economiche dei politici ordinamenti.*'

∴ Nel vol. testè ricordato [*Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini*], interessano particolarmente i nostri studî le memorie seguenti: 1. Ferrini, *De meletemate quod de nudis pactis inscribitur* (p. 29 ss.) L'A. richiama la nostra attenzione sopra un interessante opuscolo greco *de nudis pactis*, che può vedersi in Leunclavio, IGR. II, p. 192 s. Contiene un ampio commento *de nudis pactis*, tolto specialmente dall'Indice de' Dig. di Stefano. — 2. E. Ferri, *La riabilitazione del D. pen. rom.* (p. 47-9. L'A. rettifica, in parte, la sentenza del Carrara: 'I Romani, giganti nel diritto civile, furono pigmei nel dir. penale.'—3. Fadda C. *Le servitù prediali sopra od a favore di fondi nullius* (p. 67-74). L'A. esamina criticamente la questione, teorica, " della possibilità di servitù sopra od a favore di *cose nullius.* L'A. giunge a questa conclusione: 'la normale condizione del fondo è l'essere *in dominio alicuius.* Epperò pel futuro proprietario si conserva il diritto di servitù.'—4. Pacchioni G. *L. 17 Dig. de rei vind.* (VI, 1.) È un breve commento di un fr. di Ulp. lib. XVI *ad Ed.*—5. Nino Tamassia. *Note per la Storia del D. R. nel M. E.* Si occupa di un antico proemio de' libri giuridici *in Oriente e in Occidente e della leggenda di Irnerio* (p. 135-42).—6. Segrè. *Dell'azione di caducità promossa contro l'enfiteuta nel D. R. e nel D. Civ. Ital.* (p. 307-25). Ricordate le cause, per le quali, secondo il D. R., l'enfiteuta incorre nella caducità, chiede: 'ma in qual momento' v'incorre? L'A. esamina quale tra le discrepanti opinioni sia da preferirsi, passando, poi, ad occuparsi della *natura* dell'*actio*, mercè la quale il *dominus* otteneva, che fosse dichiarata la decadenza dell'enfiteuta.—7. F. Magrì. *Alcune moderne teorie nel D. pen. rom.* (p. 379-88). L'A. si occupa di alcuni frammenti, nei quali gli sembra siano delineate alcune teorie penali recentissime, relative: a). *al fondamento* ed allo *scopo delle pene*; b). alla *responsabilità penale;* c). alla *valutazione* dell'*elemento morale*; d). ai *gradi nel delitto.*—8. L. Landucci. *Indole dell'opera del gc. Paolo* " ad Neratium."—È noto, che " un'intiera classe

di scritti de' classici giuristi risulta di commenti ad opere d'altri giuristi." Questi commenti sono intitolati ora *notae ad*, ora *liber singularis* o *libri ad* o *ex*. L'A. si oppone alla general credenza, che quegli scritti fossero o esposizione critico-sistematica del commentatore, secondo l'ordine dell'opera commentata, oppure trascrizione dell' opera commentata con osservazioni, correzioni od aggiunte del commentatore: invece (secondo l'A.) si tratterebbe, in quest'ultimo caso, di "vere glosse." A mò d'es., fa ora alcune osservazioni sull' opera *ad Neratium di* Paolo. Riccobono [*Bull. dell'Ist. di D. R.* VI, p. 121, n. 2] si attiene a criteri diversi.—9. Zocco-Rosa A. *La questione intorno al compil. d'Inst.* IV. 18 *da Hüschke a Grupe ed a Ferrini* (p. 419-34). 10. Serafini E. *Intorno al fr.* 8 de *cessione bon.* XLII, 3. È una breve nota, che riguarda la questione, cui ha dato luogo il fr. 8: "è essenziale, per la *cessio bonorum*, il semplice riconoscimento stragiudiziale del debito da parte del debitore, o si richiede, invece, la *confessio in iure* o la sentenza di condanna?—11. Pampaloni, *Sul prelegato a favore dell' erede fiduciario.* Dopo un attento esame delle fonti, l' A. riassume i resultati storico-dogmatici, ai quali è giunto e conchiude osservando, che "nel d. giustinianeo non è più possibile, che un prelegato, ordinato a favore del fiduciario, sia interamente nullo: esso sarà almeno valido per questa parte di eredità, in cui è *loco heredis* il fedecommissario."

∴ Il Prof. E. Cuq c'invia in dono le sue *Recherches sur la possession à Rome sous la Rép. et aux premiers siècles de l'Empire.* Paris 1894. Richiamiamo l'attenzione dell'Istituto su queste ricerche davvero interessanti, che riguardano l'origine degl'*interdetti possessori* (p. 6-34), la *possessio civilis* e la *possessio naturalis* (p. 34-47), la *possessio* e la *detentio* (p. 47-59). Di questa memoria sarà fatta, altrove, speciale recensione.

∴ Il M. O. Prof. M. Voigt invia all'*Istituto* un'interessante memoria, che illustra il cosi detto libro giuridico siriaco—romano, edito, nel 1880, da Bruns e Sachau. La nuova memoria illustrativa del Voigt s'intitola: *Das sogennante syrisch-röm. Rechtsbuch.* Leipz. 1893. È estratto dagli Atti della r. Acc. Sass. di Scienze. Questa memoria sarà tradotta in Italiano per cura dell'Istituto.

∴ Il M. O. Prof. Appleton invia all'*Istituto* una memoria, intitolata: *Le fou et le prodigue en Droit Romain.* Paris 1893. É un'analisi magistrale degli studî del M. O. Prof. Audibert sulla *follia* e la *prodigalità.* L'Appleton aderisce, senza riserva, alla dottrina dell'Audibert sulla *follia*, non anche a quella sulla *prodigalita,* pur riconoscendo, che l'Audibert ha fatto subire delle ingegnose trasformazioni alla dottrina di Ubbelohde.

∴ Il Prof. Esmein c'invia una memoria dal titolo: *La nature originelle de l'* « actio rei uxoriae ». Paris 1893. Esaminate le varie ipotesi, che si son messe innanzi intorno alle origini dell'*actio rei uxoriae*, l'A. presenta la sua, che, certo, è degna di molta considerazione. L'ipotesi dell'Esmein si può formulare così: " l'*a. rei uxoriae* fu originariamente un'azione penale ed il delitto, ch'essa reprimeva era l'*iniustum repudium* per parte del marito. "

∴ Riceviamo dal M. O. Prof. D'Arbois de Iubainville una memoria, che segnaliamo all'attenzione dell'*Istituto.* La memoria ha per titolo: *La* " pignoris capio ,, *avec enlèvement immédiat et sans commandement préalable en Droit Irlandais d'aprés le* " Senchus Môr. ,, Paris 1892. Dopo alcune osservazioni sulla data della redazione del *Senchus Môr* [il cui testo non sarebbe anteriore al sec. XI.], l'A. studia la *saisie mobilère* secondo quel prezioso documento giuridico irlandese, in cui è intercalato un trattato sulla *saisie mobilière* immediata; trattato, che sembra sia stato composto prima doll'occaso dell'XI. sec. dell'èra nostra.

∴ Il M. O. Prof. Schneider c'invia i seguenti lavori: *Das römische Recht in der Gegenwart. Zürich* 1890.— *Zur Geschichte der Flöte im Alterthüm.* Zürich 1890. — *Zur Geschichte der Sclaverei im alten Rom.* Zürich 1892.—*Die rom. Literatur Italiens im Jahre* 1889. Id. *in den Jahren* 1890, 1891 *und* 1892. Le prime tre memorie sono già note favorevolmente a' romanisti italiani, che tanto apprezzano gli scritti dell'insigne romanista svizzero, il quale ad un'erudizione vasta congiunge uno spirito critico acuto e fine. Le sue periodiche rassegne (nella *Krit. Vieteljahreschrift*) della letteratura romanistica italiana son testimoni eloquenti del grande amore, onde il Prof. Schneider tien dietro agli studî nostri. L'*Istituto*, poi, non può non ringraziarlo per quel che si compiacque di scrivere sul conto suo.

⁖ Dal M. O. Prof. F. Pollock riceviamo una memoria, estratta dalla *Edinburgh Review*, intitolata: *Sir Henry Maine as a jurist.* È una rassegna di scritti sul compianto giurista. Per l'Italia si tien conto degli scritti di Vanni Icilio, Cogliolo, Zocco-Rosa.

⁖ Il Prof. Lattes, M. O. dell'*Istituto* invia un esemplare delle sue *Osservazioni preliminari intorno all' inciso introduttivo del cippo di Perugia.* Sono note di epigrafia etrusca del più alto interesse. Richiamiamo l' attenzione dell' *Istituto* su quel che il valoroso A. scrive intorno alle *tre classi de' liberti etruschi* ed alle *loro analogie latine.* Intanto col Pauli e col Lattes riteniamo fermamente, che " per fare giusto apprezzamento delle cose etrusche, dobbiamo guardare a' paralleli dei rimanenti popoli italici. „

⁖ Presentiamo all'*Istituto* tre interessanti lavori del Prof. Ferrini: 1). Sull'*opuscolo greco intitolato " de actionibus. „ Milano 1893.* — *2). Sull'origine del contratto di vendita in Roma.* Modena 1893. — 3) *Contributi allo studio critico delle fonti del Diritto Romano.* Nota I. Modena 1894.

Il 1° lavoro è una *Nota*, estr. dai *Rend. del r. Ist. Lomb.* S. II, vol. 36, ff. 8-9. L'A. si occupa dell'opuscolo greco (col titolo latino " *de actionibus* „), che si trova in varii Mss. in appendice alla *Synopsis Basilicorum.* Recentemente se ne occupò il M. O. Prof. Zachariae von Lingenthal, " *De actionibus.* „ *Ein Uerberbleibsel antejustinianischer Jurisprudenz* [*Zeitschrift der Sav. Stift.* R. A. XIV, 2, p. 88-97], dando una nuova edizione del testo [p. 89-92]. Il F. riconosce con lo Z. che nell'opuscolo si contiene diritto antegiustinianeo; anzi crede, che, a' tempi di Giustiniano, l'op. avesse subito " una revisione completa, diretta a metterne il contenuto in accordo col diritto nuovo. „ E le citazioni d'istituti antiquati, che vi s'incontrano? Vi sarebbero rimasti per l'ignoranza del revisore. Sembra, per altro, che di revisioni l'opuscolo ne abbia subìto più d'una, donde " quella serie di emblemi e d' interpolazioni, sparsi per entro la parte più antica. „ Lo Zachariae [p. 89-92] li distingue adoperando caratteri diversi.— Quanto al carattere e allo scopo della compilazione a noi sembrano con lo Z. scolastici e didattici, nè lo nega il F. Soltanto non esclude, che il compilatore " si giovas-

se di qualche commentario scolastico, donde poteva penetrare nel suo lavoro qualche osservazione teoretica e storica o qualche espressione didattica. „.

Gli altri due lavori son due memorie estr. dalle *Mem. della r. Acc. di sc. lett. ed arti* di Modena, Vol. IX [1893], Vol. X [1894]. Nella prima il F. fa nuove ricerche *sull'origine del contratto di vendita in Roma.* La dottrina, che insegna essersi la compra-vendita sviluppata da un negozio più lato e complesso, comprendente la permuta, non sembra al F. sostenibile. Una simile evoluzione storica del contratto contrasterebbe [p. 4] con tutti i fatti ed i procedimenti meglio accertati nella storia del D. R., dove sempre troviamo affermarsi in principio il particolare, la specie e quindi assorgersi man mano al tipo più complesso e generale.

La seconda memoria. poi, riguarda i *Libri ad Plautium di Paolo.* L'A. in parte conferma, in parte rettifica le sue antiche ricerche. che, otto anni or sono, furono, in una breve nota, annunziate nei *Rend. dell' Ist. Lomb*, S. II, vol. 15, p. 902. Il Ferrini inizia così una serie di contributi allo studio critico delle fonti del D. R. L' *Istituto* li terrà in grande considerazione.

⁂ Il Prof. G. Leoni c'invia due sue memorie, che presentiamo all'*Istituto*: 1) *Plus petitio.* Milano 1883. — 2) *De eo quod certo loco dari oportet.* Milano 1893. L' A. studia la *plus petitio in generale* e poi, a volta a volta, la *plus petitio* re, tempore, loco, causa. Quanto all'*actio de eo quod certo loco*, l'A. fa uno studio, che serve a completare il *Commentario alle Pandette* di *Glück* (vers. ital. sotto la direzione dei Proff. F. Serafini e *P.* Cogliolo), giacchè ' neppure il il Com. di Glück è completo in questo tema, per quanto ricco di erudizione. ,

⁂ Ci giunge da München un libro del D.r Hitzig, *Die Assessoren der Römischen Magistrate und Richter.* München 1893. Tutto il libro si compone di tre capi: I. Il *Consilium.* II.—Il *Consilium* e gli Assessori. III.—Gli assessori, che sono studiati in due speciali sezioni, generale l' una [p. 48 ss.], speciale l'altra [p. 153 ss.]. Qua e là c'è da ridire e qualche paragrafo è addirittura insufficiente. Notiamo tra questi il § 10 [*Schriften der röm. Juristen*, *welche die Assessur betreffen*] p. 151-152. Osserviamo, infine, che qualcosa a desiderare lascia pur l'Appendice. [*Zu-*

sammenstellung der Inschriften, welche sich auf Juristen beziehen. p. 203 ss.]

∴ Il M. O. Prof. Ettore de Ruggiero invia all'Istituto un esemplare del suo pregiato libro: *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani.* Roma 1893. È un prezioso studio di epigrafia giuridica, su cui richiamiamo tutta l'attenzione dell' *Istituto.* Il rapporto sistematico, che passa tra l'arbitrato pubblico ed il privatò, non richiede necessariamente (ha ragione l'A.), che fra essi corra anche un vero nesso storico, almeno nel senso, che l'uno sia una derivazione diretta dell' altro. Il principio, che in Roma *Stato e individui* siano giuridicamente concepiti alla stessa guisa, e che il diritto di quello sia, nelle sue linee generali, foggiato sul diritto di questi, non può essere invocato per concluderne, che lo Stato, ove giudichi da arbitro, non faccia se non applicare lo stesso giudizio arbitrale in uso tra i privati: insomma, che l'*arbitrato pubblico* si sia sviluppato dal privato (p. 4). L'A. studia dapprima l' *origine e le forme dell'arbitrato privato*, poi si occupa dell'*arbitrato pubblico in genere*, dell' *arbitrato internazionale*, dell' *arbitrato federale* e dell'*arbitrato amministrativo.* [c. 1-VI]. Nel cap. VII [*Stato arbitro e giurisdizione*] l' A. si occupa dello Stato arbitro *nella giurisdizione* (*arbitrato privato*) e *fuori la giurisdisione* (*arbitrato pubblico*); un argomento, che può dirsi trattato in modo esauriente. Del giudizio arbitrale innanzi al senato, all'imperatore ed ai governatori delle provincie l' A. tratta partitamente nei cap. VIII e IX, mentre nel cap. X tratta *ex professo* della procedura arbitrale. Occupandosi a lungo della *sentenza arbitrale* [c. XI, p. 203 ss.] l'A. la studia nei singoli arbitrati, che vi potevano dar luogo. Accresce valore alle dotte indagini una ricca collezione di documenti (per lo più tratti da fonti epigrafiche) relativi a controversie internazionali, federali, amministrative.

∴ Il Prof. R. Sabbadini c' invia la sua *Prolusione al corso di letteratura latina.* Cat. 1894. È un'elegante esposizione del suo programma per l' anno accad. 1893-94, durante il quale tratterà dell'eloquenza e della rettorica romana. La storia dell' eloquenza sarà condotta sulle fonti, " che per questo argomento abbiamo fortunatamente copiose e alcune di prim' ordine. " Alla rettorica, poi, sarà consacrata la 2ª parte del corso (V. *Athenaeum* I, 2).

.˙. Il Prof. V. Casagrandi offre alla nostra Biblioteca la interessante memoria del Cuq, *Le conseil des empereurs d'Auguste a Diocletien*. A nome dell'Istituto ringraziamo il valoroso storico pel dono gradito e gentile. Egli stesso c'invia due sue nuove pubblicazioni: 1) *Le campagne di Gerone II contro i Mamertini durante lo strategato*. Torino-Palermo 1894. È un dotto studio storico-topografico, condotto con profonda conoscenza delle fonti storiche, sapientemente analizzate e con diretta conoscenza dei luoghi, in cui si compirono le campagne di Gerone. 2). *Raccolta di studi di Storia antica*. fasc. I Catania 1893. Sono studi di allievi della scuola di storia antica, i quali camminano egregiamente sulle orme del loro duce. Il C. stesso vi pubblica due suoi studi, l'uno "*Sui possessi della gens Pompeia in Sicilia*," l'altro sui "*Ricordi di M. Vipsanio Agrippa in Sicilia*."

.˙. Presentiamo all' *Istituto* l' *Histoire des sources du Droit Romain* del Krueger (Paris 1894), tradotta or ora dal prof. Brissaud. La traduzione fa parte del Manuale di antichità romane, tradotto sotto la direzione dell'Humbert. Il libro è ampliato di molto, grazie alle aggiunzioni ed ai ritocchi fattivi dall' autore stesso. In alcuni punti resta, però, incompleta la conoscenza della letteratura romanistica italiana.

.˙. Riceviamo ed annunziamo all'*Istituto* la 6ª ediz. delle *Fontes Iuris Romani antiqui* del Bruns, curate da Teodoro Mommsen e da O. Gradenwitz. Frib. et Lipsiae 1893.

Questa ediz. contiene notevoli aggiunzioni. Nella parte I [*Leges*] sono aggiunti, oltre alla *lex convivalis quae dicitur Tappula* e alla *lex civitatis Narbonensis de flamonio provinciae*, i *SCC. de ludis saecularibus*, il *SC. de sumptibus ludorum*, l'*Ed. M. Antonii triumviri*, l' *Ed. XV virum sacris faciundis*, il *Decretum Gordiani ad Scaptoparenos*, l'*Edictum Costantini de accusationibus*, *il Fragmentum constitutionis contra Caesarianos*. Nella parte II [*Negotia*] si notano le aggiunzioni seguenti: *Emptio servorum, Instrumentum venditionis Bavaricum, Libellus Geminii Eutychetis coloni, Tabula deae Hludanae sacra, Collegium eborariorum, Decretum L. Novii Rufi, Hereditatis petitiones Arsinoiticae duae, Epistula Traiani de liberis militum, Ara legis Hadrianae* 1).

1) L' *Edictum perpetum* [p. 202] è curato dal M. O. Prof. O. Lenel.

.˙. Presentiamo all'*Istituto* il 3° volume del *Droit Public Romain* del M. O. T. Mommsen, tradotto dal prof. Girard. (Paris 1893). Questo volume si occupa delle singole magistrature romane dalla regalità al tribunato.—Lo stesso M. O. Prof. Mommsen ha dato alla luce un compendio del suo *Röm. Staatsrecht.* (*Abriss des Röm. Staatsrechts.* Leipz. 1893). Ne presentiamo all'*Istituto* un esemplare. Insieme abbiamo l'onore di presentare all'*Istituto* una memoria, del M. O. stesso, intitolata: *Aegyptischer Erbschaftsprozess vom. J.* 135. Weimar 1893. Essa illustra un interessante papiro del Museo di Berlino.

.˙. Richiamiamo l'attenzione dell'*Istituto* sugli studi del M. O. Prof. A. Pernice, *Parerga.* Weimar 1893. Com'è noto, sotto il titolo di *Parerga* il P. vien pubblicando una serie di preziose ricerche romanistiche. Interessantissime quelle odierne, che s'intitolano: *Das Tribunal und Ulpians Bücher ' de omnibus tribunalibus.'*

.˙. Presentiamo una memoria del Prof. P. Del Giudice: *La storia d'una frase.* È un dotto commento storico-giuridico all'art. 2 dello Statuto del Regno.

.˙. Segnaliamo all'attenzione dell'*Istituto* la memoria del D.r Grupe, *Zur Latinität Justinians.* Weimar 1893. In questo primo contributo l'A. si occupa: I) della scelta delle parole [*Auswahl der Wörter*]. II) della posizione delle parole [*Worstellung*]. III) delle abbreviazioni [*Kürzungen*]. IV delle ampliazioni [*Erweiterungen*]. V. della sintassi [*Syntahtisches*].

.˙. Sotto il titolo: *La date de la loi Aebutia* il prof. Girard pubblica un'interessante memoria (*Z d. S. S.* XIV. 2), che presentiamo all'*Istituto.* Come si rileva subito dal titolo, scopo di questa memoria è di precisare la dubia data della famosa legge. Secondo il G., " la loi Aebutia n'existe pas avant l'année 605 de Rome, ni même avant la date ignorée plus récente de la loi *Junia.* En revanche, elle existe déjà certainement aux environs de l'an 629 et de l'an 631. "

.˙. Additiamo all'attenzione dell'*Istituto* due memorie, inserite negli *Atti e Memorie della r. Dep. di Storia patria per le prov. di Romagna.* (Vol. XI, ff. I-VI). L'una è del Cavazza, *Le scuole dell'antico studio di Bologna*; l'altra è del Tamassia (Nino) su *Odofredo.* Il Cavazza studia dapprima le scuole dello *Studio Bolognese* anche in confronto con le altre del M. E., e poi

si fa a studiarle dalle origini dello Studio agli ultimi anni del sec. XIII. Si accinge, in fine, a tener dietro alle scuole de' legisti dagli ultimi anni del sec. XIII sino al sec. XVI. Le ricerche continueranno.

Il Tamassia s'è proposto di studiar Odofredo "come fonte storica e giuridica de' suoi tempi," e con intelligente amore fruga nelle lezioni e nelle opere voluminose del dottor bolognese. Per ora studia la vita, la cultura, l'indole, le opere di Odofredo. Anche queste ricerche continueranno e noi vi terremo dietro.

⁂

Tra le pubblicazioni di vario genere, offerte all'*Istituto*, segnaliamo: Manuel Torres Campos, *Elementos de Derecho Internacional privado.* Madrid 1893. [Il M. O. Prof. Torres Campos, senza varcare i limiti di una trattazione elementare, ha, in questa 2ª ediz., ampliato di molto i suoi eccellenti *Elementos*, rendendoli semprepiù degni del pubblico favore]. — Tavares de Medeiros, *Antropologia y Derecho.* [È un pregevole studio tradotto dal portoghese in ispagnuolo dal M. O. Torres Campos, che v'ha aggiunto un'interessante appendice sull'*Antropologia criminale*].—Coderch Manau, *El Consejo de familia en Espana.* [È un dotto e pregevole lavoro sull'istituto del Consiglio di fam. secondo il Cod. Civ. spagnuolo. È diviso in due parti, critica l'una, espositiva l'altra. Precede un interessante "*Prólogo*" del M. O. D. Homs y Homs]. — Bonel y Sanchez, *Los apéndices al Código Civil* [Sono un complemento del pregevole commento al Cod. Civ. Spagnuolo, di cui ci siamo occupati nella *Rivista Ital. per le sc. giur.* XVI, p. 378].—May, *Elements de D. R.* [È la terza ediz. del trattato elementare di D. R. che è stato molto apprezzato in Francia].—Villoutreys de Brignac, *Du sénat dans les municipes en D. R.* [Studi sul Senato municipale: c'è parecchio a ridire]. Wright, *The relation of economic condition to the causes of crime.* [Questa memoria, estr. degli Atti dell'Accad. americana di scienze politico-sociali, studia i rapporti tra la criminalità e le condiz. economiche]. Papa-D'Amico, Il "*ius retentionis*" *nel fallimento.* [Proposta di riforma degli art. 805 e 806 Cod. di Com.]—Giuseppe

Majorana-Calatabiano, *Programma di Statistica teorica e applicata.*—Id. *La cattedra di Econ. pol. di Catania e lo odierno socialismo.* [Di questi interessanti lavori ci occuperemo altrove.] — Vadalà-Papale G. *L'ordinamento della legge positiva nella società.*—Id. *Il processo dinamico della legge e delle codificazioni nell'organamento sociale.*—Id. *Il fenomeno sociale della proprietà privata.* Id. *Le leggi nella dottrina di Platone, di Aristotele, di Cicerone.* [È un'interessante serie di ricerche filosofico-giuridiche e sociologiche, delle quali sarà detto in più opportuno luogo. Quanto all'ultimo lavoro notiamo, che il V.-P. ben a ragione in più d'un punto aderirisce alle opinioni del nostro M. O. R. Dareste, *La science du droit en Grèce.* Paris 1883]. Capobianco, *Il Diritto Penale di Roma* [Lo si espone sistematicamente, lo si confronta col Diritto penale vigente e con le teorie della nuova scuola positiva.—I romanisti non troveranno il lavoro incensurabile]. — Marino L. *Morale e disagio economico* [Studio etico-economico rivolto ad anatomizzare le attuali condizioni economico-sociali].—Ceneri G. *Per Bruno Chimirri.* [Splendida ed elevata arringa in causa di libello famoso Chimirri-Fazzari].—Chiappelli. Sul libro di Péries, *La faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris* [1160-1793]. [Tra altro il C. osserva, che ' non sarebbe stato disutile un approfondito esame dei passi de' vecchi giurec. cioè di Odofredo e della Glossa, relativi ad Abelardo, derisore dei romanisti]. *Diario de sessiones del Congreso Nacional Mercantil de Barcelona.* [Questo volume si pubblicò dall'*Accad. Scient. merc.* di Barcellona in occasione del IV centenario della scoperta dell'America. Ce lo inviò in dono il valente giureconsulto spagnuolo D. Carlos M. Soldevila, che s'occupò del tema: '*Influencia que ejerció el descubrimiento de America en la vida económico-mercantil de la antigua Corona de Aragón*). Jacobson, *De telefonie van privaatrechtlijk standpunkt bezien.* [Queste ricerche dell'egregio gc. olandese riguardano un argomento di attualità: il telefono dal punto di vista del Diritto privato. Cf. Buonamici, *Di alcune applicazioni dei principi giuridici alle moderne scoperte dell'arte* nel vol. per il XXXV anno d'insegnamento di F. Serafini; p. 353 ss.]

COMUNICAZIONI E NOTIZIE

.·. L'8 Novembre 1893 il M. O. Prof. T. Mommsen compiva il 50° anno del suo dottorato. L'*Istituto* gl'inviò un indirizzo, scritto dal Direttore, Prof. A. Zocco-Rosa. L'illustre vegliardo rispose da Roma:

" All'Istituto di Storia del Diritto Romano di Catania Teodoro Mommsen rende i ringraziamenti dovuti per l'indirizzo mandatogli in occasione del rinnovamento della laura dottorale. Defalcando, come si deve, l'esagerazione dovuta alla loro soverchia bontà, rimarrà sempre una bell'eco de' lavori comuni, arrivando al Tevere ed alla Sprea da' felici campi Siciliani ".

.·. L'Istituto entra in relazione con l' *Université de Lyon*. È ammesso il cambio tra il *Bulletin de l'Univ. Lyonnaise* e l'*Annuario dell'Istituto*.

.·. L'Università di Perugia invia all' *Istituto* i suoi pregevoli *Annali*, N. S. vol. IV. ff. 1-2, in cui si contiene un elaborato studio del Brezzo: *La massa ereditaria ed il suo riparto nei casi dubî d'imputazione*. L' *Istituto* aderisce alla proposta di far lo scambio dell' *Annuario* cogli *Annali*.

.·. Si occupano dell'*Istituto* e del suo *Annuario* il *Bulletin Critique* [XIV, 23, p. 456 ss.], la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* [XLI, t. 83, p. 424 ss.], la *Krit. Vierteljahreschrift* [N. F. Bd. XVI. H. 1, p. 35 s.]. L' *Istituto* rende ai signori recensenti i dovuti ringraziamenti.

.·. Meritano l'attenzione de' romanisti gli studî critici sui testi. che il Prof. Gradenwitz pubblica nella *Z. d. Savigny-Stiftung* XIV. 2, R. A. p. 115-134. — Questi studi sono un prezioso sussidio per l'esegesi delle nostre fonti.

.·. Il Prof. Pepere dinanzi all' *Accad. di sc. mor.* di Napoli ha trattato la tesi: *Se il Cristianesimo sia continuità del sistema morale e giuridico dei Romani*.

.·. Il Prof. Meili (*Gutachten und Gesetzesvorschlag betreffend die Errichtung einer Eidgenössischen Rechtsschule*,) testè

citato da Schanzer (*Riv. Ital. p. le s. g.* XVI, p. 405) avea osservato, " che il *Diritto Romano* deve continuare a formare il principale fondamento didattico degli studi giuridici."—Or a questo proposito va pur segnalato un articolo del Guelpa, *Il D. Rom. nell'evoluz. del Diritto privato moderno.* (Estr. dalla *Sc. del D. priv.*) Firenze 1893.

.·. Negli *Atti della r. Acc. di Sc. di Torino* (XXVII, 15) il Ferrero si occupa dei *Nuovi uffici nelle armate romane.*

.·. Nell' *Archiv. für die civ. Praxis.* N. F. XXIX, 2, p. 224 lo Schirmer in uno studio intitolato: *Beiträge zur Interpretation von Scävola's Responsen* illustra il fr. 88 pr. D. *de leg.* II, 31.

.·. Il Kopietz in *Historisches Jahrbuch* [XIII, 1, 2] dà un interessante contributo alla storia del commercio di Roma antica.

.·. Il M. O. Dareste in uno scritto intitolato: *Un rescrit de l'empereur Hadrien* illustra un rescritto adrianeo del 122 p. Chr., il quale riguarda un privilegio concesso a Papilio Teotimo.

.·. Nei *Mittheilungen des K. deutschen Arch. Inst.* [*Ath. Abth.*] XVII, 2, il M. O. Th. Mommsen pubblica un fr. latino, che apparterrebbe al proemio dell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum venalium.*

.·. Il M. O. D'Arbois de Jubainville nella *Revue archéol.* XX. S. 3 fa un raffronto tra il giuramento celtico ed il giuramento greco nell' Iliade.

.·. Nella *Revue des études grecques* VI, 21 il sig. Andrea Joubin sotto il titolo: *Inscription de Cyzique* pubblica un decreto del tempo di Caligola. Si tratta di un regolamento di polizia, che concerne i prezzi delle derrate.

.·. Il Prof. Ascoli nel *Bullet. dell'Ist. di D. R.* VI, 5 pubblica nuove ricerche sulla *Legge Cincia.*

.·. Il M. O. Zachariae v. Lingenthal nella *Bizantinische Zeitschrift* (II, 2) pubblica un contributo *zur Gesch. der byzant. Urkundenwesens.*

.·. L'*Istituto* ha affidato al M. E. Modica uno studio sulla memoria di Carton, *La lex Hadriana et son commentaire par le procurateur Patroclus.*

.·. Allo studio di Ferrini sull'*exceptio rei venditae et traditae* [*Rend. d. Ist. Lomb.* XXV, 12] fa seguito quello di Er-

mann, *Wie weit war die exceptio r. v. et t. decretal?* V. *Zeitsch. d. S. S.* XIV. 2. (R. A.) p. 237 ss.—Nella stessa *Rivista* meritano l' attenzione dell' *Istituto* gli studi di Kübler sul processo di *Quinctius* e *C. Aquilius Gallus* (p. 54 ss.) e di Hitzig, *Beiträge zur Kenntniss und Vürdigung der sogen. westgoth. Gaius.*

∴ Il M. O. Prof. Beaudouin nella *Nouv. Revue hist.* XVII, 5 ha intrapreso un interessantissimo studio sulla storia del d. di proprietà in Roma. Lo studio s'intitola: *La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de propriété.* L' autore ne ha già promesso un esemplare all'*Istituto*, tostochè lo studio sarà condotto a fine.

∴ Il M. O. Prof. Appleton prepara un lavoro sulla *Compensazione in Diritto Romano.* Nell'attendere allo studio di questo argomento gli si offrì il destro di esaminare qual valore possa avere la testimonianza della *Parafrasi greca* delle Ist. - Egli inclina ad attribuirla a Teofilo. " Le plus mauvais argument (ci scrive) que l'on puisse employer pour contester à Théophile la paternité de la paraphrase, c'est le nombre d' énormes bévues qu'elle contient, car Theophile et Dorothée en ont commis d'aussi grosses dans les Institutes elles-mêmes! Nous qui avons profité des labeurs de millieis d'hommes éminents, de l'emprimerie et de tous lu progrès de la science historique, nous nous faisons une idée beaucoup trop haute, et très fausse, de la science et de l'intelligence des compilateurs byzantins... Soyons indulgents pour eux, ce sera justice, mais n'allons pas les prendre pour des autorités, ce serait risible ".

∴ Nel *Reinisches Museum für Philologie* [N. F. Neun. Bd. p. 1-20] il sig. H. Nissen pubblica or ora un' interessante memoria dal titolo: ' *Die Münzreform Solons.*'

Nella stessa Rivista [p. 111-132] il Prof. Beloch pubblica uno studio, intitolato: ' *Die Phoeniker am aegaeischen Meer.*' Interessante pure la nota di Otto Hense [Ivi, p. 174-75] su Seneca ' *de tranquillitate animi.*'

∴ J. Frederichs nella *Revue de l' Instruction publique en Belgique* (XXXVII. 1er liv. p. 26-43) esamina *ex professo* il valore storico della ' *Costituzione ateniese* ' di Aristotele. Il lavoro s' intitola: " *La valeur historique de la* ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ *d'Aristote.*" L'A. s'è proposto di " montrer le parti qu'il faut en tirer et dans quel sens devrait être transformé l'enseignement de l' histoire de la constitution athenienne." Sull' autenticità dell'opera non sarebbe più possibile, secondo F., di sollevar l'ombra del dubio. Egli distingue, poi, nell' opera aristotelica due parti ineguali. Per la parte relativa a tutto il periodo, che comincia al 200 " la πολιτεία *est une source d'une incontestable valeur.*" Le asserzioni dello Stagirita qui riposano, in generale, su testi ufficiali. Quanto alla parte della πολιτεία, in cui Aristotele ci descrive le istituzioni e certi avvenimenti anteriori al 400, sorge la questione: sino a qual punto possiamo fidarcene?

Il F. tien conto particolarmente de' lavori di Kaibel, *Stil und Text der* πολ. 'Αθην. e di Wilamowitz-Möllendorf, *Aristoteles und Athen* (1893). Il F. non dubita, che Aristotele ha attinto alle più antiche cronache ateniesi. Col Gilbert, osserva, che 'les *Atthides* d'Hellanikos, d'Androtion et de Philochoros semblent également ne pas lui être restées inconnues.'

∴. Dal *Bulletin de l'Université de Lyon* [VII, 1-2] rileviamo, che il Dr. Etevenon nel suo studio: *Des* res mancipi et nec mancipi *et du droit de propriété dans l'anc. D. R.* sostiene, che 'la distinction des *res mancipi* et des *res nec mancipi* était identique à celle de la *familia* et de la *pecunia.*' Ma su ciò v'ha da ridire.

∴. Il sig. De Meulenaere pubblica, tradotte in francesi, le *Oeuvres choisies* [2 vol. Paris 1893] del nostro compianto M. O. von Jhering. Il sig. De Meulenaere sarà proposto come M. O. straniero dell'*Istituto.*

∴. Ci giunge dal Brasile la *Revista do Instituto dos Advogados Brazileiros.* Gli articoli del Da Silva Costa, del Do Amaral, del Faria Filho provano, che il Diritto Romano non è punto trascurato in America.

∴. Il sig. Keil pubblica un interessante libro dal titolo: *Roma toervényhozasa a nepgyülések koraban*, di cui l' *Istituto* si occuperà in una delle sue riunioni plenarie.—L'*Istituto* farà segno a special considerazione le seguenti pubblicazioni: Pineau, *Histoire de l'edilité romaine*, Paris, Larose, pp. 268. Williams, *The function of evidence in Roman Law* [dal *Law Magazine*

and Review]. Neumann, *De quinquennalibus coloniarum et municipiorum.* Jena, Phole, p. 76.

∴. Nella *Riv. di Filol. e d'istruz. classica* (XXII, p. 227 ss.) il sig. Amatucci pubblica uno studio su *Appio Claudio Cieco.* L'A. non segue in tutto le conclusioni, alle quali erano giunti il *Niebhur*, il *Mommsen*, l' *Hirschfeld*, il *Saal*, *il Siebert.*

∴. Il M. O. Prof. Beaudouin (*Nouv. Rev. hist.* 1893, n. 4, p. 458 ss.) fa segno a nuovo studio l'iscrizione rinvenuta nell'*ager Campanus* [C. I. L. I, n. 552 (p. 156)=X, n. 3861] così concepita:

C. *se*MPR*on*IVS *ti f. grac.*
AP. CLAVDIVS. C. F. POLC •
P. LICINIVS. P. F. CRAS
III. VIR. A. I. A. •

• *Polcer* per *Pulcher.*
• =*agris iudicandis adsignandis.*

Il B. conchiude, che questa iscrizione, la quale ' nous montre un *ager publicus limité* par le procédé de la *centuriatio*, constitue un cas unique et extraordinaire.'

✠

L'*Istituto* annunzia con vivo dolore la perdita del venerando prof. **G. Russo,** decano del Consiglio Direttivo. Nato a Paternò il 7 nov. 1810, morto a Catania il 22 giugno 1893, **Gioacchino Russo** lascia cara memoria di sè e come dotto prelato e come coscienzioso professore. Le sue *Praelectiones canonicae de iure patronatus*, la sua ' *Legislazione matrimoniale canonica* ' rivelano l'insigne canonista; le sue lezioni inedite di *Storia del Diritto Italiano* restano a documento di un intelletto acuto e fine, che, senz'assorgere a ricerche originali, sapeva assimilarsi il fior fiore delle più accertate investigazioni scientifiche.

Le sue *Iscrizioni latine* (delle quali resta una piccola collezione) onorano il latinista insigne, rivaleggiante col Vallauri.— All'esimio vegliardo l'*Istituto* rese i dovuti onori. Alla sua salma il Direttore, prof. A. Zocco-Rosa, diè l'estremo addio, pronunziando un breve necrologia in Piazza Palestro.

L'*Istituto* rinnova oggi il suo saluto alla memoria del veterano, che non è più!

Concorsi

Concorso *pel conferimento della medaglia d'argento.*—La Commissione esaminatrice, composta dei sigg. Prof. Zocco-Rosa, Casagrandi, Pantano, conferiva la *medaglia d'argento* al concorrente Riccioli Pantano Ignazio, che si distinse per la sua conferenza intorno alle *compilazioni giustinianee* e per il saggio esegetico dato, interpretando Gai, IV, 16. Un *diploma di medaglia d'argento* conferiva al concorrente Scillamà Salvatore, che, alla sua volta, si distinse trattando l'arduo tema delle *origini della civiltà romana secondo i resultati della Scienza moderna.*—A tenore dell'art. 8, lett. *a.* del Regol., i nomi dei premiati furon portati all'ordine del giorno, affisso all'albo dell'Università.

Concorso *pel conferimento della medaglia d'oro.*—Al concorso bandito dall'*Istituto* sul *tema: " Le origini de' legati nel Diritto Romano "* preser parte i signori: *Giovanni Serra, Giovanni Salomone*, un *Anonimo, Nicola Arra-Saronni, Giuseppe Barcellona, Giuseppe Riccioli.*

La Commissione esaminatrice, composta dei signori Prof. A. Zocco-Rosa, pres. e rel., Prof. G. Russo [or defunto], Prof. V. Casagrandi, Prof. L. Papa-D'Amico, Prof. G. Vadalà Papale, riunitasi nell'aula III della R. Università (sede dell'*Istituto*), dopo due sedute, redasse la seguente

Relazione

1. Giovanni Serra. Questo concorrente presenta una memoria di p. 85. È suo convincimento, che, per determinare in qual tempo l'istituto del legato cominciò ad aver esistenza, uopo è studiar parallelamente la storia del *legato* e quella del *testamento.* E fa proprio così. Nel delineare la storia parallela del *legato* e del *testamento*, il concorrente rivela acuto ingegno e buona copia di studi; ma gli sono sfuggite le recenti indagini del Greiff, del Cuq, del Reboud, e quelle del Kuntze e dell'Hölder non ha potuto direttamente consultarle. Quando, però, si pensi che l'abbiamo a fare con un giovane ancora studente, 1) si deve da que-

1) Ora è già laureato nell'Università di Siena.

sto lato, usare un'equa indulgenza. Secondo questo concorrente, il legato sarebbe sorto soltanto dopo la disposizione della Legge delle XII Tavole: UTI PATERFAMILIAS—LEGASSIT, ITA IVS ESTO, e la prima forma di legato sarebbe stata quella *per damnàtionem;* conclusione, cui non possiamo sottoscriverci. Tuttavia, malgrado i difetti e le lacune, questo lavoro, nel suo insieme, parve meritevole d'incoraggiamento e d'encomio.

2. ANONIMO. Questo concorrente, dopo aver oppugnata l' indole legislativa del testamento comiziale, s'ingegna di dimostrare, che il legato ben potè coesistere col *test. calatis comitiis*, sicchè amendue gl'istituti avrebber sortita una genesi coeva. Quanto all'ordine progressivo, con il quale le diverse specie di legati si sarebber venute manifestando [*per vindicationem*, *per damnationem*, *sinendi modo*, *per praeceptionem*. Gai II, 193-222], il concorrente dà la priorità cronistorica al *l. per vind*. Certo, questo sarebbe stato uno de' migliori lavori tra quelli presentati al concorso, se l'autore avesse maggiormente approfondite le sue indagini e documentate le affermazioni sue.

3. GIOVANNI SALOMONE. Stando a questo concorrente, il legato sarebbe sorto soltanto quando fu sanzionato il test. *per aes et libram* e la proprietà fu pienamente individuale e libera. La trattazione, in generale, è condotta con diligenza; ma v' ha insieme molta unilateralità di vedute e di apprezzamenti. Se il concorrente avesse distinta la *familia* dalla *pecunia*, avrebbe potuto vedere, che questa ben potè essere obbietto di legato prima ancora delle XII Tavole, che non hanno punto *creato* di pianta l'istituto del legato.

4. NICOLA ARRA-SARONNI. La memoria, che questo candidato presenta, è breve, ma pur meritevole di considerazione. Ricorda e classifica le opinioni discrepanti de' romanisti sulle origini dei legati, e, alla sua volta, inclina ad ammettere, che originariamente il legato ebbe ad esser modellato sulla donazione *mortis causa*. Crede col Fadda, ch'è un errore storico grave il negare la precedenza della *m. c. donatio* al legato "solo perchè nell' ultimo periodo del d. romano alcune regole del legato furono applicate anche alla *m. c. donatio*."

Il tema, però, avrebbe richiesto uno svolgimento maggiore.

5. GIUSEPPE BARCELLONA. Questo concorrente s'ingegna di dimo-

strare, che il legato fu coevo al *t. calatis comitiis* sotto forma di *l. per vindicationem*, Così aderisce al Ferrini nel credere, che il leg. *per vind* coesisteva, come forma di successione particolare, coll'istituzione d'erede negli antichissimi tipi del test. romano. " La *familiae mancipatio* non avrebbe incluso legati (anche questa è opinione di Ferrini), ma solo raccomandazioni rivolte alla lealtà dell' *emptor familiae* e quando la giurisprudenza, combinando in certo modo i vari elementi, creò il *test. per aes et libram*, avrebbe ammesso per questo la forma già riconosciuta di legato di proprietà." Queste le idee, alle quali s'informa il lavoro, il cui autore è un caldo fautore della teoria ferriniana.

Si sarebbe, però. desiderato, ch'egli avesse tenuto maggior conto delle contrarie teorie, che s'è limitato ad accennare talvolta vagamente.

6. RICCIOLI GIUSEPPE. Questo concorrente si ha da distinguere da tutti gli altri, perchè il lavoro suo è di maggior lena ed è insieme accuratamente elaborato. È diviso in due parti: *generale* l'una, *speciale* l'altra. L'A. ha voluto prender le mosse dall' alta antichità ariana, e, nell'esaminare se gli Ario-Itali abbiano o no conosciuto legati e testamenti, dà prova di possedere una notevole suppelletile di studi scientifici. Non ha, però, sufficientemente esaminato se nell'antica società ario-italica il legato ebbe ad esser preceduto da quelle liberalità a causa di morte, delle quali i rapsodi fan menzione nell' *Od.* XVII, 78 ss. Ben più interessante è sembrata la seconda parte del lavoro. Il c. riconosce col Cuq.:

1). Che fino a quando perdurò il regime della comproprietà domestica, il legato potè aver per obbietto soltanto la *pecunia* (la fortuna *individuale* del *paterfamilias*), giammai, quando esistevano gli *heredis sui*, la *familia*, vale a dire quel patrimonio collettivo della famiglia, che insieme ai *sacra* doveasi trasmettere da padre in figlio attraverso le successive generazioni.

2). Che il legato primitivo ebbe ad esser indipendente dall'istituzione di erede e verosimilmente ebbe ad esser fatto la mercè di una manifestazione verbale di volontà alla presenza di testimoni.

Pur lodando il concorrente per aver tenuto dietro diligentemente alle più recenti indagini, nondimeno deploriamo, che abbia inopportunamente citato dopo Cuq quel Marezoll, che non ebbe un concetto esatto del significato primitivo del legato: n' ebbe un confuso intuito, se vogliamo.

Plausibile è, invece, l'osservazione del concorrente, che il legato ha assunto forme diverse secondo i tempi ed è venuto via via acquistando nuova importanza ed elasticità.

Ei lo dimostra studiando l'evoluzione morfologica del legato nella società romana; uno studio, che, in generale, è commendevole sia per la conoscenza della relativa letteratura, sia per lo spirito critico, ond'è condotto.

Malgrado le mende ed i difetti suoi, questo lavoro parve in confronto de' precedenti, per più rispetti, superiore. Nè può non tenersi conto della promessa, che confidiamo sarà adempiuta, di darci nuovi studi critici sull'arduo argomento,

Il resultato della votazione è stato il seguente:

Riccioli:	45[50 [*Medaglia d'oro*]. La sua memoria sarà pubblicata a parte.
Serra Anonimo 1) Barcellona	42[50 [*Diploma di medaglia d'oro*].
Salomone Arra-Saronni	37[50 [*Diploma di menzione onorevole*]

Concorso pel 1893.

TEMA. *Il divorzio nella Storia del Diritto Romano.* Si presentarono al concorso i signori: Buonvino Michele, Baudana Naccolini Cesare, *Anonimo*, Carcangiu Beniamino, *Anonimo*, Macherione V.

Concorso Internazionale pel 1894.

Il tema posto a concorso è: *Le seconde nozze nella Storia del Diritto Romano.—I concorrenti facciano, in fine, dei raffronti col Diritto moderno.* Possono concorrere i giovani studenti presso le Università italiane e straniere ed i laureati in Diritto da non più di 2 anni.—Le memorie (stampate o manoscritte) potranno essere redatte in italiano, latino, francese, tedesco, inglese, spagnuolo. Dovranno esser inviate al Direttore dell'*Istituto*, Prof. A. Zocco-Rosa, R. Università di Catania, non più tardi del 31 marzo 1895. Premio: un *Diploma d'onore.*

1) Apertasi la scheda, che portava il motto: "*Ita do, ita lega,*" si constatò, che il concorrente era il Sig. *Spallanzani*, studente a Modena.

Elenco delle Accademie e degl'Istituti Scientifici, ai quali s'invia l'Annuario.

Italia

Accademia Gioenia.—*Catania.*
Annali dell'Università.—*Perugia.*
R. Accademia dei Lincei.—*Roma.*
R. Accademia di Scienze, lettere ed arti.—*Modena.*
R. Accademia delle Scienze.—*Torino.*
R. Accademia Valdarnese del Poggio.—*Montevarchi.*
R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna. — *Bologna.*
Accademia di Sienze, lettere e belle arti.—*Palermo.*
Accademia Zelantea di Scienze e lettere.—*Acireale.*
Ateneo Veneto.— *Venezia.*
Ateneo di Brescia.—*Brescia.*
R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere.—*Milano.*
Società Reale delle Scienze.—*Napoli.*
R. Istituto di Studî superiori.—*Firenze.*
Circolo Giuridico di Palermo.
Istituto di Diritto Romano.—*Roma.*
Istituto di esercitazioni.—*Torino*
Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti,—*Venezia.*

Francia

Académie des sciences morales et politiques (*Institut*).—*Parigi.*
Académie des sciences, belles lettres et arts.—*Bordeaux.*
Societè d'emulation du dipartiment des Vosges.—*Epinal.*
Académie des sciences, lettres ed arts.—*Marseille.*
Societé des Amis de l'Université.—*Lyon.*

Spagna

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.—*Madrid.*
Real Academia de la Historia.—*Madrid.*
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas.--*Madrid.*
Academia de Legislación y Jurisprudencia—*Barcelona.*
Academia de Derecho.—*Granada.*
Academia de Derecho.—*Barcelona.*
Academia de Jurisprudencia.—*Salamanca.*
Real Academia Juridico-practica aragonesa.—*Zaragozza.*

Portogallo

Academia Real das Sciencias.—*Lisboa.*

Belgio

Académie Royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts. — *Bruxelles.*

Société Royale des Sciences.—*Liegi.*

Olanda

Academie Royale des Sciences des Pays-bass.—*Amsterdam.*

Danimarca

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.—*Copenaghen.*

Germania

K. Preus. Akademie der Wissenschaften.—*Berlin.*
K. Baierische Akademie der Wissenschaften—*München.*
K. Sächs. Gesellschaft de Wissenschaften.—*Leipzig.*

Austria-Ungheria

K. Akademie der Wissenschaften.— *Wien.*
Magyar Tudomanios Akademia.—*Budapest.*

Gran Bretagna

Royal Society.—London.
Royal Society.—*Ediaburgh.*

Russia

Académie Imperiale des sciences.—*St. Petersbourg.*

Svezia e Norvegia

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien.—*Stockolm.*
Kongliga Svenska.—*Lund.*

Africa

Académie d'Hippone.—*Bône.*

Giappone

Callege of sciences of the Imperial University.—Tokio.

America

Royal Society of Canadà.—*Montreal.*
Sociedad scientifica *Antonio Alzate.—Mexico.*
Academia nacional de ciencias.—*Cordoba.*
Academy of sciences.—*New-Jork.*
Johns Hopkins University—*Baltimore.*

Appendice

IL L. ANNO DI DOTTORATO
del M. O.
TEODORO MOMMSEN

In occasione del L. anno di dottorato del M. O. Th. Mommsen, l' *Istituto* [Vedi p. 184] gli mandava un saluto affettuoso e riverente ed un indirizzo, preceduto dalla dedica seguente:

AL

MEMBRO ONORARIO STRANIERO

TEODORO MOMMSEN

NEL

L. ANNO DEL SUO DOTTORATO

L' ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI CATANIA 1)

SALUTI, FELICITAZIONI, AUGURI.

8 NOVEMBRE 1893

L'illustre vegliardo, oltre alla lettera autografa dianzi ricordata [p. 104], inviava in istampa quest'altra nobilissima epistola:

Den Vielen in und ausser der Heimath, die zum und am 8. November meiner freundlich gedacht haben, vermag ich nicht so zu

1) Dov'è mantenuto a spese del suo fondatore, Prof. A. Zocco-Rosa.

erwiedern, wie ich sollte und möchte. Rechtes Danken muss geschehen Auge in Auge und Hand in Hand; mir ist es nur möglich ein kurzes Wort an alle gemeinsam in die Welt hinauszusenden.

Es ist mir beschieden gewesen an dem grossen Umschwung, den die Beseitigung zufälliger und zum guten Theil widersinniger, hauptsächlich aus den Facultätsordnungen der Universitäten hervorgegangener Schranken in der Wissenschaft herbeigeführt hat, in langer und ernster Arbeit mitzuwirken. Die Epoche, wo der Geschichtsforscher von der Rechtswissenschaft nichts wissen wollte und der Rechtsgelehrte die geschichtliche Forschung nur innerhalb seines Zaunes betrieb, wo es dem Philologen als ein Allotrium erschien die Digesten aufzuschlagen und der Romanist von der alten Litteratur nichts kannte als das *Corpus Iuris*, wo zwischen den beiden Hälften des römischen Rechts, dem öffentlichen und dem privaten, die Fakultätslinie durchging, wo der wunderliche Zufall die Numismatik und sogar die Epigraphik zu einer Art von Sonderwissenschaften gemacht hatte und ein Münz— oder in Inschriftencitat ausserhalb dieser Kreise eine Merkwürdigkeit war—diese Epoche gehört der Vergangenheit an und es ist vielleicht mit mein Verdienst, aber vor allen Dingen mein Glück gewesen, dass ich bei dieser Brefeiung habe mitthun hönnen. Was ich, ausgegangen von ernsten Studien des römischen Privatrechts, dabei meinen älteren philologischen Freunden, vor allem J a h n, H a u p t, W e l c k e r, L a c h m a n n an innerer Anregung und äusserer Förderung verdanke, wie dann das Land Italien mit dem ewig belebenden Athem seines Bodens und in Italien die Lehre unseres Altmeisters B o r g h e s i, die treue Arbeitsgemeinschaft mit meinen Freunden H e n z e n und R o s s i befreiend und den Blick erweiternd auf mich gewirkt haben, das habe ich lebhaft und dankbar immer empfunden, wo ich in die Lage kam mir zu vergegenwärtigen, was ich verfehlt und was ich recht gethan, und lebhaft und dankbar vor allem an dem Tage der Quinquagenarien. Ich bin übrig geblieben, einst der jüngste jener Kreise, jetzt fast der letzte. Dieser letzte dankt den Jüngeren und Jüngsten, dass sie des alten Mannes so, wie geschehen, gedacht haben.

Wenn wir uns alle, ohne Unterschied der braunen und der grauen Haare, dieses Fortschreitens erfreuen, so soll darum nicht verkannt werden, in wie hohem Grade jede Steigerung der Ziele

das Erreichen erschwert. Wie in den allgemeinen Verhältnissen, so ist auch in der Wissenschaft vieles nicht bloss anders, sondern auch besser geworden; aber dort wie hier stehen wir auch vor früher ungekannten und ungeahnten Gefahren. Wie wir dort die Erfahrung machen, dass es leichter ist die Höhe zu erklimmen als sich auf der Höhe zu behaupten und dass der reale Erfolg die Ideale eben so sehr erfüllt wie zerstört, so stehen wir auch in der Wissenschaft vor der Uferlosigkeit der Forschung, vor dem so lockenden wie gefährlichen Hinausschwimmen in das unendliche Meer, vor der schweren Aufgabe die vollkommene Erkenntniss mit der unvollkommenen Menschenkraft so weit in Einklang zu bringen, dass auch den Vielen einige Befriedigung und einige Hoffnung des Gelingens bleibt und derjenigen Verzagtheit gesteuert wird, auf welcher der Niedergang unserer höheren Jugendbildung am letzten Ende beruht. Die Sorgen wechseln wohl, aber sie enden nicht. Es ist ja vielleicht die Verzagtheit des Alters, die den frohen und freien Ausblick in die Zukunft hindert; immer aber wird die Jugend des Spruches eingedenk zu bleiben haben, dass Mensch sein heisst Kämpfer sein. Es thut Noth, vielleicht mehr als je.

Nicht alles hat man im Alter, was man in der Jugend sich wünscht; aber was in ungeahnter und bei dieser Gelegenheit mir voll zum Bewusstsein gelangter Fülle mir zu Theil geworden ist, das ist die Anerkennung zahlreicher und trefflicher Männer, die Treue und die Liebe derer, denen ich persönlich habe näher treten dürfen, meines Volkes sowohl wie anderer Nationen. Diesen bin ich noch insbesondere Rechenschaft schuldig über die zu diesem Tage mir für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellte ansehnliche Summe. Das darin ausgesprochene Vertrauen giebt mir wie die Pflicht so das Recht ohne Rücksicht auf hergebrachte Weise darüber diejenige Anordnung zu treffen, die ich nach gewissenhafter Erwägung für die richtige halte.

Für die sichere Fundirung derjenigen Arbeiten, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist nichts dringender erforderlich als die Herstellung einer über die den Bedürfnissen der Wissenschaft nicht entsprechenden Katalogarbeiten hinausführenden Gesammtpublication der griechisch-römischen, einschliesslich der aus der römischen Reichsprägung hervorgegangenen Münzen, wozu jetzt die

im Auftrage der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung des Hrn. Imhoof-Blumer in Ausführung begriffene Sammlung der nordgriechischen Münzen den Anfang gemacht hat. Ich werde die genannte Akademie ersuchen die mir zur Verfügung gestellte Summe zu diesem Zwecke zu übernehmen und, da jene Abtheilung finanziell sicher gestellt ist, zur Weiterführung des Gesammtplanes das Capital sowie die inzwischen auflaufenden Zinsen zu verwenden. Es ist mein Wunsch, dass baldmöglichst eine weitere Abtheilung in analoger Weise in Angriff genommen werden möge.'

Wenn alle Wissenschaft international ist, so gilt dies noch in besonderer Weise von der Nummismatik. Jener Gesammtplan kann unbeschadet der Einheitlichkeit füglich für die einzelnen Abtheilungen in verschiedenen Sprachen zur Ausführung kommen, und falls die Gelegenheit sich dazu bietet, soll danach verfahren werden.

Die bestimmungsmässige Verwendung dieses Fonds werde ich die philologischhistorische Klasse der Akademie ersuchen einer ständigen Commission von drei Mitgliedern zu übertragen und ihr dafür neben mir die HH. Imhoof-Blumer und Otto Hirschfeld in Vorschlag bringen. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes werden die verbleibenden der Klasse einen geeigneten Ersatzmann in Vorschlag bringen. Dieser Commission wird es obliegen die von ihr sachlich und persönlich gefassten Beschlüsse der Klasse zur Bestätigung vorzulegen, so wie der Akademie jährlich für die Frie drichsSitzung Bericht und Abrechnung einzureichen. Wenn die fragliche Summe bestimmungsgemäss verwendet sein wird, so wird die Commission darüber Schlussbericht an die Akademie und durch diese an das vorgeordnete Ministerium erstatten, auch diesen Bericht in geeigneter Weise veröffentlichen. Er sollen in diesem Bericht die für die vollständige Ausführung des Planes sowie für die successive Ergänzungspublication alsdann noch erforderlichen Massnahmen erörtert und entsprechende Vorschläge zur Vollendung und Fortsetzung des Werkes dargelegt werden.

Rom im November 1893.

Th. Mommsen.